BIBLIOTECA

DI

RAGIONERIA APPLICATA

Monografia 24ª

BIBLIOTECA

DI

RAGIONERIA APPLICATA

Enciclopedia metodica di amministrazione e contabilità

DIRETTA DAL

Prof. Rag. GIOVANNI ROTA

e compilata dai più competenti Autori specialisti.

Raccolta di monografie aziendali

indispensabile a quanti si occupano di amministrazione
e per l'insegnamento professionale, commerciale e industriale
con ricchissimo Indice sistematico generale.

Nuova edizione stereotipa in parte riveduta.

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
(già Ditta Pomba)
Milano — Napoli — Roma
1922

Prof. **EDOARDO SPEROTTI**

I CONSORZI AGRICOLI

NELLA RAGIONERIA

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
(già DITTA POMBA)
Milano — Napoli — Roma
1922

Sommario.

PARTE PRIMA. — Consorzi di acque.

Introduzione.

I. — *Cenni storico-legislativi.*

1. — Significato del vocabolo *consorzio*. — 2. Antichi consorzi d'acque. — 3. Storia delle disposizioni legislative sui consorzi.

II. — *Consorzi di diritto civile e consorzi amministrativi, consorzi volontari e obbligatorii.*

4. Elementi necessari per la costituzione di un consorzio. — 5. Consorzi di diritto civile e consorzi amministrativi. — 6. Consorzi volontari e obbligatorii.

III. — *Consorzi, società ed utenze.*

7. Caratteri dei consorzi. — 8. Caratteri delle utenze o condomini.

IV. — *La nostra legislazione sui consorzi. La legislazione francese sulle « Associations syndicales ». Necessità di riforme. Progetti e proposte.*

9. Difetti della legislazione in materia di consorzi. — 10. Relazione dell'avvocato Antonio Bonomi. L'importanza dei consorzi. — 11. Mancanza e disordine della legislazione speciale. — 12. Distinzione difficile in pratica fra le due sorta di consorzi. — 13. Dissensi sulla natura giuridica dei consorzi. — 14. Le *Associations syndicales*. — 15. Leggi diverse in Italia per ciascuna specie di consorzio. — 16. Diversità di funzionamento dei consorzi di difesa e di scolo. — 17. Disposizioni sui consorzi di bonifica. — 18. Varie specie di consorzi di bonifica. — 19. Provvedimenti legislativi allo studio. — 20. Iniziative private desiderabili. — 21. La *Federazione dei consorzi d'acque*. — 22. Il problema della divisione dei fondi. — 23. Commissione per lo studio di una riforma alla vigente legislazione sulle bonifiche.

V. — *Le utenze di irrigazione. Costituzione, amministrazione e scioglimento.*

24. Caratteri delle utenze d'irrigazione. — 25. Utenze *ex facto* e utenze *ex conventione*. — 26. Rapporti fra gli utenti; statuti e regolamenti. — 27. Scioglimento del condominio. — 28. Liquidazione dell'utenza.

LIBRO PRIMO. — Le funzioni iniziali

Cap. II. — *Scioglimento dei consorzi.*

LIBRO QUARTO. — **Le scritture.**

PARTE SECONDA. — **Consorzi, unioni e sindacati agrarii.**

Cap. I. — *Generalità, diffusione, scopi.*

Cap. II. — *Veste giuridica dei consorzi agrarii.*

Cap. III. — *Costituzione ed organizzazione dei consorzi agrarii.*

Cap. IV. — *Compere e vendite in relazione al credito agrario.*

Cap. V. — *Le scritture.*

Appendici.

PARTE PRIMA

Consorzi di acque.

INTRODUZIONE

I.

Cenni storico-legislativi.

1. Il vocabolo *consorzio*, che filologicamente significa unione di più persone legate da sorte comune, non fu mai adoperato in senso univoco, ma servì per indicare qualunque colleganza di persone sottoposte a un comune statuto e ad obblighi reciproci per un fine qualsiasi.

Ed il Giorgi: « nell'uso giuridico invalso, si usa di preferenza per significare un'associazione di proprietari legati da interessi collettivi per opere, che spesso sono anche di interesse pubblico ».

2. L'esempio delle corporazioni religiose, che furono le prime nel medio-evo a ridurre a coltura vasti spazi infecondi ed a migliorarne degli altri con l'irrigazione, spronò più tardi gli altri possidenti ad imitarne la solerzia e indi nacquero a poco a poco le società per le *bonificazioni*, per gli *scoli* e per le *irrigazioni* dei terreni. Così Casimiro De Bosio nella sua opera *Dei Consorzi d'acqua*.

Lo stesso De Bosio ed il Pertile nella *Storia del diritto italiano* accennano al Consorzio di Ottoville nel Padovano, che esisteva già nel 1100.

È un consorzio di scolo; fu costituito, secondo documenti conservati nell'Archivio dei beni inculti (1), per il governo dei due corsi d'acqua Nina e Bandizà, i quali allagavano i terreni circostanti.

L'istituto del consorzio quindi è sconosciuto al *jure romano*.

3. Le prime traccie di disposizioni legislative su di esso le troviamo negli statuti delle città italiane della Lombardia e della Venezia.

---

(1) Il magistrato dei beni inculti fu istituito dalla Repubblica Veneta il 10 ottobre 1556.

Questi statuti sono tutti sostanzialmente uguali. Furono pubblicati per le stampe sotto i Signori di Milano e sotto la Veneta Repubblica: esistevano manoscritti molto tempo prima.

Meno embrionale degli altri è lo statuto *Municipalia Cremae*, nel quale al regime delle acque si riferiscono i seguenti paragrafi: *Quod quaelibet communitas habens rugiam teneatur constituere camparium.* (Come qualsiasi società che abbia un canale sia tenuta ad eleggere un fattore); *de ancianis constituendis super rugiis* (degli anziani da eleggere sopra i canali); *de divisionibus acquarum fiendis* (del modo di fare la distribuzione delle acque).

La Veneta Repubblica promulgò, oltre a molti altri provvedimenti legislativi, una importante: *Parte presa sopra lo irrigar* — 1556 *die* 6 *febbruarij* (1) — *in rogatis, acciò si possi cultivar i luoghi aridi, et inculti a beneficio universale et laude et gloria del Signor Iddio.*

L'editto 24 dicembre 1781 sulla dispensa e sull'uso delle acque nel Mantovano non parla dei consorzi pur contenendo buone disposizioni sull'uso delle acque di irrigazione, sulle concessioni di esse sia a scopo irriguo, sia a scopo industriale e sulle risaie.

La Repubblica Italiana del 1804 il 24 aprile promulgava il decreto relativo alle spese dei lavori ed alla amministrazione delle *acque pubbliche*, del quale sono specialmente importanti per questo studio i seguenti articoli:

ART. 49. — Quando i diversi tronchi di uno stesso canale o di uno stesso scolo appartengono a diversi utenti, il Governo è abilitato ad unire in società tutti gli interessati, affinchè vengano regolati od eseguiti dalla stessa Amministrazione.

ART. 51. — Ogni privato è tenuto a cedere il terreno occorrente per l'inalveazione, rettificazione, diversione ed arginatura de' fiumi, canali, scoli pubblici ed in generale per tutte le opere relative ai lavori di acque, che abbiano un oggetto di pubblica utilità, e viene indennizzato, ove occorra, a termini di ragione.

ART. 52. — Chiunque intenda derivare acque private o pubbliche, legittimamente possedute, per oggetti di agricoltura o per attivazione di macchine ed opifici idraulici, può condurle pel fondo altrui, pagando il valore del terreno occupato dall'acquedotto in ragione di stima col quarto di più, ed obbligandosi così alla manutenzione dell'acquedotto, sponde, edifici, ecc., come ad indennizzare il possessore di qualunque danno può derivare al fondo stesso.

ART. 53. — Tali acquedotti debbono condursi per quella parte del fondo, per cui a giudizio de' periti si rechi il minor pregiudizio possibile al proprietario o possessore, salva sempre la comoda derivazione delle acque.

ART. 54. — I terreni inferiori non possono ricusare di dar esito alle acque superiori. Oltre il disposto degli articoli precedenti, spetta ai superiori la spesa

(1) Cioè 6 febbraio 1557 perchè, come è risaputo, l'anno veneto incominciava col 1º marzo.

dell'escavazione dello scolo da farsi, e la difesa de' fondi, per li quali passa; come pure il rifacimento di qualunque danno che in ogni tempo può derivare ai fondi stessi. Il presente articolo non toglie l'effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate.

Il regolamento emanato da Eugenio Napoleone, in nome di Napoleone I, imperatore de' Francesi e re d'Italia, statuiva:

Art. 1. — Nessuno può derivare acque pubbliche, nè erigere opifici sulle medesime, senza l'investitura o la concessione del Governo.

Art. 2. — L'investitura o concessione determina la quantità, il tempo, il modo e le condizioni dell'estrazione, della condotta, dell'uso delle acque, e della costruzione e dell'uso dell'opificio e stabilisce l'annuo canone da corrispondersi.

E col successivo regolamento 20 maggio 1806 si provvedeva alla *organizzazione delle società degli interessati negli scoli e bonificazioni.*

Infine il Governo sardo, inspirandosi alle dottrine di Romagnosi e di Giovanetti, promulgava il codice Albertino, per giudizio universale un vero modello in questo genere, e che accolse i due principii riprodotti nel codice civile italiano e sconosciuti a quello francese, *la demanialità di tutti i fiumi e correnti* e *la servitù dell'acquedotto coattivo*, per i quali il Ronna ebbe a scrivere: « c'est l'expression la plus avancée, la plus complète et la mieux codifiée de la jurisprudence réglant la matière des eaux et particulièrement le droit d'aqueduc ».

II.

Consorzi di diritto civile e consorzi amministrativi, consorzi volontari e obbligatorii.

4. A costituire un consorzio occorrono *due elementi.* Un elemento reale, che è determinato dal possesso dei fondi interessati e posti nel comprensorio del consorzio; un elemento personale, che è l'associazione dei possessori o degli enti pubblici per mezzo dei quali, con la diretta partecipanza e la viva voce di essi ovvero dei loro delegati, il consorzio assume una individualità giuridica più o meno perfetta.

5. A tal proposito devo distinguere i consorzi dotati di vera personalità da quelli che ne sono privi, o l'hanno imperfetta: distinzione, che si traduce altrimenti nella formola, ormai accettata, di *consorzi di diritto civile* e *consorzi di diritto amministrativo* o *amministrativi.*

I *consorzi di diritto civile* non hanno carattere di corpo morale; provvedono all'*irrigazione*, allo *scolo*, alla *difesa*, al *prosciugamento dei terreni*, ma in così angusti confini da non toccare l'interesse pubblico, da non provocare l'intervento dell'autorità amministrativa.

Ma le opere che riguardano il corso delle acque e delle forze idrauliche e il prosciugamento dei terreni paludosi sono fatti econo-

mici e giuridici, che non possono restare nel piccolo giro degli interessi privati, dove la debilità dei mezzi e l'angustia dei fini, in cui dovrebbero restringersi, li renderebbero impari ai bisogni della civile comunanza.

Fatti son questi, che hanno bisogno non solo dell'associazione, ma di un'associazione diretta e sorvegliata dall'azione amministrativa, accompagnata da una individualità giuridica e da una somma di privilegi, che li trasportino nelle sfere assai più ampie del diritto pubblico.

I *consorzi amministrativi* sorgono a tutela di interessi privati, ai quali, in processo di tempo, si congiungono degli interessi pubblici: onde avviene, che un intervento qualsiasi dell'autorità amministrativa ne sia il carattere distintivo comune e quello che li distacca dai consorzi di mero diritto civile.

In alcuni l'interesse pubblico è prevalente, l'azione amministrativa li costituisce e li accompagna costantemente con carattere coattivo, e la personalità giuridica vi comparisce come attributo necessario.

In altri invece l'interesse pubblico ha minore importanza, sopraggiunge più tardi in modo contingente: onde accade che l'azione amministrativa interviene in modo sussidiario e si contenta di rendere più agevole lo scopo del consorzio, facilitandogli i mezzi di raggiungerlo o concedendogli speciali favori, massimamente nella riscossione del contributo e nella conclusione degli imprestiti. La personalità giuridica è anche in questi consorzi una prerogativa costante: ma non tanto assolutamente da non dar luogo a qualche eccezione.

La distinzione, come abbiamo detto, dipende dalla estensione degli interessi cui il consorzio vuol provvedere, ma dipende anche dallo scopo suo e dai consorti: dallo scopo, in quanto esso mette il consorzio sotto l'impero di una legge piuttosto che sotto l'impero di un'altra diversa; dai consorti, in quanto questi possono, per godere degli speciali privilegi concessi ai consorzi dalle leggi amministrative, assoggettarsi anche ai vincoli da tali leggi imposti.

I consorzi di irrigazione, avuto riguardo allo scopo loro ed alle leggi speciali che li governano, conformi alla legge comune, si considerano tutti di diritto civile, malgrado che alcuni, i minori, possano esserlo in modo assoluto e gli altri, i maggiori, lo siano imperfettamente.

6. I consorzi sono inoltre *volontari* ed *obbligatorii*.

Sono *volontari* i consorzi che sorgono per il libero ed unanime consenso degli interessati.

Sono *obbligatorii* i consorzi che sorgono per volere dell'autorità, che la legge investe di questa delicata funzione, sopra domanda corredata di apposito regolamento e presentata da una maggioranza di persone aventi un interesse comune.

E non basta un interesse comune qualsiasi perchè il giudice o l'autorità amministrativa consenta la costituzione di un consorzio coattivo:

è necessario che l'utilità del consorzio compensi sicuramente e sufficientemente le spese necessarie per le opere da eseguire; è necessario, perchè un proprietario sia obbligato a farsi consortista, che non possa ottenere altrimenti e con minori sacrifici gli stessi vantaggi che gli darebbe il consorzio.

I consorzi volontari devono essere costituiti per iscritto e l'atto può essere privato se tutti gli aderenti sanno leggere e scrivere e vi possono quindi apporre la loro firma; dev'essere pubblico se qualcuno di essi è illetterato.

Non è necessario che il consenso sia dato *uno contextu*; le adesioni al consorzio possono essere successive alla costituzione sua, purchè stipulate fra la legale amministrazione consorziale e i nuovi consortisti, se sanno leggere e scrivere; stipulate mediante atto notarile se analfabeti.

III.

Consorzi, società ed utenze.

7. Il consorzio è un ente diverso dalle *società*.

Il Borsari (1), scrive a questo proposito:

« L'associazione, applicata alle necessità della vita ed allo sviluppo dell'agricoltura idraulica, è la idea semplice del *consorzio* secondo il codice civile, col qual nome però si esprime un'associazione *sui generis* in relazione alla natura ed allo scopo. Pertanto se al consorzio il predicato di associazione è fondamentale, non potrebbe quello di società *propriamente* convenirgli nè per quanto riguarda la materia, nè per quanto riguarda la sua ragione di essere ed il proprio suo fine .

« In altro luogo e con altre viste la legge considera la società, la cui nozione si trova espressa nell'art. 1697. Sono due o più persone che *mettono qualche cosa in comune* e il loro fine *è la divisione del guadagno.*

« I consortisti non mettono in comune capitali per farne un fondo sociale, nè (per ordinario almeno) lavoro personale per condurre l'impresa; essi trovano la materia già fornita dalla natura, che, sparsa od inutile o dannosa, può essere organata dalla mano dell'uomo, guidata, disciplinata sino a costituirne una ricchezza agricola. Non vi è moto industriale nella vita umana che non sia rivolto a termine di utilità e di guadagno; ma il guadagno dei consortisti delle acque non è quello dei mercadanti. Si direbbe piuttosto quello degli agricoltori propriamente tali, e quindi differenza profonda nella natura delle cose. Il guadagno del commercio è talmente personale, che, entrato sotto forma mobile

(1) *Comment.* al codice civile, vol. II, § 1353.

in un patrimonio qualunque, segue le vicende della persona, laddove l'altro s'imprime su ciò che vi ha di più stabile e durevole e ne trasforma, colle intime qualità, persino l'aspetto esteriore »..... « Un più alto, e, se così vuol dirsi, un più nobile carattere distingue dalle società civili e commerciali i consorzi in quella espansione dell'interesse generale, che è nell'indole loro, e nell'azione benefica, che esercitano sulle condizioni materiali di un paese. Quindi i consorzi godono di una specie di protezione particolare, e quasi si direbbe più affettuosa, perchè si sente di proteggere direttamente l'interesse pubblico eziandio nei consorzi di carattere privato ».

8. Il consorzio è istituto essenzialmente diverso anche dall'*utenza*.

Utenza, *condominio*, *coutenza* è comunione di un cavo d'acqua.

L'utenza non è un consorzio perchè non è un ente morale riconosciuto, ma semplice comunione di un cavo di acqua appartenente a più comproprietari; piuttosto che un *ente* è un *fatto giuridico* ed i beni dell'utenza sono, *pro quota*, i beni di tutti i condomini insieme e di ciascuno d'essi separatamente, in ragione della caratura di ognuno nella comunione, cosicchè i contratti relativi ai beni dell'utenza devono ottenere il consenso di tutti i singoli condomini.

IV.

La nostra legislazione sui consorzi. La legislazione francese sulle " Associations Syndicales ". Necessità di riforme. Progetti e proposte.

9. Se il nostro legislatore ha saggiamente provveduto col sanzionare la demanialità di tutti i fiumi e torrenti e la servitù d'acquedotto coattivo, non altrettanto si può dire della sua opera in materia di consorzi, per modo che l'avv. Antonio Bononi, in una sua relazione al primo Congresso dei consorzi di scolo e di bonificazione, tenutosi a Ferrara nel 1910, ha potuto scrivere:

10. « Dell'importanza che hanno i consorzi idraulici nel nostro paese io credo che non si abbia un concetto esatto.

« Basta dire che si stenterebbe molto a trovare di essi un elenco completo e che il più completo è forse quello pubblicato nel 1878 dal Ministero dei lavori pubblici, secondo il quale i consorzi idraulici erano 882, sparsi in 42 provincie del Regno. Dopo di allora molti altri ne sono stati creati; in una relazione del Ministero dei lavori pubblici del 1893 sono calcolati in numero di 1144.

« Per parlare solo della mia provincia di Rovigo dirò che in essa vi sono 36 consorzi di cui 4 di bonifica ed 1 di difesa e che il gettito comples-

sivo delle tasse percepite da tutti questi consorzi per l'anno in corso ammonta a L. 1.564.423,29.

« Quando si consideri che nella stessa provincia il gettito complessivo della sovrimposta provinciale per terreni e fabbricati per il 1910 è di L. 1.057.000 e che l'ammontare dell'imposta erariale è di L. 1.221.553,21, si comprende facilmente quale sia l'importanza che hanno e che possono assumere le amministrazioni consortili.

« E riesce strano ed inesplicabile come, mentre tanto si parla di tributi erariali e provinciali, appassionandosi ai problemi che ad essi si connettono, ben pochi si occupano dei consorzi nostri, quasi si trattasse di quantità trascurabile e di microrganismi amministrativi ».

11. E più innanzi:

« Dei consorzi la legislazione italiana si occupa in molte, anzi in troppe leggi, e in tutte in modo incompleto e farragginoso ».

12. « La prima domanda che si fa chi si deve occupare di consorzi d'acque, in relazione alla legislazione, è se essi sieno regolati dal codice civile o dalle leggi sui lavori pubblici.

« La dottrina ha stabilito, ormai, una decisiva e marcata distinzione fra i *consorzi di diritto civile* ed i *consorzi amministrativi.*

« Ma se questa distinzione può sembrare abbastanza facile in teoria, può diventare difficile in pratica.

« L'interesse pubblico dei consorzi di difesa è evidente. Ma quando parliamo di consorzi di scolo e di bonifica, la linea di demarcazione fra l'interesse dei privati e quello che deriva alla generalità può essere in molti casi impercettibile e discutibile.

« Consorzi di irrigazione e di derivazione d'acqua presentano talvolta « un interesse pubblico più rilevante di certi consorzi di scolo », eppure i consorzi di irrigazione e di derivazione sono *di diritto civile,* mentre, secondo la dottrina, sono amministrativi i consorzi di scolo.

« E si badi, secondo la dottrina, perchè secondo la lettera del patrio codice (articolo 657) si potrebbero costituire consorzi di diritto civile anche per le bonifiche e gli scoli. Non si costituiscono, perchè ai consorzi amministrativi la legge accorda privilegi che non godono gli altri.

« Questo duplicato nella legislazione non è fatto per semplificare le questioni che possono sorgere sulla competenza nei conflitti e nei rapporti con le autorità amministrative, e può dar luogo specialmente a contestazioni nei riguardi dei *vecchi consorzi* che non sono stati costituiti nè in base al *codice*, nè in base alla *legge sui lavori pubblici* e che a questa non hanno uniformato i loro statuti.

« Riconoscendo la larga parte che ha il diritto pubblico in queste nostre istituzioni, il primo voto sarebbe che da una legge regolante la intiera materia fosse tolta ogni ragione di dubbio sul carattere amministrativo dei consorzi, ben distinti da quelle società e comunioni d'indole assolutamente privata che entrano nel dominio della legge civile ».

13. « Questo toglierebbe anche il dissenso che vi ha nella dottrina intorno alla *natura giuridica dei consorzi.*

« Chi riconosce in essi il carattere delle pubbliche amministrazioni, chi questo carattere non vuole ammettere.

« Io credo che una delle ragioni che dà luogo al dissidio sia appunto questa delle disposizioni del codice civile relative ai consorzi, mentre non parmi essere dubbio il carattere pubblico di quei consorzi che ripetono la loro origine da un atto della pubblica amministrazione, che si propongono scopi di pubblico oltre che di privato interesse, che hanno il privilegio di riscuotere i tributi con le forme ammesse per la riscossione delle imposte dirette, che sono sottoposti alla tutela della pubblica amministrazione fino al punto da riconoscere in questa il diritto di sostituirsi per un periodo più o meno lungo agli amministratori stessi.

« Per quanto possano essere diversi gli scopi dei consorzi e la proporzione del pubblico interesse nelle varie specie, parmi che siano sostanzialmente identici il principio ed i caratteri fondamentali di queste istituzioni.

« Sia che si tratti di grandi bonifiche e di lavori di difesa e di scolo, od anche di opere di irrigazione e di derivazione, il principio è che la azione collettiva e mutua si sostituisca a quella insufficiente dei singoli in un'opera che sia, oltre che di privato, di pubblico interesse; che i singoli entrino nel consorzio in quanto siano proprietari dei beni in esso compresi e limitatamente ad essi; che la pubblica amministrazione conferisca vita a questi enti, perchè possano esplicare un'azione propria anche nei riguardi dei terzi per mezzo di propria rappresentanza; che, in ragione del pubblico interesse, possano essere coattivamente costretti ad entrare in consorzio quelli che, in caso diverso, impedirebbero il compimento dell'opera progettata; che i beni consorziati debbano concorrere in proporzione del beneficio alle spese; che la pubblica amministrazione faciliti il còmpito con la concessione di facoltà proprie degli istituti pubblici, esercitando a sua volta un controllo perchè di queste facoltà non sia fatto cattivo uso ».

14. « I teorici del diritto si metteranno d'accordo, se potranno, per classificare questo ente; ma noi, che consideriamo la questione più dal lato pratico che teorico, crediamo che una forma omogenea possa avere anche nelle sue varie specie la figura del consorzio.

« Certo non tutti gli scopi che possono dar luogo alla costituzione di un consorzio hanno uguale importanza. Molto diversa è la misura del pubblico interesse e quindi in molto diversa misura si deve far uso, nei varii casi, di quel grave provvedimento che è una limitazione al diritto di proprietà e che si esercita con la forzata adesione al consorzio.

« Diversa è la parte che lo Stato prende nelle varie specie di consorzi.

« In quelli di bonifica — per esempio — concorre largamente nelle spese ed è quindi giusto che si abbia a riservare una maggiore parte-

cipazione nell'amministrazione e nella vigilanza; in altri non concorre in alcun modo e la sua azione deve limitarsi a quell'alta sorveglianza che è uno dei suoi attributi ed una garanzia anche per i singoli.

« Ma, pur tenendo conto di queste diversità, si può ridurre ad una certa uniformità organica l'istituto che ci occupa. E l'esempio lo abbiamo nella legislazione francese.

« Anche in Francia, i consorzi — o, come li chiamano, *les Associations syndicales* — hanno una storia antichissima.

« Al tempo della rivoluzione si è cominciato a regolarli per legge e anche durante il periodo napoleonico molte furono le leggi emanate nei riguardi dei consorzi, ma la legge organica che regola attualmente in Francia la materia è quella del 21 giugno 1865, completata poi da quella 20 agosto 1881 e 22 dicembre 1888.

« L'articolo 1° della legge del 1865 dice:

« Possono formare oggetto di una associazione sindacale fra inte-
« ressati l'esecuzione e la manutenzione dei lavori:

« 1° di difesa contro il mare, i fiumi, torrenti e rivi, navigabili o
« non navigabili;

« 2° di espurgo, escavo e sistemazione di canali e corsi d'acqua
« non navigabili nè fluitabili, e dei canali di scolo e di irrigazione;

« 3° di prosciugamento delle paludi;

« 4° dei condotti e delle opere per condurre le acque del mare
« negli stagni salati;

« 5° di risanamento delle terre umide e insalubri;

« 6° di irrigazione e di colmata;

« 7° di drenaggio;

« 8° di strade di traffico e qualunque altra migliorìa agricola
« avente un carattere di interesse collettivo ».

« Con la legge del 1881 si sono aggiunte tutte le strade che possono avere carattere di pubblico interesse, anche nelle città.

« Le associazioni sindacali sono libere o autorizzate.

« Possono stare in giudizio, per mezzo dei loro rappresentanti; possono comprare, vendere, assumere obbligazioni e dare ipoteca.

« Le associazioni libere si costituiscono senza l'intervento della pubblica amministrazione.

« I proprietari interessati nella esecuzione dei lavori, di cui ai primi cinque numeri del primo articolo citato, possono essere riuniti in consorzio per decreto del prefetto o del sindaco, sempre che vi sia una data maggioranza.

« Con la legge del 1888 anche per tutti gli altri lavori può essere costituito il consorzio autorizzato, purchè lo scopo sia riconosciuto di pubblica utilità da un decreto del Consiglio di Stato.

« La legge stabilisce la procedura per l'istruttoria, le garanzie per le minoranze, le norme per le espropriazioni, ecc.

« Contiene le disposizioni sugli statuti stabilendo che la rappresentanza sia in proporzione della proprietà.

« L'atto costitutivo di ogni associazione fissa il minimo di interesse che dà diritto a ciascun proprietario di far parte dell'assemblea generale. I proprietari di porzioni di terra inferiori al minimo possono riunirsi in gruppi ed è fissato anche un massimo di voti onde la volontà di uno solo non sia assorbente ».

15. « Da noi, invece, non solo per tutte le varie specie di consorzio abbiamo leggi speciali — per quanto monche ed incomplete — ma abbiamo leggi diverse anche per le stesse specie.

« Così i consorzi di scolo, oltre che dalla legge sui lavori pubblici, sono regolati, come abbiamo visto, anche dal codice civile e molti anche da semplici statuti che non sono stati uniformati alla legge e che continuano ad avere vigore per forza di consuetudine, in forza di leggi antiche ».

E il rag. Adriano Ravegnani, competente ed amoroso amministratore di consorzi: « Dalle molte leggi che si sono fatte, pare che ciascun consorzio debba avere uno scopo speciale, unico, il quale dà ragione alle distinzioni, tenacemente mantenute e corrispondenti alle diverse specie di opere idrauliche, vale a dire, sembra che ciascun consorzio debba essere o d'irrigazione, o di derivazione, o di difesa, o di scolo, o di bonifica ».

Mentre è noto anche « all'ultimo impiegato delle nostre amministrazioni, che un consorzio, stante la sua idrografia, può essere di scolo e in pari tempo di bonifica, irriguo e di difesa; di derivazione poi lo è sempre, anzi, raggiunto lo scopo primo della bonifica idraulica, subentra di necessità il maggior bisogno del servizio della derivazione ».

E sempre a proposito dei consorzi di scolo, la legge non potrebbe essere più sbrigativa.

« L'art. 128 della legge sui lavori pubblici dice che i lavori di acque, aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e le migliorìe dei terreni sono a carico esclusivo dei proprietari. L'art. 129 dice che i possidenti interessati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensori quanti possono essere determinati dalla comunanza di interessi, e l'articolo successivo stabilisce che ogni comprensorio costituirà un consorzio, l'istituzione, modificazione ed amministrazione del quale sarà regolata dalle norme contenute nella legge sulle opere lungo i fiumi e torrenti.

« A parte che per le bonifiche si è poi altrimenti provveduto, risulta che per i consorzi di scolo valgono le norme stesse che sono stabilite per i consorzi di difesa.

« E qui la uniformità costituisce difetto.

« Le ragioni di interesse pubblico che possono esservi in una opera di difesa sono molto più evidenti che in un lavoro di scolo, e la obbligatorietà del consorzio per il primo caso non dovrebbe essere regolata con gli stessi criteri che per il secondo ».

16. Incompleta è pure la legge in quanto riguarda il funzionamento dei consorzi di difesa e di scolo.

Dalla molteplicità e profonda diversità delle leggi oltre che dalle loro frequenti indeterminatezze deriva nella pratica la più grande confusione. Vi è una disparità assoluta da provincia a provincia, da consorzio a consorzio.

« Qualche consorzio trasmette alla Prefettura per il visto di esecutorietà tutte le deliberazioni, qualche altro non trasmette nè pure i bilanci e tanto meno i consuntivi.

« Anche gli statuti, sottoposti alla approvazione dei Consigli provinciali, i quali seguono disparati criteri, rispecchiano questa diversità, non senza notare che i Consigli provinciali, in generale, dànno una importanza molto relativa a questo incarico loro demandato dalla legge e sanzionano con facilità norme spesso contradittorie per consorzi della stessa provincia ».

17. « Alcune norme più dettagliate intorno alla costituzione ed al funzionamento dei consorzi si hanno nel regolamento 1904 sulle bonifiche.

« E subito si presenta una domanda.

« È giusta ed opportuna la distinzione fra consorzi di bonifica e consorzi di scolo? Una vera e propria distinzione fra opere di bonifica e di scolo è difficile all'infuori di certi casi tipici.

« Opere di bonifica si fanno talvolta per rendere produttive terre paludose e altre volte per fare che terre già produttive non diventino paludose.

« È più che altro l'entità dei lavori che può far rientrare l'opera nella categoria delle bonifiche o in quelle di scolo, specialmente poi per le bonifiche di seconda categoria.

« In che diversifica il consorzio di manutenzione di una bonifica da un consorzio di scolo ?

« Il fare che enti, se non identici, certo molto analoghi, siano regolati da leggi diverse non può che produrre inconvenienti.

« La legge stessa ammette che un consorzio già costituito legalmente, a scopo di scolo o di difesa, possa divenire concessionario di lavori di bonifica e con un semplice atto di assemblea possa dichiararsi consorzio di bonifica. Allora avremo un consorzio misto, per una parte regolato da una legge, per una parte da un'altra.

« E non si tratta di piccole differenze.

« Come consorzio di scolo può essere sottratto ad ogni ingerenza dell'autorità tutoria, come consorzio di bonifica vi è sottoposto. Tanto che l'art. 53 del regolamento 1904 dice: « se un consorzio funziona per « scopi diversi si debbono fare per la gestione della bonifica un bilancio « distinto, sia preventivo che consuntivo, ed un distinto ruolo di contri- « buzione ».

« Tutto questo non è certo fatto per semplificare la burocrazia delle amministrazioni consortili ».

18. « Anche per le leggi di bonifica abbiamo varie specie di consorzi: di esecuzione e di manutenzione, di prima e di seconda categoria e fra questi i volontari e gli obbligatorii. Ma anche nelle leggi di bonifica le disposizioni relative ai consorzi sono disseminate senza ordine, fra una disposizione di ordine amministrativo ed una di ordine finanziario ».

« Si lasciano sussistere molte delle incertezze determinate dalle precedenti leggi ».

Mentre nella legge del 1882 le bonifiche dovevano essere fatte dallo Stato, con la legge del 1886 si viene a fare larga parte all'iniziativa privata senza per questo sentire il bisogno di dare disposizioni organiche per i consorzi cui si affidava un còmpito tanto importante.

Con la legge del 1900 si ritorna in buona parte al concetto della esecuzione da parte dello Stato, creando tutto un complicato organismo finanziario che ha difficultato l'esecuzione delle bonifiche da parte dei consorzi « ed ha impedito allo Stato di farne, o quasi, perchè la somma erogata e ripartita in un lungo periodo di tempo non era sufficiente che a incominciare le opere e forse a mantenere quelle iniziate, non mai a compierle ».

19. Il quadro che con tanta efficacia e con tanta verità ha fatto l'avv. Bononi al Congresso ferrarese, non è lieto: ma se benemeriti cittadini si preoccupano degli interessi così vitali per l'intera nazione, il Governo ne riconosce l'importanza e dimostra la risoluta volontà di provvedervi con modernità di intenti.

L'on. Sacchi ha convenuto nella necessità di spostare il *centro d'azione dal piano al monte*, che il pregiudizio liberista, continuando la cieca opera di vecchi Stati, ha lasciato devastare; ha prospettato tutta la immensa vastità del problema relativo alle cosidette *acque utili all'agricoltura ed all'industria;* ha già progettato, specialmente nell'Appennino, privo di quei grandi serbatoi naturali che sono i ghiacciai alpini, la costruzione di *laghi artificiali*, allo scopo di impedire scoscendimenti e frane, di risparmiare opere pubbliche di arginamento e di scolo a valle, di sistemazione e risaldamento a monte, e di regolare il deflusso dei fiumi, così da ottenere il massimo rendimento di forza idraulica necessaria per liberarci dall'enorme tributo che paghiamo all'estero per il carbone e moltiplicare le irrigazioni.

20. Se a questi propositi veramente grandiosi del Ministro si aggiungano le iniziative dei cittadini impazienti di sviluppare in tutta la sua potenzialità l'industria agricola nazionale, vuoi coi perfezionamenti tecnici, vuoi con saggie provvidenze amministrative, vuoi dotandola di istituti economici adeguati al nobilissimo fine, crediamo di poter affermare che la meta è in vista!

21. Fra le provvidenze amministrative più feconde dobbiamo rammentare la *Federazione dei consorzi d'acque* e un nuovo geniale ordina-

mento del credito agrario per facilitare il *frazionamento* o, più efficacemente, l'*appoderamento* dei fondi.

La Federazione (1) per ora non comprenderebbe che i consorzi di bonifica e di scolo.

Il dott. Luigi Fano, relatore sul tema ricordato al primo Congresso dei consorzi, ne dimostra l'utilità determinandone la spesa di azione.

Riproduco i punti più salienti della sua relazione:

« I consorzi affratellandosi in una Federazione che tuteli, difenda, amministri se occorre, tutto quanto vi è di comune fra loro, potranno assurgere a tale potenza che garantisca, col minor sacrificio dello Stato e dei singoli, la redenzione igienica ed agricola di tutta la penisola ».

La Federazione dei consorzi « deve essere un vero e proprio Istituto autonomo, vivente di vita propria, esplicante la sua azione morale e materiale continuamente a pro' dei confederati, agendo per essi là dove l'interesse generale lo esiga, e soccorrendo col suo appoggio e col suo consiglio i singoli nelle loro particolari contingenze.

« Il problema delle bonificazioni si è imposto ai governanti, e quando lo Stato iniziava le prime classificazioni dei terreni bonificandi, sorsero qua e là, come la legge lo consentiva, i consorzi speciali di bonificamento per assumere ed affrettare l'esecuzione delle opere necessarie in questa o quella plaga; ma nella maggior parte delle zone da bonificarsi questo spirito di iniziativa venne a mancare e lo Stato dovette farsi esso stesso bonificatore.

« Per queste opere, le quali richiedono impiego immediato di ingenti capitali ed un personale esecutivo numeroso e per così dire specializzato in materia, male poteva e può provvedere lo Stato, sia perchè i fondi stanziati per le bonificazioni sono per ragioni finanziarie ripartiti in una lunga serie di annualità, sia perchè non può e non deve distrarre il proprio personale da altri lavori del pari importanti e forse più urgenti, nè gli converrebbe aumentarlo per essere tali opere di carattere transitorio.

« Dobbiamo quindi augurarci non sia lontano il giorno in cui, come sono obbligatorii i consorzi per la manutenzione delle bonifiche compiute, saranno del pari resi obbligatorii dalla legge quelli per le bonifiche da farsi.

« Saranno numerosissimi i consorzi che dovranno pertanto costituirsi in ogni parte d'Italia ed in regioni ove tali enti sono presso che sconosciuti; quale beneficio per essi se i consorzi esistenti potranno offrir loro il sussidio della fatta esperienza sia tecnica che amministrativa!

(1) Ne fu approvato lo statuto nel Convegno dei rappresentanti i consorzi di bonifica e scolo che ha avuto luogo il 6-7 giugno 1912.

Comincerà a funzionare quando gli aderenti raggiungano il numero determinato dall'art. 26 dello statuto stesso.

« A ciò potrà per tutti ugualmente e dignitosamente provvedere la Federazione affrettando il giorno in cui la malaria e i terreni paludosi non siano in Italia che un lontano e doloroso ricordo.

« Dopo quanto esposto sarebbe forse superfluo entrare in dettagli sull'utilità della Federazione dei consorzi di scolo e di bonificazione, tuttavia non sarà del tutto inopportuno accennare per pura enumerazione a taluni fatti e circostanze in cui, più che utile, la Federazione sarebbe necessaria.

« Una riforma della legislazione sui consorzi è di assoluta necessità, ma perchè la nuova legge risponda efficacemente allo scopo, quale miglior garanzia si potrebbe aver di quella che può dare la collaborazione ad essa degli stessi enti interessati?

« Ma se consideriamo che i consorzi sono al presente parecchie centinaia e che molti e molti altri ne stanno sorgendo o sorgeranno fra breve, è evidente quali e quante difficoltà presenterebbe una tal collaborazione, difficoltà che sarebbero eliminate quando, costituita la Federazione, ad essa fosse demandato di agire per ottenere le necessarie riforme legislative e di studiarne le modalità.

« Abbiamo accennato poc'anzi alle difficoltà finanziarie che si oppongono ad un sollecito sviluppo delle opere di bonifica: orbene, a superare questa grave difficoltà, potrà giovare notevolmente la Federazione, sia col provocare, come si è detto, riforme legislative, sia col dissipare le diffidenze degli Istituti di credito (più proclivi ora ad investire i loro capitali in azioni e valori di borsa di facile realizzazione, che non ad immobilizzarli in mutui a lunghissime scadenze) se pur anche non riuscisse, ed a tal fine dovrebbe energicamente accingersi, sin dai primordi, a far sorgere un Istituto di credito consorziale, non solo per le bonifiche idrauliche, ma anche per il loro definitivo compimento mercè la bonifica agraria. Per tal modo i capitali necessari ai consorzi ed ai consorziati sarebbero forniti ad un interesse che, data la garanzia assoluta che possono offrire i mutuatari, potrà e dovrà essere il minimo consentito dal mercato finanziario, e fors'anche minore a quello del Debito pubblico, perchè questi mutui costituirebbero un titolo privilegiato e garantito esuberantemente da terreni, il quale non sarebbe soggetto alle pericolose oscillazioni di borsa.

« Vi sono fra le opere cui devono provvedere i consorzi taluni lavori e servizi che, per la cura che ne richiede l'attuazione, o per circostanze d'ambiente, rendono bene spesso preferibile, se pur anche non necessaria, l'esecuzione diretta o come suol dirsi in economia o per piccoli cottimi, a quella per appalto; in tal caso le amministrazioni consorziali devono provvedere alla assicurazione degli operai, e mentre la natura stessa dell'opera prestata presenta un pericolo minimo di infortuni, tuttavia l'assicurazione contro di essi è obbligatoria e le elevate tariffe costringono ad una spesa rilevantissima e sempre superiore,

anche nei casi più eccezionali, alla somma dei premi pagati dalle Casse assicuratrici agli operai colpiti da infortunio, senza tener conto che in un'azienda di qualche importanza, e quando gli operai direttamente impiegati siano molti, sono tali e tante le formalità amministrative da osservarsi, che occorre per esse un ufficio apposito.

« Nè il carico dell'assicurazione pesa soltanto pei lavori condotti in economia, chè anche per quelli appaltati, come è ben naturale, la spesa relativa si aggiunge al costo dell'opera a tutto danno dell'amministrazione appaltante.

« Nessun consorzio per grande che sia può trovarsi nelle condizioni volute dalla legge per farsi esso stesso assicuratore dei proprii operai, ma questo potrebbe agevolmente fare la Federazione con una spesa indubbiamente assai minore di quella che si richiede per le singole assicurazioni, tanto che solo questo servizio basterebbe a giustificarne la esistenza.

« Procediamo ancora: nello scorso anno un progetto di legge, che confidiamo non del tutto abbandonato, si proponeva di risolvere il problema dell'acqua potabile nelle zone bonificate e quello della bonifica agraria (1), che deve necessariamente susseguire a quella idraulica.

« Anche in questo la Federazione potrà essere di giovamento indiscutibile, e per quanto potrà concernere le modalità di attuazione, e specialmente per ciò che riguarda la parte finanziaria dell'impresa.

« Altra questione di interesse generale sino ad ora rimasta insoluta per mancanza di una azione energica collettiva, si è quella dell'imposta fondiaria sui terreni occupati dalle opere consorziali. Mentre nella formazione dei catasti censuari i vecchi canali di scolo o non sono allibrati o non hanno alcuna attribuzione di estimo all'effetto dell'imposta, quelli invece di nuova escavazione e le zone occupate per sistemazione ed allargamenti di canali preesistenti vengono volturati al nome dei consorzi senza che ne sia cancellato l'estimo, per modo che le relative tasse vengono ad aggravare, e talora per somme rilevanti, i bilanci consorziali.

« E ancora: quanti consorzi non si sono trovati in condizioni di dover promuovere individualmente controversie giudiziarie per un identico scopo? e quanti non sostennero da soli cause che pure erano di interesse generale, sopportandone essi soli le spese? Basterà citare all'uopo quelle che molti consorzi ebbero a sostenere per far radicare il principio, ormai non più controverso, che il privilegio fiscale concesso per l'esa-

---

(1) La bonifica *idraulica* ha per iscopo di prosciugare i terreni paludosi affinchè possano dare un *prodotto*; la bonifica *agraria* o *integrale* ha per iscopo di creare al lavoratore dei terreni prosciugati un ambiente sano, Parrebbe che, non potendo quella agraria precedere quella idraulica, nè essere contemporanea, dovesse *immediatamente* succedervi. Non fu purtroppo così. (V. cap. VII).

zione delle imposte consorziali non si limita alla pura forma procedurale, l'altra che riguarda l'irrepetibilità dei tributi consorziali erroneamente pagati senza tempestiva opposizione, e le altre ancora sulle esenzioni dalle tasse proporzionali di bollo e di concessione governativa sui mutui per delegazioni accordati dalla Cassa depositi e prestiti.

« E che dire di tutte le questioni tecniche, finanziarie, amministrative che, in forma più o meno apparentemente diversa, si agitano in ogni consorzio?

« Quante questioni, quante inutili spese, quante crisi amministrative sarebbero risparmiate mercè l'opera di un ente che, forte dell'esperienza di tutti, intervenisse indirizzando gli sforzi comuni a dirimerle, a ridurle, ad evitarle! ».

22. Del secondo argomento, l'*appoderamento*, riferì al Congresso di Ferrara il marchese Alessandro Di Bagno.

Il problema della divisione dei fondi è anche il problema della colonizzazione interna. È studiato da molto tempo e sino dal 1888 con la legge sul credito agrario si è tentato di risolverlo, ma invano. Il relatore ha esposto un ardito suo progetto, che credo meriti di essere preso in considerazione e che riassumo.

Con la costruzione di altre case coloniche, e delle opere necessarie per i nuovi confini, si ha un aumento di produzione che è meravigliosamente superiore all'interesse del capitale impiegato nel frazionamento; quindi un eccezionale aumento nel valore del fondo.

Questo rapido aumento della ricchezza nazionale si verificherebbe specialmente nei latifondi da poco redenti con le opere di bonifica, perchè, mancando leggi speciali e speciali istituzioni per dare ai capitali facile e sicuro adito alla terra, le culture vecchie restano stazionarie e le bonifiche vengono solo in parte sfruttate con la cultura estensiva.

Frazionati i fondi, il paese, grazie all'aumentata produzione, si redimerebbe dal tributo che deve pagare all'estero per quanto manca di grano. Si toglierebbe il male della nuova moltitudine di poveri braccianti, assoldati per certi periodi, vaganti da luogo a luogo. Sul medesimo terreno, invece di una famiglia, se ne avrebbero due e nelle bonifiche anche tre e quattro. Così si formerebbe una popolazione rurale, utile, fissa, affezionata al luogo, non più di facile emigrazione.

Nella provincia di Ferrara, l'unità culturale dei terreni vecchi è di circa 20 ettari; mentre quella dei terreni bonificati sale anche a 80 ettari.

Invece, l'unità culturale adatta, perchè una sola famiglia possa essere sufficiente a fare in tempo debito, bene, non trascurando nulla della potenza produttiva del suolo, tutti i lavori di una cultura intensiva, non dovrebbe essere maggiore dei 15 ettari.

Con l'aumento delle famiglie coloniche, in breve tempo si avrebbe anche quello degli affittuari e dei piccoli proprietari.

Il capitale necessario è imponente, non solo, ma dev'essere dato a lunga scadenza ed a tasso mite. I possidenti non possono ottenerlo ricorrendo al credito, perchè i fondi sono gravati d'ipoteche; d'altra parte non hanno convenienza di stipulare mutui passivi con garanzia immobiliare: per l'enorme costo degli atti necessari a dimostrare la libertà dei fondi, per l'incertezza, sostenuta tale spesa, che la garanzia sia giudicata sufficiente e, anche nel caso che il mutuo venga concesso, per le tasse troppo gravose che lo colpiscono.

Riassumendo, il problema da risolvere consiste nel procurare i grandi capitali che occorrono, a lunga scadenza a interesse mite, senza garanzia ipotecaria, ma con altra ugualmente valida e con la sicurezza che i capitali stessi siano effettivamente devoluti allo scopo.

Per non duplicare enti e per non moltiplicare funzionari, gli attuali consorzi idraulici potrebbero essere autorizzati a completare le loro funzioni a vantaggio della proprietà agricola. Come hanno cominciato collo scopo primo del servizio dello scolo, indi si sono evoluti negli altri più complessi della derivazione e della difesa e per ultimo si sono elevati a consorzi di bonificazione, un'apposita legge potrebbe anche facoltizzarli di proseguire il loro cammino nell'investimento della ricchezza per la produzione agricola, estendendone le attribuzioni sino a divenire consorzi di colonizzazione interna, la quale si conquista con la divisione dei fondi.

In questo modo la collettività troverebbe i capitali necessari perchè sarebbero garantiti dal diritto di mano regia.

Non sarà un'inutile digressione osservare che pei consorzi idraulici, che hanno uffici tecnici, amministrativi, di catasto, di esattoria e di cassa, questa nuova funzione non sarebbe di grave peso, mentre poi per gli analoghi precedenti servizi sono i più indicati intermediari.

Il consorzio:

1° garantirebbe senza eccezione i mutui occorrenti, da svilupparsi mediante conti correnti;

2° eviterebbe la necessità della garanzia in forma d'ipoteca;

3° provvederebbe perchè le spese fossero le minori possibili, stabilendo una minima unità culturale, e progetti-tipo per le costruzioni rurali;

4° controllerebbe le spese, pagando dietro collaudo, sul conto corrente.

Il consorzio si coprirebbe applicando sul nuovo fondo tasse sufficienti all'ammortamento del debito ed al rimborso delle spese sostenute dal consorzio per tale nuovo servizio.

Lo Stato dovrebbe concedere, anche per questi mutui, alla Cassa di depositi e prestiti, ai due Banchi meridionali e specialmente alle Casse di risparmio, che non pagano dividendi e quindi non sono mosse da scopo di lucro, la facoltà di emettere obbligazioni simili a quelle del Credito fondiario.

Per ragioni di giustizia e per ragioni politiche dovrebbe addossarsi il pagamento parziale degli interessi nella ragione dell'1 ½ per cento, come statuisce la legge 13 dicembre 1903 per l'Agro romano.

23. Con decreto ministeriale 15 marzo 1911 venne istituita una Commissione per lo studio di una riforma alla vigente legislazione sulle bonifiche, riforma che necessariamente dovrà estendersi ai consorzi di scolo.

La Commissione ha diviso il lavoro da compiere fra diverse Sottocommissioni, le quali avevano presentato sino al maggio 1912 le cinque seguenti relazioni:

1. *Ordinamento dei consorzi:* finisce con un vero e proprio progetto di legge informato a criteri razionali e pratici;

2. *Classificazione delle bonifiche:* suggerisce una classificazione in rapporto ai benefici igienici ed agricoli, ma riguardo anche alla estensione superficiale delle zone bonificande ed alle condizioni demografiche ed economiche delle plaghe da bonificare;

3. *Plusvalenza dei terreni bonificati:* tratta l'antica e dibattuta questione se il concorso dato ad una bonifica debbasi considerare come dato a fondo perduto o se invece chi vi ha concorso non abbia diritto a pretendere poi una compartecipazione alla plusvalenza acquistata dai fondi bonificati;

4. *Perimetro delle bonifiche:* studia la compartecipazione alle spese per parte dei proprietari dei terreni *indirettamente interessati* in una bonifica, di quei proprietari cioè che risentono da essa *benefici agricoli, igienici od anche occasionali, quali la soppressione di servitù passive di acquedotto, di passaggio*, ecc.;

5. *Bonifica integrale*: contempla i principii informatori della bonifica integrale, *degno compimento dell'opera di redenzione igienica e agricola delle opere idrauliche.*

V.

Le utenze di irrigazione. Costituzione, amministrazione e scioglimento.

24. Affinchè si possa mediante opportuni confronti determinare con tutta sicurezza la sostanziale differenza fra consorzi ed utenze di irrigazione, diciamo brevemente di queste.

Soltanto le utenze di irrigazione possono dar luogo ad una trattazione distinta, perchè soltanto esse hanno la loro ragione di essere nell'acqua e nei cavi che costituiscono la loro comune proprietà.

Le altre o furono costituite per titolo, che divenne anche la loro legge, o furono costituite dall'autorità amministrativa e si avvicinano talmente ai consorzi da confondersi in modo quasi completo con essi.

25. Le utenze si costituiscono *ex facto* o *ex conventione*.

Si costituiscono *ex facto* quando, per esempio, in seguito a successivi trapassi un cavo d'acqua, che fu proprietà di uno solo, diviene comproprietà di molti, i quali ne commettono l'amministrazione ad uno solo di essi che diviene il presidente dell'utenza.

I coutenti si riuniscono soltanto annualmente per conoscere dell'interesse comune e su di esso deliberare.

Il presidente può farsi assistere da un *segretario* e da un *camparo*.

Si costituiscono *ex conventione* allorchè parecchi proprietari per reciproco vantaggio mettono in comune le rispettive ragioni d'acqua, formando un unico canale comune principale da cui defluire o a cui far affluire i canali *secondari*. L'utenza essendo una comunione è disciplinata dagli articoli 673-684 del codice civile.

26. I rapporti fra utenti sono regolati dall'atto costitutivo, o dai regolamenti votati dagli utenti.

L'utenza per essere sorta *ex facto* potrebbe mancare di norme costitutive e regolamentari, in tal caso è disciplinata dalla legge civile sulle comunioni.

Le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, soltanto però per ciò che concerne l'*amministrazione* ed il *miglior godimento della cosa comune*, sono obbligatorie anche per la minoranza dissenziente.

Non vi è maggioranza se non quando i voti, che concorrono alla deliberazione, rappresentano la maggiore entità degli interessi che costituiscono l'oggetto della comunione, in altre parole è la *maggioranza d'interessi* che prevale. Però se tale maggioranza volesse recare con le deliberazioni sue grave nocumento alla proprietà comune, l'autorità giudiziaria può prendere gli opportuni provvedimenti ed anche nominare un amministratore

Qualora però si tratti di mutare il *patto costitutivo*, è necessario il *consenso unanime* degli utenti.

Le utenze quindi sono costituite dai singoli compatroni, la maggioranza elegge un presidente e talvolta anche qualche amministratore che lo sorregga di consigli e di opera.

Il presidente muove lite, sta in giudizio, provvede alla distribuzione delle acque, alla manutenzione dei canali, alle riparazioni degli edifici, dei macchinari e dei canali.

Le spese dell'utenza, qualora lo statuto o il titolo del condominio non disponga altrimenti, sono a carico degli utenti *pro quota*.

L'utente, il quale ritiene la sua quota di spese *necessarie alla conservazione della cosa comune* superiore al vantaggio che dalla cosa comune medesima ritrae, può esimersi dal pagarla rinunciando ai proprii diritti nella comunione.

La quota del rinunciante profitterebbe ai condomini in proporzione delle rispettive ragioni nell'utenza.

27. Qualora l'ente, oggetto dell'utenza, possa seguitare a servire all'uso cui è destinato senza la esistenza della comunione, ogni condomino ha il diritto di chiedere in qualunque tempo lo scioglimento del condominio.

Non di meno è valido il patto che si debba rimanere in comunione per un tempo determinato non maggiore di anni dieci.
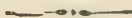
È da ritenere però che l'utenza, se gli altri condomini lo vogliano, possa continuare e tutto debba ridursi a liberare il ribelle dal vincolo, contandogli, ove ne sia il caso, una somma in danaro equivalente al valore della sua quota e fissata d'accordo o dall'autorità giudiziaria.

28. Manifestamente se la maggioranza (d'interessi) conviene nello sciogliersi, l'utenza non può più sussistere.

In fine l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo impongano, può sciogliere l'utenza anche prima che scada il termine.

Sciolta l'utenza ognuno riceve le proprie quote di proprietà o, qualora l'oggetto comune fosse stato alienato perchè indivisibile, una parte proporzionale del ricavo.

Il codice civile italiano regola anche le utenze anteriori alla sua promulgazione, salve però le statuizioni, purchè lecite, contenute nei loro atti costitutivi e titoli fondamentali, perchè in tal modo non si ammette nella legge la retroattività, ma bensì l'incontrastato suo potere a disciplinare una materia cui nessuna legge anteriore provvedeva.

LIBRO PRIMO

Le funzioni iniziali.

Capitolo I.

Le leggi relative ai consorzi irrigui.

29. I *consorzi d'irrigazione* si propongono di derivare da corsi perenni o da serbatoi artificiali e, mediante canali, di addurre ai fondi compresi nel perimetro consorziale l'acqua necessaria per la loro coltivazione intensiva.

30. I consorzi d'irrigazione sono regolati dal codice civile agli articoli 598 e 657-661 e dalle leggi 29 maggio 1873, n. 1387; 28 febbraio 1886, n. 3732, testo unico; dal relativo regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733; dal regio decreto 30 gennaio 1890, n. 6648; dalla legge 11 maggio 1890, n. 6856, che autorizza i consorzi d'irrigazione a stanziare nei proprii bilanci le somme necessarie alla estinzione dei mutui ottenuti dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Data la loro brevità e la loro importanza, riproduciamo integralmente le due prime leggi citate.

Legge n. 1387. — *Disposizioni legislative riguardanti i consorzi per la irrigazione.*

Art. 1. — I consorzi per l'irrigazione, siano facoltativi od obbligatorii, sono regolati dalle disposizioni degli articoli 657, 658, 659, 660 e 661 del codice civile, secondo la diversità dei casi ivi contemplati. Non sono applicabili che ai consorzi per gli scoli artificiali le disposizioni che nell'interesse pubblico sono sancite nel capo IV, titolo 3°, della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.

Art. 2. — Ogni consorzio per irrigazione dovrà nel regolamento o statuto, prescritto dagli articoli 657 e 659 del codice civile, specificare l'estensione ed il perimetro del terreno che si vuole irrigare, i mezzi coi quali intende provvedere all'impresa, le condizioni d'ammissione dei soci, i modi d'amministrazione ed i poteri assegnati agli amministratori.

Art. 3. — L'amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare, col mezzo del suo capo, il consorzio in giudizio, nei contratt

ed in tutti gli atti che lo interessino, entro il limite dei poteri stabiliti dal regolamento o statuto.

ART. 4. — La responsabilità dei consortisti è limitata alla quota da ciascuno conferita in società o determinata nel regolamento.

ART. 5. — È fatta facoltà ai consorzi per l'irrigazione di stabilire nell'atto della loro costituzione, o nel regolamento, che le controversie tra soci o tra soci ed il consorzio siano decise col mezzo di arbitri e che questi possano rendere le loro decisioni immediatamente esecutorie, non ostante l'appello ai tribunali ordinari, che sarà sempre ammesso.

ART. 6. — Ai consorzi, i quali dimostrino che la superficie dei terreni da irrigarsi non sia inferiore a 20 ettari, può essere accordata con decreto reale la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci. La domanda accompagnata dal regolamento o statuto del consorzio viene presentata al prefetto della Provincia che la rassegna al Ministro di agricoltura e commercio, colle sue osservazioni, per l'emanazione del decreto reale.

ART. 7. — Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire dieci, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio e gli atti successivi, che, per la durata di quattro anni dalla data dell'atto costitutivo, occorrono per l'esecuzione dei lavori d'irrigazione, nei quali atti s'intendono compresi quelli d'acquisto d'acqua per irrigazione.

ART. 8. — L'aumento del reddito d'un fondo, per fatto dell'irrigazione introdotta da consorzi costituiti sotto la presente legge e muniti del decreto reale di cui nell'art. 6, non è soggetto ad imposta fondiaria per trent'anni, a contare dalla data del decreto stesso.

ART. 9. — Le disposizioni degli articoli 7 ed 8 non sono applicabili alle irrigazioni fatte con acqua condotta col mezzo di opere, alla costruzione delle quali concorse l'erario pubblico direttamente o mediante guarentigie od annualità.

ART. 10. — I Comuni e le Provincie che, o soli o associati ad altri Comuni o ad altre Provincie od anche a privati, intraprendono opere di derivazione d'acque per irrigazione, sono parificati ai consorzi, e godono dei favori concessi dalla presente legge.

ART. 11. — I consorzi esistenti sono conservati, e tanto nell'esecuzione, quanto nella manutenzione delle opere continueranno a procedere con osservanza dei loro regolamenti o statuti. Uniformandosi alla presente legge profitteranno delle disposizioni della medesima, eccettuate quelle degli articoli 7 ed 8. — Godono anche dei benefizi concessi dai detti articoli 7 ed 8 i consorzi già costituiti ed approvati con decreto reale, che non abbiano ancora dato principio alla esecuzione delle opere al tempo della pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo, ecc.

Data a Roma, addì 29 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA — QUINTINO SELLA.

Regio Decreto n. 3732. — *Testo unico delle due leggi* 25 *dicembre* 1883, *n.* 1790 *e* 28 *febbraio* 1886, *concernenti i consorzi d'irrigazione.*

Art. 1. — I consorzi d'irrigazione volontari ed obbligatorii sono ordinati colle norme stabilite dalla legge sui consorzi d'irrigazione del 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2a), dal codice civile, secondo la diversità dei casi ivi contemplati, e dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2. — I consorzi d'irrigazione, che verranno costituiti dopo la promulgazione della presente legge, dovranno avere, come parte integrale della loro costituzione, un regolare catasto di identificazione di tutti i terreni da irrigare, che ne formano parte, ed il quale tenga in continua evidenza tutte le successive modificazioni che man mano fossero per verificarsi negli stessi.

Ove non esista il catasto geometrico, si supplirà infrattanto con un catasto che abbia per base la descrizione topografica, ed un tipo planimetrico dei fondi da consorziarsi.

Art. 3. — Il Governo del re è autorizzato di stabilire, con apposito regolamento, le norme con cui dovrà essere istituito il catasto consorziale, e dovrà lo stesso essere conservato nelle posteriori sue modificazioni.

Art. 4. — Costituito il consorzio, e trascritto a termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo XXII del libro 3° del codice civile, tutti i diritti e tutti gli obblighi dipendenti dal medesimo passano di pieno diritto, ed indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primi proprietari dei terreni consorziati nei proprietari successivi.

Art. 5. — I consorziati concorrono alle spese del consorzio, mediante un contributo imposto su tutti i terreni in esso compresi, e ciascuno nelle proporzioni stabilite dalla convenzione o dal diritto comune.

Art. 6. — Le condizioni e le riserve, che furono fatte da coloro che formano parte di un consorzio d'irrigazione, potranno essere valide nei rapporti fra consorzio e consorziati; ma non avranno efficacia alcuna di fronte ai terzi, che avessero dei diritti verso il consorzio.

Art. 7. — La riscossione dei contributi consorziali è fatta dall'amministrazione del consorzio, colle forme, coi privilegi e colle norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette, ferme rimanendo le prescrizioni dell'articolo 6 della legge 29 maggio 1873 per gli effetti della stessa legge.

Art. 8. I fondi inclusi nel perimetro da irrigare, del pari che i fondi circostanti al perimetro stesso, sono sottoposti alle servitù tutte che si rendesse necessario di stabilire, sia in via temporanea che perpetua, per i lavori di derivazione, passaggio e scolo delle acque, e la indennità dovuta ai proprietari, se non d'accordo, verrà determinata ai termini degli articoli 603 e 604 del codice civile. Anche le contestazioni intorno alla necessità delle servitù da stabilirsi saranno decise dai tribunali.

Art. 9. — La Cassa dei depositi e prestiti potrà concedere anche ai consorzi d'irrigazione, legalmente costituiti, a termini della presente legge, nonchè a Provincie ed a Comuni, per le opere di cui all'articolo seguente, mutui ammortizzabili all'interesse normale, stabilito a termini dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, e secondo pure l'art. 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, mediante delegazione sui contributi consorziali o sulle sovraimposte comunali e provinciali.

ART. 10. — Il Ministro di agricoltura e commercio, con decreto da emanarsi, sentito il parere del Consiglio superiore d'agricoltura, potrà concedere, entro i limiti delle somme che verranno stanziate in bilancio, un concorso a consorzi d'irrigazione costituiti in conformità alla presente legge, a Comuni ed a Provincie, per la costruzione di nuovi serbatoi, per nuove opere di derivazione, estrazione e di condotta delle acque fino alla zona d'irrigazione.

ART. 11. — Lo stesso concorso potrà essere accordato anche a privati, sentito del pari il Consiglio superiore d'agricoltura.

ART. 12. — Il concorso dello Stato non può essere concesso se non per l'acqua realmente destinata all'irrigazione, ed a condizione:

1° che l'acqua ottenuta coll'opera di cui sopra e destinata a scopo d'irrigazione sia in quantità non minore di moduli 1 (litri 100 al minuto secondo). Però in circostanze particolari di coltura e di luogo può il Ministro d'agricoltura, industria e commercio, previo il parere del Consiglio di agricoltura, concedere il concorso, anche se l'acqua sia in quantità minore di moduli 1, ma non inferiore ad un quarto (litri 25 al 1″);

2° che i Comuni e le Provincie, sul cui territorio deve farsi l'irrigazione, o alcuno di essi, concorrano a sussidiare l'opera, in una misura complessivamente non inferiore alla decima parte del concorso dello Stato; qualora non siano essi stessi o soli o associati che chieggano il concorso dello Stato per la costruzione delle opere di cui all'art. 10.

ART. 13. — Il concorso dello Stato verrà dato entro i limiti del progetto presentato al Ministero per ottenerlo, mediante il pagamento di una quota d'interesse annuo, proporzionata alle somme realmente spese nella esecuzione delle opere di cui all'articolo 10.

Il concorso dei Comuni e delle Provincie verrà dato pure a fondo perduto, e nella forma stessa del concorso dello Stato, o mediante il pagamento di una somma capitale corrispondente.

Le opere di cui sopra potranno essere distinte in più parti, e a mano a mano che ciascuna di queste giungerà a compimento sarà, ad istanza degli interessati e sulla proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, collaudata secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, titolo V, capo III, ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sarà fatto dopo un anno dalla data della collaudazione.

ART. 14. — Il concorso verrà concesso per un tempo non maggiore di anni 30. Il tempo per il quale dura il concorso si divide in tre periodi uguali. Durante il primo periodo, il concorso dello Stato, compreso pure il decimo di cui al numero secondo dell'art. 12, non potrà essere maggiore del 3 d'interesse per ogni 100 lire di capitale speso per eseguire le opere di prima categoria, e del 2 per cento per quelle di seconda categoria. Il concorso dello Stato dovrà diminuire nel secondo periodo di un terzo del suo ammontare, e nell'ultimo periodo di un altro terzo. In ogni caso non potrà mai superare l'importo della metà degli interessi, esclusa la quota di ammortamento.

Gli interessi suddetti saranno calcolati alla ragione legale, quando non risulti altrimenti dagli atti.

ART. 15. — Sono di prima categoria le derivazioni di acque superiori ai moduli 30.

Sono di seconda categoria tutte le altre.

ART. 16. — Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire 10, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio, e gli altri successivi che per la durata di anni 6, dalla data dell'atto costitutivo, occorrono per l'esecuzione dei lavori di irrigazione, di cui agli articoli antecedenti, nei quali atti s'intendono compresi quelli di acquisto di acqua per irrigazione.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1886.

UMBERTO

GRIMALDI — GENALA — A. MAGLIANI.

CAPITOLO II.

Costituzione e riconoscimento dei consorzi di irrigazione. Privilegi.

31. *Consorzi facoltativi.* I promotori e gli aderenti di un consorzio facoltativo devono raccogliersi, affermare la loro volontà di stringersi in consorzio, stendere l'atto costitutivo, che può essere per scrittura privata, se tutti i consortisti sanno leggere e scrivere, e dev'essere per scrittura pubblica, se vi ha fra essi qualche illetterato, e provvedersi del regolare *catasto* di identificazione di tutti i terreni da irrigare, come all'art. 2 del testo unico.

È parte integrale dell'atto costitutivo lo statuto consorziale, voluto dagli articoli 657 e 659 del codice civile che lo chiamano *regolamento* e che, a termini dell'art. 2 della legge 29 maggio 1873, la quale lo dice *regolamento* o *statuto*, specifica l'estensione ed il perimetro del terreno da irrigare, i mezzi coi quali provvedere all'impresa, le condizioni di ammissione dei soci, le norme amministrative ed i poteri assegnati agli amministratori.

È il patto fondamentale del consorzio. Non può essere modificato che col consenso di tutti i consortisti.

Per vero dire l'art. 658 è poco esplicito, e la legge 29 maggio 1873 coll'art. 11 non dissipa il dubbio. Però nella discussione di questa legge seguita in Parlamento rimase assodato che la *maggioranza non potesse mai alterare lo statuto fondamentale.* È superfluo avvertire che, se non lo può modificare, tanto meno lo potrebbe *creare*, non essendoci.

Non fa mestieri che tutte le adesioni sieno coeve, siano cioè date nel momento in cui viene steso l'atto o, come si dice, *uno contextu*, ma possono essere fatte anche in processo di tempo.

In tal caso basta un contratto fra l'amministrazione del consorzio e i proprietari che intendono prendervi parte.

Anche questo contratto dev'essere steso da notaio, se i nuovi aderenti sono analfabeti.

32. Il consorzio inoltre a termini dell'art. 4 della legge 28 febbraio 1886 deve pubblicare per mezzo della *trascrizione* il proprio *atto costitutivo* ed il *proprio statuto.*

La trascrizione non può farsi se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata. Gli atti però risultanti da scrittura privata non possono essere trascritti se le sottoscrizioni dei contraenti non sono state autenticate da notaio o accertate giudizialmente (art. 1935 del codice civile).

Per ottenere la trascrizione del titolo si presenta al conservatore delle ipoteche copia autentica, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, l'originale stesso, se si tratta di scritture private. Qualora l'originale sia depositato presso un pubblico archivio o negli atti di un notaio, basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio (art. 1936 del codice civile).

Al conservatore delle ipoteche il consorzio deve presentare, con la copia del titolo o con l'originale stesso, due note contenenti le seguenti indicazioni:

1° il nome e cognome dei consorziati, il nome del padre e il domicilio o la residenza loro;

2° la natura e la data del titolo, di cui si domanda la trascrizione;

3° il nome dell'ufficiale pubblico, che ha ricevuto l'atto od autenticate le firme, o l'indicazione dell'autorità giudiziaria, che ha pronunciata la sentenza;

4° la natura e situazione dei beni, a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni volute dall'art. 1979 (natura degli immobili, comune in cui si trovano, numero del catasto o delle mappe censuarie ove esistono, e tre almeno dei loro confini).

Per la tassa di trascrizione vedasi l'art. 16 del testo unico 28 febbraio 1886, n. 3732 e l'art. 60 del relativo regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733.

33. *Consorzi obbligatorii.* — L'art. 657 stabilisce come debbano procedere per costituirsi i consorzi facoltativi; non parla affatto dei consorzi obbligatorii e di essi non è parola nemmeno nelle leggi speciali.

Si può ritenere tuttavia che prova della loro esistenza sarebbe la sentenza che li dichiara costituiti o l'atto che, in omaggio alla sentenza stessa, fosse fatto dinanzi a notaio.

La legge 29 maggio 1873 ammise esplicitamente la costituzione di consorzi irrigui obbligatorii, perchè una maggioranza di agricoltori intelligenti ed arditi non dovessero sottostare all'ignavia ed all'ignoranza di pochi, purchè si tratti dell'esercizio, della conservazione e della difesa di diritti *comuni, dei quali non sia possibile la divisione senza grave danno.*

La procedura è semplice e breve. La *maggioranza* si riunisce e cita i dissenzienti; oppure uno qualunque degli interessati cita tutti indistin-

tamente gli altri, e coloro che sono del suo parere aderiscono. Il giudice, uditi i renitenti sulle ragioni per le quali non credono di consentire alla costituzione del consorzio, date tutte quelle provvidenze interlocutorie che credesse del caso per acquistare sicura coscienza della questione, rifiuta od impone la costituzione del consorzio obbligatorio. In questa seconda ipotesi la sentenza dichiara costituito il consorzio e ne indica lo scopo.

La maggioranza si aduna tosto per la compilazione e la discussione dello statuto, che sottopone poscia all'approvazione dell'autorità giudiziaria competente, la quale, secondo il Rabbeno, è il pretore, secondo il Gianzana, il tribunale.

Costituito il consorzio obbligatorio, approvato dall'autorità giudiziaria lo statuto, nessuna differenza havvi più fra di esso ed un consorzio volontario.

34. *Recesso dei consortisti.* — Il consortista può ritrarsi dal consorzio ottenendo la propria quota di proprietà qualora la divisione possa effettuarsi *senza grave danno.*

Se la divisione non si può compiere senza grave danno, il consortista non può ritirarsi che cedendo al consorzio i proprii beni, facenti parte del comprensorio consorziale.

35. Il ministro Castagnola nel suo progetto, divenuto la legge del 29 maggio 1873, proponeva che ai consorzi irrigui fosse senz'altro conferita la personalità giuridica, ma il Senato, malgrado il favore col quale il suo ufficio centrale aveva accolta la proposta, per tema che il consorzio potesse assorbire nella sua unità giuridica le persone dei consorziati, il loro patrimonio ed i loro diritti, prescrisse che fosse regolato dalle disposizioni del codice civile e gli concesse soltanto una rappresentanza giuridica.

Infatti l'art. 3 della legge 29 maggio 1873 è così concepito:

« L'amministrazione del consorzio ha capacità giuridica di rappresentare, col mezzo del suo capo, il consorzio in giudizio, nei contratti, e in tutti gli atti che lo interessino entro il limite dei poteri stabiliti dal regolamento o statuto del consorzio ».

Ed i consorzi rimasero in tal modo semplici comunioni, prive di patrimonio e che potevano facilmente disciogliersi.

Ma perchè potessero godere largamente del credito e prosperare, dovevano avere la *rispondenza finanziaria*, e questo scopo non si poteva ottenere senza concedere loro la personalità giuridica.

Nel lodevole intento di evitare i timori, che frustrarono l'opera legislativa nel 1873, ma senza tenere il debito conto dei possibili equivoci, la legge 25 dicembre 1883 non concede esplicitamente tale personalità, infatti all'art. 1º dispone:

« I consorzi d'irrigazione sono ordinati colle norme stabilite dalla legge sui consorzi d'irrigazione del 29 maggio 1873, n. 1387, s. 2ª, dal

codice civile, secondo la diversità dei casi ivi contemplati, e dalle disposizioni della presente legge », però con le successive disposizioni accorda ai consorzi, in modo indiretto ma non meno certo, la tanto invocata personalità giuridica; infatti aggiunge l'obbligo della formazione del catasto consorziale e della sua trascrizione, e conferisce loro l'*ius collectandi*, che da sè solo implica la erezione in corpo morale.

36. Infatti l'art. 7 della legge 28 febbraio 1886 stabilisce che « la *riscossione dei contributi* consorziali è fatta dall'amministrazione del consorzio *colle forme*, *coi privilegi* e *colle norme tutte* in vigore per la riscossione delle imposte dirette ».

Si noti che per tal modo la legge esclude esplicitamente che il privilegio sia di mera forma e non di sostanza, poichè fra le norme applicabili all'esazione dei tributi fondiari si comprendono quelle sancite dal codice civile, per le quali fra l'altro il creditore verso i debitori morosi ha diritto di *prelazione*.

Gli altri privilegi e diritti che dànno ai consorzi le leggi 25 dicembre 1883 e 28 febbraio 1886 sono:

1° la dispensa per un trentennio, ai fondi migliorati dal consorzio, di pagare una maggior tassa fondiaria per la plusvalenza;

2° l'esenzione dalla tassa di registro per i primi quattro anni degli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio e degli atti necessari all'esecuzione dei lavori (costituzione di servitù, ecc.), nonchè per l'acquisto delle acque di irrigazione, riducendola ad una tassa fissa di L. 10, ove una minore non sia dovuta per legge;

3° la facoltà di contrarre mutui con la Cassa dei depositi e prestiti a condizioni di favore; e

4° il diritto a concorsi nelle spese per la costruzione di serbatoi, costruzione di canali, estrazione e condotta delle acque da parte dello Stato, dei Comuni e delle Provincie.

Il riconoscimento legale, di cui all'art. 2 del codice civile, non è dunque concesso ai consorzi amministrativi irrigui, in conformità della regola generale, dal potere esecutivo per mezzo dell'assenso regio: *secundum legem;* ma, per la via straordinaria ed eccezionale, dal potere legislativo col magistero della legge: *ope legis*.

CAPITOLO III.

Le leggi relative ai consorzi di difesa.

37. I *consorzi di difesa* si propongono di costruire e mantenere le opere atte a riparare i beni particolari ed i territori dei Comuni e delle Provincie dalle invasioni dei fiumi, dei torrenti e delle acque pubbliche.

38. I consorzi di difesa, in quanto non sieno preesistenti, perchè in tal caso si reggono con gli antichi loro statuti, sono regolati dalle leggi seguenti:

Codice civile, articoli 537-539; 657-661; legge sulle opere pubbliche del Regno 20 marzo 1865, n. 2248; regolamento per la costituzione dei consorzi per le opere idrauliche di seconda categoria 9 febbraio 1888, n. 5231; legge sulle opere pubbliche del Regno 30 marzo 1893, n. 173; decreto e regolamento per la custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua ed opere idrauliche annesse, comprese nella prima e seconda categoria e per l'accertamento e denuncia delle contravvenzioni alle prescrizioni di legge sulla polizia delle acque pubbliche 7 marzo 1895, n. 86; modificazioni alle disposizioni concernenti le opere idrauliche (1) di terza, quarta e quinta categoria 7 luglio 1902, n. 304; testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904, n. 523; legge concernente provvedimenti per opere idrauliche e per opere idrauliche-forestali dei bacini montani 22 dicembre 1910, n. 919; provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni 13 luglio 1911, n. 774.

Capitolo IV.

Classificazione delle opere idrauliche.

39. Per effetto della legge del 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche modificata dalla legge del 13 luglio 1911, n. 774, tali opere sono classificate in cinque categorie.

Appartengono alla prima categoria:

le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.

Alla seconda:

a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti, parimenti arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre entro argini o difese continue, e quando tali opere provvedano ad un grande interesse di una provincia;

b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno a fine di regolare i medesimi fiumi.

---

(1) Le nostre leggi dicono *opere idrauliche* quelle che riguardano la sistemazione di fiumi e correnti; *Opere di bonificazione* quelle che si propongono il risanamento dei terreni; *Opere marittime* quelle che si compiono nei porti e sulle spiaggie.

Alla terza:

le opere da costruirsi ai fiumi e torrenti e loro bacini montani, non comprese fra quelle di prima e seconda categoria, che insieme alla sistemazione del corso d'acqua abbiano uno dei seguenti scopi:

a) difendere ferrovie, strade o altre opere di grande interesse pubblico, nonchè beni demaniali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;

b) migliorare il regime di un corso d'acqua, che abbia opere classificate in prima e seconda categoria;

c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie o altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più Comuni o, producendo impaludamenti, possano recar danno all'igiene o all'agricoltura.

Alla quarta:

le opere che non possono essere comprese nelle precedenti categorie e concernenti la sistemazione dell'alveo o il contenimento delle acque:

a) dei fiumi e torrenti;

b) dei grandi colatori ed altri importanti corsi d'acqua.

Alla quinta:

le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro un corso d'acqua e contro le frane.

Nessun'opera può essere dichiarata di seconda categoria se non per legge.

40. Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto reale sentita la Commissione centrale idraulico-forestale e delle bonifiche.

Sulla domanda e proposta di classificazione in terza categoria vengono sentiti i Consigli dei Comuni e delle Provincie interessate.

41. Per le opere da eseguirsi nelle Provincie venete l'istruttoria per l'iscrizione delle opere in terza categoria, anzichè al Ministero, spetta al *Magistrato delle acque* istituito a Venezia con la legge 5 maggio 1907, n. 257.

CAPITOLO V.

Costituzione dei consorzi di difesa. Privilegi.

42. *Consorzi volontari amministrativi.* — I consorzi che riguardano opere pubbliche possono sorgere per l'unanime libero consenso degli interessati. Malgrado che questi consorzi ripetano la propria esistenza da tale consenso e sieno quindi volontari, non isfuggono all'ingerenza dell'autorità amministrativa, al punto che il loro statuto è soggetto alla approvazione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale, come diremo a proposito dei consorzi obbligatorii.

Ne consegue che le medesime norme presiedono alla costituzione e alla amministrazione tanto dei consorzi amministrativi volontari che dei consorzi amministrativi obbligatorii.

43. *Consorzi obbligatorii.* — I promotori di un consorzio di difesa per poter chiedere la costituzione del consorzio al Consiglio comunale ove si tratti di opera concernente il territorio di un solo Comune, al Consiglio provinciale se l'opera riguarda invece il territorio di più Comuni, devono anzitutto sollecitare l'adesione di quanti proprietari possano risentire vantaggio dall'ideato consorzio; far compilare da tecnici i progetti delle opere e stabilire il piano finanziario della spesa; compilare l'elenco dei proprietari, i quali possono venir chiamati a concorso.

L'analoga domanda corredata dei predetti documenti dev'essere indirizzata al sindaco nel primo caso, al prefetto nel secondo.

Qualora si tratti di consorzi che riguardano il territorio di più Provincie, la costituzione del consorzio è riservata al Ministero dei lavori pubblici, previo parere dei Consigli provinciali interessati.

Consorzi generali di più Provincie e di più consorzi speciali per costruire e mantenere grandi opere di difesa, rettificazione, inalveamento possono venire costituiti per legge.

44. A formare i consorzi amministrativi concorrono in proporzione del rispettivo vantaggio i proprietari possessori di tutti i beni immobili di qualunque specie, anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto o indiretto, presente o futuro.

Sono compresi nel novero dei proprietari possessori lo Stato, le Provincie, i Comuni, i Corpi morali ed i privati.

Un consorzio di difesa istituito per l'eseguimento di un' opera s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione (art. 26, testo unico).

45. *Recesso dei consortisti.* — Da un consorzio amministrativo di difesa i consortisti possono recedere qualora cedano al consorzio i beni loro compresi nel perimetro consorziale o qualora tali beni vengano completamente asportati dalle acque.

46. In forza della legge 25 luglio 1904, n. 523, art. 30, anche questi consorzi riscuotono i contributi *con le forme* ed i *privilegi* dell'imposta fondiaria.

Malgrado che non manchi qualche sentenza contraria (1), si deve ritenere che il privilegio è sostanziale come e quanto l'analogo privilegio concesso ai consorzi di irrigazione.

---

(1) Mion contro Cassa di risparmio di Padova (Corte di cassazione di Firenze, 12 aprile 1897): *Ai contributi dei consorzi di scolo* (quindi anche di difesa, vedi cap. VI) *non compete il privilegio dell'imposta fondiaria, di cui all'art.* 1962 *del codice civile.*

CAPITOLO VI.

Le leggi sui consorzi di scolo. Loro costituzione. Assegnazione delle spese.

47. I proprietari di terreni, che mancano di *scolo naturale*, per procurare loro un sufficiente *scolo artificiale*, in forza della legge 25 luglio 1904, n. 523, possono costruire nei terreni sottostanti i canali e le altre opere necessarie. Questi canali e queste opere riflettono terreni coltivabili ma che per effetto del ristagnare delle acque meteoriche dànno produzione scarsa ed incerta.

48. I proprietari di siffatti terreni provvedono alla costruzione ed alla manutenzione delle opere riuniti in consorzio.

I consorzi di scolo si istituiscono e si amministrano con quelle stesse norme che regolano i consorzi di difesa. La legge 25 luglio 1904, n. 523, dispone soltanto (art. 64; legge 1865, art. 128) che le spese sieno a carico esclusivo dei proprietari e che (art. 65; legge 1886, art. 129) i possidenti interessati sieno uniti in altrettanti comprensori quanti possono essere determinati dalla *comunanza degli interessi* e dalla *divisione territoriale* del Regno. Soggiunge ancora: I fondi che godono del beneficio di uno scolo comune formano un solo comprensorio; se però l'estensione e la circostanze del canale così richiedano, lo scolo potrà essere diviso in più tronchi ed ogni tronco avrà il suo comprensorio.

Le antiche *assunterie* emiliane erano considerate amministrazioni di pubblico interesse, tanto che la medesima assunteria comprendeva e comprende proprietari che scolano i loro fondi in *fossi* o *cavedoni* assolutamente distinti fra loro ed indipendenti.

CAPITOLO VII.

Le bonificazioni agricole ed igieniche.

49. La bonificazione ha per iscopo di rendere coltivabili terreni improduttivi e di risanare l'aria viziata dai miasmi palustri.

50. La bonificazione si ottiene *per colmata*, mediante la immissione di *torbide*, che rialzano la superficie del terreno; per *prosciugamento*, mediante macchine e canali o mediante canali soltanto a seconda dell'altimetria della zona da bonificare; per *fognatura*, mediante specialmente l'uso di *draini* (tubi di scolo posti sotto la superficie del terreno), o finalmente anche mediante la *sommersione*.

51. Le bonificazioni sono *idrauliche*, *agricole od integrali* e *igieniche*.

La bonifica idraulica non si propone che di mettere i fondi in condizioni da poter essere produttivi; la bonifica agricola o meglio integrale —

si dice *agricola* anche per contrapposto ad *igienica* — si prospetta tutto il complesso problema economico e sociale dell'industria agricola e si propone non soltanto di prosciugare il suolo, ma anche di *appoderarlo*, mediante la costruzione di fabbricati colonici igienici, di costruirvi comode strade, di dare ai coloni acqua potabile.

La bonifica igienica non si propone che il miglioramento delle condizioni igieniche d'ambiente.

La colmata, il prosciugamento e la fognatura possono impiegarsi per ogni specie di bonificazione; la sommersione, soltanto per la bonificazione igienica.

52. La bonificazione integrale con la legge 13 luglio 1911, n. 774, non è più una semplice aspirazione.

Il legislatore, che ha sempre dimostrato grande sollecitudine per le bonifiche in genere, con questa legge, più ancora che con la legge sull'agro romano, provvede al duplice scopo d'ogni bonifica: *fertilizzare* e *colonizzare*.

Capitolo VIII.

Le leggi relative ai consorzi di bonifica.

53. I consorzi di bonifica sono regolati dalle seguenti leggi:

Testo unico 22 marzo 1900, n. 195, della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi; legge 7 luglio 1902, n. 333, che stabilisce il riparto della spesa per le opere di bonifica dichiarate di prima categoria; regolamento 8 maggio 1904, n. 368, per l'esecuzione delle due leggi precedenti; testo unico 1° novembre 1905, n. 647, delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano e sulla colonizzazione dei beni demaniali dello Stato; regolamento 20 novembre 1905, n. 661, relativo alla predetta legge; modificazioni 28 febbraio 1909, n. 312, al regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi; regolamento 18 aprile 1909, n. 487, per il personale di custodia delle opere di bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi; legge 13 luglio 1911, n. 484 per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni.

Capitolo IX.

Classificazione delle bonificazioni.

54. Le opere di bonificazione sono di due categorie: di prima, se provvedono principalmente ad un grande miglioramento igienico, se ad un grande miglioramento agricolo trovasi associato un rilevante vantaggio

igienico; di seconda, se esse non presentano alcuno di questi speciali caratteri.

55. Le opere di bonificazione classificate in prima categoria risultano dai decreti reali 2 luglio 1885, n. 3261, serie 3ª; 11 ottobre 1885, n. 3455, serie 3ª ed 11 gennaio 1887, n. 4324, serie 3ª, nonchè dall'art. 63 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195.

CAPITOLO X.

Costituzione dei consorzi nelle opere di bonificazione. Privilegi.

56. Le opere di bonificazione di prima categoria sono eseguite dallo Stato o, per concessione, dalle Provincie, dai Comuni o dai consorzi dei proprietari interessati; sono mantenute dai proprietari.

Le opere di seconda categoria si eseguiscono e si mantengono dai consorzi degli interessati, dalle Provincie, dai Comuni, nonchè da semplici privati: però si hanno consorzi amministrativi di bonificazione tanto per le opere di prima, quanto per le opere di seconda categoria.

57. I consorzi per le opere di bonificazione sono *volontari* od *obbligatorii*.

I consorzi volontari, due anni dopo la loro costituzione, presentandone domanda al prefetto, possono chiedere di essere dichiarati consorzi obbligatorii.

58. I consorzi volontari, per essere riconosciuti, devono trasmettere al prefetto i loro atti costitutivi, perchè vengano pubblicati nel *Bollettino degli annunzi ufficiali* della Prefettura.

59. I proprietari di terreni inclusi nel perimetro della bonificazione, che non abbiano aderito al consorzio, possono, per l'art. 27 della legge 22 marzo 1900, nel termine di due mesi dalla costituzione di esso, dichiarare alla Prefettura che intendono cedere i loro fondi al consorzio medesimo, e l'acquisto è obbligatorio per il consorzio. Malgrado l'art. 41 della legge 13 luglio 1911, è una facoltà non solo eccessiva, ma illogica. Si osservi che non può trattarsi di consorzi volontari, perchè senza il consenso unanime degli interessati non possono costituirsi e però non potrebbero esistere da due mesi, se qualche interessato non vi avesse aderito. Se trattasi di consorzi obbligatorii, siccome tutti i proprietari contrari potrebbero valersi di tale facoltà, i consorzi stessi diverrebbero essenzialmente volontari.

60. Per le *opere di bonificazione di prima categoria* si costituiscono *speciali consorzi* con uno o più dei seguenti scopi:

a) corrispondere le quote di contributo;

b) assumere la concessione dei lavori;

c) mantenere le opere eseguite.

61. Diciamo ora dei consorzi di cui alle lettere *a* e *b*.

Diremo più innanzi dei consorzi di manutenzione.

I consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica possono con deliberazione dell'assemblea generale assumersi l'obbligo di versare al Tesoro le quote di contributo complessivamente attribuite alle proprietà consorziate.

In tal caso essi provvedono al riparto fra i consorziati del contributo ed alla sua esazione.

Divenuta esecutiva la predetta deliberazione dell'assemblea, funzionano da consorzi di bonifica, *conservando* i loro istituti in quanto non sono contrari alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

62. I proprietari non consorziati possono ottenere di essere aggregati ad uno o ad altro di tali consorzi, secondo l'ubicazione dei loro fondi.

63. Se il territorio da bonificare è compreso per intero nel perimetro di un consorzio legalmente costituito, questo può con deliberazione dell'assemblea generale assumere anche le funzioni di consorzio speciale di bonifica.

Se invece è compreso nel perimetro di più consorzi idraulici esistenti, è data loro facoltà di riunirsi in consorzio speciale di bonifica.

64. Il consorzio che prende l'iniziativa trasmette agli altri la sua proposta corredata:

a) di una corografia del territorio da bonificarsi, distinto con tinte diverse per Provincie, Comuni e comprensori;

b) dell'elenco dei consorzi idraulici compresi per intero nel perimetro della bonifica con l'indicazione delle rispettive superfici e imposte erariali;

c) di una relazione sommaria sulla bonifica da eseguire, sulla presunta spesa e sui vantaggi conseguibili;

d) ove lo ritenga opportuno, del disegno di statuto, secondo le prescrizioni del regolamento 8 maggio 1904, art. 29.

65. Ove nel perimetro della bonifica non esistano consorzi idraulici o esistano consorzi e proprietari non aggregati, qualunque interessato può promuovere la costituzione del consorzio speciale, presentando al prefetto la relativa proposta corredata dei documenti più sopra accennati e dell'elenco delle proprietà interessate non consorziate.

Il prefetto:

a) ordina la pubblicazione della domanda e dei documenti;

b) determina la estensione della superficie e l'ammontare dell'imposta erariale necessari a costituire la maggioranza d'interessi;

c) invita i presidenti dei consorzi interessati, compresi per intero nel perimetro della bonifica, a riunire le assemblee generali per deliberare sulla costituzione del consorzio, sul disegno di statuto e sulla nomina dei delegati, che dovranno concorrere a formare la deputazione provvisoria del nuovo ente; e finalmente

d) convoca i proprietari non consorziati o non appartenenti a consorzi interamente compresi nel perimetro della bonifica, perchè deliberino sugli stessi oggetti di cui alla lettera *b*.

66. Se la proposta di costituzione del consorzio speciale ha ottenuto l'adesione di tanti consorzi e di tanti proprietari da rappresentare la *maggioranza degli interessi*, il prefetto trasmette tutti gli atti relativi alla *pratica* al Ministero dei lavori pubblici, che promuove il decreto reale per la costituzione del consorzio stesso, con proprio decreto approva il perimetro definitivo della bonifica e, ove occorra, lo statuto della nuova unione.

67. I consorzi idraulici che entrano a far parte di un nuovo consorzio speciale di bonifica non perdono la loro personalità e sono come altrettanti elementi di esso.

68. La *pubblicazione* si effettua dal prefetto mediante il deposito nell'ufficio comunale degli atti per la parte relativa a ciascun Comune e per un periodo di quindici giorni e mediante affissione per uguale termine degli atti completi nell'ufficio di Prefettura.

69. La maggioranza d'interessi è costituita da più della metà della estensione e da più della metà dell'imposta erariale dei beni compresi nel perimetro della bonifica.

70. Emanato il decreto reale di cui sopra, comincia il còmpito della *deputazione provvisoria*.

La deputazione provvisoria, secondo che il consorzio speciale è formato da consorzi idraulici preesistenti nel perimetro della bonifica o per iniziativa di altri, come abbiamo detto, è costituita dai presidenti dei consorzi idraulici promotori o da delegati eletti dagli interessati e in quel numero che il prefetto ha fissato.

La deputazione provvisoria, se lo statuto non fu proposto dai promotori del consorzio o la proposta non fu accettata, formula il progetto di statuto e lo fa pubblicare dal prefetto, dal quale fa anche convocare l'assemblea, per l'approvazione dello statuto se del caso e per la nomina della rappresentanza definitiva del consorzio.

71. Quando lo Stato ha pressochè compiuta una bonifica, il Ministero fa pubblicare un progetto economico per la manutenzione delle opere, da cui risultino:

a) l'indicazione del consorzio speciale istituito nel modo già esposto o in mancanza l'elenco dei consorzi compresi per intero nel perimetro della bonifica e delle proprietà interessate direttamente;

b) l'elenco delle proprietà interessate indirettamente col loro riparto in zone o in classi in ragione di beneficio e con la determinazione della quota percentuale di spese di manutenzione a carico di ciascuna classe e di ogni ettaro;

c) l'elenco delle rendite eventuali prodotte dai territori da bonificare.

Con il manifesto di pubblicazione il prefetto:

a) invita i presidenti dei consorzi ed i proprietari interessati a costituire il *consorzio speciale volontario per la manutenzione delle opere* ed a procedere alla nomina della deputazione provvisoria;

b) designa i presidenti dei consorzi interessati e i proprietari, che — in caso di costituzione obbligatoria del consorzio — dovranno far parte della deputazione provvisoria.

Scaduto il termine della pubblicazione il Ministero statuisce sulle opposizioni e provvede:

a) all'approvazione dell'elenco delle proprietà indirettamente interessate col riparto in zone e la quota percentuale come al manifesto di pubblicazione;

b) alla costituzione anche coattiva del consorzio ed alla nomina della deputazione provvisoria.

72. La deputazione provvisoria entro due mesi deve compilare il progetto di statuto a norma degli articoli 29 e 46 del regolamento 8 maggio 1904.

Lo statuto è sempre soggetto all'approvazione del Ministero, nella forma e con le modificazioni ritenute opportune.

73. I proprietari indirettamente interessati nella bonifica hanno diritto di essere ammessi a far parte del consorzio.

74. *Privilegi. a*) Il contributo è un onere reale gravante sui fondi e la sua riscossione viene fatta con le forme ed i privilegi in vigore per la riscossione dell'imposta fondiaria.

A tale effetto gli agenti della riscossione dei consorzi sono investiti delle facoltà attribuite agli esattori comunali.

b) Tutti gli atti che un consorzio di bonificazione compie nel proprio interesse sono registrati con il diritto fisso di una lira.

Anche le operazioni ipotecarie a favore di un consorzio di bonifica sono soggette al diritto fisso di una lira.

c) L'aumento redditizio di un fondo, per effetto della bonificazione, è esente dall'imposta fondiaria per un ventennio a contare dal giorno in cui le opere dovevano essere compiute.

d) E ancora, l'aumento di valore prodotto dalle opere di bonificazione non accresce i diritti di decima o gli eventuali altri canoni a carico dei fondi medesimi, salvo però sempre il disposto dei titoli speciali relativi a tali decime e a tali canoni.

75. La nuova legge 13 luglio 1911, con l'art. 30, provvede perchè i consorzi di bonificazione possano divenire, come è generalmente necessario che divengano per raggiungere il massimo progresso agricolo, anche consorzi di derivazione a scopo irriguo: « i progetti tecnici potranno comprendere l'allacciamento delle acque alte, studiato in modo da permettere di utilizzare i canali superiori per la futura irrigazione dei terreni bonificati ».

76. I consorzi già costituiti o che si costituiscano per l'esecuzione o per la manutenzione di opere di bonifica nel territorio di uno o più Comuni devono sostituirsi ai Comuni stessi per la provvista di *acqua potabile* nel territorio consorziato.

A tale scopo possono stipulare con la Cassa dei depositi e prestiti mutui passivi al saggio molto mite, in vero, del 2 per cento: lo Stato paga all'istituto mutuante la differenza fra il saggio corrente e il 2 per cento pagato dal consorzio.

CAPITOLO XI.

Organizzazione del consorzio. Assemblea. Consiglio dei delegati. Consiglio di amministrazione.

77. Il potere deliberante risiede nell'*assemblea dei consorziati*, la quale può delegare l'esercizio di una parte considerevole dei proprii diritti ad un collegio di persone scelte nel suo seno e che prendono nome di *delegati* o *deputati*.

Il potere esecutivo, la *mente direttiva* del consorzio, risiede nel *consiglio di amministrazione*.

78. Nei consorzi numerosi la pratica di affidare a pochi le sorti del consorzio è suggerita da molte e molte ragioni che la giustificano e la raccomandano ad un tempo.

Infatti:

1° ogni assemblea rappresenterebbe una spesa ed un lavoro non sempre trascurabili;

2° molti consortisti abitano villaggi od anche fattorie lontane dalla sede consorziale e, in molti casi, senza comode vie di comunicazione;

3° questioni gravi, che esigono lunghi dibattiti, possono sorgere quando il lavoro dei campi assorbe intera l'attività dell'agricoltore;

4° non è sempre facile trovare un'aula sufficientemente capace ed arredata;

5° date le ragioni precedentemente esposte, le assemblee non potrebbero essere convocate che di rado, obbligandole ad estendere di soverchio le facoltà del potere esecutivo, a tutto danno proprio e del controllo.

Inoltre la scarsa coltura di molti e molti dei nostri piccoli agricoltori rende inutile, e non scevro di pericoli, il loro intervento alle assemblee.

Incapaci di giudicare di una proposta, purtroppo votano a norma di quanto viene loro suggerito dalla persona verso cui si sentono in qualche soggezione e ciò avviene spesso senza plausibili motivi.

In tal caso riescono un pericolo grave se la persona, della quale subiscono l'influenza, propugna, sia pure in buona fede, disegni perniciosi al consorzio.

Si potrà sostenere che il naturale buon senso si opporrà vittorioso alle pressioni; che l'interesse proprio è così vivamente sentito da acuire sufficientemente la perspicacia dell'universale, da suscitare il necessario spirito di indipendenza; che i meno capaci non tarderanno a progredire nelle attitudini necessarie ad ogni buon amministratore, di maniera che in poco tempo rappresenteranno per il consorzio forze attive ed utilissime.

Senza negare ogni contenuto di verità a siffatte argomentazioni, è pur forza ammettere che il naturale senso comune e l'interesse individuale non bastano a trionfare dell'ignoranza, specie nelle questioni più gravi ed urgenti, in quelle questioni precisamente in cui più intense, più prepotenti si fanno le pressioni, e nelle quali è d'uopo della maggiore indipendenza e della maggiore competenza; che il progredire di menti rozze, e talvolta anche rozzissime, è lento e difficile e pochissime assemblee non bastano per certo alla bisogna; che, finalmente, non sono i consorzi una scuola.

Il naturale buon senso, l'interesse individuale serviranno per scegliere a delegati, e non sarà piccolo beneficio per il consorzio, persone integre, zelanti e capaci.

Un confronto con le società per azioni, nelle quali l'autorità eminente risiede in modo assoluto ed esclusivo nell'assemblea degli azionisti, non si può seriamente nemmeno proporre, perchè in molti consorziati è nulla l'attitudine a bene amministrare l'azienda comune, mentre generalmente grande è negli azionisti; perchè le esigenze amministrative nelle due specie di enti sono completamente, sostanzialmente diverse.

L'assemblea prende le sue deliberazioni a maggioranza di voti.

79. La maggioranza può essere d'*interessi* o di *persone*.

La maggioranza d'interessi è diversamente determinata a seconda della diversa specie di consorzi. In generale si potrebbe dire che il maggiore o minor grado d'interesse di un consortista è indicato dal contributo che deve al consorzio.

In particolare nei consorzi di irrigazione può venire determinata in ragione della quantità d'acqua sottoscritta; ovvero delle ore per le quali ciascuno ha diritto di godere dell'acqua consorziale; o, finalmente, in ragione della superficie dei poderi vincolati al consorzio.

Nei consorzi di difesa il grado di interesse è determinato in base alla imposta principale sui terreni e sui fabbricati, gravante il fondo consorziato.

Nei consorzi di scolo e di bonifica è determinato col catasto consorziale.

Nella maggioranza di persone ogni consortista dispone di un voto.

Anche nei consorzi, per un senso di alta moralità, si è posta, benchè senza fortuna, la questione dell'esonero delle quote minime: ripugna infatti privare, come qualche statuto dispone, i piccoli proprietari e possessori del voto pur mantenendo fermo per essi l'obbligo del contributo.

La maggioranza è *assoluta* o *relativa*. Assoluta se è costituita da oltre metà degli interessi rappresentati nel consorzio o delle persone che lo

compongono. Relativa se è costituita da oltre metà degli interessi o dei consorti rappresentati in una adunanza.

Il consorzio ha facoltà di seguire quel criterio che crede; si può richiamare all'articolo 678 del codice civile, il quale dispone che le deliberazioni siano prese *a maggioranza assoluta d'interessi.*

80. Le attribuzioni, che l'assemblea deve serbare a sè, sono:

1° la nomina dei delegati;

2° le modificazioni al perimetro consorziale;

3° le modificazioni allo statuto;

4° lo scioglimento del consorzio;

5° le eventuali questioni non affidate esplicitamente nè al consiglio dei delegati, nè al consiglio di amministrazione.

81. Il *consiglio dei delegati* nelle sue adunanze ordinarie:

1° nomina i membri del consiglio di amministrazione;

2° provvede alla revisione ed approvazione del preventivo e del rendiconto.

Nelle adunanze straordinarie tratta:

1° del piano finanziario, mercè cui ottenere i mezzi necessari alla esecuzione dei lavori;

2° dell'ordine di esecuzione dei lavori stessi;

3° del servizio di esattoria e di cassa;

4° della nomina e del licenziamento degli impiegati.

La carica di delegato è ordinariamente gratuita. In qualche consorzio sono concessi il rimborso delle spese ed i gettoni di presenza.

Nel caso che l'assemblea serbi a sè l'esercizio diretto ed integro del potere deliberante, deve naturalmente compiere anche le funzioni che spetterebbero al consiglio dei delegati.

Nell'Associazione generale d'irrigazione vercellese i soci hanno solo il diritto di voto: nominano i deputati, e l'assemblea dei deputati « è investita del potere supremo dell'universalità dei soci ». Ma questa florida Associazione conta circa 15.000 membri ed irriga 50.000 ettari di terreno.

82. Il *consiglio di amministrazione* è nominato dal consiglio dei delegati, che ne designa il presidente.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono frequenti. Gli interessi di un consorzio sono troppi in numero e troppo ponderosi, perchè non esigano, specialmente nei primi anni di sua costituzione e in alcuni periodi dell'anno, assidue cure.

Nelle assemblee e nei consigli di amministrazione dei consorzi di difesa sono rappresentati lo Stato e la Provincia, qualora Stato e Provincia concorrano nella spesa per la costruzione delle opere.

Il consiglio di amministrazione:

1° compila i regolamenti e li fa applicare;

2° studia il piano finanziario, e, dopo che è stato approvato dal consiglio dei delegati, lo effettua;

3° chiede la dichiarazione di pubblica utilità, e l'autorizzazione di riscuotere i contributi coi privilegi fiscali;

4° provvede all'appalto ed all'esecuzione dei lavori;

5° alla compilazione dei ruoli;

6° alla preparazione del bilancio preventivo e del rendiconto;

7° ai servizi di esattoria e di cassa;

8° sopraintende alla sicurezza ed alla conservazione delle opere consortili;

9° propone l'organico degli impiegati e le sue variazioni;

10° sorveglia gli impiegati, che, in caso d'urgenza, sospende dall'ufficio e provvisoriamente sostituisce;

11° effettua, a spese dei morosi, i trasporti censuari dei beni compresi nel consorzio e che abbiano subìto dei trapassi;

12° dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio dei delegati;

13° rappresenta il consorzio per mezzo del suo presidente o di chi ne fa le veci;

14° in generale adotta quei provvedimenti, che non competono all'assemblea, nè al consiglio dei delegati, e sono necessari per il regolare andamento dell'azienda consorziale ed a salvaguardare i diritti di essa.

83. Le deliberazioni delle assemblee generali, del consiglio dei delegati e del consiglio di amministrazione nei consorzi amministrativi sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei consigli e delle giunte comunali (1).

---

(1) Ai consorzi sono applicabili;

a) gli articoli 205 a 210, 212 a 214 e 313 del testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269;

b) l'articolo 211, nn. 1, 2, 3 e 4 della stessa legge, salvo che si tratti di operazione o di spesa autorizzata od approvata dal Ministero:

Art. 205. — Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni dei consigli comunali e delle giunte municipali, escluse le deliberazioni relative alla mera esecuzione dei provvedimenti prima deliberati, sarà a cura dei sindaci trasmesso ai prefetti, e rispettivamente ai sottoprefetti, entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto, o il sottoprefetto, ne manda immediatamente ricevuta all'amministrazione comunale.

Art. 206. — Il prefetto, o il sottoprefetto, esamina se la deliberazione:

1° sia stata presa in adunanza legale e con l'osservanza delle forme che la legge prescrive;

2° se con essa siansi violate disposizioni di legge.

Art. 207. — Se il prefetto, o il sottoprefetto, entro 15 giorni dalla ricevuta di cui all'articolo 205, sospende con decreto motivato l'esecuzione della deliberazione, il decreto viene immediatamente notificato al sindaco, ed anche al prefetto, se sia emanato dal sottoprefetto.

Per i consorzi di difesa e di scolo però si ammette che gli speciali statuti e regolamenti possano provvedere diversamente, ciò che invalida addirittura la prescrizione medesima.

84. Il numero degli uffici distinti e la loro estensione dipende dall'importanza del consorzio e dal periodo di sua esistenza, perchè ben maggior lavoro si esige allorquando si stanno costruendo le opere e non sono estinti i mutui assunti, di quello che non abbisogni quando devesi solamente provvedere alla manutenzione dei cavi costrutti, ed alla ordinaria amministrazione aziendale.

L'organismo, di cui faccio parola in questo paragrafo, è adatto ad un grande consorzio, che sia in condizioni di estensione e di tempo analoghe a quelle che ho supposto nel quesito di registrazione in fine del presente lavoro.

Gli uffici di un consorzio sono: *segreteria* ed *economato; ufficio tecnico, ragioneria, esattoria* e *cassa.*

85. La segreteria:

1° riceve le lettere, che classifica e ordinatamente raccoglie;

2° prepara le missive e le risposte;

3° stende i processi verbali delle adunanze del consiglio di amministrazione, del consiglio dei delegati e delle assemblee. Se pur questi ultimi non sieno fatti da notaio per atto pubblico.

ART. 208. — La deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col visto del prefetto, o del sottoprefetto, o se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il detto termine di 15 giorni. Il termine è di un mese per i bilanci e i conti consuntivi.

Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza, quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiari che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

Il prefetto, sentito il consiglio di prefettura, pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento dell'atto viziato di alcuna delle illegalità di cui all'articolo 206.

L'annullamento non potrà essere pronunziato dopo trascorsi trenta giorni dalla data della ricevuta, di cui all'articolo 205.

ART. 209. — Contro il decreto d'annullamento può il consiglio comunale ricorrere, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del decreto, al Governo del re, il quale provvede con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.

ART. 210. — Il prefetto per l'esercizio delle facoltà di cui agli articoli precedenti può ordinare, a spese del Comune, le indagini che crederà necessarie.

Il prefetto, o sottoprefetto, potrà verificare la regolarità del servizio degli uffici comunali.

In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, potrà inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

ART. 212. — Nessun consiglio comunale potrà intentare in giudizio una azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa

Generalmente non mette conto di tenere speciali uffici di protocollo, di copia e spedizione, di archivio e di economato, e però le funzioni loro si assegnano ad altri uffici, d'ordinario alla segreteria.

Di tutti gli atti ricevuti e trasmessi si tien nota in un registro detto appunto protocollo.

Il protocollo può assumere questa forma:

19...... *Mese di* ....

Anteatti	Data della presentazione	Data e numero dell'esibito	Numero d'ordine	OGGETTO	Evasione	Classificazione d'archivio

L'ufficio di copia e spedizione deve provvedere alla copia degli atti e lettere da trasmettere ed alla spedizione di essi.

L'archivio custodisce i registri chiusi, la corrispondenza ricevuta, i documenti ed i titoli estinti.

---

agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa nella cui giurisdizione è posto il Comune.

Art. 213. — Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, udito il consiglio comunale, di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Art. 214. — Quando la giunta municipale non ispedisca i mandati, o non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il consiglio comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 313. — Ove malgrado la convocazione dei consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il prefetto provvederà a tutti i rami di servizio e darà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Art. 211. — Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei Comuni che riguardano:

1° l'alienazione d'immobili, di titoli del Debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, non che la costituzione di servitù e la contrattazione di prestiti;

2° l'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di danaro, quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche o verso la Cassa depositi e prestiti o all'acquisto di fondi pubblici dello Stato o di buoni del Tesoro;

3° le locazioni e le conduzioni oltre i dodici anni;

4° le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni.

L'economato provvede all'acquisto, alla custodia ed alla distribuzione degli oggetti di cancelleria; all'acquisto dei bolli e francobolli; alle spese di riscaldamento, di illuminazione e di manutenzione dei locali; alle spese di posta, di telegrafo, di telefono ed a tutte le altre, esigue e frequenti. Ha quindi una piccola cassa ed i registri relativi.

In qualche consorzio il segretario dev'essere un avvocato perchè la segreteria funge anche da ufficio legale. Rivede i documenti prodotti dai proprietari dei terreni espropriati o sottoposti a servitù d'acquedotto (*cauzioni*); stende i contratti e ne conserva gli originali e le copie.

In generale però si preferisce affidare queste mansioni a liberi professionisti.

86. L'*ufficio tecnico* ha essenziale importanza ed estensione grandissima durante il periodo di esecuzione delle opere consortili. Di poi conserva molta importanza, ma assume più modeste proporzioni.

È preposto:

1° all'esecuzione delle opere da costruire in economia;

2° alla sorveglianza ed al collaudo dei lavori dati in appalto;

3° alla compilazione del catasto consorziale;

4° alla redazione dei progetti di opere;

5° alla sicurezza ed alla conservazione dei canali ed altri manufatti;

6° alla formazione degli orari;

7° rivede e liquida in linea tecnica i conti di operai ed appaltatori; richiesto dal consiglio d'amministrazione, esprime il proprio parere sopra tutte le questioni tecniche riflettenti il consorzio.

Molte volte l'ufficio tecnico è diviso in due o più sezioni: una presso la sede del consorzio, l'altra o le altre in villaggi, dai quali l'opera loro possa riuscire più pronta ed efficace.

Dell'ufficio tecnico fanno parte i *guardiani*, detti anche *acquaioli* e *campari*, i quali, prima di essere assunti in servizio, devono provare di possedere i requisiti seguenti:

1° essere maggiori di età ed avere adempiuto agli obblighi della leva;

2° saper leggere e scrivere;

3° non essere mai stati condannati per delitti portanti pene restrittive della libertà personale oltre un anno, o per reati contro la proprietà;

4° essere persone oneste e dabbene.

Devono essere approvati dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore.

I loro verbali, nei limiti del servizio cui sono destinati, fanno fede in giudizio sino a prova contraria (1).

---

(1) Art. 45 della legge 21 dicembre 1890, che regola il servizio e le attribuzioni degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, e art. 106 del relativo regolamento 5 febbraio 1891.

87. L'*ufficio di ragioneria* studia:

1° il piano delle operazioni finanziarie, dalle quali ottenere i mezzi per l'esecuzione dei progetti tecnici;

2° compila il preventivo ed il rendiconto;

3° tiene le scritture contabili;

4° redige i progetti dei prestiti e ne compila i piani d'ammortamento;

5° compila i ruoli; rivede e liquida in linea contabile i conti di ogni specie presentati da fornitori, operai, stazioni appaltanti, espropriati, legali, esattorie consorziali, ecc.

6° redige i mandati di riscossione e di pagamento.

88. Il consorzio può nominare un *esattore speciale* o affidare il *servizio di esattoria* agli esattori delle imposte dirette.

La nomina dell'esattore è vincolata all'approvazione prefettizia.

L'esattore è retribuito ad aggio; risponde a suo rischio e pericolo del *non riscosso per riscosso* ed entro 12 giorni dalla scadenza di ogni rata deve tenerne a disposizione del consorzio o versarne al cassiere consorziale, se non riveste anche questa qualità, l'intero ammontare. All'esattore, come ho già detto, il consorzio può affidare anche il *servizio di cassa.*

L'esattore ha obbligo di prestare una cauzione uguale all'ammontare di una rata delle contribuzioni consorziali, e di mantenere la cauzione stessa a siffatto livello, elevandola, occorrendo, di quanto difetta.

Anche il cassiere deve prestare la cauzione stabilita dallo statuto.

89. L'esattore-cassiere deve entrambe le predette cauzioni.

La cauzione dell'esattore dev'essere in numerario, o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero l'ammontare della cauzione dev'essere garantito mediante ipoteca su beni stabili.

I titoli pubblici sono computati per $^9/_{10}$ del loro valore, determinato in base al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione dell'esattoria.

La cauzione, di cui ho detto sin qui, non devesi confondere col deposito provvisorio, che l'esattore deve fare dopo aver dichiarato di accettare la nomina e prima di entrare in carica, e che ha per iscopo di vincolarlo ad assumere l'ufficio.

90. Il consorzio, che aspira ad ottenere mutui dalla Cassa dei depositi e prestiti, deve avere un unico esattore e perciò, se il suo comprensorio si estende al territorio di più Comuni, deve nominare un esattore speciale, mentre, se è compreso nei limiti di un solo Comune, può affidare la riscossione dei contributi all'esattore delle imposte dirette.

91. Frequentemente, a fungere da esattore-cassiere i consorzi chiamano qualche azienda bancaria.

In forza dell'art. 3 della legge 19 giugno 1902, la durata del contratto esattoriale è, per regola, di 10 anni.

Talvolta i portatori delle obbligazioni consorziali intervengono nella stipulazione del contratto di esattoria e di cassa, imponendo che il servizio sia affidato ad un Istituto di credito di loro fiducia, il quale si obblighi al pagamento puntuale degli interessi loro dovuti ed al rimborso delle obbligazioni estratte.

92. Al vario ed importante lavoro amministrativo attendono agenti di grado e di attitudini diverse, che devono essere organizzati rigidamente e sapientemente. Alla rigida e sapiente organizzazione deve presiedere un capo, che nei consorzi è il presidente del consiglio di amministrazione. E però la scelta del presidente vuol farsi con grande avvedutezza, e deve cadere su persona che possa disporre del proprio tempo, che sia pratica ed istruita, perchè non si può giudicare l'opera altrui se non si sa fare e far bene; quindi il presidente dev'essere non solamente onesto perciocchè non saprebbe fare il male, ma perciocchè non saprebbe esimersi dal fare il bene; deve essere attivo, energico e di singolare autorità morale, cosicchè gli riesca facile ottenere quella deferente e pronta obbedienza, che è necessaria perchè il lavoro aziendale proceda ordinato e sollecito.

Col minor numero possibile di impiegati devesi ottenere che tutte le incombenze d'ufficio sieno regolarmente compiute, e però è mestieri che gli agenti sieno cittadini esemplari, capaci e volonterosi. Devono rispondere dei danni che per loro colpa o negligenza seguissero al consorzio. Non devono possibilmente avere altri uffici; dev'essere loro vietato di entrare in rapporti d'affari col consorzio: le frodi nelle scritture, osserva il Besta, sono molto meno difficili, allorchè essi possono avere conto o partita aperta nell'impresa.

Ov'è possibile, devonsi mettere in opposizione di interessi fra loro, cosicchè ciascuno serva di controllo agli altri. A rendere più difficili gli accordi fra impiegati è opportuno non affidare continuamente il riscontro sull'opera altrui alla medesima persona, e scegliere a controllore chi per studi, per età, per condizione sociale, per indole non sia stretto nè, probabilmente, possa stringersi in amicizia col controllato.

I riscontri predisposti devono risultare da un qualche atto, da un qualche segno esteriore, cosicchè non possano essere pretermessi.

Degli impiegati assunti si deve avere la maggiore fiducia, e dimostrargliela, ma in nessun caso allentare o permettere che sia allentato quel controllo, capace di costringere chicchessia al rigoroso adempimento del suo preciso dovere.

Il Guilbault a questo proposito scrive:

« Peut-il charger sans contrôle un employé de faire une affaire pour lui, de mouvementer des valeurs, et d'écrire les résultats dans les livres ?

« Poser cette question c'est y répondre.

« Quelle que soit la confiance qui doive être accordée à un agent, il n'est personne qui puisse conseiller une pareille manière de faire, ne

fût-ce que pour éviter de laisser germer dans la pensée jusque là honnête d'un employé l'idée de la possibilité d'un profit illicite ».

L'impiegato non deve lavorare perchè vi è costretto, ma di buona volontà, di propria elezione, per alto sentimento del dovere. E però sarebbe gravissimo errore dimenticare quale arcana potenza esercitino su tutti, ma specialmente sugli animi gentili, la cortesia dei modi e quelle attestazioni di stima, che non si possono e non si devono negare a nessuno, che non ne abbia demeritato.

D'altra parte ciascun impiegato dovrà compiere lavoro proporzionato alle sue forze e adatto alle sue attitudini. L'orario non deve essere troppo faticoso, ma non deve nemmeno essere fisso, cioè a dire gli impiegati devono essere assunti ad orario *minimo* normale determinato, ma coll'obbligo di compiere regolarmente tutti i lavori d'ufficio, ordinari e straordinari, senza retribuzioni suppletive; in una parola gli impiegati, riguardo alle incombenze d'ufficio, non devono considerarsi assunti a giornata, ma a cottimo.

Il Consiglio di amministrazione, molto opportunamente, alla fine dell'anno potrà proporre al consiglio dei delegati per un premio speciale gli impiegati che si sono segnalati per diligenza e per zelo, o che hanno avuto molto lavoro.

Gli impiegati devono godere, appena nominati stabili, di uno stipendio sufficiente a tutti i bisogni della vita, e tale stipendio dev'essere anche progressivo.

La consuetudine di assumere agenti obbligati solamente ad un dato numero di ore e a quei dati lavori non può dare buoni frutti. Essa conduce ineluttabilmente agli *arretrati d'ufficio*, che vengono affidati ad avventizi o agli impiegati ordinari, perchè li compiano fuori orario.

Non è chi non veda come d'ordinario gli avventizi non possano essere buoni impiegati. Assunti per poco tempo, non hanno stimolo a fare e far bene. Non è facile trovarne di esperti e di attivi, ed è difficilissimo trovarne di bravi. Oltre a ciò si deve notare che questi impiegati avventizi vengono a conoscere segreti d'ufficio, che non sanno sempre tacere, perchè il silenzio è degli animi elevati o è dato a prezzo.

L'altro espediente non è meno pericoloso. Quando gli impiegati ordinari sono autorizzati a compiere gli arretrati d' ufficio fuori orario con rimunerazione suppletiva, finiscono per dare poco nelle ore a stipendio, poco più in quelle a rimunerazione e vengono a costare molto. Dànno poco nelle ore a stipendio, perchè lo stipendio decorre anche a non lavorare, e serbano quanto più possono per le ore a rimunerazione. In queste poi dànno poco di più, perchè non vogliono esaurire i lavori ed inaridire così una comoda fonte di lucro, e se pure fanno qualche cosa di più è per far credere all'utilità della *istituzione*.

Alle norme di indole generale esposte non è possibile aggiungerne alcuna che valga a determinare l'organico, perchè troppe sono le dispa-

rità che corrono fra consorzio e consorzio; solamente mi limiterò a rammentare la regola di non mettere in nessun modo gli impiegati di ragioneria alle dipendenze degli altri impiegati amministrativi o tecnici: il controllo riuscirebbe poco efficace.

CAPITOLO XII.

Progetti tecnici. Esecuzione delle opere. Assegnazione delle spese. Concorsi.

1. — *Accesso alle proprietà private.*

93. La costruzione di opere di irrigazione, di difesa, di scolo, di bonifica, implica, in via preliminare, studi e progetti che non si potrebbero compiere e compilare se le persone tecniche incaricate degli uni e degli altri non potessero ottenere l'autorizzazione di *accedere alle private proprietà.*

94. La materia è disciplinata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, la quale all'art. 7 statuisce che ingegneri, architetti e periti possano introdursi nelle proprietà private, qualora ne sia loro concessa facoltà con decreto del prefetto o del sotto-prefetto.

95. La competenza del prefetto o del sotto-prefetto a concedere tale autorizzazione è speciale ed assoluta, nè ammetterebbe, in conseguenza, sostituzione dell'autorità superiore all'inferiore, come non ammette, secondo la giurisprudenza prevalente, il ricorso gerarchico.

Il prefetto od il sotto-prefetto comunica il decreto ai sindaci dei Comuni nei quali sono gli immobili, cui si riferisce il decreto stesso.

I sindaci alla loro volta devono partecipare agli interessati:

1° il decreto prefettizio, e ciò tre giorni prima che le persone, cui fu concessa la facoltà di introdursi nei loro fondi, se ne valgano; e

2° i nomi delle suddette persone.

96. Coloro che intraprendono le suddette operazioni sono obbligati a risarcire i danni eventuali recati ai proprietari.

Il prefetto o sotto-prefetto, per assicurare il pagamento di questa indennità, può prescrivere il preventivo deposito presso il tesoriere provinciale governativo di una congrua somma.

2. — *Consorzi di irrigazione. Progetti tecnici.*

97. I consorzi di irrigazione devono compilare il progetto tecnico delle opere anche per ottenere la concessione di derivare un'acqua pubblica.

98. Sui progetti tecnici di irrigazione, considerata la grande libertà che godono i relativi consorzi, credo necessario richiamare l'attenzione dei lettori sopra le seguenti considerazioni di carattere puramente amministrativo.

Il progetto delle opere è l'argomento che ha maggiore importanza fra tutti, perchè da esso dipende l'esito dell'impresa. Profondamente studiato in ogni suo particolare, deve ottenere la incondizionata approvazione di specialisti di indiscusso valore.

La spesa necessaria per l'esecuzione del progetto deve essere calcolata in maniera da evitare qualsiasi dolorosa sorpresa. I progettisti, per il desiderio che il loro progetto venga tradotto nel campo dei fatti, la calcolano quasi sempre al di sotto del probabile, e l'acqua, che promettono a 20, a 25, viene poi a costare in realtà 40, 50 ed anche 60. Sopra questo punto non saranno mai troppi gli affidamenti che i consorti dovranno ottenere da persone capaci e disinteressate.

Scrive con molta verità il Gianzana:

« Se la facoltà di creare consorzi d'irrigazione si fosse arrestata alla comunione di acque e cavi proprii già dei consortisti, non vi sarebbero pericoli; — ma coll'interpretazione, che ora è più generalmente data alla legge, di valere cioè l'art. 659 del codice civile ad autorizzare anche la creazione di consorzi tra i proprietari delle zone d'asciutto per derivare acqua comprata, facendo *ex novo* appositi cavi — i danni temibili sono gravi, e l'esperienza di qualche anno lascia già travedere le peggiori catastrofi.

« Di vero, se alle spese che s'incontrano nella costruzione dei cavi, delle diramazioni e degli edifici, e nell'acquisto dell'acqua si aggiungano quelle altre immense, che le colture irrigue richiedono per aumento di scorte e di fabbricati, per movimento ed orizzontamento di terreni, si vedrà tosto, che, se non si possiedono dai proprietari grandi capitali, è ben difficile che non si riesca alla rovina, prima che i frutti delle introdotte irrigazioni possano raccogliersi. Ora, i capitali da noi essendo pochi, e le terre, massime quelle nuovamente rese irrigue, o rendendo nei primi anni scarsamente, o solo a seguito di laute concimazioni ed abbondanti arature, ne venne pur troppo quello che era a temersi, i rovesci, cioè, che incolgono il più spesso alle speculazioni anche buone, fatte con danaro tolto a prestito. Abbiamo quindi veduto i proprietari rovinarsi là dove, teoricamente parlando, era inevitabile il conseguimento di abbondanti ricchezze, alcuni consorzi sciogliersi, altri naufragare in un mare di debiti, lasciando scosso il credito pubblico, sfiduciato l'amore alle imprese agricole, ed arricchito solo qualche astuto, che comprò col ribasso dei due terzi del valore le reti di cavi, che erano costate tesori..... Nei consorzi d'oggi, gente che non aveva danaro per comprare un palmo di terra concorse a spese, che, se duplicarono e triplicarono il valore dei beni, richiedevano l'applicazione di altro maggior capitale per farli

produrre colla nuova ed assai più costosa coltivazione irrigua; l'ente consorzio prese a mutuo il capitale per costrurre i cavi; il piccolo proprietario, quello per acquistare l'acqua ed ingrassare i terreni, e l'operazione sembrò la cosa più semplice del mondo; ma quando fu l'ora di restituire, si trovò che se i beni avevano aumentato di valore, non era ancora trascorso abbastanza tempo perchè si potesse restituire il capitale mutuato, e così l'ente ed i proprietari che lo componevano dovettero soccombere (1) ».

99. L'argomento è di vitale importanza: cedo la parola eloquente a due fatti, accaduti di recente nella medesima provincia.

a) Nel 1873 si costituì il Consorzio della bassa campagna veronese, detto consorzio Giuliari, che, col regio decreto 30 novembre 1873, ottenne l'investitura di 15 m³ di acqua al minuto secondo, pari a litri 15.000, da derivarsi dal fiume Adige, alla località del Pestrino. Il regio decreto 16 giugno 1878 gli accordò di esigere i contributi dei consorti nei modi e coi privilegi fiscali. Finalmente il regio decreto 27 giugno 1880 lo autorizzò a procedere alle espropriazioni necessarie per causa di pubblica utilità.

Furono emesse obbligazioni al portatore, da L. 500 cadauna, fruttanti il 5 % netto, ammortizzabili con estrazioni semestrali in 50 anni, per L. 2.840.000.

La fede in un uomo, il co. Eriprando Giuliari, non meno che nella onnipotenza dell'irrigazione, rese dimentichi tutti della nuda e premente realtà.

Malgrado fossero da risolvere gravissime e vitali questioni:

quella degli scoli, perchè a norma del progetto le acque esuberanti e le colaticcie dovevano andare nei canali appartenenti ai Consorzi delle Valli grandi veronesi e dell'alto Tartaro, mentre questi consorzi, con troppo forti ed evidenti motivi giuridici ed economici, vi si opponevano;

quella delle *sottoscrizioni condizionate;*

quella relativa all'insufficienza degli immobili vincolati al consorzio in confronto delle quote assunte da molti consorziati;

quella dei mezzi finanziari, inadeguati allo scopo;

malgrado tutto ciò l'assemblea, con deliberazione del 30 novembre 1873, volle fossero incominciati i lavori. I tre milioni furono consunti, ma non compiute le opere; l'acqua, tanto attesa, costava già molto e non una goccia erasi ancora immessa nei canali.

All'entusiasmo subentrava il dubbio pauroso, indi a poco la certezza dell'impresa fallita. Delusioni, rovesci, liti, sventure: il triste epilogo di un sogno dorato.

Dopo il pagamento della 6ª rata di cedole e di titoli estratti, si sospesero i pagamenti. I portatori adirono i tribunali e con pieno successo.

(1) *Dei consorzi*, ecc., pag. 390.

In luogo di un primo amministratore giudiziario, defunto verso la fine del 1883, se ne nominò un secondo in persona dell'avv. Raffaele Milla, competentissimo amministratore. Egli, studiata e compresa prestamente la difficile posizione, con criterio fine e sicuro, scelse la sua via. Evitò, per quanto gli fu possibile, le liti; fece i gettiti per pagare le imposte, acciocchè il Fisco, per poche lire, non s'impadronisse di opere costate milioni, e per provvedere alle spese di ordinaria amministrazione. Tentò con tutti i mezzi un componimento amichevole cogli obbligazionisti.

Diede tempo in tal modo agli avvocati Everardo Scandola, Emanuele Cuzzeri, l'illustre procedurista, e Gianni Grigolati, costituitisi in *comitato di salvamento*, di raccogliere fra i consorziati quanto più poterono e, con la irresistibile eloquenza del danaro sonante, di persuadere i creditori ad accettare, a completa tacitazione dei loro diritti, ascendenti fra capitale ed interessi a complessive L. 600 per ogni obbligazione, sole L. 300.

I beni vincolati al consorzio furono interamente liberati da qualsiasi ipoteca, ed il consorzio fu *disciolto*, dando luogo ad una semplice *comunione*.

b) Nello statuto del Consorzio dell'agro veronese il prezzo dell'acqua, per il servizio dei prestiti, era stabilito in L. 23 al litro; nel 1894 fu di lire 46! E malgrado fosse tanto elevato era *insufficiente;* infatti il consiglio d'amministrazione di quel consorzio scriveva:

« Non pensiamo neppure cosa dovrebbe avvenire se dovesse essere elevato al limite necessario per saziare le passività consorziali; a dirittura un disastro per tutti, consorziati e creditori ».

Ma non soltanto alla spesa è necessario por mente quando si devono costrurre grandi opere irrigue.

Gautier derivò l'acqua del fiume d'Aignes, che scorre presso l'Orange, per irrigare un podere di certo Arnou, intendente generale della macina. Per esperimento, fece scavare un piccolo canale con intenzione di allargarlo quando il tentativo fosse riuscito felicemente. Con sorpresa di tutti si conobbe che le acque di quel fiume, sparse sul terreno, uccidevano ogni vegetazione.

3. — *Consorzi d'irrigazione. Derivazione di un' acqua pubblica.*

100. Nessuno può derivare acque pubbliche, se non ne abbia un titolo legittimo o non ne ottenga la concessione per legge o dal Governo, la quale è assoggettata al pagamento di un canone, ed alle condizioni stabilite dalla legge 10 agosto 1884, n. 2644 e relativo regolamento 26 novembre 1893, n. 710.

Il canone non rappresenta il correspettivo dell'acqua concessa; bensì la ricognizione da parte del concessionario dell'alto dominio dello Stato sull'acqua derivata (Relazione Baccarini sul progetto presentato

alla Camera dei deputati il 3 dicembre 1878). La legge 1884 lo ha reso non affrancabile, nè redimibile, e lo ha posto nella categoria delle tasse, devolvendolo al Ministero delle finanze. Le concessioni sono sempre fatte senza pregiudizio dei diritti dei terzi: *nemo plus in alium transferre potest quam ipse habet* e però lo Stato non assume per questo capo nessuna garanzia verso i concessionari.

101. Le *concessioni* sono *perpetue* o *temporanee.*

Le concessioni perpetue, per molte buone ragioni, esposte dal Baccarini nella Relazione già citata (1), sono riservate al potere legislativo.

Le temporanee non si fanno per un tempo maggiore di trent'anni: sono rinnovabili per un altro trentennio e così successivamente, salvo le modificazioni che si rendessero necessarie nel *capitolato* della concessione.

Il concessionario, scaduto il termine, deve presentare la domanda di rinnovazione, altrimenti decade *ipso jure.*

102. Col *capitolato d'oneri* o *disciplinare* comparisce l'elemento contrattuale, perchè si determinano l'oggetto, il canone, la durata e la revoca della concessione.

103. Le derivazioni dai laghi, dai tronchi fluviali di confine, dai corsi d'acqua navigabili e da quelli dei quali le arginature e le sponde sono inscritte fra le opere idrauliche di seconda categoria, sono concesse per decreto reale, promosso dal Ministro delle finanze.

Le derivazioni da tutte le altre acque pubbliche sono concesse dal prefetto *in Consiglio di prefettura.* Quando una derivazione interessi il territorio di più provincie, la concessione è fatta dal prefetto della

---

(1) « La legge 20 marzo 1865 ammetteva che potessero concedersi derivazioni a tempo indeterminato, cedendo anche l'acqua ai privati in proprietà assoluta; ed il Consiglio dei lavori pubblici allegava valutabili ragioni a favore delle concessioni perpetue. Ma si è dovuto considerare che, nel maggior numero dei casi, questa perpetuità delle concessioni non è necessaria;... la concessione trentennale, rinnovabile al termine del trentennio, assicura ai concessionari il godimento delle acque per un tempo largamente sufficiente a rimunerare le spese che avranno avuto da sostenere per utilizzare la derivazione: e quindi non può essere di ostacolo allo sviluppo della loro industria agricola o manifatturiera. Ma con la rinnovazione periodica si dà facoltà all'amministrazione di introdurre nelle relative condizioni le modificazioni, che si dimostrassero necessarie. Per le grandi derivazioni ad uso d'irrigazione e per quelle altre concessioni di acque, per la proficua attivazione delle quali si rendesse necessaria la perennità della concessione, converrà provvedere mediante una legge speciale; ed in tali casi eccezionali questa solennità è tanto più opportuna e necessaria inquantochè simili grandi operazioni idrauliche toccano i più vitali interessi di vaste estensioni di territorio, e quindi, indipendentemente dalla durata della concessione, giova che esse vengano con la massima ponderatezza e maturità esaminate e discusse ».

provincia, nel territorio della quale cade la bocca di derivazione: nel caso però di opposizione da parte di interessati di provincie diverse da questa, la controversia è decisa dal Ministro dei lavori pubblici e la concessione è fatta dal Ministro delle finanze (art. 3 della legge).

104. Le domande di derivazioni da concedersi con decreto reale devono essere presentate al Ministero delle finanze per mezzo del prefetto.

Quelle di derivazioni da concedersi con decreto prefettizio, devono essere presentate al prefetto stesso (art. 1º del regolamento).

105. Agli effetti del regolamento le derivazioni sono *grandi* oppure *no*.

Per giudicare se una derivazione è o non è grande, si deve aver riguardo alla quantità dell'acqua, all'importanza degli interessi attinenti ed all'entità delle opere necessarie.

Sono in ogni caso considerate come grandi derivazioni quelle che, a bocca tassata, eccedono, se per irrigazioni, moduli 10 (1), se per bonificazioni per colmata moduli 30, e quelle a bocca libera per le quali le portate medie, coordinate all'uso che si vuol fare dell'acqua, eccedono i limiti rispettivi suindicati.

106. Le domande, che hanno per oggetto grandi derivazioni, devono essere corredate da un progetto di massima tecnico-economico, comprendente i seguenti documenti, firmati da un ingegnere:

a) relazione particolareggiata;

b) piano generale;

c) profili longitudinali e sezioni del canale;

d) disegni delle principali opere d'arte;

e) calcolo sommario della spesa (allegato *A* del regolamento).

Le altre domande sono accompagnate dai seguenti documenti, firmati pure da un ingegnere:

a) un piano topografico, sul quale devono essere indicate tutte le opere, che s'intendono eseguire nell'alveo o bacino dell'acqua pubblica;

b) i profili longitudinali e trasversali dell'alveo o bacino, da cui si vogliono derivare le acque;

c) una relazione che dimostri l'utilità delle opere proposte e la loro innocuità rispetto a' terzi ed al regime delle acque pubbliche, la natura dei terreni da irrigare o da bonificare e la loro superficie in ettari.

Se a bocca libera, si deve inoltre determinare il perimetro di detta superficie, allegandone il piano topografico (art. 3 del regolamento).

Nel caso che la derivazione sia di pochissima entità, il prefetto può dispensare il richiedente dal presentare alcuni dei documenti tecnici sopra indicati, e quelli voluti possono essere firmati da un architetto civile, da un perito agronomo o da un misuratore patentato.

---

(1) Il *modulo* è l'unità di misura dell'acqua corrente. Esso è un corso d'acqua che scorre nella costante quantità di *cento litri* al minuto secondo, e si divide in *decimi*, *centesimi* e *millesimi*.

Le domande possono presentarsi sotto riserva di costituire un consorzio per esercitare la concessione (art. 1° del regolamento).

107. La competente autorità può fare la concessione solo dopo: 1° che il Genio civile ha proceduto alla *visita locale*, cui devono essere invitati il richiedente e gli interessati; 2° che furono esaurite, in via amministrativa, le opposizioni (art. 8 della legge).

108. Se la concessione è accordata, il richiedente deve prestarsi a stipulare l'*atto pubblico di obbligazione*, eleggendo il proprio domicilio o nel Comune ove cade la bocca di derivazione od in uno tra i Comuni, nei quali farà uso dell'acqua da derivare (art. 14 e 15 del regolamento).

109. Sono a carico del richiedente tutte le spese occorrenti per l'istruttoria e in generale per l'esame della domanda. A questo scopo deve prestarsi, sopra analogo invito del prefetto, a depositare la somma necessaria a garantire il pagamento delle spese anzidette.

La nota delle spese effettivamente incontrate è liquidata con decreto prefettizio (art. 27 del regolamento).

110. Emanato il decreto di concessione, se essa ha per oggetto una grande derivazione, il concessionario deve sottoporre all'approvazione del prefetto i progetti esecutivi delle relative opere (art. 28 del regolamento).

Tali progetti sono composti dei seguenti documenti:

a) relazione spiegativa del progetto;
b) piano della località;
c) profili longitudinali;
d) sezioni trasversali;
e) disegni delle opere d'arte;
f) computo metrico;
g) analisi dei prezzi;
h) stima dei lavori.

Quando le opere debbono essere eseguite per appalto, si aggiunge il relativo capitolato speciale (allegato *B* al regolamento).

111. Il concessionario deve far conoscere all'ufficio del Genio civile in qual giorno intende incominciare i lavori.

Il detto ufficio ne sorveglia l'andamento, e può ordinarne la sospensione ogni qualvolta non sieno osservate le condizioni alle quali è vincolata la concessione, riferendone però immediatamente al prefetto, che decide in merito, se la concessione è di sua competenza; negli altri casi revoca o mantiene la sospensione, riferendone, ove la mantenga, al Ministero dei lavori pubblici per le sue determinazioni.

112. Condotti a termine i lavori, il concessionario ne dà avviso all'ingegnere capo del Genio civile, il quale provvede alla visita dei lavori stessi; stende, se del caso, il certificato di collaudo e lo spedisce alla prefettura. Il prefetto dopo l'approvazione ne trasmette una copia al concessionario.

Dalla data del decreto di concessione decorrono il canone e la durata della concessione.

Il possesso e l'uso dell'acqua non possono incominciare che dopo approvato il collaudo delle opere (art. 31 del regolamento).

113. Alla concessione può il concessionario dovere o voler fare delle variazioni.

Queste variazioni non devono recare pregiudizio ai terzi e possono: 1° non alterare il modo, le opere ed il quantitativo della derivazione, nè il punto della restituzione delle acque; o 2° toccare alla posizione, alla forma od alla natura delle opere autorizzate, comprendere aggiunte ad altri lavori accessori negli alvei o sulle sponde, o finalmente aumentare o diminuire la quantità d'acqua derivata.

Le prime sono libere, facoltative: devono però essere previamente notificate alla prefettura, sotto pena di una multa pari al triplo del canone.

Per le seconde il concessionario deve farne domanda, come ho detto per le nuove derivazioni (articoli 6 e 19 della legge).

114. I canoni annui per le nuove concessioni di acque pubbliche sono:

per ogni modulo di acqua di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui di acque, L. 50;

se coll'obbligo di restituire colature o residui di acqua, L. 25;

per la irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro L. 0,50.

115. Il concessionario deve prestare cauzione per il puntuale pagamento della tassa di concessione convenuta. Siffatta cauzione generalmente corrisponde a due volte il canone.

Il canone si paga, in una sol volta o in rate semestrali, all'Ufficio del registro, o, laddove àvvi separato ufficio demaniale, a quest'ultimo.

116. A norma dell'art. 13 della legge, le derivazioni concesse con decreto reale, a cagione dei corsi d'acqua dai quali si fanno e solamente per ragioni d'interesse pubblico che sopravvengano ad imporre una modificazione nel loro regime, possono essere revocate senz'altra indennità che la riduzione del canone.

Le revocazioni per tutt'altri motivi non sono ammesse che per via di espropriazione, cioè a dire contro pagamento di equo indennizzo.

L'articolo 13 non parla delle derivazioni dai minori corsi d'acquai perchè le eventuali modificazioni al loro regime sono a carico degli interessati o frontisti. E se costoro eseguiscono lavori, che turbino la derivazione, devono necessariamente indennizzare i concessionari. Qualora però questi corsi d'acqua fossero navigabili. dovrebbero applicarsi gl, articoli 143 e 148 della legge sui lavori pubblici.

4. — *Consorzi di irrigazione. Esecuzione e manutenzione delle opere. Assegnazione della spesa. Concorsi.*

117. L'esecuzione e la manutenzione delle opere spettano al consorzio, il quale ne sostiene anche le spese.

118. A termini della legge 28 febbraio 1886, n. 3732, i consorzi di irrigazione possono ottenere che Stato, Provincie e Comuni concorrano nella spesa.

119. I concorsi non sono dati che per l'acqua realmente destinata alla irrigazione; e quest'acqua non può essere in quantità minore di un modulo o, in talune circostanze, di un quarto di modulo.

Per le derivazioni superiori ai moduli 30, il concorso dello Stato non può essere maggiore del 3 per cento sul capitale realmente speso per eseguire nuovi serbatoi, nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque; per le derivazioni inferiori a quelle predette, può raggiungere al massimo il 2 per cento (1). In ogni caso non può mai superare la metà degli interessi passivi pagati dal consorzio.

Viene concesso per un tempo non maggiore di anni 30 e purchè i Comuni o le Provincie, sul cui territorio deve farsi l'irrigazione, o alcuno di essi, concorrano a sussidiare l'opera, in una misura complessivamente non inferiore alla decima parte del concorso governativo. Il concorso dei Comuni e delle Provincie può consistere nel capitale corrispondente a questo decimo.

120. Le opere di cui sopra possono essere distinte in più parti, e a mano a mano che ciascuna di queste giunge a compimento può venire collaudata secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche.

In base ad ogni collaudo il consorzio può ottenere un concorso. È da notare poi che di consueto in siffatti collaudi le somme che si ammettono realmente impiegate in opere irrigue sono di gran lunga inferiori a quelle realmente spese.

---

(1) Riproduco dalla legge spagnuola sui sussidi alle imprese di canali e serbatoi d'irrigazione 27 luglio 1883 l'art. 2. « Il sussidio consisterà:

« 1° in una sovvenzione che non eccederà il 30 per cento del costo preventivato dei lavori del canale o serbatoio e diramatori principali;

« 2° in un premio, che non eccederà 250 lire per ogni litro continuo al 1″, che il canale o serbatoio impieghi nelle irrigazioni.

« Il Governo resta facoltizzato a sostituire la sovvenzione, di cui il paragrafo primo, con una quantità equivalente di lavori speciali o di difficile esecuzione, che costruirà per proprio conto. In nessun caso la somma della sovvenzione e del premio potrà eccedere il 40 per cento delle spese d'impianto delle irrigazioni, che si calcoleranno aggiungendo al preventivo, approvato pel canale e diramatori principali, 100 lire per ettaro di terreno, che si debba irrigare ».

Molto più generosa la Spagna, non c'è che dire!

5. — *Consorzi di difesa. Esecuzione e manutenzione delle opere.*

121. Le opere della prima e della seconda categoria sono eseguite e mantenute a cura dello Stato.

Le opere di terza categoria sono eseguite a cura dello Stato, ma la manutenzione successiva è affidata al consorzio degli interessati.

Le opere di quarta categoria sono eseguite e mantenute dal consorzio degli interessati.

Le opere di quinta categoria sono eseguite e mantenute a cura del Comune o dei Comuni interessati.

122. Il Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato, su analoga domanda, può concedere alla Provincia o Provincie, al Comune o Comuni, nonchè al consorzio degli interessati, la facoltà di eseguire direttamente le opere di seconda e di terza categoria.

Riguardo alle opere di terza categoria mano mano che lo Stato od i concessionari ne compiono un tronco lo consegnano al consorzio degli interessati, il quale in seguito funziona come *consorzio di manutenzione.*

123. I *progetti tecnici* delle opere di quarta e quinta categoria sono soggetti all'approvazione dell'autorità governativa, la quale ha anche l'alta sorveglianza sull'esecuzione dei lavori.

124. Qualora i progetti relativi a opere di terza categoria sieno stati compilati da Provincie, Comuni o consorzi, all'autorità governativa spetta, come per le opere delle due ultime categorie, l'approvazione dei progetti stessi e la sorveglianza dei lavori.

125. Il Ministero può concedere che gli ufficiali del Genio civile vengano incaricati, a vantaggio del consorzio costituito o costituendo e del Comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle due ultime categorie ed anche di dirigerne i lavori.

6. — *Assegnazione della spesa per opere di difesa.*

126. Le *spese* per le *opere di prima categoria* sono a carico dello Stato esclusivamente; quelle della *seconda categoria* sono a carico per metà dello Stato, per un quarto della Provincia o Provincie interessate e per il restante dei consorzi.

127. È però da notare che prima di procedere al riparto, dalla spesa totale si deve detrarre la *rendita netta patrimoniale* dei consorzi.

In nessun caso le quote annuali che devono pagare i consortisti possono superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati. Tutte le eccedenze ricadono a carico dello Stato.

128. *La spesa di costruzione* delle opere *di terza categoria* è per metà a carico dello Stato; per *un decimo* a carico della Provincia o Provincie

interessate; per *un decimo* a carico del Comune o Comuni interessati e per gli ultimi *tre* decimi a carico del consorzio degli interessati.

Il decreto di approvazione dei progetti determina l'ammontare della quota di spesa a carico delle Provincie, dei Comuni e del consorzio degli interessati.

129. Le Provincie possono ottenere la facoltà di addossarsi in tutto o in parte i contributi dovuti dai Comuni e dai proprietari e possessori per l'esecuzione e la manutenzione delle opere; i Comuni in tutto o in parte i contributi dovuti dai proprietari e possessori per l'esecuzione e la manutenzione delle opere come sopra.

130. Le spese concernenti opere di quarta categoria possono essere dichiarate *obbligatorie*. In tal caso le Provincie, in cui ricade il perimetro consorziale, vi concorrono per non meno di un sesto; nella stessa misura vi concorrono i Comuni. Qualora il consorzio, malgrado i contributi provinciali e comunali, sia impotente a sopperire alla spesa, lo Stato può concorrervi per non più di un terzo.

7. — *Esecuzione e manutenzione delle opere di scolo. Assegnazione delle spese.*

131. Le opere necessarie a raggiungere lo scopo pel quale il consorzio si è costituito sono eseguite a cura ed a spese del consorzio medesimo.

132. I progetti tecnici relativi ad opere di scolo sono soggetti all'approvazione dell'autorità amministrativa, come i progetti tecnici relativi ad opere di difesa.

8. — *Esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica.*

133. Le opere di bonificazione di prima categoria sono eseguite dallo Stato o, per concessione, dalle Provincie, dai Comuni o dai consorzi degli interessati. Sono mantenute dai proprietari.

134. Le opere di bonificazione di seconda categoria sono eseguite e mantenute dai proprietari isolatamente o riuniti in consorzio.

135. I consorzi speciali che intendono ottenere la *concessione delle opere di bonifica di prima categoria*, appena costituiti, devono farne domanda al prefetto corredandola:

a) della corografia del territorio da bonificare, distinto con tinte diverse per Provincie, Comuni e comprensori;

b) delle deliberazioni dell'assemblea generale da cui risultino la decisione di chiedere la concessione, le modalità principali, specie in ordine alla spesa ed ai mezzi di farvi fronte ed i poteri all'uopo accordati alle rispettive rappresentanze, quando non constino altrimenti;

c) la dimostrazione di avere disponibili i mezzi finanziari per anticipare tutta la spesa;

d) il progetto tecnico-esecutivo della bonifica e quello economico.

136. Prima di fare tale domanda il richiedente può presentare, per un'*istruttoria preliminare*, un *progetto di massima.*

137. Il Ministero dispone per la pubblicazione degli atti, soltanto però se sopra di essi non tutti gli interessati si sieno pronunciati favorevolmente. Qualora — in seguito al risultato della pubblicazione — ritenga di poter accogliere la domanda, provvede definitivamente con decreto motivato.

138. Durante l'esecuzione delle opere il godimento delle proprietà situate nel perimetro di una bonificazione rimane ai loro possessori, salvo le occupazioni temporanee o permanenti necessarie per l'esecuzione stessa delle opere.

Per le occupazioni temporanee il consorzio paga ai proprietari dei fondi una indennità.

Per le occupazioni permanenti il consorzio acquista i fondi: può pagarne il prezzo al massimo in 20 rate annuali, comprensive degli interessi.

L'esecutore delle opere può prendere possesso delle terre da bonificare, purchè ne ottenga l'autorizzazione prefettizia e depositi il prezzo offerto per il primo anno di occupazione.

139. Allorquando la bonificazione si fa per colmata il consorzio occupa le terre da bonificare per tutta la durata dei relativi lavori e paga al possessore un'indennità annua sulla base del reddito netto dell'ultimo decennio.

Il consorzio durante il corso dei lavori di bonificazione diviene per tal modo usufruttuario dei terreni occupati.

I proprietari delle terre da mettersi in colmata possono rinunciare ad ogni indennità e conservare il godimento di esse, purchè ciò non osti al regolare progresso delle colmate.

140. I *progetti di massima ed esecutivi* sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

141. Per la gestione dei lavori il consorzio deve osservare le norme e le forme prescritte per i lavori in conto dello Stato, le condizioni dell'atto di concessione, il progetto approvato e il relativo capitolato.

142. I lavori sono eseguiti sotto la vigilanza tecnica del Genio civile, ed il consorzio ne sopporta metà della spesa.

Ultimati i lavori, il Ministero delega uno o più funzionari ad eseguire il *collaudo.*

Possono nello stesso modo ottenersi collaudi parziali, quando sia compiuta la bonifica di uno dei bacini, in cui fu divisa, o quando, a giudizio dei funzionari incaricati del collaudo, sia compiuta un'opera di costo non inferiore al quarto della spesa, e che possa funzionare regolarmente da sola, assicurando in parte i vantaggi della bonifica.

143. Per le *opere di bonificazione di seconda categoria* il Consiglio di amministrazione fa dapprima compilare il progetto tecnico-economico

generale di massima, e mano mano che si debbono eseguire i lavori fa compilare i progetti di esecuzione.

Il progetto di massima è soggetto all'approvazione del Ministero anzidetto. I progetti di esecuzione sono soggetti all'approvazione del prefetto.

9. — *Assegnazione delle spese per opere di bonificazione.*

144. Le spese per opere di bonificazione di prima categoria sono sostenute per sei decimi dallo Stato, per un decimo dalla Provincia o Provincie interessate, per un decimo dal Comune o Comuni interessati e per due decimi dai proprietari dei terreni da bonificarsi.

145. Le spese per le opere di bonificazione di seconda categoria, promosse dalla Giunta comunale, dalla Deputazione provinciale o dallo Stato, vengono sostenute:

per tre decimi dallo Stato;

per un decimo dalla Provincia o Provincie direttamente o indirettamente interessate;

per un decimo dal Comune o dai Comuni direttamente o indirettamente interessati;

e per cinque decimi dai proprietari direttamente o indirettamente interessati.

I proprietari vengono divisi per zone o per classi a seconda del diverso grado di interesse.

Compiuta la bonificazione di seconda categoria, Stato, Provincie e Comuni possono esigere la rifusione della loro quota di contributo o di una parte di essa, ripartendola fra i proprietari in proporzione delle rispettive classi.

146. Le spese per opere di bonificazione di seconda categoria promosse dai proprietari sono a carico di questi.

147. La quota a carico dello Stato è proporzionata alla spesa prevista con un'aggiunta dal 12 al 20 per cento a titolo di concorso nelle spese per studi e compilazione di progetti.

148. Sulle somme anticipate dal consorzio ed a carico dello Stato il consorzio, a decorrere dalla data del collaudo generale, ha diritto all'interesse in ragione del 4 per cento.

CAPITOLO XIII.

Espropriazioni e servitù d'acquedotto.

149. I consorzi possono costruire le opere su terreni espropriati o sottoposti a servitù d'acquedotto.

150. Le opere che importano grandi scavi e la necessità di mantenere per assai tempo, lungo i canali, estesi depositi di materiale; che esigono

la costruzione di edifici e manufatti d'ogni specie, per ovvie ragioni amministrative, devono farsi in terreni di proprietà consorziale.

151. In quella vece, i canali distributori dei consorzi irrigui, per esempio, nei quali pochissimi sono i manufatti e di poco costo, opportunamente trovano lor sede in terreni sottoposti soltanto a servitù d'acquedotto, con cui si provvede ai bisogni del consorzio senza aggravare oltre misura la condizione dei proprietari. Infatti, se per una qualsiasi causa il terreno espropriato non potesse più oltre servire a sede del canale, i proprietari venditori rimarrebbero senza il beneficio dell'irrigazione e con le loro campagne divise e deformate da lunghe striscie di terreno altrui: mentre *usus est requisitum principale in servitutibus; quo cessante, et ipsam quoque cessare pernecesse est* ed i proprietari quindi riacquistano senz'altro il possesso integro e completo dei loro poderi.

L'espropriazione importa il pagamento di un maggior prezzo e addossa all'espropriante l'onere fondiario e gli altri pesi inerenti al fondo espropriato.

152. Il consorzio può divenire proprietario dei terreni che gli sono necessari, in grazia dell'espropriazione per causa di pubblica utilità, od anche col mezzo di contratti liberamente conchiusi, ai quali pure ricorre per la costituzione delle servitù d'acquedotto.

153. *Dichiarazione di pubblica utilità.* — L'argomento è disciplinato dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il regolamento relativo, e del quale è anche cenno nell'art. 5 della legge, non fu pubblicato.

154. L'autorità competente concede espropriazioni forzate solamente per opere che, con un proprio suo atto, espressamente riconosce e dichiara di pubblica utilità.

155. Ad ottenere che le opere costruende sieno dichiarate di pubblica utilità, si deve presentarne domanda al prefetto, allegando:

1° una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione e il termine entro il quale saranno finite;

2° un piano di massima, che contenga la descrizione dell'insieme delle opere e dei terreni, che esse devono occupare (art. 3).

La domanda, a cura del prefetto, dev'essere fatta pubblicare in ciascun Comune in cui l'opera vuol essere eseguita, ed inserita per estratto nel *Giornale ufficiale* per le pubblicazioni amministrative della Provincia. Nelle pubblicazioni e nelle inserzioni suaccennate deve farsi menzione del deposito di cui appresso, della sua durata e del suo scopo.

Per 15 giorni almeno la relazione ed il piano di massima debbono rimanere depositati nell'ufficio del Comune, ove l'opera dovrà essere eseguita; se l'opera tocca il territorio di più Comuni, può bastare che sieno depositati nel capoluogo del circondario presso l'Ufficio di prefet-

tura o di sotto-prefettura (art. 4). Durante il termine per il quale dura il deposito, chiunque può prendere conoscenza della relazione e del piano di massima, e fare le sue osservazioni.

156. Il promovente la dichiarazione di pubblica utilità può alla sua volta aver conoscenza delle fatte osservazioni e presentare osservazioni di risposta (art. 5).

157. La dichiarazione di pubblica utilità stabilisce i termini entro i quali devono cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori. L'autorità che stabilisce questi termini può prorogarli, ma soltanto per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari. Trascorsi i termini predetti, la dichiarazione diviene inefficace (articolo 13).

158. Ottenuta la dichiarazione di pubblica utilità, per ottenere anche l'ordine che l'opera si eseguisca, il richiedente deve depositare, con le identiche avvertenze, negli stessi modi e luoghi e per analoghi scopi di cui sopra, il piano particolareggiato (art. 16) e l'elenco dei proprietari e dei rispettivi fondi da espropriare, con l'indicazione del prezzo che egli offre per ciascuno dei fondi stessi (art. 24).

159. Il promovente la dichiarazione di pubblica utilità può con la relazione presentare addirittura il piano particolareggiato di esecuzione (art. 21), evitando così la compilazione del piano di massima.

160. Per ciò che riflette i consorzi amministrativi l'*approvazione dei progetti tecnici* da parte dell'autorità competente ha valore, per tutti gli effetti di legge, di *dichiarazione di pubblica utilità*.

161. L'indennità deve corrispondere alla differenza fra il giusto prezzo che aveva l'immobile prima dell'occupazione ed il giusto prezzo che conserva dopo di essa (art. 40). Se l'occupazione è totale, l'indennità corrisponde al giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di compra-vendita (art. 39).

Però, nelle contrattazioni per le quali non è intervenuto un decreto di espropriazione per pubblica utilità, a norma dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1886, testo unico, le indennità sono stabilite secondo gli articoli 603 e 604 del codice civile. L'articolo 603 prescrive che debbasi pagare il valore a cui saranno stimati i terreni da occuparsi, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo e col soprappiù del quinto, oltre al risarcimento dei danni immediati; ed i terreni, da occuparsi soltanto per la riposta delle materie estratte e per il getto dello spurgo, metà del prezzo determinato come sopra.

L'articolo 604 aggiunge che le indennità precedenti devono essere ridotte della metà, ove la domanda di passaggio delle acque sia per un tempo non maggiore di nove anni.

162. Questa la parola e lo spirito della legge; nella pratica però l'indennità che gli esproprianti devono pagare agli espropriati riesce, assai frequentemente, di gran lunga superiore al giusto prezzo.

Il Consorzio dell'alto agro veronese ha pagato terreni, che si potrebbero chiamare campi di ghiaia, in ragione di L. 10.000 all'ettaro!

La deformazione del fondo, il rammarico di dover cedere altrui la proprietà avita, il sacrifizio del diritto più universalmente sentito, il danno di permutare l'immobile, soggetto a progressivo aumento, con danaro, soggetto invece a continuo deprezzamento, sono le ragioni che si fanno valere, con maggiore o minore senso di rettitudine, per ottenere indennità sproporzionate ed enormi.

Il còmpito dell'amministrazione consorziale, in siffatta questione, è delicato e vitale. Il prezzo dei beni espropriati è uno degli elementi costituenti il costo dell'acqua, il quale troppe volte sale, sale inopinatamente, ed agli entusiasmi del primo momento fa subentrare delusioni amarissime, che si pagano con sacrifici lunghi e dolorosi.

L'amministrazione deve evitare l'errore di procedere alle espropriazioni successivamente. Le opposizioni fortunate di uno o di pochi, venute a conoscenza di altri molti, ne solleticano l'ingordigia e li determinano a rifiutare le offerte eque e ragionevoli, a chiedere la perizia, cosicchè il consorzio finisce per pagare indennità molto più elevate di quelle che avrebbe sborsate se avesse proceduto con metodo simultaneo.

163. Per determinare l'indennità, il consorzio deposita presso l'ufficio comunale l'elenco dei proprietari da espropriare e delle offerte fatte a ciascuno, con la relazione ed il piano di massima relativi alle opere da costrurre.

I proprietari che accettano la somma offerta dagli esproprianti ne devono fare espressa dichiarazione in iscritto e consegnarla, entro 15 giorni dalla data del predetto deposito, al sindaco del Comune in cui trovansi i beni soggetti ad espropriazione (art. 25).

Entro il suddetto termine, proprietari interessati ed espropriante, o chi per esso, possono presentarsi avanti al sindaco, il quale, con l'assistenza della Giunta, ove occorra, deve procurare che venga amichevolmente stabilito fra le parti l'ammontare delle indennità (art. 26).

Trascorsi i 15 giorni, le dichiarazioni di accettare l'indennità offerta e gli accordi conchiusi fra esproprianti e proprietari devono trasmettersi al prefetto (art. 29).

L'indennità è accettata o pattuita direttamente dai proprietari dei fondi da espropriarsi o, se trattasi di beni enfiteutici, dagli utilisti (art. 27).

164. Il prefetto forma l'elenco dei proprietari che non accettarono l'indennità offerta, nè conchiusero alcun amichevole accordo, indicando sommariamente i loro beni soggetti ad espropriazione. Codesto elenco trasmette, unitamente al piano di esecuzione ed agli altri documenti, al presidente del Tribunale del circondario in cui sono i beni da espropriarsi.

Il Tribunale, nei tre giorni immediatamente successivi al ricevimento delle carte, nomina, con un semplice decreto, uno o tre periti, perchè procedano entro un dato termine alla stima giudiziale dei beni da espro-

priarsi. Il Tribunale può non citare le parti (art. 31-34). Il presidente del Tribunale trasmette al prefetto la relazione dei periti.

165. Le spese giudiziarie per la nomina dei periti sono a carico dell'espropriante. Sono però a carico dell'espropriato, se la stima riesce inferiore al prezzo che gli fu offerto. Si dividono a metà fra le parti, quando la stima eccede la somma offerta di non più del decimo (art. 37).

166. Il prefetto deve ordinare il deposito delle indennità accettate, convenute o risultanti dalla perizia nella Cassa dei depositi e prestiti (1).

Il deposito è fatto in nome dell'espropriato, che non può disporne senza apposito decreto prefettizio di svincolo (2).

Il prefetto può anche autorizzare il pagamento diretto dell'indennità per intero od in parte all'espropriato, quando sia da questo o dall'espropriante somministrata, a tutela dei diritti dei terzi, idonea garanzia.

---

(1) I depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti sono obbligatorii o volontari. I depositi obbligatorii, a norma dell'articolo 30 delle istruzioni pel servizio dei depositi in data 24 dicembre 1875, sono giudiziari, amministrativi e cauzionali. I depositi per prezzo di espropriazione a causa di pubblica utilità lo stesso articolo classifica fra quelli amministrativi. I depositi inferiori a L. 200 sono *infruttiferi.* (Si veda la Monografia n. 7).

(2) Il decreto di svincolo non viene concesso, se la parte non produce tutti i documenti comprovanti che il fondo le appartiene ed è libero.

È però consentito che le indennità inferiori alle lire 51 vengano pagate in base ad un *certificato di notorietà* della Giunta municipale, e quelle superiori alle lire 50 ed inferiori alle lire 201, in base ad un atto di *sottomissione* di due proprietari, noti e solvibili, i quali dichiarino che i fondi sono di assoluta proprietà dell'espropriato e garantiscano di tenere indenne l'autorità, che rilasciò il decreto di pagamento, da ogni danno o molestia, che potesse derivarle dall'emissione del decreto di svincolo. Nel secondo caso la Giunta municipale deve attestare la verità di quanto è dichiarato dai garanti.

A proposito di questi documenti un egregio funzionario di prefettura mi diceva: « Vi sono espropriati che non percepiranno mai i loro quattrini perchè non sono in grado di giustificare il loro diritto. Siamo senza tregua assediati da questi poveri disgraziati rimasti senza la poca loro terra e senza il prezzo ».

Ed in parte il grave inconveniente si deve all'ordinamento italiano della proprietà immobiliare, tanto imperfetto e tanto diverso dall'ottimo sistema germanico fondato sull'*Eintragungsprinzip.*

Dice assai bene il COVIELLO (citato dell'avv. GIUS. CORTE-ENNA nel suo dotto lavoro *La Buona Fede,* Cagliari 1901) quando afferma che presso di noi, per provare la proprietà, bisogna provare l'usucapione. Infatti è mestieri risalire trent'anni indietro attraverso trapassi, smembramenti, espropriazioni di ogni maniera.

Gran mercè se può invocarsi l'art. 2137: « Chi acquista in *buona fede* un immobile o un diritto reale sopra un immobile in forza di un titolo, che sia stato debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione ».

167. In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'effettuato deposito o pagamento, il prefetto emette, se del caso, il decreto, in cui pronuncia l'espropriazione dei beni e ne autorizza l'immediata occupazione.

168. Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio e tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione non possono interrompere il corso di essa, nè impedirne gli effetti.

Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere non più sul fondo espropriato ma sull'indennità.

169. L'espropriante, entro 15 giorni ed a sue spese, provvede alla trascrizione nell'ufficio delle ipoteche ed alla voltura nel catasto e nei libri censuari dei decreti che pronunciano l'occupazione e la espropriazione del fondo.

Un estratto di codesti decreti dev'essere inserito, nel termine di 5 giorni, nel *Giornale degli annunzi giudiziari* della Provincia.

170. Gli intraprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata di pubblica utilità *possono occupare provvisoriamente i beni privati* per estrarre pietre, ghiaia, terra o zolle, per farvi deposito di materiale, per stabilire magazzini od officine, per praticarvi passaggi provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa.

171. A tale scopo devono farne domanda al prefetto della Provincia, in cui trovansi i beni da occuparsi, con l'indicazione della durata che essi intendono si debba assegnare all'occupazione e dell'indennità offerta.

Il prefetto comunica detta domanda agli interessati coll'invito di fare, entro 10 giorni dalla notificazione, le loro osservazioni e di dichiarare se accettano o meno l'offerta indennità, la quale in caso di silenzio si ritiene rifiutata (art. 65).

172. Trascorsi i 10 giorni senza che i proprietari abbiano espressamente dichiarato di accettare l'offerta indennità, il prefetto, se crede fondata la domanda, nomina egli stesso un perito per fissare l'indennità dovuta, e determina ad un tempo la durata dell'occupazione. Il prefetto, veduta la perizia, ordina il pagamento della somma determinata dal perito ed autorizza l'occupazione temporanea (art. 69).

Se la somma non viene accettata o si fa opposizione al pagamento, il prefetto ne ordina il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti ed autorizza l'occupazione.

173. Il consorzio, come ho detto, può venire in possesso dei terreni necessari alle sue opere con contratti liberamente conchiusi coi proprietari. A questo scopo, prima di pubblicare l'elenco dei proprietari da espropriare, deve trattare coi proprietari stessi e con quelli che accettano le sue offerte stipulare l'atto preliminare di compra-vendita.

Per la conchiusione dell'atto definitivo, i venditori devono provare la libertà del terreno, oggetto del contratto, producendo tutti i documenti necessari a tal fine.

Nei consorzi, in cui i canali raggiungono uno sviluppo di qualche centinaio di chilometri e le stipulazioni sono quindi numerosissime, l'esame, che dev'essere affidato a persona competente, dei singoli e voluminosi fascicoli (*cauzioni*) esige un lungo periodo di tempo e una spesa considerevole.

174. La legge 22 marzo 1900, n. 195, e la legge 13 luglio 1911, n. 774, sanciscono due importanti principii in fatto di espropriazioni per opere di bonificazioni.

175. La prima con il suo art. 15, modificato dall'art. 36 della seconda, dispone: in caso di espropriazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi o quando vi fosse ragione a risarcimento di danni dipendenti dall'esecuzione o dall'esercizio delle opere, *le indennità e i danni saranno valutati* anche in caso di contestazione giudiziaria *in via arbitramentale* da tre arbitri, nominati uno dal Ministro dei lavori pubblici, uno dal possessore o dai possessori dei fondi ed uno dal presidente della Corte d'appello territoriale.

176. La seconda con il suo art. 41 stabilisce: l'indennità di espropriazione per fondi redditizi è valutata in base alla media del reddito netto effettivo del quinquennio antecedente alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione capitalizzato al cento per cinque.

Qualora, per le eccezionali condizioni del fondo, tale capitalizzazione apparisse eccessiva o insufficiente, potrà essere fatta ad un tasso più elevato mai superiore al cento per sei, o ad un tasso meno elevato mai inferiore al cento per quattro.

Quando per la natura o per speciali condizioni dei fondi il loro valore venale nel comune commercio non si desuma o non possa desumersi dal reddito, l'indennità è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2959.

Comunque sia valutata l'indennità, nella sua determinazione non si tien conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali l'esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura o di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso e simili, nè si computa alcun compenso per i valori predetti che ne siano stati posti in atto o riattivati o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione.

Capitolo XIV.

Piano finanziario.

177. D'ordinario i consorzi ottengono le somme necessarie alla esecuzione delle opere per mezzo di mutui a lunga scadenza, rappresentati da obbligazioni o stipulati con Istituti di credito.

Generalmente il consorzio contrae il prestito con uno o più banchieri riuniti in gruppo. Gli assuntori del mutuo dànno il capitale convenuto e ricevono in cambio tante obbligazioni al prezzo pattuito, detto *prezzo di emissione.*

Il consorzio per ogni obbligazione corrisponde un dato interesse ad un dato saggio. Il capitale che, a questo saggio, corrisponde all'interesse prodotto da un'obbligazione, è il *capitale nominale* di essa. D'ordinario il consorzio, per tacitare il suo debito, paga per ogni obbligazione il capitale nominale predetto.

I primi mutuanti di consueto poi vendono le obbligazioni ricevute. Il consorzio può anche collocare le proprie obbligazioni direttamente, aprendo una sottoscrizione pubblica; ma la sottoscrizione può non riescire, pregiudicando anche il primo sistema, che perciò è preferito.

Il prezzo di emissione dipende:

1° dal saggio dell'interesse;

2° dal capitale nominale o prezzo di rimborso di ciascuna obbligazione;

3° dalla più o meno lenta graduale estinzione del mutuo;

4° dalla maggiore o minore fiducia pubblica nell'impresa e nelle persone ad essa preposte;

5° dalle condizioni del mercato finanziario.

Il consorzio deve por mente alle determinanti del prezzo di emissione, e trarne abilmente il massimo profitto.

In via generale conviene fissare un basso saggio d'interesse; fare assai lenta la graduale estinzione del mutuo; vendere le obbligazioni sotto la pari e rimborsarle col capitale nominale. In siffatta guisa le obbligazioni si collocano bene, perchè il prezzo loro, dall'epoca della emissione a quella del rimborso, salvo circostanze anormali, deve necessariamente e progressivamente aumentare sino a raggiungere il capitale nominale, e perchè le obbligazioni, all'atto del rimborso, guadagnano la differenza fra il capitale nominale ed il prezzo di emissione, la quale differenza dicesi appunto *premio del rimborso.* E questo premio può toccare alle prime estrazioni.

Finalmente il saggio reale del mutuo, cioè il saggio al quale il consorzio ha ottenuto effettivamente il danaro, rimane poco elevato.

D'altra parte i consortisti, i quali, specialmente nei primi anni, devono sostenere ingenti spese per trasformazione di colture, non riescono soverchiamente aggravati.

Il graduale rimborso delle obbligazioni si suol fare sortendo ad ogni estrazione un numero sempre crescente di obbligazioni, in modo che il capitale necessario a rimborsarle, aggiunto alle somme gradualmente minori da pagarsi a titolo d'interessi sulle obbligazioni in circolazione, dia un totale costante.

Si può anche procedere altrimenti: sortire, per esempio, ad ogni estrazione un numero costante di obbligazioni: al servizio del prestito occorre allora un capitale progressivamente e regolarmente minore, perchè mentre è costante la somma necessaria per il rimborso delle obbligazioni estratte, al pagamento degli interessi concorre un numero di obbligazioni progressivamente minore; oppure sortire ad ogni estrazione un numero variabile di obbligazioni senza che la somma necessaria ad estinguere le obbligazioni estratte e quella da pagarsi per interessi formino un totale costante.

In quest'ultimo caso il numero delle obbligazioni da estrarre può, per esempio, variare secondo una progressione aritmetica, crescente o decrescente.

L'interesse che il consorzio corrisponde sopra le proprie obbligazioni può essere al netto od al lordo dell'imposta di ricchezza mobile.

È conveniente lo corrisponda al netto di questa imposta, perchè essa si paga sull'interesse nominale e, gravando in ogni caso, direttamente o indirettamente, sul consorzio, riesce molto meno onerosa se l'importare di codesto interesse è minore.

Come ognuno sa, l'imposta di ricchezza mobile, senza tener conto degli aggi di riscossione, è del 20 %.

Le obbligazioni, in surrogazione del bollo e del registro, sono soggette alla tassa di circolazione, di cui dirò più innanzi.

In via generale le somme necessarie all'esecuzione delle opere occorrono a poco a poco e però il consorzio può emettere in epoche diverse più ordini di obbligazioni, assumere più di un prestito. Ciascun ordine di obbligazioni deve avere un piano d'ammortamento suo proprio.

178. Il consorzio per gli eventuali bisogni di fondi può anche ricorrere alla Cassa dei depositi e prestiti.

All'uopo deve farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, allegando alla domanda stessa lo statuto e il relativo certificato di trascrizione ed il progetto d'arte. Se il Ministero assente, ne informa la Prefettura perchè inviti il consorzio a far la domanda del prestito alla Cassa dei depositi e prestiti con istanza corredata dai documenti che possano far conoscere la propria situazione economica.

Per ottenere mutui dalla Cassa dei depositi e prestiti deve avere un proprio ed unico esattore, salvo che il territorio consorziale sia compreso nei limiti di un solo Comune, come ho già detto.

Il consorzio, a garanzia del prestito concessogli, cede alla Cassa una parte dei contributi consorziali. Codesta cessione ha luogo per mezzo di tante *delegazioni*, quanti sono gli anni fissati per la restituzione del prestito, i quali non possono essere più di trenta. Le delegazioni sono pagabili dall'esattore consorziale, che deve accettare e firmare quelle scadenti negli anni per cui durerà la sua gestione.

La Cassa, ricevute le delegazioni, paga l'ammontare del mutuo.

Le delegazioni, a norma dell'art. 81 del regolamento 9 dicembre 1875, sono annuali; però in grazia dell'art. 23 della legge 23 aprile 1871, n. 192, sulla riscossione delle imposte dirette sono pagabili con 6 uguali rate bimestrali, di cui le prime 5 rispettivamente anticipate di 5, 4, 3, 2 ed 1 bimestre. Le bimestralità scadono rispettivamente il giorno 10 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

Il mutuatario gode dello sconto razionale (interesse sulla somma scontata) sulle rate anticipate per i rispettivi bimestri di anticipazione.

Per modo che, chiamando b l'importare della bimestralità ed i il saggio annuo unitario, la bimestralità del 10 febbraio viene accreditata al mutuatario:

per $b + \frac{5bi}{6} = b\left(1 + \frac{5i}{6}\right)$

quella del 10 aprile » $b + \frac{4bi}{6} = b\left(1 + \frac{4i}{6}\right)$

» » 10 giugno » $b + \frac{3bi}{6} = b\left(1 + \frac{3i}{6}\right)$

» » 10 agosto » $b + \frac{2bi}{6} = b\left(1 + \frac{2i}{6}\right)$

» » 10 ottobre » $b + \frac{bi}{6} = b\left(1 + \frac{i}{6}\right)$

» » 10 dicembre » $b = b$

L'esattore, allorchè paga le rate bimestrali, ritira una dichiarazione di eseguito pagamento.

Soddisfatta l'ultima rata a saldo di una delegazione, riceve dall'amministrazione centrale della Cassa la delegazione stessa opportunamente quitanzata, e restituisce le dichiarazioni predette.

179. Il consorzio può farsi mutuare le somme per la esecuzione delle opere dagli Istituti di credito fondiario (legge 16 luglio 1905 testo unico e 22 dicembre 1905).

I prestiti che questi Istituti accordano sono ipotecari e rimborsabili in via semestrale in non meno di anni 10 e non più di anni 50. Le semestralità scadono il 1° gennaio ed il 1° luglio d'ogni anno.

Gli Istituti di credito fondiario accordano mutui al 3, 3 $^1/_4$, 3 ½, 3 $^3/_4$, 4, 4 ½ e 5 per cento.

Gli Istituti di credito fondiario dànno danaro o *cartelle*, dette appunto *di credito fondiario*, al loro valore nominale di L. 500 ciascuna e fruttanti interesse allo stesso saggio del prestito (1).

Sono a carico del mutuatario:

le spese di perizia dei fondi dati in ipoteca;

le spese di contratto;

la eventuale rifusione totale o parziale dell'imposta di ricchezza mobile;

diritti di commissione, spettanti all'Istituto nella misura massima di L. 0,45 per cento lire all'anno sul capitale *originario* o *residuale* del mutuo, a seconda dell'Istituto sovventore;

i *diritti erariali* a titolo di abbonamento per le tasse ipotecarie, di registro, bollo ed altre in ragione di L. 0,10 per cento lire all'anno sul capitale predetto, se il mutuo eccede L. 10.000, e in ragione di L. 0,08 per mutui inferiori.

I diritti erariali si riducono alla metà quando anche il mutuo è ridotto alla metà.

Qualche Istituto di credito fondiario si addossa le spese di perizia e di contratto.

Generalmente i diritti di commissione richiesti dall'Istituto mutuante sono molto al disotto del massimo.

CAPITOLO XV.

Inventario.

180. Le attività di un consorzio sono in via generale:

tutte le *opere;*

capitali corrispondenti ai concorsi dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;

capitali corrispondenti a canoni attivi;

consolidato italiano;

mobili d'ufficio;

attrezzi;

macchinari.

---

(1) Si veda anche la Monografia sugli Istituti di credito fondiario (N. 76).

Le passività:
debiti verso espropriati;
debiti per la costituzione di acquedotto;
debiti verso gli appaltatori;
debiti per mutui passivi;
debiti diversi;
capitali corrispondenti a canoni passivi.
Beni dei terzi:
cauzione dell'esattore-cassiere;
fondo dei guardiani.

181. I beni consorziali, aventi i caratteri di quei beni che nello Stato costituiscono il demanio pubblico, sono il diritto di derivare una determinata quantità d'acqua pubblica ed il canale.

Il diritto di derivare un'acqua ha certo, od almeno può avere, grandissimo valore specialmente oggidì, in cui il *carbone bianco* ha ricevuto così maravigliose applicazioni.

Però il consorzio, malgrado non paghi il canone come giusto prezzo, ma a titolo di ricognizione dell'alto dominio dello Stato sull'acqua derivata, deve, a mio avviso, attribuire a quel diritto un valore corrispondente al canone stesso. Un maggior valore sarebbe sempre e necessariamente arbitrario e potrebbe dirsi giustificato soltanto nel caso che lo Stato avesse elevato, per le nuove concessioni, la misura del canone.

Il diritto di derivare un'acqua, ancorchè fosse temporaneo, come più spesso accade, si può valutare, chiamando V il suo valore e c il canone, con la formola:

$$V = \frac{c}{i}$$

perchè la revoca non può essere che una rara eccezione (1).

---

(1) « Infatti per questo servizio (derivazione d'acqua per movimento d'opifizi) l'acqua non si aliena: fatto che abbia questo servizio, rientra immediatamente nel fiume; ma quando si adopera per l'irrigazione, allora si fa una vera alienazione.

« Faccio poi osservare che la questione della temporaneità non vale molto in questo caso. S'immagini, per esempio, che la provincia di Modena, che ha chiesto una derivazione dal Po per un canale che costerà 15 o 16 milioni ed irrigherà 25 o 30 mila ettari di risaie, la ottenga pure per soli trent'anni. Ma domando io: quando si saranno spesi 15 milioni e irrigati 30 mila ettari di risaie, quest'acqua non continuerà ad essere derivata? Il dubbio non è serio bisogna per necessità rinnovare la concessione e l'alienazione sarà *assoluta e perpetua* ». Così l'on. POSSENTI alla Camera dei deputati nella tornata del 22 luglio 1868.

182. I canali nel primo o nei primi anni, sinchè non si è iniziato il rimborso dei prestiti, si possono valutare al prezzo di costo. Siccome poi vengono costrutti col ricavo di mutui, pagabili generalmente in via progressivamente maggiore e in un certo numero d'anni, è razionale che il loro prezzo di costo di anno in anno debba essere diminuito degli acconti di capitale compresi nei pagamenti periodici fatti dal consorzio in conto dei suoi mutui passivi. Ed il periodo nel quale l'ammortamento si deve compiere comprenderà quindi gli anni entro i quali si compie l'estinzione dei mutui stessi.

Nel caso di canali consorziali non siamo dunque dinanzi ad un ammortamento amministrativo arbitrario, ma ad un ammortamento logico, razionale, determinato, come in pochi altri casi.

Che l'ammortamento completo si debba compiere è chiaro, perchè il canale è tal bene che cessando di servire all'uso per il quale fu costruito non rappresenterebbe nessun valore reale di cambio, anzi all'opposto avrebbe in caso un valore negativo per le livellazioni e le colmate che sarebbero necessarie per la migliore sistemazione dei terreni e delle comunicazioni.

183. Un'altra osservazione sopra l'argomento. Il danaro ottenuto da un mutuo non viene tutto erogato per la costruzione delle opere. Una parte va consunta in *spese di primo impianto*, ed un'altra parte deve necessariamente servire *al pagamento degli interessi ai mutuanti* negli anni pei quali dura la costruzione del canale e in cui di conseguenza non possono incominciare i gettiti.

Alle spese di primo impianto si confanno perfettamente le considerazioni svolte a proposito del canale. È però opportuno procedere prima all'ammortamento di quelle; poscia di questo.

Riguardo agli interessi siamo nello stesso caso di quelle società commerciali che, nei primi anni di loro costituzione, non possono svolgere la loro attività in affari proficui, perchè devono preparare il capitale fermo richiesto dal fine propostosi. Queste imprese, malgrado la necessaria mancanza di qualsiasi profitto, pagano agli azionisti sul capitale versato un equo interesse.

Siffatto interesse, precisamente come nel nostro caso, rappresenta uno degli elementi costitutivi del costo delle opere, e perciò, per ottenere il costo effettivo delle opere stesse, come vogliono la buona pratica e le più saggie norme amministrative, devesi aggiungerlo a tutte le altre somme, impiegate nella costruzione di quelle.

184. I concorsi dello Stato e degli Enti locali devono essere esposti nell'inventario al loro valore attuale.

Nell'anno in cui furono concessi, e se furono concessi per un trentennio, essendo a, $\frac{2a}{3}$ e $\frac{a}{3}$ il concorso annuo rispettivamente del primo,

del secondo e del terzo decennio, questo valore è dato dalle seguenti formole:

$$V_1 = a \frac{(1+i)^{10} - 1}{i\,(1+i)^{10}}$$

$$V_2 = \frac{2a}{3} \frac{(1+i)^{10} - 1}{i\,(1+i)^{20}}$$

$$V_3 = \frac{a}{3} \frac{(1+i)^{10} - 1}{i\,(1+i)^{30}}$$

in cui V_1, V_2 e V_3 sono il valore attuale al principio del trentennio dei concorsi rispettivamente del primo, del secondo e del terzo decennio, ed a è l'importare del concorso annuo iniziale.

Nella costruzione di nuove vie di comunicazione, di nuovi canali accade frequentemente che altri debbano attraversare le proprietà consorziali. Generalmente in tali casi il proprietario delle nuove opere, a titolo di riconoscimento dei diritti consorziali sui beni attraversati, si obbliga al pagamento di un canone annuo.

Nell'inventario devono figurare i capitali corrispondenti a questi canoni. Si determinano con la solita formola:

$$V = \frac{c}{i}.$$

185. I mobili, gli attrezzi e gli eventuali macchinari, appena comperati, si valutano al prezzo di acquisto.

Mobili, attrezzi e macchine si devono ammortizzare. Il periodo di ammortizzazione però sarà più lungo assai per i mobili, che non per gli attrezzi ed i macchinari, i quali sono soggetti ad un molto più rapido deperimento.

I mobili e gli attrezzi, per non impinguare con troppe cifre di pochissimo momento l'inventario, si possono descrivere in appositi allegati all'inventario stesso. Possono essere numerati e dati in consegna ai funzionari, agli impiegati, agli operai, che se ne valgono.

Le macchine si descrivono nell'inventario; si possono ammortizzare in un periodo da 5 a 10 anni. Se la macchina, anche quando sarà divenuta inservibile, potrà conservare un qualche valore, per il metallo con cui è costruita, siffatto valore non si ammortizza. Si deve però calcolare molto basso.

Il consolidato 3,50 % netto, eventualmente posseduto dal consorzio, può essere posto ad inventario al valore nominale; quello 3 % lordo in proporzione.

186. Altre attività possiamo trovare in un consorzio: evidentemente anch'esse devono trovar posto fra quelle predette.

187. Riguardo al passivo osserverò solamente che sono debiti civili fruttiferi quelli verso gli espropriati e quelli per la costituzione di acquedotto; sono debiti commerciali fruttiferi ed a lunga scadenza quelli per mutui, e finalmente sono debiti commerciali a breve scadenza e non sempre fruttiferi quelli verso gli appaltatori.

Di tutti i debiti fruttiferi si deve tenere distinto il capitale dall'interesse, e dell'interesse, agli effetti della prescrizione, devesi indicare l'anno cui si riferisce.

Se il consorzio ha assunto un mutuo passivo con obbligazioni devesi tener distinto il debito per obbligazioni in circolazione dal debito per obbligazioni estratte.

188. Finalmente nell'inventario, ma in una terza sezione di esso, devonsi descrivere le cose dei terzi, cioè a dire le cauzioni di impiegati ed appaltatori; il fondo per sussidi ai guardiani vecchi o malati, ecc.

189. Pochissime sono le variazioni che si verificano negli elementi patrimoniali di un consorzio, e perciò non fa mestieri rifare l'inventario tutti gli anni, ma compilato l'inventario nelle pagine a sinistra, nell'eventuale spazio delle stesse pagine e nelle pagine a destra, in altrettante colonne, si espongono i valori attribuiti ai diversi elementi patrimoniali negli anni successivi. Così:

(Pagina sinistra) (Pagina destra)

Categorie	Articoli	DESCRIZIONE degli elementi patrimoniali	Denominazione		1902	1903	1904	1905	1906

CAPITOLO XVI.

Bilancio di previsione.

190. Il consorzio è un'azienda pubblica e però anche dipendente.

I consorziati hanno il diritto di bilancio, che esercitano in assemblea od a mezzo del Consiglio dei delegati.

Il bilancio, preparato dal Consiglio di amministrazione, ha due scopi principali:

stabilire il carico totale dell'anno e ripartirlo fra i consorziati a norma dello statuto;

prescrivere al Consiglio d'amministrazione le operazioni cui dovrà dedicare le sue cure e i limiti di esse.

Delle tre diverse specie di bilanci: preventivi, di spese e rendite, di cassa e di competenza, il più adatto nei consorzi è fuor di dubbio quello *di competenza*, non però di *competenza pura*, ma con iscrizione dei residui e dell'avanzo o disavanzo lasciati dagli esercizi precedenti.

Il bilancio che considera soltanto le spese e le rendite, le perdite ed i profitti dell'azienda, non raggiunge il primo scopo, manca al secondo.

Il carico annuale complessivo è dato, non solamente dalle spese e dalle rendite aziendali, ma benanco dai rimborsi di mutui passivi, dalla costruzione di nuove opere, ecc.; il Consiglio dei delegati deve limitare l'azione del Consiglio di amministrazione per ciò che riguarda le spese e le rendite effettive, come pure per ciò che si riferisce ai movimenti di capitali.

Il bilancio di cassa, perchè non considera le competenze che saranno adempiute nei futuri esercizi, riesce difettoso, incompleto; e gli amministratori, procrastinando qualche pagamento, possono oberare di debiti il consorzio e sfuggire alla responsabilità dei loro atti.

Va anche notato che il bilancio di competenza, nei consorzi, riesce completo, esauriente, e quasi direi perfetto, perchè mancano *rendite in natura;* non sono necessarie le *provviste*, che perciò si possono e si debbono evitare, evitando per tal modo anche i *consumi*.

191. Le entrate proprie speciali di un consorzio sono:

contributo dei consorziati;
concorsi dello Stato e degli enti locali;
affitto di piccoli ritagli di terreno;
cessione del diritto di pesca;
ricavi di legna e di erba;
ricavi di eventuale eccesso d'acqua;
ricavi di atti rilasciati dal consorzio;
ricavi di multe inflitte a contravventori dei regolamenti consorziali.

192. Il contributo consorziale è un obbligo reale gravante sui fondi.

Esso, oltre ai fondamenti estrinseci di una qualunque imposta;

a) deve servire a coprire spese che abbiano scopi strettamente ed esclusivamente legati con le finalità dell'opera;

b) non deve estendersi a coprire quella parte di spesa, pur conforme agli scopi dell'opera, che trascende il vantaggio economico dei singoli consorziati e tende a produrre una utilità avente manifesto carattere pubblico generale, che incombe invece allo Stato e agli Enti locali;

c) dev'essere inferiore alla maggiore fertilità conseguita dai fondi per effetto dell'opera consorziale;

d) non deve superare il fabbisogno per la spesa relativa al periodo di tempo per cui viene versato, evitandosi le eccedenze e devolvendosi le eventuali economie a sollievo del contributo susseguente al loro accertamento;

e) anche per la sua influenza sul valore dei fondi, non dev'essere destinato a sopportare le rilevanti spese d'indole straordinaria se non ripartitamente in più anni, così da non produrre sbalzi troppo sensibili nella tangente normale.

193. Come abbiamo già notato, i consorzi riscuotono il contributo con le forme, coi privilegi e con le norme in vigore per le imposte dirette.

I privilegi fiscali risultano dalla legge, testo unico, 23 giugno 1891, n. 246 sulla riscossione delle imposte dirette, e dalla legge 19 giugno 1902, n. 181, che modifica la precedente. Sono:

decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata d'imposta dovuta, il contribuente che non la paghi o la paghi soltanto in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di cent. 4 per ogni lira del debito (art. 27);

ai contribuenti morosi l'esattore intima, per mezzo del messo, un avviso speciale che indichi il nome del debitore e l'ammontare del debito, prefiggendo il termine di cinque giorni a pagare la somma dovuta (art. 31);

trascorso inutilmente il termine predetto, l'esattore procede al pignoramento dei beni mobili del debitore compresi anche i fitti e le pigioni da scadere entro l'anno (art. 33);

scorsi dieci giorni dal pignoramento, senza che il contribuente soddisfi il suo debito, l'esattore vende gli oggetti pignorati al pubblico incanto. Ove l'esattore abbia pignorato pigioni o fitti già scaduti, l'inquilino od affittuale deve pagare il debito d'imposta, accessori e spese entro quindici giorni dal pignoramento e sino alla concorrenza del suo debito (art. 41).

Quando sia tornata insufficiente l'esecuzione sui beni mobili, l'esattore può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore.

L'accertamento del contributo a carico di ciascun consorziato nei consorzi di irrigazione è fatto in ragione della superficie del fondo irrigato; o della quantità d'acqua sottoscritta; o delle ore durante le quali ha diritto all'irrigazione; o, finalmente, del consumo d'acqua determinato in base alle colture. Così, per esempio, l'Associazione generale d'irrigazione vercellese computa *uno* la bagnatura del terreno coltivato a campo e dei prati nuovi, *tre* quella degli altri prati e *sette* quella delle risaie.

Il contributo, nei riguardi dei consortisti, può anche venire diviso in due parti, da porre a loro carico in base a criteri diversi. Per esempio l'Associazione suddetta lo divide in contributo per provvedere alle spese straordinarie e contributo per provvedere alle spese ordinarie. Quello divide in ragione di superficie associata; questo in ragione di consumo, determinato come ho detto.

194. L'accertamento del contributo dovuto da ciascun consorziato, nei consorzi di difesa, di scolo e di bonifica, è fatto in base al catasto

speciale del consorzio e in ragione del vantaggio risentito dal fondo per effetto dell'opera consorziale.

Il catasto, perchè possa servire anche a tale importantissimo scopo, dev'essere:

a) *particellare* quanto alla forma: tale cioè da mettere in evidenza l'elemento territoriale per superficie, per grado di produttività e per possessore;

b) commisurato al maggior prodotto o al maggior valore venale del fondo per effetto dell'opera;

c) facile e pratico ai fini della deduzione del contributo e della conseguente compilazione del ruolo dei contribuenti;

d) tale da permettere in ogni tempo e con speditezza, senza che se ne turbi l'ordine e le risultanze, le variazioni dipendenti dal cambiamento dei possessori e dalla riunione o suddivisione delle particelle.

Al vantaggio risentito da ciascun fondo, vantaggio che si dice *grado d'utenza*, donde il nome di *campioni d'utenza* dato alle singole particelle catastali, si applica per determinare la quota di contributo individuale un coefficiente uguale per ciascun consortista ma vario in ciascun esercizio a seconda dei bisogni finanziari del consorzio.

Il coefficiente da applicare al reddito è il *quoziente* che si ottiene dividendo il totale contributo necessario al consorzio per la somma degli imponibili.

195. Il contributo, nei riguardi dell'amministrazione consorziale, è costituito di tre parti ben distinte:

la prima è destinata al rimborso del capitale dei mutui passivi assunti;

la seconda al pagamento degli accessori loro: interessi e tasse;

la terza serve a sopperire alle spese di ordinaria amministrazione.

Le due prime sono temporanee; l'ultima è continuativa, permanente.

L'amministrazione consorziale, nell'interesse proprio e dei suoi consorziati, deve determinare con precisione gli elementi costitutivi del contributo e tenerli distinti.

Questa divisione del contributo ha ragione di essere nella diversa natura economica di tali elementi e nella loro conseguente diversa influenza sul valore dei fondi consorziati.

Infatti, preso il valore di un fondo senza tener conto dell'onere consorziale, per determinare il prezzo che il fondo stesso avrebbe in una libera contrattazione di compra-vendita, devesi diminuire quel valore: 1° del capitale corrispondente alla parte continuativa del contributo, che ha tutti i caratteri di una tassa e 2° di quella parte del debito consorziale che incombe sul fondo stesso: l'estinzione del debito verso il consorzio per la parte continuativa del contributo non accresce il valore predetto; l'estinzione complessiva invece dei debiti annuali per quella parte del contributo, che rappresenta l'acconto di capitale sui

mutui, aumenta il valore del fondo di tutto l'ammontare di essa parte. E perciò il conto di un podere potrebbe essere tenuto come segue:

Podere « La Pace ».

			Debito consorziale		Dare		Avere	
Gennaio	1	Valore lordo del fondo L. 58.000						
»	1	Debito consorziale . » 14.000	14.000	—				
»	1	Valore netto attuale del fondo .			44.000	—		
Giugno	30	Acconto di capitale compreso nel contributo	700	—	700	—		
Luglio	1	Valore attuale	13.300	—	44.700	—		

La divisione del contributo nei suoi elementi costitutivi è anche necessaria per la equa ripartizione sua fra proprietari ed usufruttuari di fondi consorziati.

A questo proposito tolgo da una sentenza arbitrale, cortesemente comunicatami dall'avv. Luigi Arrigossi, presidente del Collegio degli arbitri: « Considerato che al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto è tenuto il proprietario, a termini dell'art. 509 codice civile; e che l'usufruttuario è tenuto a tutti i carichi annuali del fondo, giusta l'art. 506 del detto codice;

considerato che la quota d'ammortamento, incombente al proprietario, deve essere rifusa all'usufruttuario al momento della cessazione dell'usufrutto

giudicano

dovere il sig. N. N., proprietario, rifondere al sig. N. N., usufruttuario, la somma di L. . . . . . da questo pagata a titolo di ammortizzazione del capitale consorziale dell'Alto agro veronese relativamente ai fondi da lui usufruiti, soggetti al detto Consorzio.

« A questa somma devono essere aggiunti gli interessi legali di mora a datare dal . . . . . fino all'eseguito pagamento ».

Considerato l'esplicito ed esauriente disposto degli articoli citati, non si poteva fare altra sentenza che questa.

196. Gli statuti consorziali generalmente dividono il contributo in due parti soltanto. Comprendono nella prima la quota per l'ammortamento dei mutui e quella per il pagamento degli interessi ed accessori; collocano nella seconda la quota delle spese di ordinaria amministrazione.

Per le ragioni esposte è opportuna la divisione del contributo in tutte e tre le sue parti.

Lo statuto dell'Agro veronese con l'art. 15 ammise, ma, se sono bene informato, senza pratici risultamenti, che un socio potesse soddisfare in una sol volta la parte di debito consorziale incombente sopra i suoi fondi.

197. Molte volte, e sotto un diverso punto di vista, il concorso dei consorziati nelle spese, che apparisce nei ruoli, è costituito di due parti, le quali, in qualche luogo, prendono rispettivamente i nomi di *collette* e di *comparti.*

La *colletta* è il contributo propriamente detto, e il *comparto* è il rimborso di spese che il consorzio ha sostenute per alcuni consorziati in particolare.

198. Lungo il canale, presso l'edificio di presa, qualche piccolo ritaglio di terreno di proprietà consorziale, produttivo di erba od anche da dissodare, può essere ceduto in affitto a terzi con un piccolo utile da parte del consorzio.

Il consorzio può, se lo crede utile, cedere verso un corrispettivo il diritto di pesca nei proprii canali.

Gli argini dei canali vengono generalmente alberati per aggiungere loro resistenza e solidità. Da queste piantagioni il consorzio ricava un qualche prodotto in legna.

Le sponde e gli argini dei canali possono dare anche qualche prodotto in erba.

Molte volte, nei consorzi irrigui, il canale ha una portata maggiore che non sia l'acqua presa dai consorziati. L'eccesso viene anno per anno ceduto agli agricoltori, consorziati o non consorziati, che lo richiedano.

Gli affitti, i ricavi di legna, di erba e dell'acqua superflua sono rendite patrimoniali.

I ricavi di legna d'ordinario sono annui, malgrado che le piante si scalvino ogni tre o più anni, perchè i canali non si piantano tutti nello stesso anno e perchè non si piantano con una sola specie di alberi. Rigorosamente sarebbe d'uopo, di ciascun prodotto triennale, quadriennale, ecc., trovare la competenza annua. Considerata però la poca entità di tali prodotti e che, se il prodotto di una pianta è poliannuale, quello degli argini è ordinariamente annuale, si può assumere senz'altro a bilancio il probabile ricavo dello scalvo dell'anno.

199. Il consorzio rilascia ai richiedenti copia degli atti esistenti nell'archivio consorziale o dichiarazioni comprovanti fatti attinenti al consorzio stesso.

Il rilascio di tali copie e dichiarazioni è vincolato al pagamento di una tassa stabilita con speciale tariffa.

Nei regolamenti consorziali sono anche comminate multe a tutti coloro che recano un qualche danno alle proprietà consorziali, oppure

ai guardiani che mancano ai loro doveri precisati da speciale disciplinare.

Il ricavo di quelle viene ordinariamente diviso fra il consorzio e l'agente che ha rilevato la contravvenzione; in qualche consorzio, molto opportunamente, il ricavo delle seconde alimenta il fondo speciale per sussidi ai guardiani infermi o malati.

200. Le uscite proprie speciali dei consorzi irrigui sono soltanto quelle relative alla costruzione e manutenzione dei canali, e la tassa di concessione. Altre uscite sono:

le spese di amministrazione;
le imposte fondiaria e di ricchezza mobile;
la tassa di esercizio e rivendita;
le spese di lite;
gli interessi passivi;
la tassa di circolazione sulle obbligazioni in circolazione;
il rimborso dei mutui.

201. Le entrate e le uscite consorziali anzitutto classifico in due sezioni: nella prima sezione comprendo le entrate e le uscite *determinanti il risultato dell'esercizio;* nella seconda le entrate e le uscite *senza effetto sul risultato stesso*, altrimenti dette *partite di giro.*

Le entrate e le uscite della prima sezione poi distinguo in due categorie: *entrate* ed *uscite effettive; entrate* ed *uscite per movimenti di capitali.*

Le entrate ed uscite effettive e per movimenti di capitale sono *ordinarie* o *straordinarie.* Le entrate e le uscite ordinarie *fisse* o *variabili.*

Fra le entrate effettive abbiamo quelle *patrimoniali* e quelle *extra-patrimoniali.*

Fra le uscite effettive quelle per *spese patrimoniali*, per *spese di amministrazione* e per *spese dirette di irrigazione.*

Questa classificazione ritengo debba completarsi con un'altra, speciale ai consorzi, che divide le entrate e le uscite consorziali della prima sezione in due gruppi: *entrate* ed *uscite permanenti, entrate* ed *uscite temporanee.*

Questa mia distinzione ha il molteplice ed importantissimo scopo di dimostrare quali sieno i carichi destinati ad estinguersi; di provare come sia esatto il riparto del contributo; di rendere edotti delle precise condizioni dell'unione i suoi membri. La distinzione in parola si può ottenere con apposito prospetto.

Credo ozioso specificare quali entrate e quali uscite appartengano alle diverse classi; farò una sola eccezione: i concorsi devono essere imputati parte alle entrate effettive e parte ai movimenti di capitale.

Infatti se gli enti debitori devono al principio dell'esercizio la somma:

$$V_1 = a \frac{(1+i)^n - 1}{i\,(1+i)^n},$$

alla fine dell'esercizio dovranno questa somma accresciuta dei suoi interessi per tutta la durata dell'esercizio stesso.

Il debitore però, in conto del suo debito, eseguisce il pagamento convenuto, il quale riduce il credito del consorzio per la sola differenza fra l'ammontare del pagamento stesso e quegli interessi: siffatta differenza solamente è movimento di capitale, l'altra parte, uguale agli interessi suddetti, è entrata effettiva.

202. Quando un consorzio comprende diversi corpi a sè stanti di opere, cioè abbraccia più comprensori, cosicchè può dirsi un consorzio di consorzi, abbiamo il preventivo generale per le spese comuni a tutti i comprensori.

Gli utenti di ciascun comprensorio considerati per gruppi concorrono in queste spese generali proporzionalmente alle quote d'interessenza che ciascun comprensorio ha nel consorzio. Tali quote d'interessenza in alcune provincie emiliane si dicono *denarini*.

Oltre al bilancio preventivo generale, in questi consorzi vi hanno tanti bilanci preventivi speciali quanti i comprensori.

203. Talvolta i raggruppamenti sono di diverso grado e più di due, in modo che tutti i consortisti concorrono in determinate spese generali; alcuni comprensori concorrono in altre le quali si possono dire generali soltanto limitatamente ad essi, e finalmente ciascun comprensorio sostiene le spese sue proprie esclusive.

LIBRO SECONDO

Le funzioni esecutive.

Capitolo I.

Accertamento e riscossione delle entrate.

204. La ragioneria forma, distintamente per ogni Comune, i *ruoli annuali* dei contribuenti, altrimenti detti anche *quinternetti di scossa.*

La segreteria, fattili firmare dal presidente del Consiglio d'amministrazione, li trasmette al prefetto, perchè li renda esecutivi.

Ritornati dal prefetto col *visto di esecutorietà*, il segretario ne spedisce la parte che si riferisce a ciascun Comune al sindaco rispettivo, perchè la pubblichi nell'albo pretorio. Quindi i Comuni ritornano i ruoli, con l'attestazione che furono debitamente pubblicati, al consorzio, il quale li consegna all'esattore.

205. I ruoli sono *principali*, *suppletivi* e *di rettificazione.*

I ruoli principali comprendono tutti gli utenti in conformità al catasto consorziale. I ruoli suppletivi comprendono gli utenti non compresi nei ruoli principali. I ruoli di rettificazione servono eventualmente alle variazioni per volture, occorse fra la compilazione dei ruoli principali o suppletivi e la riscossione, ed alla correzione degli errori commessi nei ruoli predetti.

I ruoli principali devono essere consegnati all'esattore entro i primi 15 giorni di gennaio di ogni anno.

206. Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli, gli interessati possono ricorrere al Consiglio d'amministrazione per far rettificare gli errori materiali che fossero incorsi nella loro formazione.

In omaggio alla nota massima *solve et repete*, il ricorso non sospende il pagamento del contributo; però, se accolto, il ricorrente ha diritto al rimborso di quanto avesse indebitamente pagato.

Il contribuente, cui fosse respinto il ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione può appellare al prefetto.

207. I ruoli contengono le seguenti indicazioni:

Nell'intestazione:

1° la tassa unitaria principale, divisa nei suoi elementi;

2° la tassa unitaria di amministrazione.

Nel prospetto:

1° il cognome e nome dei debitori, in ordine alfabetico e contrassegnati da un numero progressivo;

2° la caratura di ciascuno;

3° la tassa principale, a carico di ciascun debitore e che si può, anche qui, dividere nei suoi elementi;

4° la tassa d'amministrazione; nonchè

5° il totale delle due tasse precedenti.

208. Ai contribuenti l'esattore deve spedire a tempo debito, a mezzo del messo, le *cartelle di pagamento*, indicanti l'ammontare del contributo annuo, quello di ciascuna rata e la rispettiva scadenza. Al messo l'esattore consegna gli elenchi dei debitori, divisi per Comuni, affinchè se ne serva per la distribuzione delle cartelle predette. Sopra questi stessi elenchi l'esattore, in prova della fatta distribuzione, riceve la firma del messo.

209. Dei ruoli si usa fare copia per uso del consorzio. Questa copia avrebbe la forma seguente:

Ruoli di riscossione del canone consorziale *in ragione di L. .... ogni litro per la tassa principale, di cui L. .... per capitale e L. .... per accessori; e di L. .... ogni litro per la tassa di amministrazione, da pagarsi in due uguali rate il .... ed il ....*

Num. progressivo	DITTA	Acqua		Tassa principale		Tassa di amministrazione		TOTALE		Importare di ciascuna rata		*Osservazioni*
		3		4		5		6		7		
1	2	litri	c.	lire	c.	lire	c.	lire	c.	lire	c.	8

I ruoli sono desunti dal catasto consorziale.

L'originale dei ruoli oltre le indicazioni precedenti, subito dopo l'*importare di ciascuna rata*, ha due altre colonne per il numero della cartella di pagamento e per l'importo riscosso.

Il ruolo è unico; l'esattore lo esige nel numero di rate ed alle scadenze stabilite.

210. In base ai ruoli ed alle riscossioni sugli stessi *emarginate*, l'esattore compila il *residuario*.

Il consorzio, che provvede per conto degli utenti alla manutenzione dei canali a loro carico, esige il rimborso delle spese col contributo, e precisamente con l'ultima rata di esso. Ai ruoli, in questo caso, si

aggiunge, dopo la 7ª, una colonna per le *spese di manutenzione dei canali a carico degli utenti*, ed un'altra per il *totale*.

211. L'avviso ai consorziati può essere del tenore come il modulo seguente.

MOD. 1 *a*.

ESATTORIA

del Consorzio ....

Il sottoscritto Esattore avverte la Ditta ....

....

che trovasi inscritta all'articolo n. .... *del ruolo di scossa del* contributo consorziale *per l'anno* .... *nel Comune di* .... (*reso esecutorio con decreto della Prefettura di* ...., *n.*.................., *in data* ....) *per le somme sottoindicate da pagarsi in* due rate, *scadenti una il* ...., *l'altra il* ....
e suddivise come segue:

	SCADENZA 15 gennaio 19......				SCADENZA 15 luglio 19......			
	Aliquota per litro		Importo		Aliquota per litro		Importo	
Contributo principale . . . . L.	17	—			20	—		
Tassa di amministrazione . . . »	6	—			5	—		
Totale L.	23	—			25	—		

ritenuti a suo carico litri d'acqua N..................

Non pagando interamente le rate entro otto giorni dalle rispettive scadenze, o pagandole solo in parte, il contribuente è assoggettato alla multa di 4 centesimi per ogni lira della somma non pagata.

Il contributo dovrà essere pagato alla Esattoria consorziale ....
in tutti i giorni non festivi dalle ore 10 ant. alle 2 pom.

.... *gennaio* 19.......

L'Esattore

....

212. La consegna dei ruoli esecutivi, dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero loro ammontare.

In forza dell'art. 29 della legge 19 giugno 1902 i consorziati possono pagare il contributo con vaglia o cartolina-vaglia intestata all'esattore,

rimanendo però responsabili delle somme che non gli fossero regolarmente ed a tempo debito pervenute.

Le contribuzioni che non eccedono le lire cinque all'anno possono essere pagate in una sol volta, sin dalla scadenza della prima rata.

213. L'accertamento del concorso dovuto dallo Stato, per tutto il trentennio di sua durata, ha luogo col decreto di concessione, emanato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio.

La riscossione del concorso stesso si effettua dal presidente del consorzio, a nome del quale viene emesso il mandato.

La ragioneria emette la reversale, con la quale il presidente accompagna il versamento al cassiere consorziale della somma riscossa.

I concorsi dei Comuni e della Provincia sono accertati, per tutta la loro durata, quando i concedenti hanno preso la relativa deliberazione e che tale deliberazione è stata debitamente approvata dall'autorità tutoria.

Alle scadenze stabilite gli enti, debitori del sussidio, emettono il mandato di pagamento sul loro cassiere a favore del consorzio ed a nome del suo presidente; questi lo riscuote e ne fa il versamento, come ho detto più sopra.

214. Quando la portata del canale è maggiore dei litri sottoscritti dai consorziati, l'eccedenza è data in affitto a chi ne fa domanda per iscritto ed a tempo debito all'amministrazione consorziale. Questi contratti di fitto sono annuali.

Il prezzo fisso per *litro* dell'acqua disponibile è stabilito di anno in anno dal Consiglio di amministrazione, ed il consorzio lo riscuote a mezzo dei proprii ingegneri.

215. I contratti di affittanza relativi a ritagli di terreno sono stipulati dall'ingegnere, il quale ne riscuote anche il prezzo.

Trattasi di entrate di poca entità, ma ciò non giustificherebbe la omissione di ogni regola di controllo, e però sarà espediente disporre che ciascun fittaiuolo, all'atto che entra in possesso del terreno, firmi una carta d'obbligo, dalla quale risulti il terreno affittato, il fitto convenuto e la scadenza di esso.

216. La legna prodotta dagli argini, dalle ripe, scarpe, banchine e loro pertinenze viene generalmente venduta da scalvare ed a pronto pagamento col metodo della pubblica gara od a partiti privati.

Lo Stato, per esempio, provvede all'affitto dei boschi cedui, piantati sulle sponde dei canali demaniali, nonchè alla vendita del taglio delle piante vive e di quelle morte col mezzo dell'asta pubblica e con tutte le norme ordinarie di gestione dei beni patrimoniali (art. 9 regolamento 9 febbraio 1893, n. 166).

Nel caso l'amministrazione consorziale credesse opportuno procedere all'incanto, scelto il procedimento cui attenersi e stabilite le condizioni per adire all'asta, dovrebbe con la maggiore conveniente pubblicità cercare di ottenere il massimo concorso di offerenti.

L'asta dovrebbe essere tenuta dal presidente del consorzio, da un membro del Consiglio di amministrazione e dal segretario.

Nel caso, molto più frequente, in cui sia opportuno vendere a trattative private, l'ingegnere deve preparare, per ciascuno degli acquirenti, un certificato dal quale emergano la qualità, la quantità e le condizioni della legna venduta, il prezzo unitario stabilito e l'importare.

I certificati in parola, con la firma dell'acquirente, devono essere consegnati alla ragioneria, che emette la reversale a carico dell'ingegnere riscuotitore.

217. Il presidente, il Consiglio di amministrazione, il segretario e l'ufficio tecnico possono rilasciare determinati documenti a chi ne fa richiesta. Il presidente ed il Consiglio di amministrazione rilasciano certificati comprovanti fatti avvenuti nel consorzio. Il segretario e l'ufficio tecnico rilasciano soltanto copia di atti esistenti in archivio.

Il rilascio è vincolato al pagamento di un diritto fisso stabilito con speciale tariffa. Il richiedente paga nelle mani del segretario, mediante reversale staccata da apposito bollettario a matrice tenuto dal ragioniere.

Ove le funzioni di segretario e di ragioniere fossero adempiute da un'unica persona, il bollettario predetto e la cassa relativa a questi diritti fissi non dovranno in nessun caso essere tenuti dalla stessa persona.

218. Tutti coloro che in qualsiasi modo recano danni alle opere consortili sono passibili di pene pecuniarie.

Gli oggetti e gli animali, colti in contravvenzione dei regolamenti consortili, vengono sequestrati; ed il proprietario, per ricuperarli, deve fare, entro un breve termine, un congruo deposito presso l'esattore del consorzio. altrimenti, spirato il termine stabilito, sono venduti al pubblico incanto.

Le contravvenzioni sono rilevate dai guardiani o da agenti della pubblica forza.

Le multe sono inflitte dal Consiglio di amministrazione o, qualora non si convenga sul loro ammontare, dall'autorità giudiziaria.

Le spese di procedura, nonchè le spese per il mantenimento degli animali o per la custodia degli oggetti sequestrati, sono a carico del contravventore.

In generale una parte della multa va devoluta al guardiano, oppure all'agente che ha rilevato la contravvenzione.

219. I guardiani, qualora disobbediscano al loro regolamento disciplinare, sono passibili di multa.

Le contravvenzioni sono rilevate dagli altri guardiani, fra i quali è necessario stabilire una certa gerarchia. Il guardiano che rileva la contravvenzione redige apposito verbale, che consegna all'ingegnere, il quale, con le proposte che crede del caso, lo trasmette all'amministrazione, che infligge la pena.

Le multe pagate dai guardiani e il ricavo di oggetti sequestrati, appartenenti ad ignoti, dedotte le spese e le multe a favore del consorzio, vanno al fondo speciale per sussidi a guardiani vecchi o malati.

Altre entrate può avere un consorzio: interessi di depositi fruttiferi presso una qualche banca; rendita dello Stato in deposito cauzionale e così via. Ma l'accertamento e la riscossione di tali entrate sono cose troppo note a tutti perchè metta conto parlarne.

Capitolo II.

Accertamento e pagamento delle uscite.

220. I contratti di espropriazione e di servitù d'acquedotto, come ho avvertito precedentemente, si protraggono per lungo tempo dopo la costituzione del consorzio e la costruzione delle opere.

La revisione delle *cauzioni* non permette di procedere solleciti, cosicchè l'improbo lavoro e l'ingente spesa inerenti a questi contratti vengono, con non poco vantaggio, distribuiti in parecchi anni.

Agli espropriati ed alienanti in genere è d'uopo tenere apposito partitario.

Non tutte le amministrazioni consortili tengono conto a tutti gli espropriati e si limitano ad aprire conto soltanto alle ditte liberamente alienanti, perchè per le altre l'accertamento della competenza di poco precede l'adempimento completo di esso col deposito dell'indennità presso la Cassa depositi e prestiti. Ma questa pratica non mi sembra la migliore.

Anzitutto e in via generale sono preferibili, salvo rari casi, i sistemi di conti che dànno la dimostrazione delle competenze e degli adempimenti; sono poi irrazionali quelli che non seguono uniformi procedimenti.

Nella fattispecie è di somma utilità ottenere da speciali registri la dimostrazione particolareggiata delle compere fatte, delle servitù di acquedotto costituite; sapere con chi devesi addivenire alla stipulazione del contratto; a favore di chi furono fatti i depositi ed emesse le polizze; seguire con diligenza i decreti prefettizi di svincolo.

Appunto per raggiungere lo scopo credo necessario erigere il partitario degli espropriati ed alienanti, appena l'ufficio tecnico ha formato l'elenco dei proprietari che dovranno cedere i loro terreni al consorzio ed ha stabilito i prezzi da offrire a ciascuno. Per tal modo i conti del partitario si aprono con importi puramente *previsti*. Mano mano che l'indennità od il prezzo è definitivamente determinato (quando cioè ha avuto luogo l'accettazione dell'offerta a mezzo di amichevole accordo,

Dare — N. ..... — N. ..... — Avere

DATA	OPERAZIONI	RIFERIMENTI	POLIZZA		INTERESSI ..... %		SOMME	DATA		OPERAZIONI	RIFERIMENTI	INTERESSI ..... %		INDENNITÀ o PREZZO	
			N.	Data dello svincolo	tempo	Importo		della previsione	dell'accertamento			tempo	Importo	Previsione	Accertamento

di stima peritale o di libero contratto di compra-vendita) si devono registrare, sulla stessa linea ma in diverse colonne, la data dell'avvenuto accertamento e l'importo relativo.

Gli accertamenti finalmente si riassumono nelle scritture sintetiche aprendovi a tale scopo il conto « Espropriati ».

I conti del partitario in parola si devono disporre in ordine alfabetico. Del partitario devesi tenere il *repertorio*.

Sui debiti per contratti liberamente conchiusi decorrono gli interessi semplici (art. 1509 del cod. civ.), salvo patto in contrario.

Lo schema dei conti da aprirsi nel partitario può avere la forma del prospetto qui contro.

221. Il servizio dei prestiti comprende:

la compilazione dei piani d'ammortamento;

il pagamento delle annualità o delle semestralità convenute; e le registrature delle diverse operazioni.

Riguardo ai piani di ammortamento distinguo i prestiti in tre categorie:

1ª mutui concessi da un solo mutuatario e rimborsabili con pagamenti periodici costanti;

2ª mutui con obbligazioni;

3ª mutui della Cassa depositi e prestiti.

La formola che nei prestiti della prima categoria serve a determinare l'ammontare a_1 del pagamento periodico costante è:

$$a_1 = \frac{ci\,(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} = \frac{ci}{1 - \dfrac{1}{(1+i)^n}} \qquad (1)$$

ove c è il capitale da rimborsare; i l'interesse di 1 lira in un anno ed n il numero degli anni entro i quali deve ammortizzarsi il prestito.

Se il prestito fosse rimborsabile con pagamenti semestrali, nella formula precedente ad i basta sostituire $\frac{i}{2}$ se il tasso è *proporzionale*, ed $(1+i)^{\frac{1}{2}}$ se il tasso è *equivalente*, che del resto in pratica non si usa, avendosi rispettivamente:

$$a_2 = \frac{c \frac{i}{2}}{1 - \frac{1}{\left(1 + \frac{i}{2}\right)^{2n}}} \qquad (2)$$

ed:

$$a_3 = \frac{c \left\{(1+i)^{\frac{1}{2}} - 1\right\}}{1 - \frac{1}{(1+i)^{2n}}}. \qquad (3)$$

La quota q_1, contenuta nella prima annualità a_1 e che va a diminuire il debito per capitale, è: $q_1 = a_1 - ci$
e negli anni successivi essendo $q_2 = a_1 - (c - q_1)\, i = a - ci + q_1\, i$ e sostituendo a $a^1 - ci$ il suo valore q^1:

$$q_2 = q_1\,(1+i)$$
$$q_3 = q_1\,(1+i)^2 \ldots\ldots$$
$$q_h = q_1\,(1+i)^{h-1}$$

Analogamente se il prestito è rimborsabile con pagamenti semestrali.

Il piano d'ammortamento per i prestiti di questa categoria è semplicissimo, come risulta dall'esempio riportato a pagina seguente.

Le identiche formole servono anche per i prestiti con obbligazioni; senonchè il capitale c si può rappresentare con mk, indicando con m il numero delle obbligazioni emesse, e con k il capitale nominale di ciascuna. Avrebbesi:

$$a_1 = \frac{mki}{1 - \frac{1}{(1+i)^n}} \qquad (1')$$

$$a_2 = \frac{mk \frac{i}{2}}{1 - \frac{1}{\left(1 + \frac{i}{2}\right)^{2n}}} \qquad (2')$$

$$a_3 = \frac{mk \left\{(1+i)^{\frac{1}{2}} - 1\right\}}{1 - \frac{1}{(1+i)^{2n}}}. \qquad (3')$$

1898	Gennaio	1	Capitale mutuato			10.000	—
	Dicembre	31	Interessi 6 % dell'anno	600	—		
	»	31	Prima annualità *L.* 2373,96 . .	600	—	1.773	96
1899	Gennaio	1	Capitale residuo			8.226	04
	Dicembre	31	Interessi 6 % dell'anno	493	56		
	»	31	Seconda annualità	493	56	1.880	40
1900	Gennaio	1	Capitale residuo			6.345	64
	Dicembre	31	Interessi 6 % dell'anno	380	73		
	»	31	Terza annualità	380	73	1.993	23
1901	Gennaio	1	Capitale residuo			4.352	41
	Dicembre	31	Interessi 6 % dell'anno	261	14		
	»	31	Quarta annualità	261	14	2.112	82
1902	Gennaio	1	Capitale residuo			2.239	59
	Dicembre	31	Interessi 6 % dell'anno	134	37		
	»	31	Ultima annualità	134	37	2.239	59

Dalle quali si desume l'acconto di capitale compreso in ciascun pagamento periodico procedendo come nel caso precedente.

Il piano d'ammortamento di un prestito con obbligazioni assume una forma simile a quella indicata alla pagina seguente.

Se ad ogni scadenza si rimborsa un numero costante c di obbligazioni, sarà nel primo periodo:

$$a_1 = ck + mki$$

nel secondo:

$$a_2 = ck + (m - c)\,ki$$

in generale:

$$a_h = ck + [m - (h-1)\,c]\,ki$$

Finalmente se il numero z delle obbligazioni, che si rimborsano in ciascun anno, varia, cosicchè i successivi suoi valori costituiscano una progressione aritmetica, di cui il primo termine sia c, essendo d la ragione, avremmo nel primo periodo:

$$a_1 = ck + mki$$

nel secondo:

$$a_2 = (c + d)\,k + (m - c)\,ki$$

in generale:

$$a_h = [c + (h-1)\,d]\,k + \left(m - \frac{(h-1)\,[2c + (h-2)\,d]}{2}\right)ki$$

Piano d'ammortamento

del prestito di n. 1000 obbligazioni da L. 500 fruttanti il 4,50 % e rimborsabili alla pari in 10 anni.

ANNI	IN PRINCIPIO DI CIASCUN ANNO				IN FINE DI CIASCUN ANNO								CONTO DEI RESIDUI						ANNI
	Debito da ammortizzare — Obbligazioni in circolazione		Debito ammortizzato — Obbligazioni estratte		Obbligazioni da rimborsare		Interessi delle obbligazioni in circolazione		Totale		Somma disponibile		Residuo		Interessi sul residuo		Montante		
1896	1000	500.000	—	—	81	40.500	22.500	—	63.000	—	63.189	41	189	41	8	52	197	93	1896
1897	919	459.500	81	40.500	85	42.500	20.677	50	63.177	50	63.387	34	209	84	9	44	219	28	1897
1898	834	417.000	166	83.000	89	44.500	18.765	—	63.265	—	63.408	69	143	69	6	47	150	16	1898
1899	745	372.500	255	127.500	93	46.500	16.762	50	63.262	50	63.339	57	77	07	3	47	80	54	1899
1900	652	326.000	348	174.000	97	48.500	14.670	—	63.170	—	63.269	95	99	95	4	50	104	45	1900
1901	555	277.500	445	222.500	101	50.500	12.487	50	62.987	50	63.293	86	306	36	13	79	320	15	1901
1902	454	227.000	546	273.000	106	53.000	10.215	—	63.215	—	63.509	56	294	56	13	26	307	82	1902
1903	348	174.000	652	326.000	111	55.500	7.830	—	63.330	—	63.497	23	167	23	7	53	174	76	1903
1904	237	118.500	763	381.500	116	58.000	5.332	50	63.332	50	63.364	17	31	67	1	42	33	09	1904
1905	121	60.500	879	439.500	121	60.500	2.722	50	63.222	50	63.222	50	—	—	—	—	—	—	1905

Gli acconti di capitale compresi in a_1 a_2... a_h sarebbero rispettivamente:

$$q_1 = ek;\ q_2 = (e + d)\,k;\ q_h = [e + (h - 1)\,d]\,k.$$

Nei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti la somma delle sei bimestralità e dei rispettivi interessi dev'essere uguale all'importare a dell'annualità, cioè:

$$b\left(1 + \frac{5i}{6}\right) + b\left(1 + \frac{4i}{6}\right) + b\left(1 + \frac{3i}{6}\right) + b\left(1 + \frac{2i}{6}\right) + $$
$$+ b\left(1 + \frac{i}{6}\right) + b = a$$

donde:

$$b = \frac{a}{6 + \frac{5i}{2}} \qquad (4)$$

e sostituendo ad a il suo valore dato dalla formula (1):

$$b = \frac{ci}{\left(1 - \frac{1}{(1+i)^n}\right)\left(6 + \frac{5i}{2}\right)}. \qquad (5)$$

Il piano d'ammortamento è laborioso; per ogni anno si farebbe come è indicato alla pagina seguente.

222. Per i pagamenti rateali convenuti quando il mutuo fu accordato da un'unica ditta, basta che la ragioneria prepari, alle scadenze stabilite, l'emissione del mandato di pagamento sul cassiere consorziale ed a favore del creditore.

La registrazione del mandato predetto vien fatta addirittura nelle scritture complesse, desumendo dal piano d'ammortamento qual'è la parte che costituisce l'acconto di capitale, e quale altra serve alla tacitazione degli interessi.

In modo affatto analogo procede il servizio dei mutui contratti con la Cassa dei depositi e prestiti.

Ad epoche stabilite, e con qualche precedenza sopra le scadenze delle annualità o semestralità di ammortamento, l'amministrazione provvede all'estrazione del numero di obbligazioni indicato dal piano d'ammortamento.

Il sorteggio è fatto da notaio. Vi assistono il presidente del consorzio, o chi per esso, e due testimoni. Il notaio ne stende processo verbale, dal quale fa risultare il numero delle obbligazioni in circolazione, quello delle obbligazioni da estrarre ed i contrassegni — serie e numero — di ciascuna obbligazione estratta.

Se le obbligazioni fossero nominative, alla indicazione della serie e del numero si aggiungerebbe il cognome ed il nome del possessore.

Capitale mutuato	L.	200.000	—		
Interessi del 1° bimestre	»			1666	66
1° pagamento	»	2.316	81		
Rimanenza	»	197.683	19		
Interessi del 2° bimestre	»			1647	36
2° pagamento	»	2.316	81		
Rimanenza	»	195.366	38		
Interessi del 3° bimestre	»			1628	05
3° pagamento	»	2.316	81		
Rimanenza	»	193.049	57		
Interessi del 4° bimestre	»			1608	74
4° pagamento	»	2.316	81		
Rimanenza	»	190.732	76		
Interessi del 5° bimestre	»			1589	43
5° pagamento	»	2.316	81		
Rimanenza	»	188.415	95		
Interessi del 6° bimestre	»			1570	13
Interessi del 1° anno	»	9.710	37		
		198.126	32		
6° pagamento	»	2.316	81		
Rimanenza	»	195.809	51		

Il rimborso delle obbligazioni estratte e il pagamento degli interessi può venire affidato al cassiere consorziale o, verso provvigione, ad Istituti di credito.

Nel primo caso, se il consorzio ha un cassiere speciale, la ragioneria emette sopra il cassiere stesso, a favore di ciascuno che presenta obbligazioni da rimborsare o cedole da riscuotere, apposito mandato.

Qualora le funzioni di cassiere consorziale sieno disimpegnate dall'esattore delle imposte dirette o da una qualche banca, non spetta al consorzio determinare il procedimento da seguirsi nel dare esecuzione alle operazioni in discorso.

Finalmente se il servizio del prestito è affidato ad un Istituto di credito, a ciascuna scadenza la ragioneria deve promuovere l'emissione di un mandato di pagamento sopra il cassiere consorziale ed a favore dell'Istituto.

In tutti i casi contemplati l'incaricato di rimborsare le obbligazioni e di pagare le cedole d'interesse paga soltanto contro consegna delle obbligazioni, delle cedole e delle relative distinte, stese dagli esibitori sopra moduli a stampa, i quali sono di diversa forma a seconda che devono servire per le obbligazioni o per le cedole. Delle cedole poi si devono esigere tante distinte quante sono le scadenze cui si riferiscono.

Se le obbligazioni fossero nominative, la ragioneria, desumendoli da apposito registro, può anticipatamente compilare prospetti o ruoli delle somme da pagarsi ai singoli creditori, e su questi prospetti, o sopra duplicati loro, registrare i pagamenti eseguiti.

Il pagatore annulla le obbligazioni rimborsate e le cedole estinte con un timbro ad olio, o meglio a traforo, e a dati intervalli riepiloga le distinte in appositi riassunti.

Il consorzio ritira a mezzo della ragioneria i titoli rimborsati, le cedole pagate, le rispettive distinte ed i riassunti e ne dà ricevuta.

223. Per facilitare la determinazione delle cedole pagate si può usare questo procedimento.

Si dispongono ordinatamente in speciali cassettoni, divisi in piccoli scompartimenti, tanti cartellini quante sono le obbligazioni in circolazione, da cui quindi si possono staccare cedole. Questi cartellini sono contrassegnati dal numero di una obbligazione che è lo stesso come dire di una cedola; a mano a mano che vengono pagate cedole, esse si sostituiscono ai cartellini dello stesso numero, i quali si distruggono.

Le obbligazioni estratte vengono registrate in uno speciale registro, che d'ordinario ha la forma indicata alla pagina seguente.

Anche le cedole scadute ed estinte talune aziende allibrano in speciali registri elementari, che la Navigazione generale italiana foggia secondo lo schema seguente:

Cedola 1 del 1° luglio 1902			Cedola 2 del 1° gennaio 1903			Cedola 3 del 1° luglio 1903		
Numero di serie	Piazza di pagamento della cedola	Numero della distinta	Numero di serie	Piazza di pagamento della cedola	Numero della distinta	Numero di serie	Piazza di pagamento della cedola	Numero della distinta
1	Verona 5 luglio 1902	47	1	Verona 7 gennaio 1903	53	1	Verona 2 luglio 1903	25
2	Torino 25 luglio 1902	22	2	Torino 2 luglio 1903	10	2	Torino 2 luglio 1903	11
3	Milano 6 luglio 1902	62	3	Milano 3 gennaio 1903	40	3	Torino 5 luglio 1903	23

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	...	49	50
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	...	99	100
1-100 . .											11					
						56										
101-200 . .								108							149	
			153													
201-300 . .																
																300
301-400 . .							307									
							357									
401-500 . .																450
															499	

Se il consorzio ha un cassiere speciale che compie anche il servizio dei prestiti, la ragioneria registra in giornali appositi i riassunti, di cui ho parlato più addietro. Negli altri casi questi giornali non sono necessari nè utili, perchè assai pochi, forse uno o due per scadenza, i riassunti.

La ragioneria ripone le cedole estinte entro le rispettive distinte e le conserva in scaffali chiusi. Così anche la Navigazione generale e l'Opera Pia di San Paolo in Torino.

224. Le spese per la manutenzione dei canali sono a carico del consorzio, ad eccezione, nei consorzi irrigui, di quelle per i canali dispensatori o *terziari*, le quali, per evidenti ragioni di giustizia, devono essere sostenute dai rispettivi utenti.

Per cui o affida la manutenzione di questi canali agli utenti; od il consorzio provvede alla manutenzione loro, salvo far poscia il riparto della spesa fra gli utenti di ciascun canale dispensatore in proporzione della loro caratura e rimborsarsene comprendendola nel ruolo delle tasse consorziali.

La manutenzione dei canali dispensatori affidata incondizionatamente agli utenti dà luogo a qualche inconveniente.

Il diverso metodo, tenuto dagli utenti nella manutenzione dei varii tratti di uno stesso canale, non conferisce alla sua buona conservazione.

Alcuni consorziati provvedono alla manutenzione del loro tratto di canale in modo da risparmiare quanto più è possibile di lavoro e di spesa, con gravissimo danno degli utenti posteriori e dando luogo a litigi di consorziati fra loro e fra consorziati e consorzio.

Siccome però buon numero di utenti desiderano venga loro affidata la manutenzione dei canali terziari anche per provvedervi senza spesa con la propria opera personale, il consorzio non può non appagare questo legittimo desiderio, qualora gli utenti dimostrino e si obblighino di voler salvaguardare anche gli interessi dei loro consoci e del consorzio

Per tutelare gli interessi consorziali è sufficiente che l'amministrazione stabilisca:

1° di non affidare la manutenzione di alcuni tratti di un canale dispensatore separatamente ai singoli e rispettivi utenti di quei tratti, ma bensì di concedere la manutenzione dell'*intero* canale alla *totalità* degli interessati; e:

2° che tutti gli utenti di un canale, i quali desiderino di provvedere alla sua manutenzione, ne facciano domanda per iscritto al consorzio, obbligandosi di eseguire tutti i lavori necessari al regolare funzionamento del canale a tempo debito sotto la sorveglianza dei guardiani consorziali.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle paratoie e dei serramenti relativi ai bocchetti, dai quali l'acqua entra nel fondo di ciascun utente o ne esce, viene fatta per cura ed a spese degli utenti rispettivi.

Nel caso che non si prestassero, provvede l'ufficio tecnico consorziale e la spesa è passata in iscossa all'esattore.

Ogni settimana l'ingegnere compila e presenta all'amministrazione, per la relativa liquidazione contabile e conseguente emissione del mandato di pagamento, il conto dei lavori, diviso in due parti: lavori a carico del consorzio; lavori a carico degli utenti, con la precisa indicazione dei canali in cui i lavori stessi furono fatti.

Generalmente la *stessa* persona, l'ingegnere, stipula i contratti di lavoro, liquida le competenze agli operai e ne eseguisce il pagamento.

Come ognuno vede tutto ciò contrasta con le più elementari norme del controllo.

È d'uopo riconoscere però che un diverso ordinamento urta contro ostacoli e difficoltà non lievi.

Infatti mentre *è strano* che un'amministrazione adotti procedimenti puramente *fiduciari*, e che gli impiegati ritengano siffatti procedimenti i soli compatibili con la loro dignità, in quella vece *si trova strano* dai più che un'amministrazione « scelga gli uomini per gli impieghi come se tutto dovesse dipendere dalla loro sola virtù » e organizzi « i sistemi come se nulla si dovesse contare sulla virtù degli uomini prescelti » (Pietro Verri). Per tal modo si snatura e si sposta una questione esclusivamente tecnica, per farne un'odiosa questione personale, dimostrando di non intendere che la rigorosa costrizione dei fatti amministrativi giova, non soltanto all'azienda, ma benanco agli agenti, dai quali tiene lontani bassi sospetti, bavose calunnie.

Nella fattispecie alle diverse mansioni non si può sempre deputare diverse persone, non riesce possibile creare quell'opposizione di interessi tanto raccomandata e tanto efficace.

Tuttavia si potrà disporre:

1° che i contratti di lavoro sieno stipulati senza eccezione dall'ingegnere;

2° che i capisquadra compilino la nota settimanale delle giornate di lavoro fatte dagli operai della loro squadra e indichino le competenze di ciascuno;

3° che le note settimanali sieno allegate dall'ingegnere al suo conto settimanale riassuntivo dei lavori;

4° che la paga venga fatta dall'ingegnere e non già dai capisquadra.

Ordinato il controllo dei lavori con queste cautele, l'unico abuso tuttavia possibile è un'intesa fra operai e capisquadra di notare qualche mezza giornata di più.

L'ingegnere però, dalla somma di lavoro prestato da ciascuna squadra, può facilmente e sicuramente giudicare del tempo realmente impiegato a fornirla e della più o meno solerte sorveglianza del capo. Deve inoltre di frequente recarsi sui punti del canale ove si lavora.

E appunto perchè queste ispezioni, tanto utili anche nei riguardi tecnici, possano essere più frequenti, qualora le circostanze lo permettano, è opportuno che i lavori vengano fatti successivamente anzichè simultaneamente.

Lo schema delle *note* può essere il seguente:

Nota dei lavori eseguiti nella settimana dal .... al .... 19.....
sotto la sorveglianza del caposquadra ....

Numero	Cognome e nome dell'operaio	Ha lavorato giornate							Gli spetta ogni giornata	Gli spetta in tutto	*Osservazioni*
		lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	in tutto			
1											
2											
3											

Le spese di manutenzione possono essere scritturate in apposito registro avente un conto per ciascun canale.

La registrazione delle spese a carico del consorzio vale a serbare memoria di quanto importarono i lavori per ciascun canale e delle epoche in cui furono fatti.

La registrazione delle spese a carico degli utenti è necessaria per poter fare la ripartizione delle spese stesse.

Ciascun conto di canale terziario potrebbe svolgersi in un partitario per i rispettivi utenti. Questi partitari possono assumere la forma tabellare seguente, tanto più che il numero degli utenti non supera la capacità di una doppia pagina che può contenere benissimo persino 80 conti.

Utenti del canale ...., che ha la portata di l. ....cl. ....

Riferimento al libro « Lavori ai canali »	Importo lavori e percentuale spese generali di manutenzione	Quota per litro		A Beni Carlo fu Pietro caratura l.... cl....		A Boldi Francesco di Ugo caratura l.... cl....		Adami Pio di Silvio caratura l.... cl....					Totale quota a carico degli utenti	
1	2	3		4		5		6		7	8		30	
		Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.				Lire	C.

Il Consorzio dell'Agro Veronese prepara, per ogni canaletta ed in fogli volanti, un prospetto della forma seguente:

Consorzio Agro Veronese

Manutenzione terziari .... *a carico utenti.*

CANALETTA

....

Importo totale dei lavori . . . L. ....
Percentuale per materiali, trasporti, amministrazione e sorveglianza durante i lavori (   ) . » ....

Importo totale della spesa . . . L. ....

Acqua usata litri...... Quota per litro L. ....

Conto lavoro			UTENTE	Caratura d'acqua		Quota per utente		Comune amministrativo
N.	Importo							
	Lire	C.		Litri	cl.	Lire	C.	

Questo procedimento ha senza dubbio degli inconvenienti.

La colonna « Conto lavoro » ha impostazioni che non corrispondono, linea per linea, alle scritturazioni contenute nelle altre, ma solamente il suo totale coincide con quello della colonna « Quota per utente » e coll'« Importo totale dei lavori » dell'intestazione;

ogni anno è mestieri scrivere tutte le ditte degli utenti;

le registrazioni sono in fogli volanti, i quali si possono raccogliere in volumi, ma senza permettere quella facilità di ricerche e di confronti, che, a mio modesto avviso, si ottiene col procedimento da me proposto.

Ciò malgrado il procedimento è perfettamente razionale e rispettoso delle sane norme del controllo.

225. Ritengo ozioso parlare dell'impegno e del pagamento dell'imposta di ricchezza mobile e delle imposte e tasse dovute dal consorzio.

Faccio una sola eccezione per la tassa di circolazione. A norma dell'art. 73 della legge 4 luglio 1897, n. 414, per la circolazione e la negoziazione delle obbligazioni consorziali, sia nominative che al portatore, è dovuta una tassa annuale nella misura di una lira e centesimi cinquanta per ogni mille lire, e col doppio decimo una lira e ottanta centesimi.

La tassa è liquidata sul valore dei titoli al corso medio di borsa dell'anno precedente o di quel minor tempo da cui dati l'emissione.

Quando le obbligazioni non siano quotate in borsa, la liquidazione della tassa si fa in base ad un certificato peritale rilasciato da un sindacato di agenti di cambio, e quando questo certificato non venga esibito entro venti giorni dall'intimazione, si fa sul loro valore nominale.

La eventuale frazione di migliaio è considerata come migliaio intero.

La tassa di circolazione è pagata in due rate semestrali computabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno.

Coll'art. 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, la tassa di circolazione sulle obbligazioni *al portatore* fu elevata di un terzo, cosicchè, tenendo conto del doppio decimo di guerra, la tassa sui titoli nominativi è dell'1,80, sui titoli al portatore del 2,40 per mille.

Il consorzio che emette obbligazioni deve, entro sessanta giorni, denunziarle all'ufficio registro.

226. È buona pratica di non permettere all'economato di far acquisti quando vuole e presso chi vuole. Il Consiglio di amministrazione può conchiudere contratti di fornitura, aprendo piccole gare fra negozianti di sua fiducia, farsi dare dai deliberatari analoghe tariffe e convenire con essi che nessun oggetto possa essere fornito se non contro esibizione di apposito *buono*.

Il *buono* è staccato da un « libro a matrice ». Dev'essere firmato dall'impiegato che funge da economo, e per evitare lo spreco tanto frequente, specie negli oggetti di cancelleria, e le piccole disonestà, se non molto dannose, certo molto comunemente perpetrate e condannevoli quanto ogni altra specie di furto, sarebbe conveniente lo fosse anche dal presidente.

Matrice e figlia possono avere questa forma:

N. .... *li* .... 19 .....

Il Sig. G. BINDA, Cartolaio

ha fornito al Consorzio .... *i seguenti oggetti:*

Quantità	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Riferimento alla tariffa	Prezzo di tariffa	Importare
1	2	3	4	5

LIBRO TERZO

Le funzioni terminative.

Capitolo I.

Rendiconto. Revisione. Sanzione.

227. Ben poco di particolare ai consorzi devesi osservare a proposito di queste tre importantissime funzioni.

All'approvazione dell'assemblea si devono presentare e il rendiconto patrimoniale e quello finanziario. Con apposito prospetto è necessario dimostrare la corrispondenza fra i due rendiconti.

Il rendiconto finanziario dev'essere fatto in corrispondenza al bilancio di previsione, con la stessa classificazione delle entrate e delle uscite, anzi in distinta colonna deve riprodurre gli importi preventivati.

Entrambi i rendiconti devono essere semplicissimi, perchè possano riuscire chiarissimi; hanno da conservare sempre la medesima forma, perchè possano più prestamente e più completamente essere intesi, perchè possano permettere il confronto fra l'esercizio cui si riferiscono e gli esercizi precedenti.

Parte integrale dei rendiconti sono i documenti *giustificativi*, detti comunemente *pezze giustificative*, le quali valgono a dimostrare l'esattezza delle somme assunte nei rendiconti stessi. Per agevolare la revisione dei rendiconti gli importi loro debbono essere collegati per mezzo di lettere o di cifre con le relative pezze giustificative.

Per maggior chiarezza diamo alle pagine 112-119 il conto consuntivo speciale di un comprensorio e il riassunto dei consuntivi di tutti i comprensori di una fra le maggiori bonifiche emiliane.

228. La revisione, la più importante delle tre funzioni nei riguardi del controllo, perchè da essa in generale dipende anche la *sanzione finale*, dev'essere compiuta con serena imparzialità, con assoluta indipendenza, con profonda analisi. A questo fine i revisori devono possedere rara competenza amministrativa, devono essere franchi per carattere, indipendenti per posizione: cogli amministratori e cogli impiegati non devono avere vincoli, nè prossimi nè lontani, di amicizia, di parentela o di interessi.

Conto consuntivo dell'esercizio 19 ......

Titolo	Categoria	Articolo	OGGETTO DELL'ENTRATA	Somme stanziate nel Preventivo		TITOLO	Numero della reversale
			RESIDUI ATTIVI				
	1		Rimborso mandati provvisori	16.672	51	Esatte dai seguenti p. rimborso mandati provvisori: da	—
	2		Rimanenza carbone	33.123	91	Girata all'esercizio 19...	—
				49.796	42	TOTALE residui attivi	
			TITOLO 1°			ENTRATE ORDINARIE	
	1		Proventi ordinari:				
		1	Sette trentaduesimi delle ritenute pensioni sugli stipendi comuni	180	36	Trattenute sugli assegni mensili degli impiegati comuni e versate colle reversali N. ...	—
		2	Emolumenti volture	100	—	Incassate p. emolumenti netti sette trentaduesimi	—
	2	3	Tasse e diritti	254.227	08	Versate dall'esattore-cassiere colle reversali N.	—
	3	4	Rimborsi ordinari:				
			Rimborso manutenzione argine ..... dallo Stabilimento	1.276	80	Per annualità di concorso nella spesa del 19... versate dallo Stabilimento	—
				255.784	24	TOTALE del Titolo 1°	
			TITOLO 2°			ENTRATE STRAORDINARIE	
	1	5	Multe, ammende, ritenute straordinarie pensioni, ricavo relitti di terra, ecc.	30	—	....	—
		6	Compenso annuo per chiusura di strada consorziale	300	—	....	—
				330	—	TOTALE del Titolo 2°	
			TITOLO 3°			CONTABILITÀ SPECIALI	
	1		Partite di giro:				
		7	Rimborso premio di esazione	3.507	65	....	—
		8	Rimborsi mandati provvisori	6.000	—	....	—
		9	Depositi cauzionali	500	—	....	—
		10	Rimborso anticipi e prestiti	1.000	—	....	—
		11	Depositi per spese	—	—	....	—
		12A	Rimborso spesa per acquisto carbone ..... per	—	—	....	—
		12B	Id. per	—	—	....	—
						Carbone in rimanenza al 31 dicembre 19...	—
				11.007	65	TOTALE del Titolo 3°	

— Bonifica ....

Somme incassate				Somme da incassare		Totale delle Entrate		Differenze				Osservazioni
parziali		totale per articolo						in più		in meno		
—	—	10.672	51	600	—	10.672	51	—	—	6.000	—	
—	—	33.123	91	—	—	33.123	91	—	—	—	—	
—	—	43.196	42	600	—	43.796	42	—	—	6.000	—	
—	—	48	48	—	—	48	48	—	—	131	88	
—	—	17	35	—	—	17	35	—	—	82	65	
—	—	254.176	97	—	—	254.176	97	—	—	50	11	
—	—	1.276	80	—	—	1.276	80	—	—	—	—	
—	—	255.519	60	—	—	255.519	60	—	—	264	64	
—	—	1.501	35	—	—	1.501	35	1.471	35	—	—	
—	—	—	—	300	—	300	—	—	—	—	—	
—	—	1.501	35	300	—	1.801	35	1.471	35	—	—	
—	—	3.507	65	—	—	3.507	65	—	—	—	—	
—	—	17.477	55	—	—	17.477	55	11.477	55	—	—	
—	—	882	90	—	—	882	90	382	90	—	—	
—	—	256	85	46	45	303	30	—	—	696	70	
—	—	150	—	—	—	150	—	150	—	—	—	
—	—	58.133	96	40.511	96	98.645	92	98.645	92	—	—	
—	—	1.047	68	—	—	} 4.288	61	4.288	61	—	—	
—	—	—	—	3.240	93							
—	—	81.456	59	43.799	34	125.255	93	114.944	98	696	70	

Segue Conto

Titolo	Categoria	Articolo	OGGETTO DELLE ENTRATE	Somme stanziate nel Preventivo		TITOLO	Numero della reversale
						RIASSUNTO	
				—	—	Avanzo di cassa del 19...	—
				49.796	42	Residui attivi	—
				255.784	24	Entrate originarie	—
				330	—	Entrate straordinarie	—
				11.007	65	Partite di giro	—
				316.918	31	TOTALE ENTRATE	

Titolo	Categoria	Articolo	OGGETTO DELLA SPESA	Somme stanziate nel Preventivo		Variazioni in più		Variazioni in meno		Disponibili		TITOLO
			RESIDUI PASSIVI									DISAVANZO di Cassa dell'esercizio 19...
	1		Derivazione acqua	3.783	15	—	—	—	—	3.783	15	....
				3.783	15	—	—	—	—	3.783	15	TOTALE residui passivi
			TITOLO 1°									SPESE ORDINARIE
	1	1	Pagamenti capitali ed interessi passivi	85.837	92	—	—	—	—	85.837	92	....
	2	2	Spese ordinarie comuni	10.281	69	—	—	299	91	9.981	78	$^7/_{32}$ spesa 19... come bilancio di tutti i comprensori
	3	3	Personale speciale	6.880	—	—	—	—	—	6.880	—	....
	4		Spese d'ufficio:									
		4	Stampe, carta, oggetti di cancelleria	600	—	—	—	264	20	335	80	....
		5	Spese di economato	550	—	—	—	188	28	361	72	....
		6	Spese bollo e registro	200	—	—	—	17	80	182	20	....
		7	Imposte	1.000	—	1.885	59	—	—	2.885	59	....
		8[1]	Assicuraz. incendi	1.418	56	—	—	—	—	1.418	56	....
		8[2]	Assicurazione infortuni operai di	1.000	—	—	—	750	—	250	—	....
	5		Manutenzione ordinaria:									
		9	Diserbamenti	6.000	—	—	—	—	—	6.000	—	....
		10	Canali ed argini	12.000	—	—	—	—	—	12.000	—	....
		11	Manufatti murari	5.000	—	—	—	—	—	5.000	—	....
		12	Attrezzi	500	—	—	—	—	—	500	—	....
		13	Rilievi, trasferte ed altro	1.500	—	—	—	—	—	1.500	—	....
		14	Indennizzi ai possidenti	1.000	—	—	—	655	33	344	67	....
			da riportare	133.768	17	1.885	59	2.175	52	133.478	24	

onsuntivo.

Somme incassate				Somme da incassare		Totale delle Entrate		Differenze				Osservazioni
parziali		totale per articolo						in più		in meno		

DELLE ENTRATE

parziali		totale per articolo		Somme da incassare		Totale delle Entrate		in più		in meno		Osservazioni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	43.196	42	600	—	43.796	42	—	—	6.000	—	
—	—	255.519	60	—	—	255.519	60	—	—	264	64	
—	—	1.501	35	300	—	1.801	35	1.471	35	—	—	
—	—	81.456	59	43.799	34	125.255	93	114.944	98	696	70	
—	—	381.673	96	44.699	34	426.373	30	116.416	33	6.961	34	

Numero del Mandato	Somme pagate parziali		Somme pagate totale per articolo		Somme da pagare		Totale delle Spese		Differenze in più		Differenze in meno		Osservazioni
	—	—	52.925	67	—	—	52.925	67	—	—	—	—	
—	—	—	2.796	54	—	—	2.796	54	—	—	986	61	
	—	—	55.722	21	—	—	55.722	21	—	—	986	61	
—	—	—	85.837	92	—	—	85.837	92	—	—	—	—	
—	—	—	9.981	78	—	—	9.981	78	—	—	—	—	
—	—	—	6.879	96	—	—	6.879	96	—	—	—	04	
—	—	—	335	80	—	—	335	80	—	—	—	—	
—	—	—	361	72	—	—	361	72	—	—	—	—	
—	—	—	182	20	—	—	182	20	—	—	—	—	
—	—	—	2.885	59	—	—	2.885	59	—	—	—	—	
—	—	—	1.418	56	—	—	1.418	56	—	—	—	—	
—	—	—	250	—	—	—	250	—	—	—	—	—	
—	—	—	3.743	55	—	—	3.743	55	—	—	2.256	45	
—	—	—	6.872	34	—	—	6.872	34	—	—	5.127	66	
—	—	—	820	82	—	—	820	82	—	—	4.179	18	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	—	
—	—	—	1.155	30	—	—	1.155	30	—	—	344	70	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	344	67	
	—	—	120.725	54	—	—	120.725	54	—	—	12.752	70	

Segue Cont

Titolo	Categoria	Articolo	OGGETTO DELLA SPESA	Somme stanziate nel Preventivo		Variazioni in più		Variazioni in meno		Disponibili		TITOLO
			Riporto	133.768	17	1.885	59	2.175	52	133.478	24	
	6		Esercizio macchine:									
		15	Stipendio al Capo meccanico	4.200	—	—	—	—	—	4.200	—	....
		16	Stipendio al Vice-Capo meccanico	1.590	—	—	—	—	—	1.590	—	....
		17	Personale ordinario e straordinario a ...	6.000	—	—	—	341	19	5.658	81	....
		18	Spese minute, Scarico carbone, somministraz. diverse	10.000	—	5.428	98	—	—	15.428	98	....
		19	Consumo carbone	33.210	—	—	—	2.248	32	30.961	68	....
	7	20	Esercizio macchine	5.000	—	—	—	—	—	5.000	—	....
	8	21	Derivazione ordinaria acqua per maceri	7.000	—	—	—	—	—	7.000	—	....
	9	22	Riserva ordinaria	2.549	54	—	—	2.549	54	—	—	....
				203.317	71	7.314	57	7.314	57	203.317	71	TOTALE del Titolo 1°
			TITOLO 2°									SPESE STRAORDINARI
	1	23	$^7/_{32}$ delle comuni	218	76	359	91	—	—	578	67	....
		23bis	Speciali della Bonifica	—	—	2.580	50	—	—	2.580	50	....
	2	24	Residuo debito per fornitura caldaie	10.000	—	702	84	—	—	10.702	84	....
	3	25	Spese legali	500	—	162	32	—	—	662	32	....
	4	26	Indennizzi ai possidenti e saldo agli appaltatori per lavori già eseguiti	15.000	—	4.931	39	8.000	—	11.931	39	....
	5	27	Riserva straordin.	19.642	90	—	—	8.736	96	10.905	94	....
				45.361	66	8.736	96	16.736	96	37.361	66	TOTALE del Titolo 2°
			TITOLO 3°									CONTABILITÀ SPECIALI
	1	28	Premio d'esazione	3.507	65	—	—	—	—	3.507	65	....
		29	Mandati provvisori	6.000	—	—	—	—	—	6.000	—	....
		30	Restituzione depositi cauzionali	500	—	—	—	—	—	500	—	....
		31	Anticipi e prestiti per conto di terzi	1.000	—	—	—	—	—	1.000	—	....
		32	Rimborso depositi per spese	—	—	—	—	—	—	—	—	....
		33	Spese per acquisto carbone a	—	—	—	—	—	—	—	—	....
		34	Spese per acquisto carbone per	—	—	—	—	—	—	—	—	....
				11.007	65	—	—	—	—	11.007	65	TOTALE del Titolo 3°

consuntivo.

Numero del Mandato	Somme pagate parziali		totale per articolo		Somme da pagare		Totale delle Spese		Differenze in più		in meno		*Osservazioni*
	—	—	120.725	54	—	—	120.725	54	—	—	12.752	70	
—	—	—	4.200	—	—	—	4.200	—	—	—	—	—	
—	—	—	1.590	—	—	—	1.590	—	—	—	—	—	
—	—	—	5.658	81	—	—	5.658	81	—	—	—	—	
—	—	—	15.428	98	—	—	15.428	98	—	—	—	—	
—	—	—	30.961	68	—	—	30.961	68	—	—	—	—	
—	—	—	2.301	47	—	—	2.301	47	—	—	2.698	53	
—	—	—	2.019	77	4.980	23	7.000	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	182.886	25	4.980	23	187.866	48	—	—	15.451	23	
—	—	—	578	67	—	—	578	67	—	—	—	—	
—	—	—	2.580	50	—	—	2.580	50	—	—	—	—	
—	—	—	10.702	84	—	—	10.702	84	—	—	—	—	
—	—	—	662	32	—	—	662	32	—	—	—	—	
—	—	—	11.931	39	—	—	11.931	39	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.905	94	
	—	—	26.455	72	—	—	26.455	72	—	—	10.905	94	
—	—	—	3.507	66	—	—	3.507	66	—	01	—	—	
—	—	—	17.477	55	—	—	17.477	55	11.477	55	—	—	
—	—	—	700	—	182	90	882	90	382	90	—	—	
—	—	—	303	30	—	—	303	30	—	—	696	70	
—	—	—	150	—	—	—	150	—	150	—	—	—	
—	—	—	98.615	92	—	—	98.645	92	98.645	92	—	—	
—	—	—	4.288	61	—	—	4.288	61	4.288	61	—	—	
	—	—	125.073	04	182	90	125.255	94	114.944	99	696	70	

Segue Conto

Titolo	Categoria	Articolo	OGGETTO DELLA SPESA	Somme stanziate nel Preventivo		Variazioni in più		Variazioni in meno		Disponibili		TITOLO

RIASSUNTO

				—	—	—	—	—	—	—	—	Disavanzo di Cassa
				3.783	15	—	—	—	—	3.783	15	Residui passivi
				203.317	71	7.314	57	7.314	57	203.317	71	Spese ordinarie
				45.361	66	8.736	96	16.736	96	37.361	66	Spese straordinarie
				11.007	65	—	—	—	—	11.007	65	Partite di giro
				263.470	17	16.051	53	24.051	53	255.470	17	

Riassunto generale del Conto

N. d'ordine	CONSUNTIVI SPECIALI	SOMME riscosse		SOMME pagate		CASSA avanzi		CASSA disavanzi	
1	Azienda di tutti i Comprensori	52.004	84	52.004	84	—	—	—	—
2	Azienda di una parte dei Comprensori	732.507	97	547.934	14	184.573	83	—	—
3	Azienda di una parte minore e diversa di Comprensori	363.034	27	171.151	32	191.882	95	—	—
4	Bonifica *a*	30.132	65	26.451	49	3.681	16	—	—
5	Id. *b*	83.937	77	129.510	67	—	—	45.572	90
6	Id. *c*	70.406	03	192.084	71	—	—	121.678	68
7	Id. *d*	72.378	57	58.131	72	14.246	85	—	—
8	Id. *e*	34.324	—	28.169	71	6.154	29	—	—
9	Id. *f*	64.916	19	118.740	42	—	—	53.824	23
10	Id. *g*	26.791	37	52.418	50	—	—	25.627	13
11	Id. *h*	49.203	17	77.990	76	—	—	28.787	59
12	Id. *i*	23.405	26	82.514	81	—	—	59.109	55
13	Id. *l*	381.673	96	390.137	22	—	—	8.463	26
		1.984.716	05	1.927.240	31	400.539	08	343.063	34
	Meno le somme pagate . .	1.927.240	31			343.063	34		
	Meno il disavanzo	—	—			—	—		
	Avanzo di Cassa . . . . . / Avanzo economico	57.475	74			57.475	74		

consuntivo.

Numero del Mandato	Somme pagate parziali		Somme pagate totale per articolo		Somme da pagare		Totale delle Spese		Differenze in più		Differenze in meno		Osservazioni
DELLE SPESE													
—	—	—	52.925	67	—	—	52.925	67	—	—	—	—	
—	—	—	2.796	54	—	—	2.796	54	—	—	986	61	
—	—	—	182.886	25	4.980	23	187.866	48	—	—	15.451	23	
—	—	—	26.455	72	—	—	26.455	72	—	—	10.905	94	
—	—	—	125.073	04	182	90	125.255	94	114.944	99	696	70	
	—	—	390.137	22	5.163	13	395.300	35	114.944	99	28.040	48	

Consuntivo dell'esercizio 19.........

Residui attivi		Residui passivi		Avanzo economico complessivo		Avanzo economico disposto nel		Avanzo economico disponibile nel		Disavanzo economico		Osservazioni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
42.753	88	84.001	06	143.326	65	—	—	—	—	—	—	
1.171	16	—	—	193.054	11	—	—	—	—	—	—	
3.173	20	—	—	6.854	36	—	—	—	—	—	—	
10.205	72	—	—	—	—	—	—	—	—	35.367	18	
9.709	55	—	—	—	—	—	—	—	—	111.969	13	
8.935	74	—	—	23.182	59	—	—	—	—	—	—	
4.325	32	—	—	10.479	61	—	—	—	—	—	—	
5.530	02	—	—	—	—	—	—	—	—	48.294	21	
4.524	08	—	—	—	—	—	—	—	—	21.103	05	
5.078	03	—	—	—	—	—	—	—	—	23.709	56	
1.677	80	—	—	—	—	—	—	—	—	57.431	75	
44.699	34	5.163	13	31.072	95	—	—	—	—	—	—	
141.783	84	89.164	19	407.970	27	—	—	—	—	297.874	88	
				—	—							
				297.874	88							
				110.095	39							

Il còmpito dei revisori non consiste nel riscontrare la perfetta corrispondenza fra le *pezze giustificative* e le somme del rendiconto. Questa corrispondenza esiste sempre; non si può tampoco supporre che un ragioniere compili e che un'amministrazione presenti un rendiconto in cui manchi tale accordo.

Non dico che i revisori non debbano occuparsi anche di siffatto controllo perchè sono sempre possibili gli errori, perchè non si può affermare esatto ciò che non si è verificato, ma constato come esso abbia poca importanza, sia affatto secondario. In prima linea devono riscontrare se l'amministrazione ha scrupolosamente adempiti i deliberati dell'assemblea e del Consiglio dei delegati; se ha sempre applicate le prescrizioni contenute nello statuto e nei regolamenti consorziali; se ha saputo proporre o fare, nei limiti della propria libertà d'azione, tutto ciò che poteva, e quindi anche doveva, a vantaggio del consorzio; se dagli impiegati ha saputo costantemente ottenere opera diligente ed assidua; se ha eseguite frequenti ispezioni degli uffici.

I revisori hanno ancora il preciso dovere di accertarsi se i lavori di ufficio sono al corrente; se i libri tutti sono regolarmente tenuti; se i consumi di oggetti di cancelleria, legna, candele, ecc., sono eventualmente superiori ai bisogni d'ufficio; se le figlie dei mandati corrispondono esattamente colle matrici rispettive; se le firme sono autentiche; se le somme pagate ai creditori sono quelle realmente dovute.

Di tutto poi devono riferire al Consiglio dei delegati: devono dire della loro opera e delle constatazioni fatte, senza reticenze, senza esagerazioni. Possono infine fare le proposte, che per il migliore andamento del consorzio credessero opportune; qualora riscontrassero irregolarità, grosse o piccine non monta, devono procedere alle necessarie indagini per stabilire a chi risale la colpa, devono studiare come si possano impedire nei successivi esercizi.

A chi ritenesse soverchiamente estese tali facoltà farò osservare che i revisori nei consorzi devono tener luogo dei sindaci nella società commerciali per azioni; che il Consiglio dei delegati non è soltanto organo deliberante, ma benanco organo di controllo e come tale non ha altro mezzo per esercitare il proprio delicatissimo mandato all'infuori della revisione compiuta da mandatari di sua piena fiducia. Osserverò infine che le revisioni complete, estese a tutto e a tutti, ed *erette a sistema*, lungi dal recare offesa agli amministratori e agli impiegati, sono la loro migliore garanzia e si risolvono nel loro migliore guiderdone.

Invero chi può sentirsi lusingato da tutte le lodi che, troppo di sovente, vengono prodigate ad amministratori ed impiegati da revisori o superficiali o *poco indipendenti?* Quanta compiacenza invece non devono provare uomini integri, capaci e zelanti solo del proprio dovere e delle sorti del sodalizio affidato alle loro cure, se revisori esperti e scrupolosi affermano che ognuno ha saputo compiere tutto il suo dovere? Si osservi

infine che le revisioni, condotte con sani criteri di controllo, non solamente servono a scoprire le magagne, se magagne ci sono, e ad accertare le responsabilità; ma benanco a costringere tutti ad agire con rettitudine e ad eliminare gli incapaci e gli accidiosi: questi vantaggi sono di gran lunga maggiori di quelli.

229. La sanzione, data una revisione come io la intendo, necessariamente deve essere conforme alle conclusioni dei revisori.

Capitolo II.

Scioglimento dei Consorzi.

230. Il sentimento, si può dire universale, che le persone giuridiche debbano essere perpetue, non risponde a verità. Le persone giuridiche si estinguono, le persone giuridiche si sopprimono, le persone giuridiche si riformano; e la pretesa perpetuità non è che un'iperbole. Quale è infatti la personalità collettiva, l'istituto sia pure educativo, benefico, religioso, che non soggiaccia alle leggi del tempo?

Perpetuo, quando si dice dello scopo o dell'ordinamento di una persona giuridica, significa soltanto duraturo.

Gioverà rammentare che gli elementi fattivi della personalità giuridica sono intrinseci ed estrinseci.

Fra gli intrinseci abbiamo:

a) l'associazione di individui ordinata ad unità giuridica, che è l'elemento soggettivo;

b) lo scopo lecito ed utile da ottenersi con mezzi patrimoniali; e

c) il patrimonio sufficiente per conseguirlo, che ne rappresentano l'elemento oggettivo.

I requisiti estrinseci o formali si possono ridurre ad uno solo: alla erezione legale, ora implicita e indiretta, ora esplicita ed esteriore, del potere sovrano, che imprime all'ente collettivo il suggello visibile dell'unità giuridica patrimoniale *adversus omnes*.

E poichè sono tutti e quattro elementi essenziali, che non si possono scompagnare senza distruggere la personalità giuridica, ogniqualvolta ne viene a mancare uno dopo che l'ente morale fu già costituito, deve perciò estinguersi, in via generale, la personalità giuridica.

Tuttavia *non est novum, ut quae semel utiliter constituta sint, durent, licet ille casus extiterit, a quo initium capere non potuerunt* (1). Che, nel nostro caso, significherebbe: non è cosa nuova che una società, costitui-

(1) Giorgi, op. cit., vol. I, pag. 461.

tasi una volta per certi scopi di utilità, duri, quando pur sorga caso tale da cui non potè essere originata.

231. Tutto ciò in linea generale; in linea particolare, un consorzio, al quale è divenuto impossibile conseguire lo scopo per il quale si è costituito e che da principio era legittimo ed attuabile, deve necessariamente estinguersi.

I consorzi irrigui, per esempio, potrebbero trovarsi nella condizione di non poter raggiungere lo scopo qualora, *verbi gratia*, lo Stato non rinnovasse loro la concessione.

In tal caso però si cadrebbe nel concetto della *soppressione*, della tacita revocazione del riconoscimento giuridico, e la legge, in forza della quale il consorzio resta soppresso, provvederebbe certamente alla sua sorte, come fece la legge che estendeva la privativa dei tabacchi e dei sali in regioni ove non esisteva, facendo perire le società che prima provvedevano alla produzione e al traffico di quelle merci.

Alla perdita del patrimonio non consegue *ipso iure* la fine del consorzio. Sventurato il consorzio rimasto senza i proprii canali o, ciò che torna quasi lo stesso, rimasto con canali inservibili; ciò malgrado però dovrà protrarre la propria esistenza sino alla estinzione dei mutui passivi assunti.

232. I consorzi di diritto civile sono libere associazioni, interessate al tornaconto degli affigliati: l'elemento volontario vi prevale ed il volere dei soci è assoluto ed onnipossente, cosicchè per deliberazione della maggioranza, che per l'art. 660 del codice civile deve eccedere i tre quarti dei collegati, essi possono disciogliersi.

233. I consorzi di diritto amministrativo, per essere invece unioni in cui predomina l'interesse generale, cosicchè divengono di spettanza pubblica, il consenso anche unanime dei soci non è sufficiente a deliberarne lo scioglimento: a tale scopo è necessario l'intervento di quella autorità amministrativa che ha concorso a costituirli.

234. Del patrimonio appartenente al consorzio disciolto, salvo i diritti dei terzi, dispongono in ogni caso i consortisti secondo il libero loro volere.

« Quando un corpo morale perde la personalità giuridica per un fatto nel quale non si mescoli l'autorità della legge, non sempre i beni che ne costituivano la dotazione restano vacanti; ma può darsi che vi rivivano i diritti acquisiti dei fondatori, dei soci o dei terzi. E questi diritti nascono talvolta da riserve contenute nell'atto costitutivo, tale altra da disposizioni contemporanee all'atto di scioglimento.

« Il fondatore od i soci possono, nell'atto di costituire un istituto, o nel mettersi d'accordo per collegarsi a un intento comune, prevedere la fine o lo scioglimento del corpo morale, e dettar legge ai beni attribuendone in quell'evento la proprietà o a sè medesimi, ovvero a un terzo che può essere anche un nuovo istituto da erigersi. Sanzionati che siano

questi patti nell'atto di erezione o di riconoscimento legale, debbono essere rispettati, e conferiscono un diritto acquisito a pro dei riservatari, che può essere anche esperimentato in giudizio ». (Giorgi).

Negli enti collettivi di libera associazione i consociati hanno diritto di nominarsi un successore?... Io credo di sì; purchè lo facciano secondo le leggi di loro costituzione, se ve ne hanno, e prima di essersi disciolti.

Del rimanente, dimostrato sussistere il diritto nei consorti di provvedere per mezzo dello statuto, in caso di scioglimento, al patrimonio comune, consegue di necessità il diritto negli stessi consociati, che lo statuto possono modificare come e quando credano, di disporre dei beni consorziali all'atto che si disciolgono.

La successione dello Stato nei beni dei corpi morali estinti o disciolti, per effetto delle norme ordinarie di diritto che trasferiscono allo Stato le successioni vacanti, è un fatto quasi privo di riscontro; e questo, perchè le associazioni libere, se si sciolgono, hanno sempre chi vanta diritti superiori a quello dello Stato: le altre istituzioni si riformano e del loro patrimonio gode l'ente nuovo che va a prenderne il posto. La predicata successione dei beni vacanti non è dunque ordinariamente che una confisca decretata dal legislatore *pro bono publico* nell'atto di soppressione.

LIBRO QUARTO

Le scritture.

235. Esempio di registrazione.

Avvertenze.

Ho adottato un sistema incompleto di conti, perchè non avrebbero avuto scopo i conti al *diritto di derivazione dell'acqua* ed *ai capitali corrispondenti a' canoni attivi e passivi.*

Nei conti, e fra essi comprendo l'inventario, relativi al prestito 1896, ho costantemente valutato l'oro alla pari, *passando l'aggio dell'oro, effettivamente pagato nell'anno, alle spese temporanee.*

L'aggio dell'oro ho, cioè, considerato come un sopraprezzo del mutuo, come un rincaro dell'interesse. Un'unica differenza lo distingue infatti dall'interesse: questo è fisso mentre quello è variabile e in sommo grado.

L'aggio sul residuo debito computato nelle scritture avrebbe necessariamente condotto ad un avvicendarsi continuo di grosse perdite e di ingenti guadagni patrimoniali a seconda del salire e dello scendere dell'aggio stesso.

I mutui a lunga scadenza non si scontano; ogni anno si paga quella parte che è stabilita dal piano d'ammortamento, cosicchè la rigorosa esattezza in siffatta questione non si può ottenere: essa esigerebbe che si prevedesse l'aggio che si dovrà realmente pagare in ciascuno degli anni per i quali dura ancora il prestito e, scontato, si aggiungesse all'attuale rimanenza in oro del prestito.

Ma tuttociò è all'infuori delle nostre facoltà e, per non cadere nell'arbitrario, è mestieri assumere nelle scritture il residuo del prestito senza tener conto dell'aggio.

Sembrami che l'opposto sistema avrebbe meritate le medesime censure, che il Besta muove ai sistemi integrali di scritture applicati alle aziende pubbliche maggiori: « non si corre in tal modo — egli scrive — pericolo di scemare, nella considerazione di chi fa compilare i conti e ne giudica, importanza ai dati certi o molto approssimati col distrarre da essi la mente confondendoli con altri incertissimi? Non si rende forse

così, per voler veder troppo, arduo veder bene? Non si porge per avventura facil giuoco ad amministratori poco delicati di adombrare mercè di quei dati a valutazione arbitraria i veri effetti dell'opera loro, secondo a loro meglio torna? » (1).

Secondario ma pur importantissimo vantaggio della soluzione proposta è una grande semplificazione delle scritture. Il prestito del 1896 è stato fatto in carta, mentre i rimborsi e gli interessi devono essere pagati in oro. È un caso eccezionale; più frequentemente accade, qualora rimborsi ed interessi debbansi pagare in oro, che la somma mutuata sia pure in oro.

Come si dovranno registrare le operazioni relative? Col precedente questo è, per quanto mi consta, un secondo problema che non ho veduto in nessun autore.

Una soluzione chiara, semplice ed esatta potrebbe, a parer mio essere la seguente:

1. *Esattore-Cassiere* a *diversi*

a *Obbligazioni in circolazione*, emesse 9000 obbligazioni a L. 400	L.	3.600.000 —	
a *Aggio dell'oro* ottenute nel cambio altre	»	36.000 —	L. 3.636.000 —

2. a) *Diversi* a *Obbligazioni estratte.*

Obbligazioni in circolazione estratte 10 obb. a L. 400	L.	4.000 —	
Spese temporanee premi maturati sulle precedenti	»	1.000 —	» 5.000 —

b) *Spese* a *Obbligazionisti.*

« *C.to int. maturati* » interessi del semestre	L.	90.000 —

3. *Diversi* a *Esattore-cassiere.*

Banca Lunnet oro rimessole	L.	95.000 —	
Spese temporanee aggio relativo agli interessi	»	900 —	
Aggio dell'oro » » ai rimborsi	»	50 —	» 95.950 —

(1) *Corso di Ragioneria*, parte II, Venezia 1882-83, pag. 25-26.

INVENTARIO

		ATTIVITÀ				
1		**Canale**				
		d'irrigazione incominciato il .... finito il .... su progetto degli ing. .... La sua erogazione è di m³ 11,1 al minuto secondo pari a moduli 111 praticata sulla destra del fiume .... Consta delle seguenti parti:				
	1	Manufatto di presa a 6 luci con doppie paratoie e diga sommergibile. Costò L. 50.000 ridotto per successivi ammortamenti a . L.	49.620	—		
	2	Canale derivatore *Borgo* lungo m. 16.000; comincia a valle del manufatto di presa e termina nella località .... Lungo questo canale vi hanno 8 tombini, 4 ponti-canali, per torrenti, 36 ponti per strade, varii muraglioni di sostegno e 4 gallerie. Ha uno sfioratore per rimettere le acque sovrabbondanti nel fiume ed uno scaricatore. È costruito su terreni di proprietà consorziale. Le espropriazioni e le opere costarono L. 2.500.000; ridotte per successivi ammortamenti a . . . . L.	2.181.500	—		
	3	Canale diramatore S. Giusto, ecc. . . »	. . . . .	. .		
					6.700.380	—
2		**Diritto di derivazione**				
	1	di m³ 11,1 al minuto secondo, vincolato al pagamento della tassa annua di L. 2.775, valutato in base alla tassa predetta capitalizzata al 100 per 4 . . . . L.			69.375	—
3		**Mobili, macchine, utensili**				
	1	come da alleg. A da L. 12.000 ridotte per successivi ammortamenti a . . . . . L.			10.610	—
4		**Capitale corrispondente ai sussidi**				
	1	Concorso governativo 1° collaudo, accordato, con decreto ministeriale 2 giugno 1898, per un trentennio in ragione di L. 2,70 per il primo decennio, di L. 1,80 nel secondo e di L. 0,90 nel terzo per ogni 100 lire del capitale effettivamente speso in opere irrigue, collaudate per un importo di L. 2.891.803,75; di conseguenza tale concorso fu col successivo decreto 1° gennaio 1899 liquidato				
		a) in L. 78.078,70 dal 1° gennaio 1900 al 1° gennaio 1909: il suo valore attuale è = $= 78.078,70 \dfrac{1,04^8 - 1}{1,04^7 \times 0.04}$ . . . . L.	546.711	32		
		Da riportare . . . L.	546.711	32	6.780.365	—

Segue Inventario.

	Riporto . . . L.	546.711	32	6.780.365	—
	b) in L. 52.052,46 dal 1° gennaio 1910 al 1° gennaio 1919: il suo valore attuale è $= 52.052,46 \frac{1,04^{10}-1}{1,04^{17}\times 0,04}$ . . . . . . L.	320.831	28		
	c) in L. 26.026,23 dal 1° gennaio 1920 al 1° gennaio 1929: il suo valore attuale è $= 26.026,23 \frac{1,04^{10}-1}{1,04^{27}\times 0,04}$ . . . . . . L.	108.371	06		
2	Concorso provinciale 1° collaudo, accordato dal Consiglio provinciale con sua deliberazione 15 agosto 1898, in ragione di $^1/_2$ del sussidio governativo precedente e con le stesse scadenze: e quindi				
	a) $8.675,40 \frac{1,04^{8}-1}{1,04^{7}\times 0,04}$ . . . . . . L.	60.745	70		
	b) $5.783,60 \frac{1,04^{10}-1}{1,04^{17}\times 0,04}$ . . . . . . »	35.647	92		
	c) $2.891,80 \frac{1,04^{10}-1}{1,04^{27}\times 0,04}$ . . . . . . »	12.041	23		
3	Concorso governativo, 2° collaudo, come il precedente, opere collaudate L. 1.358.195,83, sussidio liquidato col decreto 24 giugno 1899. *a*) in L. 36.671,29 dal 24 giugno 1900 al 24 giugno 1909: il suo valore attuale è $= 36.671,29 \frac{1,04^{8}-1}{1,04^{7\frac{175}{365}}\times 0,04}$ . . . . . L.	251.991	—		
	b) in L. 24.447,52 dal 24 giugno 1910 al 24 giugno 1919: quindi $= 24.447,52 \frac{1,04^{10}-1}{1,04^{17\frac{175}{365}}\times 0,04}$ . . . . . L.	147.878	30		
	c) in L. 12.223,76 dal 24 giugno 1920 al 24 giugno 1929: quindi $= 12.223,76 \frac{1,04^{10}-1}{1,04^{27\frac{175}{365}}\times 0,04}$ . . . . . L.	49.950	66		
	Da riportare . . . L.	1.534.168	47	6.780.365	—

Segue Inventario.

		Riporto . . . L.	1.534.168	47	6.780.365	—
	4	Concorso provinciale 2° collaudo, accordato dal Consiglio provinciale con sua deliberazione 25 agosto 1899, in ragione di $^1/_9$ del concorso governativo e con le stesse scadenze: quindi				
		a) $4.074{,}59 \dfrac{1{,}04^{8}-1}{1{,}04^{7\frac{175}{365}} \times 0{,}04}$ . . . . L.	27.999	—		
		b) $2.716{,}39 \dfrac{1{,}04^{10}-1}{1{,}04^{17\frac{175}{365}} \times 0{,}04}$ . . . . »	16.430	93		
		c) $1.358{,}19 \dfrac{1{,}04^{10}-1}{1.04^{27\frac{175}{365}} \times 0{,}04}$ . . . . »	5.550	07		
					1.584.148	47
5		**Capitali corrispondenti a canoni attivi**				
	1	Canone annuo di L. 1588 capitalizzato al 100 per 4, pagabile al 1° gennaio d'ogni anno e dovuto dal consorzio irriguo .... che eresse la sua bocca di presa a monte di quella consorziale . . . . L.			39.700	—
6		**Fondi pubblici e privati**				
	1	Consolidato italiano 3,5 % nominativo, certificato n. .... della rendita annua lorda di L. 700, vincolato a garanzia della tassa di concessione: al valore nominale . . . . . L.	14.000	—		
					14.000	—
7		**Crediti**				
	1	Verso la Cassa dei depositi e prestiti per deposito amministrativo obbligatorio fatto il 15 giugno 1900 dal Ministero dei lavori pubblici fruttifero dell'interesse semplice lordo del 3 % per danni all'argine destro del fiume............... capitale L. 3.000, interessi di 3 semestri e 15 giorni L. 111 . . . . L.	3.111	—		
	2	Verso la banca Finzi di qui, in conto servizio prestito 1895, come da suo conto 31 dic. 1901 L.	6.383	75		
	3	Verso la banca Lunnet di Zurigo, in conto servizio prestito 1896, come da suo conto 31 dicembre 1901 . . . . L.	9.400	—		
					18.894	75
8		**Danaro**				
	1	Presso l'Esattore-cassiere, come da suo rendiconto 31 dicembre 1901 . . . . L.	872	—		
	2	A mano del segretario . . . . »	61	—		
					933	—
		TOTALE delle attività . . . L.			8.438.011	22

Segue Inventario.

		PASSIVITÀ				
1		**Mutui passivi**				
	1	Prestito 1895 di n. 7.200 obbligazioni da L. 500 nominali ciascuna, emesse a L. 410, rimborsabili con 100 semestralità costanti di L. 90.813,60. Saggio nominale annuo 4,50 %, reale per semestre 2,89993 %. Il primo rimborso di obbligazioni fu fatto il 1° giugno 1899. Il prestito sarà estinto col 1° giugno 1948. Obbligazioni in circolazione n. 7118 a L. 410 L.	2.918.380	—		
	2	Prestito oro 1896 di n. 9.000 obbligazioni da L. 500 nominali ciascuna emesse a L. 400, rimborsabili con 120 semestralità costanti di L. 39.216,44 ognuna. Saggio nominale annuo 4%, reale per semestre 2,634351 %. Il primo rimborso di obbligazioni fu fatto il 15 giugno 1900. Il prestito sarà estinto col 1° novembre 1957. Obbligazioni in circolazione n. 8.955 a L. 400 L.	3.582.000	—		
	3	Prestito 1901 della Cassa dei depositi e prestiti al 5 % da estinguersi in 25 anni con altrettante delegazioni da L. 13.900,85 ciascuna. Ogni delegazione è pagabile in 6 uguali rate da L. 2.316,81 il 10 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre . . . L.	200.000	—		
					6.700.380	—
2		**Debiti per espropriazione e servitù di acquedotto**				
	1	Per i debiti rimanenti, come da libro ausiliario . . . . L.			400.000	—
3		**Debiti per obbligazioni estratte e per interessi**				
	1	Obbligazioni del prestito 1895, n. 10, da L. 500 non presentate al rimborso . . . . . . L.	5.000	—		
	2	Obbligazioni del prestito oro 1896, n. 15, da L. 500 non presentate al rimborso . . . L.	7.500	—		
	3	Interessi maturati sul prestito 1895 . . »	787	50		
	4	Interessi maturati sul prestito oro 1896 »	1.200	—		
	5	Arretrati sul prestito 1895 . . . . . »	596	25		
	6	Arretrati sul prestito oro 1896 . . . »	700	—		
					15.783	75
4		**Capitale corrispond. al canone passivo**				
	1	di L. 8 dovuto alla Società anonima delle Strade ferrate meridionali pagabile il 31 gennaio d'ogni anno, capitalizzato al 100 per 4 per il sottopassaggio alla ferrovia dei canali consorziali . . . . L.			200	—
		Da riportare . . . L.			7.116.363	75

Segue Inventario.

		Riporto . . . L.			7.116.363	75
5		**Debiti diversi**				
	1	verso l'avv. Gorla per specifica da liquidare L.	600	—		
	2	verso l'esattore per contributi inesigibili e addebitatigli . . . . L.	1.700	—		
	3	verso espropriati per imposta fondiaria pagata su terreni ceduti al consorzio . . . . . L.	285	—		
					2.585	—
		TOTALE delle passività . . . L.			7.118.948	75
		Valori di terzi.				
		Fondo per i guardiani vecchi e malati libretto di risparmio al portatore n. 71.432 della cassa di risparmio fruttante il 3 % . L.			2.000	—

RIASSUNTO

Attività	L. 8.438.041,22
Passività	» 7.118.948,75
Patrimonio netto	L. 1.319.092,47

BILANCIO DELL'INVENTARIO

	ATTIVO				PASSIVO		
1	Canale . . . . L.	6.700.380	—	1	Mutui passivi . . . . L.	6.700.380	—
2	Diritto di derivazione (*omesso*) . . . »	69.375	—	2	Debiti per espropriazioni e servitù . »	400.000	—
3	Mobili, macchine . . . . »	10.610	—	3	Debiti per obbligazioni estratte ed interessi arretrati . . . . »	15.783	75
4	Capitali corrispondenti ai sussidi . . . »	1.584.148	47	4	Capitale corrispondente a canone passivo (*omesso*) . . . . »	200	—
5	Id. id. a canoni attivi (*omesso*) . . . . »	39.700	—	5	Debiti diversi . . . . »	2.585	—
6	Fondi pubblici e privati . . . . . »	14.000	—		Totale del passivo . . . L.	7.118.948	75
7	Crediti . . . . »	18.894	75		Patrimonio netto . . . »	1.319.092	47
8	Danaro . . . . »	933	—				
	Totale dell'attivo . . . . L.	8.438.041	22			8.438.041	22
	Valori dei terzi.				**Debiti per valori di terzi**		
	Deposito fruttifero 3% presso la cassa di risparmio, libretto n. 71.432 . . L.	2.000	—		Diritto dei guardiani vecchi e malati per il loro fondo . . . . . . L.	2.000	—

BILANCIO D

Consorzio d'irrigazione — Bilancio di pre

PARTE ATTIVA	Totali					
	Lettere		Articoli		Categorie	
SEZIONE I. — Entrate determinanti il risultato.						
TITOLO I. — **Entrate ordinarie.**						
Cat. I. — *Entrate effettive.*						
Art. 1. *Contributi:* *a*) Tassa di amm. L. 4,91¾ per l. per il servizio dei prestiti:	49.175	—				
b) a rimborso di capitale . . » 2,72 »	27.200	—				
c) a pagamento d'interessi . . » 35,86¼ »	358.625	—				
in tutto L. 43,50 »			435.000	—		
Art. 2. *Redditi patrimoniali:* *a*) affitto di 150 litri di acqua a L. 40	6.000	—				
b) affitto di piccoli ritagli di terreno	2.800	—				
c) ricavi di legna ed erba	760	—				
d) canone dovuto dal consorzio	1.588	—				
e) interessi sul consolidato	490	—				
f) » » deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti	72	—				
g) interessi sul valore dei concorsi	63.365	94	75.075	94		
TOTALE entrate ordinarie effettive					510.075	94
Cat. II. — *Movimenti di capitali.*						
Art. 1. *Concorsi:* *a*) Stato I coll., I dec. 2ª annata			39.042	15		
» *b*) » II » » »			4.338	02		
» *c*) Prov. I » » »			18.678	49		
» *d*) » II » » »			2.075	39		
TOTALE entrate ordinarie per movimenti di capitali					64.134	05
TITOLO II. — **Entrate straordinarie.**						
Cat. I. — *Entrate effettive.*						
Art. 1. *Ricavi:* *a*) per rilascio di atti, multe, ecc. . .			110	—		
TOTALE entrate straordinarie effettive					110	—
SEZIONE II. — **Partite di giro.**						
Art. 1. *Rimborsi:* a carico degli utenti			2.725	24		
» 2. *Multe:* ai guardiani			100	—		
» 3. *Interessi:* sul deposito presso la Cassa di risparmio			60	—	2.885	24
					577.205	23

PREVISIONE

ione Esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 1902

PARTE PASSIVA	Totali					
	Lettere		Articoli		Categorie	
SEZIONE I. — Uscite determinanti il risultato.						
TITOLO I. — **Uscite ordinarie.**						
Cat. I. — *Uscite effettive.*						
Art. 1. *Spese patrimoniali:* a) interessi e premi maturati sui prestiti (1)	367.392	43				
b) interessi sui debiti di espropriazione	14.874	50				
c) canoni passivi	8	—				
d) imposta fondiaria e di ricchezza mobile	96.836	22				
e) tassa di circolazione	14.000	—				
f) aggio dell'oro sugli interessi e sulle obbligazioni estratte prestito 96 (2)	3.819	60	496.930	75		
Art. 2. *Spese di amministrazione:* a) spese di ufficio, allegato A	8.738	30				
b) tassa d'esercizio e rivendita	21	—				
c) aggio all'esattore	8.700	—	17.459	30		
Art. 3. *Spese dirette di irrigazione:* a) stipendi all'ingegnere ed ai guardiani	19.200	—				
b) tassa di concessione	2.775	—				
c) manutenzione dei canali	5.800	—				
d) acquisto utensili	150	—	27.925	—		
Art. 4. *Fondo di riserva*			3.014	45		
TOTALE uscite ordinarie effettive					545.329	50
Cat. II. — *Movimenti di capitali.*						
Art. 1. *Estinzione di debiti:*						
a) n. 30 obbligazioni prestito 1895 a L. 400			12.300	—		
b) » 24 » » 1896 » 410			9.600	—		
c) acconto alla Cassa dei depositi e prestiti			4.190	49		
d) acconti agli espropriati			1.100	—		
TOTALE uscite ordinarie per movimenti di capitali					27.190	49
TITOLO II. — **Uscite straordinarie.**						
Cat. I. — *Uscite effettive.*						
Art. 1. *Spese di liti*			1.600	—		
» 2. *Acquisto mobili*			200	—	1.800	—
SEZIONE II. — Partite di giro.						
Art. 1. *Spese a carico utenti:* a) manutenzione dei canali e concorso spese	2.670	74				
b) aggio di riscossione relativo	54	50	2.725	24		
Art. 2. *Fondo dei guardiani:* c) entrate da devolvere a questo fondo			160	—	2.885	24
					577.205	23

Dimostrazione della parte permanente e della parte tempo

Entrate permanenti.				
Entrate effettive ordinarie.				
Contributi: tassa di amministrazione L. 4,91 $^3/_4$ per litro . . L.	49.175	—		
Redditi patrimoniali: affitti d'acqua . . . . L. 6.000 —				
affitti di piccoli ritagli di terreno . . . . » 2.800 —				
ricavi di legna e di erba . . . . » 760 —				
canone dovuto dal consorzio . . . . » 400 —				
interessi sul consolidato . . . . » — —				
» sul deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti . . . . » 312 —	10.272	—		
TOTALE entrate effettive ordinarie L.			59.447	—
Entrate effettive straordinarie.				
Ricavi per rilascio di atti, per multe, ecc. . . . . L.	110	—		
TOTALE entrate effettive straordinarie L.			110	—
TOTALE delle entrate permanenti . . »			59.557	—
Entrate temporanee.				
Entrate effettive ordinarie.				
Contributi: tassa di L. 2,72 per litro per rimborso di capitale . . . . L. 27.200 —				
tassa di L. 35.86 $^1/_4$ per litro per pagamento degli interessi . . . . » 358.625 —	385.825	—		
Annata: interessi sul valore dei concorsi . . . . L.	63.365	94		
TOTALE entrate effettive ordinarie L.			449.190	94
Entrate per movimenti di capitali.				
Concorsi dello Stato I collaudo . . . . L.	39.042	15		
» » » II » . . . . »	4.338	02		
» della Prov. I » . . . . »	18.678	49		
» » » II » . . . . »	2.075	39		
TOTALE entrate ord. per mov. di capitali L.			64.134	05
TOTALE delle entrate temporanee L.			513.324	99

anea, comprese nel primo e secondo titolo del bilancio.

Uscite permanenti.				
Uscite effettive ordinarie.				
Spese patrimoniali: canoni passivi . . . . L. 8 —				
imposta fondiaria . . . . » 18.565,40	18.573	40		
Spese di amministrazione: spese di ufficio come da all. A L. 8.738 30				
tassa esercizio e rivendita . . . . » 21 —				
aggio all'esattore (3) . . . . » 983 42	9.742	72		
Spese dirette d'irrigaz.: stipendi dell'ing. e dei guard. L. 19.200 —				
tassa di concessione . . . . » 2.775 —				
manutenzione dei canali . . . . » 5.800 —				
acquisto utensili . . . . » 150 —	27.925	—		
Fondo di riserva per spese impreviste . . . . L.	1.512	15		
TOTALE uscite ordinarie effettive L.			57.753	27
Uscite effettive straordinarie.				
Spese di liti . . . . L.	1.600	—		
Acquisto mobili . . . . »	200	—		
TOTALE uscite straordinarie effettive L.			1.800	—
TOTALE delle uscite permanenti . . L.			59.553	27
Uscite temporanee.				
Uscite effettive.				
Interessi e premi: inter. e premi maturandi sui premi L. 367.392,43				
sui debiti per espropriazione e servitù . . . » 14.874,50	382.266	93		
Imposte e tasse: imposta di ricchezza mobile . . . L. 78.270,82				
tassa di circolazione . . . . » 14.000 —	92.270	82		
Aggio di riscossione all'esattore . . . . L.	7.716	58		
» *dell'oro* sugli int. e sulle obbligaz. da estrarre prest. 1896 »	3.819	60		
Fondo di riserva per spese impreviste . . . . »	64	30		
TOTALE uscite effettive L.			486.138	23
Uscite per movimenti di capitali.				
Estinzione di debiti: n. 30 obbligazioni prestito 1895 a L. 410 . . L.	12.300	—		
n. 24 » » 1896 a » 400 . . »	9.600	—		
acconto alla Cassa dei depositi e prestiti . . . . »	4.190	49		
acconti agli espropriati . . . . »	1.100	—		
TOTALE uscite per movimenti di capitali L.			27.190	49
TOTALE delle uscite temporanee L.			513.328	72

Note al bilancio di previsione:

(1)	Premi maturati	Interessi reali — Somma stanziata	
Prestito 1895 I Semestre	1350	84.630	97
» » II »	1350	84.452	62
» 1896 I »	1200	94.362	46
» » II »	1200	94.236	01
» della Cassa dei depositi e prestiti	—	9.710	37
	5100	367.392	43

(2)	Somme da pagarsi in oro per: interessi		obbligazioni		in tutto		Aggio al 102 — Somma stanziata	
Prestito 1896 I semestre . .	89.550	—	6.000	—	95.550	—	1.911	—
» » II » . .	89.430	—	6.000	—	95.430	—	1.908	60
	178.980	—	12.000	—	190.980	—	3.819	60

Nota alla dimostrazione:

(3)

Riparto dell'aggio di riscossione.

		Aggio	
Uscite effettive ordinarie e straordinarie permanenti	L. 59.553,27		
Entrate permanenti, che diminuiscono i contributi	» 10.382 —		
Uscite permanenti da coprire coi contributi	L. 49.171,27 × 0,02 =	983	42
Uscite temporanee	L. 513.328,72		
Entrate temporanee per interessi sui concorsi . . . L. 63.365,94			
Entrate temporanee per movimenti di capitali . . . » 64.134,05			
Entrate temporanee, che diminuiscono i contributi	» 127.499,99		
Uscite temporanee da coprire coi contributi	L. 385.828,73 × 0,02 =	7.716	58
Contributi L. 435.000 × 0,02 = ...	L.	8.700	—

GIORNALE

1	esercizio		30	*Esattore* a *Concorsi gov. e prov.:*			
			13	Riscosso il concorso gov. I collaudo 3 anno			
				I decennio . . . . L.	78.078,70		
				Id. prov. id. »	8.675,41	86.754	11
2	maggio	1	30	*Esattore* a *Rendite extrapatrimoniali:*			
			10	Ruoli di scossa I rata . . . . L.		217.500	—
3	giugno	12	30	*Diversi* a *Esattore:*			
			23	*Banca Finzi* pagatele pel serv. prest. 1895 L.	87.577,50		
			24	» *Lunnet* rimessele » » 1896 »	95.550 —		
			7	*Spese temporanee* aggio dell'oro a 101,75 . . . . L. 1.672,12			
				Id. provv. e spese detta rimessa » 5 — »	1.677,12	184.804	62
4	»	15	18	*Diversi* a *Obbligazioni estratte* 1895:			
			17	*Obblig. in circ.* 95 estratte 15 obbl. emesse a L. 410 . . . . L.	6.150 —		
			7	*Spese temporanee* premi maturati sulle obbligazioni estratte . . . . »	1.350 —	7.500	—
5	»	15	7	*Spese temporanee* a *Obbligazionisti c. int. mat.:*			
			21	Interessi prestito 95 dedotti i premi maturati . . . L.		80.077	50
6	»	15	20	*Diversi* a *Obbligazioni estratte* 1896:			
			19	*Obbl. in circ.* 96 estratte n. 12 obbl. emesse a L. 400 . . . . L.	4.800 —		
			7	*Spese temporanee* premi maturati sulle obbligazioni estratte . . . . »	1.200 —	6.000	—
7	»	15	7	*Spese temporanee* a *Obbligazionisti c. int. mat.:*			
			21	Interessi prestito 96 dedotti i premi maturati . . . L.		89.550	—
8	luglio	1	30	*Esattore* a *Concorsi gov. e prov.:*			
			13	Riscosso il concorso gov. II collaudo 3 anno			
				I decennio . . . . L.	36.671,29		
				Id. prov. id. »	4.074,59	40.745	88
9	»	1	30	*Esattore* a *Rendite patrimoniali:*			
			9	Riscosso semestre rendita in cauzione . . . . . L.		245	—
10	ottobre	31	30	*Diversi* a *Esattore:*			
			8	*Spese dirette di irr.* pagate per spese gener. di manutenz. L. 1.875 —			
				Id. spese di manut. dei canali a carico del consorzio . » 3.508 — L.	5.383 —		
			26	*Spese rimborsabili* pagate per manutenzione dei canali a carico utenti . . . . . L.	1.784,93	7.167	93
11	»	31	26	*Spese rimborsabili* a *diversi:*			
			8	a *Spese dirette di irr.* concorso degli utenti, 10 % delle spese generali . . . . L. 187,50			
				c. s. 5 % degli stipendi agli esterni . . . . » 1.008 — L.	1.195,50		
			6	*Id. di amministrazione* aggio di riscossione »	60,83	1.256	33
				Da riportare L.		721.601	37

Segue Giornale.

N.	Data	Dare	Avere	Descrizione	Parziali	Lire	Cent.
				Riporto L.		721.601	37
12	ottobre	31	30	*Esattore* a *diversi:*			
			10	a *Rendite extrapatrimoniali* ruoli II rata . L.	217.500 —		
			26	a *Spese rimborsabili* rimborso spese a carico utenti . . . . »	3.041,26	220.541	26
13	dicembre	10	30	*Diversi* a *Esattore:*			
			23	*Banca Finzi* pagatele pel serv. prestito 95 L.	87.330 —		
			24	» *Lunnet* rimessele » » 96 »	95.340 —		
			7	*Spese temporanee* aggio dell'oro a 101,65 . . . . . . L. 1.573,11			
				Id. provv. e spese detta rimessa . . . . » 5 — »	1.578,11	184.248	11
14	»	15	18	*Diversi* a *Obbligazioni estratte* 1895:			
			17	*Obbl. in circ.* 95 estratte n. 15 obbl. emesse a L. 410 . . . . L.	6.150 —		
			7	*Spese temporanee* premi maturati sulle obbligazioni estratte . . . . »	1.350 —	7.500	—
15	»	15	7	*Spese temporanee* a *Obbligazionisti c. int. mat.:*			
			21	Interessi prestito 95 dedotti i premi maturati . . . L.		79.830	—
16	»	15	20	*Diversi* a *Obbligazioni estratte* 1896:			
			20	*Obbl. in circ.* 96 estratte n. 12 obbl. emesse a L. 400 . . . . L.	4.800 —		
			7	*Spese temporanee* premi maturati sulle obbligazioni estratte . . . . »	1.200 —	6.000	—
17	»	15	7	*Spese temporanee* a *Obbligazionisti c. int. mat:*			
			21	Interessi prestito 96 dedotti i premi maturati . . . L.		89.340	—
18	esercizio		15	*Espropriati* a *diversi:*			
				Stipulati diversi contratti di espr. e servitù: . . . . capitale L.	22.031,90		
				interessi »	7.860 —		
			30	a *Esattore* acconti pagati . . . . . . L.	18,650 —		
			15	a *Espropriati* il resto a 4 anni senza interesse »	11.241,90	29.891	90
19	»		7	*Spese temporanee* a *Espropriati:*			
			15	Inter. dell'anno sui crediti di cui i preced. contratti L.		555	60
20	»		30	*Esattore* a *diversi:*			
			9	a *Rend. patrim.* riscosso il canone consorzio . . . . L. 1.588 — *id.* affitto acqua l. 150 a L. 40 » 6.000 — *id.* » terreni . . . . » 2.900 — *id.* » ric. legna ed erba . » 687,50 L.	11.175,50		
			10	*id. extrapat.* rifusione maggior tassa di circolazione pagata nel 1901 . . . . L.	2.000 —	13.175	50
21	»		30	*Diversi* a *Esattore:*			
			9	*Spese patrim.* pagato il canone alla ferrovia . . . . . L. 8 — *Id.* imposte . . . . » 18.595,40 L.	18.603,40		
				Da riportare L.		1.352.683	74

Segue Giornale.

					Riporto L.	1.352.683	74
			Riporto L.		18.603,40		
21	esercizio	6	*Spese di amm.* stip. agli interni L.	5.760 —			
			Id. » r. m. sui predetti »	1.152 —			
			Id. » pigione d' ufficio »	600 —			
			Id. » abbon. al telefono »	180 —			
			Id. » tassa di esercizio »	21 —	» 7.713 —		
		8	*Spese dirette d'irr.* tassa di concessione . . . . L.	2.775 —			
			Id. stipendi agli esterni . . »	20.160 —			
			Id. acquisto utensili . . . »	50 —			
			Id. rimborso all'ing. di spese per carrozza, posta, ecc. »	130 —	» 23.115 —		
		7	*Spese temp.* tassa di circolaz. L.	14.800 —			
			Id. imposta di r. mobile . . »	78.300 —	» 93.100 —		
		16	*Cassa dei d. e p. c. m.* 6 rate bimestrali di . . . . L.	2.316,81	» 13.900,86		
		25	*Debitori e cred. div.* pagate a saldo specif. 901 a Gorla . . . . »		400 —	156.832	26
22	»	30	*Diversi* a *Esattore:*				
			Pagategli per aggio di riscossione . . . . L.			8.760	83
		6	*Spese di ammin.* attribuite a queste spese L.		1.044,27		
		7	» *temporanee* » » » »		7.716,56		
23	»	29	*Cassa segretario* a *Rendite extrapatrimoniali:*				
		10	Ricavi per rilascio di atti . . . . L.		80 —		
			» » multe . . . . »		53 —	133	—
24	»	6	*Spese di amministrazione* a *diversi:*				
		5	a *Cassa segretario* piccole spese d'ufficio . L.		180 —		
		25	a *Debitori e cred. div.* conti dei fornitori da liquidare . . . . »		841 —	1.021	—
25	»	28	*Cassa di risparmio* a *Fondo guardiani:*				
		27	Versate in più volte p. multe riscosse dall'ingegnere L.			65	—
26	»	25	*Debitori e creditori diversi* a *Spese e rendite estranee:*				
		4	Ribasso ottenuto sulla specifica dott. Gorla . . . »			200	—
27	chiusura	23	*Diversi* a *Banca Finzi:*				
		28	*Oblig. estratte* 95 rimbors. 34 obbligazioni L.		17.000 —		
		21	*Obbligazionisti c. int. m.* pag. int. maturati »		159.581,25		
		22	» » *arr.* » » arretrati »		337,50	176.918	75
28	»	24	*Diversi* a *Banca Lunnet:*				
		23	*Oblig. estratte* 96 rimborsate 33 obbligaz. L.		16.500 —		
		21	*Obbligazionisti c. int. m.* pag. int. maturati »		177.700 —		
		22	» » *arr.* » » arretrati »		600 —	194.800	—
29	»	21	*Obbligazionisti c. int. m.* a *Obbligazionisti c. int. arr.:*				
		22	Passano a quest'ultimo conto del prest. 95 L.		292,50		
			» » » » 96 »		1.050 —	1.342	50
					Da riportare L.	1.892.757	08

Segue Giornale.

			Riporto L.	1.892.757	08
30	chiusura	12	*Fondi p. c p.* a *Rendite patrimoniali:*		
		9	Int. sul consolidato in cauzione . . . . L.	245	—
31	»	7	*Spese temporanee* a *diversi:*		
		15	a *Espropriati* annata interessi . . . . L. 13.290 —		
		16	a *Cassa dei d. e p. c. m.* annata interessi . » 9.710,37	23.000	37
32	»	9	*Diversi* a *Rendite patrimoniali:*		
		13	*Concorsi gov. e prov.* annata interessi. . L. 63.365,94		
		14	*Cassa dei dep. e prest. c. d.* » » . . » 72 —	63.437	94
33	»	28	*Cassa di risparmio* a *Fondo guardiani:*		
		27	Annata interessi . . . . L.	61	—
34	»	4	*Spese e rendite estrance al bilancio* a *Valori da amm.:*		
		11	Quota d'ammortamento del canale . . . L. 21.900 —		
			» » dei mobili . . . » 410 —	22.310	—
35	»	3	*Diversi* a *Spese e rendite generali:*		
		9	*Rendite patrim.* ammontare di queste rend. L. 75.103,44		
		10	» *extrapatrimoniali*. . . . . » 437.133 —	512.236	44
36	»	3	*Spese e rendite generali* a *diversi:*		
		5	a *Spese patrimon.* ammont. di queste spese L. 18.603,40		
		6	» *di amministr.* » » » » 9.717,44		
		7	» *temporanee* » » » » 471.525,26		
		8	» *dirette d'irr.* » » » » 27.302,50		
		4	» *e rend. estranee* eccedenza delle spese » 22.310 —	549.458	60
37	»	2	*Patrimonio netto* a *Spese e rendite generali:*		
		3	Eccedenza delle spese . . . . L.	37.222	16
			TOTALE L.	3.100.728	59

MAESTRO

RUBRICA

Dare Stato patri

1902						
Apertura	—	—	15	a *espropriati*, loro credito per capitale ed interesse L.	400.000	—
»	—	—	16	a *cassa dep. e p. c. m.*, s. credito . . . . . . »	200.000	—
»	—	—	17	a *obbl. in cir.* 95, n. 7134 a L. 410 . . . . . . »	2.918.380	—
»	—	—	18	a *obbl. estratte* 95, n. 10 a L. 500 . . . . . . »	5.000	—
»	—	—	19	a *obbl. in circ.* 96, n. 8955 a L. 400 . . . . . »	3.582.000	—
»	—	—	20	a *obbl. estratte* 96, n. 15 a L. 500 . . . . . . »	7.500	—
»	—	—	21	a *obbligazionisti c. int. m.*, interessi 2° sem. 1901 »	1.987	50
»	—	—	22	a *obbligazionisti c. int. arr.*, interessi dei semestri precedenti al 2° 1901 . . . . »	1.296	25
»	—	—	25	a *deb. e cred. div.*, ammontare dei debiti diversi »	2.585	—
»	—	—	27	a *fondo guardiani*, ammontare di questo fondo . »	2.000	—
»	—	—	2	a *patrimonio netto*, importare di esso . . . . »	1.210.217	47
				TOTALE . . . L.	8.330.966	22

Patrimonio

1902					
Chiusura	37	3	a *spese e rendite gener.*, eccedenza delle spese . L.	37.222	16
»	—	31	a *rimanenze*, ammontare del patrimonio netto . »	1.172.995	31
			TOTALE . . . L.	1.210.217	47

Spese e rendite

1902					
Chiusura	36	5	a *spese patrim.*, ammontare di queste spese . L.	18.603	40
»	»	6	a *spese di amm.*, » » » . »	9.717	44
»	»	8	a *spese dirette d'irr.*, » » » . »	27.302	50
»	»	7	a *spese temporanee*, » » » . »	471.525	26
»	»	4	a *spese e rendite estr.*, eccedenza delle spese . »	22.310	—
			TOTALE . . . L.	549.458	60

Spese e rendite

1902					
Chiusura	34	11	a *valori da amm.*, quote d'ammortamento . . L.	22.510	—
			TOTALE . . . L.	22.510	—

moniale (1). *Avere*

1902						
Apertura	—	—	11	da *valori da amm.*, loro valore attuale . . . . L.	6.710.990	—
»	—	—	12	da *fondi p. e p.* » » . . . . . »	14.000	—
»	—	—	14	da *cassa dep. e. p. c. d.*, montante del deposito »	3.111	—
»	—	—	13	da *concorsi gov. e pr.*, loro valore attuale . . . »	1.584.148	47
»	—	—	23	da *banca Finzi*, s. debito come da conto 31 dicembre 1901 . . . . »	6.383	75
»	—	—	24	da *banca Lunnet*, s. debito come da conto 31 dicembre 1901 . . . . »	9.400	—
»	—	—	28	da *cassa di ris.*, s. debito per cap. ed interessi . »	2.000	—
»	—	—	29	da *cassa segret.*, danaro a mani del segretario . »	61	—
»	—	—	30	da *esattore*, » » » . »	872	—
				TOTALE . . . L.	8.330.966	22

netto (2).

1902						
Apertura	—	—	1	da *stato patrim.*, patrimonio netto . . . . . L.	1.210.217	47
				TOTALE . . . L.	1.210.217	47

generali (3).

1902						
Chiusura		35	9	da *rendite patrim.*, ammontare di queste rendite L.	75.103	44
»		35	10	da *rendite extrap.*, » » » »	437.133	—
»		37	2	da *patrimonio netto*, eccedenza delle spese . . »	37.222	16
				TOTALE . . . L.	549.458	60

estranee al bilancio (4).

1902						
Esercizio	—	30	25	da *deb. e cred. div.*, ribasso specifica dott. Gorla L.	200	—
Chiusura	—	40	3	da *spese e rend. g.*, eccedenza delle spese estranee al bilancio . . . . »	22.310	—
				TOTALE . . . L.	22.510	—

Dare

Spese permanenti

1902					Canone alla ferrovia		Imposte		Totali	
esercizio		20	30	a *esattore*, pagato . . . . L.	8	—	18.595	40	18.603	40

Spese permanenti

1902					Stipendi interni		Illumin. e riscaldam.		Pigione		Ricchezza mobile	
esercizio		21	30	a *esattore*, pagate . . . L.	5.760	—			600	—	1.152	—
»		22	30	» » . . . »								
»		24	29	a *cassa segret.*, pagate . . »								
»		24	25	a *debit. e credit. div.*, conti da liquidarsi . . . »			710	—				
				TOTALE . . L.	5.760	—	710	—	600	—	1.152	—

Spese tem

1902					Interessi sui mutui 1895		Interessi sui mutui 1896		Interessi sui mutui 1901		Premi maturati 1895		Premi maturati 1896		Aggio dell'oro	
Giugno	12	3	30	a *esattore*, rm. Lunnet . L.											1.672	1
»	15	4	18	a *obblig. estr.* 95, premi . . »							1.350	—				
»	15	5	21	a *obbligazionisti c. int. m.*, int. »	80.077	50										
»	15	6	20	a *obblig. estr.* 96, premi . . »									1.200	—		
»	15	7	21	a *obbligazionisti c. int. m.*, int. »			89.550	—								
Dic.	10	13	30	a *esattore* rm. Lunnet . »											1.573	1
»	15	14	18	a *obblig. estr.* 95, premi . . »							1.350	—				
»	15	15	21	a *obbligazionisti c. int. m.*, int. »	79.830	—										
»	15	16	20	a *obblig. estr.* 96, premi . . »									1.200	—		
»	15	17	21	a *obbligazionisti c. int. m.*, int. »			89.340	—								
Esercizio	—	20	15	a *espropr.*, int. »												
»	—	21	30	a *esatt.*, pagate »												
	—	22	30	» » »												
	—	31	—	a *diversi*, inter. »					9.710	37						
				TOTALE L.	159.907	50	178.890	—	9.710	37	2.700	—	2.400	—	3.245	2

patrimoniali (5). *Avere*

1902					Totali	
chiusura		36	3	da *spese e rendite generali,* ammontare delle spese patrimoniali . . . . L.	18.603	40

di amministrazione (6).

Tassa di esercizio		Aggio di riscossione		Diverse		Totali		1902					Totali	
21	—			180	—	7.713	—	Ottob.	31	11	26	da *spese rimbors.,* aggio a carico utenti . . L.	60	83
		1.044	27			1.044	27							
				180	—	180	—	chius.		36	3	da *spese e rendite gen.,* ammontare spese di amministrazione . »	9.717	44
				131	—	841	—							
21	—	1.044	27	491	—	9.778	27					Totale . L.	9.778	27

poranee (7).

Interessi espropriati		Imposta di R. Mob.		Tassa di circolaz.		Aggio di riscossione e diverse		Totali		1902					Totale	
						5	—	1.677	12	chius.		36	3	da *spese e rendite gen.,* ammontare delle spese temporanee L.	471.525	26
								1.350	—							
								80.077	50							
								1.200	—							
								89.550	—							
						5	—	1.578	11							
								1.350	—							
								79.830	—							
								1.200	—							
								89.340	—							
555	60							555	60							
		78.300	—	14.800	—			93.100	—							
						7.716	56	7.716	56							
13.290	—							23.000	37							
13.845	60	78.300	—	14.800	—	7.726	56	471.525	26					Totale L.	471.525	26

Dare Spese dirette

1902					Spese di manutenzione generali		a carico consorz.	
ottobre	31	10	30	a *esattore,* pagate . . . . L.	1.875	—	3.508	—
esercizio	—	21		» » . . . . »	—	—	—	—
				Totale . . L.	1.875	—	3.508	—

Rendite pa

1902					Totali		1902			
chiusura		35	3	a *spese e rend. generali,* ammontare rendite patrimoniali . . L.	75.103	44	luglio	1	9	3C
							esercizio		20	3C
							chiusura		30	12
							»		32	—
				Totale . . L.	75.103	44				

Rendite extra

1902					Totali		1902			
chiusura		35	3	a *spese e rendite gen.,* ammontare rendite extrapatrimoniali L.	437.133	—	maggio	1	2	3(
							ottobre	31	12	3(
							esercizio		20	3(
									23	2!
				Totale . . L.	437.133	—				

Valori da am

1902				Canale		Mobilia		Totali	
apertura			a *stato patrimoniale,* valore rispettivo . . . . . L.	6.700.380	—	10.610	—	6.710.990	—
			Totale L.	6.700.380	—	10.610	—	6.710.990	—

di irrigazione (8). *Avere*

stipendi esterni		tassa di concessione		diverse		Totali		1902				Totali	
—	—	—	—	—	—	5.383	—	ottob.	31	13	da *spese rimb.*, a carico		
20.160	—	2.775	—	180	—	23.115	—	chius.		40	utenti . . . . L.	1.195	50
											da *spese e rend. generali*,		
											spese d'irrig. . »	27.302	50
20.160	—	2.775	—	180	—	28.498	—				TOTALE . L.	28.498	—

trimoniali (9).

	Permanenti										TEMPOR.			
	canone del consorz.		ricavi di legna ed erba		affittanze di terreni		affittanze d'acqua		interessi e proventi diversi		interessi sul valore concorsi		Totali	
da esattore, riscosse . L.	—	—	—	—	—	—	—	—	245	—	—	—	245	—
» » . »	1.588	—	687	50	2.900	—	6.000	—	—	—	—	—	11.175	50
da *fondi p. e p.* . . »	—	—	—	—	—	—	—	—	245	—	—	—	245	—
da *diversi* . . . . »	—	—	—	—	—	—	—	—	72	—	63.365	94	63.437	94
TOTALE L.	1.588	—	687	50	2.900	—	6.000	—	562	—	63.365	94	75.103	44

atrimoniali (10).

	contributi		rilascio atti		multe		diverse		Totali	
la *esattore*, ruoli 1ª rata . . . . . L.	217.500	—	—	—	—	—	—	—	217.500	—
» ruoli 2ª rata . . . . . »	217.500	—	—	—	—	—	—	—	217.500	—
» rifusione tassa pagata in più »	—	—	—	—	—	—	2.000	—	2.000	—
la *cassa seg.*, riscosse . . . . . . »	—	—	80	—	53	—	—	—	133	—
TOTALE . . . L.	435.000	—	80	—	53	—	2.000	—	437.133	—

nortizzare (11).

1902				Canale		Mobilia		Totali	
chiusura		39	da *spese e rend. estr.*, ammortamenti . . . . . L.	21.900	—	610	—	22.510	—
»		31	da *rimanenze*, conservano il valore . . . . . . »	6.678.480	—	10.000	—	6.688.480	—
			TOTALE L.	6.700.380	—	10.610	—	6.710.990	—

Dare

Fondi pubblici

1902					Consol. 5 %	Corso	Totali	
apertura	—	—	1	a *stato patrim.*, esistenti . . . . L.	490	100	14.000	—
chiusura	—	30	9	a *rendite patrim.*, semestre interesse . . . . »	—		245	—
				TOTALE . . L.	490		14.245	—

Concorsi governativi

1902					PRIMO COLLAUDO				SECONDO COLLAUDO				Totali	
					governativo		provinciale		governativo		provinciale			
apert.	—		1	a *stato patrim.*, loro val. L.	975.913	66	108.434	85	449.819	96	49.980	—	1.584.148	47
chius.	—	32	9	a *rend. patrim.*, interesse . »	39.036	55	4.337	39	17.992	80	1.999	20	63.365	94
				TOTALE L.	1.014.950	21	112.772	24	467.812	76	51.979	20	1.647.514	41

Cassa dei depositi e

1902					Capitale		Interessi		Totali	
apertura	—	—	1	a *stato patrim.*, s. debito . . . . . . L.	3.000	—	111	—	3.111	—
chiusura	—	32	9	a *rendite patrim.*, interessi dell'anno . »	—	—	72	—	72	—
				TOTALE . . . . L.	3.000	—	183	—	3.183	—

Espro

1902					LORO DEBITI						Totale	
					infruttiferi		fruttiferi					
							capitale		interesse			
esercizio	—	18	—	a *diversi*, contratti conchiusi . . . . L.	—	—	22.031	90	7.860	—	29.891	90
chiusura	—	—	31	a *rimanenze*, restano »	11.241	90	292.968	10	90.985	60	395.195	60
				TOTALE L.	11.241	90	315.000	—	98.845	60	425.087	50

e privati (12). *Avere*

1902					Consol. 5 %	Corso	Totali	
chiusura	—	—	31	da *rimanenze*, esistenti . . . . L.	490	101.75	14.245	—
				TOTALE . . L.	490		14.245	—

e provinciali (13).

1902					PRIMO COLLAUDO				SECONDO COLLAUDO				Totali	
					governativo		provinciale		governativo		provinciale			
eserc.	—	1	30	da *esattore*, riscosse . L.	78.078	70	8.675	41	—	—	—	—	86.754	11
luglio	1	8	30	da *esattore*, riscosse . »	—	—	—	—	36.671	29	4.074	59	40.745	88
chius.	—	—	31	da *rimanenze*, l. valore . »	936.871	51	104.096	83	431.141	47	47.904	61	1.520.014	42
				TOTALE L.	1.014.950	21	112.772	24	467.812	76	51.979	20	1.647.514	41

prestiti c. deposito (14).

1902					Capitale		Interessi		Totali	
chiusura	—	—	31	da *rimanenze*, a suo debito . . . . . L.	3.000	—	183	—	3.183	—
				TOTALE . . . L.	3.000	—	183	—	3.183	—

priati (15).

1902					LORO CREDITI						Totale	
					infruttiferi		fruttiferi					
							capitale		interesse			
apertura	—	—	1	da *stato patrimon.*, loro crediti . . . L.	—	—	315.000	—	85.000	—	400.000	—
esercizio	—	18	15	da *sè medesimi*, convertiti a infruttiferi »	11.241	90	—	—	—	—	11.241	90
»	—	19	7	da *spese tempor.*, int. sui contratti d'oggi »	—	—	—	—	555	60	555	60
chiusura	—	31	7	da *spese tempor.*, inter. dell'anno . . . »	—	—	—	—	13.290	—	13.290	—
				TOTALE L.	11.241	90	315.000	—	98.845	60	425.087	50

Dare Cassa dei depositi e

1902						
apertura	—	21	30	a *esattore*, pagate . . . . L.	13.900	86
chiusura	—	—	31	a *rimanenze*, residuo s. credito . . . . »	195.809	51
				TOTALE . . . L.	209.710	37

Obbligazioni in

1902								
giugno	15	4	18	a *obblig. estratte* 95, estratte . . . N.	15	410	6.150	—
dicembre	15	14	18	» » 95, » . . . »	15	410	6.150	—
chiusura	—	—	31	a *rimanenze*, rimangono in circol. . »	7.088	410	2.906.080	—
				TOTALE . . N.	7.118		2.918.380	—

Obbligazioni

1902								
chiusura	—	27	23	a *banca Finzi*, rimborsate . . . . N.	34	500	17.000	—
»	—	—	31	a *rimanenze*, non furono presentate »	6	500	3.000	—
				TOTALE . . N.	40		20.000	—

Obbligazioni in

1902								
giugno	15	6	20	a *obblig. estratte* 96, estratte . . . N.	12	400	4.800	—
dicembre	15	16	20	» » 96, » . . . »	12	400	4.800	—
chiusura		—	31	a *rimanenze*, restano in circolazione »	8.931	400	3.572.400	—
				TOTALE . . N.	8.955		3.582.000	—

Obbligazioni

1902								
chiusura	—	28	24	a *banca Lunnet*, rimborsate . . . N.	33	500	16.500	—
			31	a *rimanenze*, non furono presentate . »	6	500	3.000	—
				TOTALE . . N.	39		19.500	—

prestiti c. mutuo (16). *Avere*

1902						
apertura	—	—	1	da *stato patrim.*, s. credito . . . . L.	200.000	—
chiusura	—	31	7	da *spese tempor.*, interessi dell'anno . . . . . »	9.710	37
				TOTALE . . . L.	209.710	37

circolazione 1895 (17).

1902								
apertura	—		1	da *stato patrim.*, sono in circolaz. . N.	7.118	410	2.918.380	—
				TOTALE . . N.	7.118		2.918.380	—

estratte 1895 (18).

1902								
apertura	—	—	1	da *stato patrim.*, non furono presentate N.	10	500	5.000	—
giugno	15	4	—	da *diversi*, estratte . . . . »	15	500	7.500	—
dicembre	15	14	—	» » . . . . »	15	500	7.500	—
				TOTALE . . N	40		20.000	—

circolazione 1896 (19).

1902								
apertura	—	—	1	da *stato patrim.*, sono in circolazione N.	8.955	400	3.582.000	—
				TOTALE . . N.	8.955		3.582.000	—

estratte 1896 (20).

1902								
apertura		—	7	da *spese temp.*, non furono presentate N.	15	500	7.500	—
giugno	15	6	—	da *diversi*, estratte . . . . »	12	500	6.000	—
dicembre	15	13	—	» » . . . . »	12	500	6.000	—
				TOTALE . . N.	39		19.500	—

Dare Obbligazionisti c.

1902					Prestito 1895		Prestito 1896		Totali	
esercizio	—	27	23	a *banca Finzi,* pagati interessi del 1° semestre L.	80.010	—	—	—	80.010	—
»			»	a *banca Finzi,* pagati interessi del 2° semestre »	79.008	75	—	—	79.008	75
»			»	a *banca Finzi,* pagati interessi del 2° sem. 1901 »	562	50	—	—	562	50
»	—	28	24	a *banca Lunnet,* pagati interessi del 1° semestre »	—	—	89.000	—	89.000	—
»			»	a *banca Lunnet,* pagati interessi del 2° semestre »	—	—	88.000	—	88.000	—
»			»	a *banca Lunnet,* pagati interessi del 2° sem. 1901 »	—	—	700	—	700	—
»	—	29	22	a *obbligazionisti c. int. arr.,* passano a questo conto »	292	50	1.050	—	1.342	50
»			31	a *rimanenze,* restano del 2° semestre . . . »	821	25	1.340	—	2.161	25
				TOTALE . L.	160.695	—	180.090	—	340.785	—

Obbligazionisti c.

1902					Prestito 1895		Prestito 1896		Totali	
chiusura	—	27	23	a *banca Finzi,* pagati . L.	337	50	—	—	337	50
»	—	28	24	« *Lunnet,* pagati »	—	—	600	—	600	—
»	—	—	31	a *rimanenze,* restano . »	551	25	1.150	—	1.701	25
				TOTALE . L.	888	75	1.750	—	2.638	75

Banca Finzi,

1902						
apertura		—	1	a *stato patrim.,* suo debito . . . . L.	6.383	75
giugno	12	3	30	a *esattore,* pagatele . . . . »	87.577	50
dicembre	10	13	30	» » . . . . »	87.330	—
				TOTALE . . . L.	181.291	25

interessi maturati (21). *Avere*

1902					Prestito 1895		Prestito 1896		Totali	
apertura			1	da *stato patrim.*, interessi non chiesti . . . L.	787	50	1.200	—	1.987	50
giugno	15	5	7	da *spese temp.*, interessi del 1° semestre . . . »	80.077	50	—	—	80.077	50
»	15	7	7	da *spese temp.*, interessi del 1° semestre . . . »	—	—	89.550	—	89.550	—
dicembre	15	15	7	da *spese temp.*, interessi del 2° semestre . . . »	79.830	—	—	—	79.830	—
»	15	16	7	da *spese temp.*, interessi del 2° semestre . . . »	—	—	89.340	—	89.340	—
				TOTALE . L.	160.695	—	180.090	—	340.785	—

interessi arretrati (22).

1902					Prestito 1895		Prestito 1896		Totali	
apertura	—		1	da *stato patrim.*, interessi non chiesti . . . L.	596	25	700	—	1.296	25
chiusura	—	29	21	da *obbligazionisti c. int. m.*, interessi che passano a questo c. . . . . . »	292	50	1.050	—	1.342	50
				TOTALE . L.	888	75	1.750	—	2.638	75

qui (prest. 1895) (23).

1902						
chiusura	—	27	—	da *diversi*, pagato . . . . L.	176.918	75
»	—	—	31	da *rimanenze*, s. debito . . . . »	4.372	50
				TOTALE . . . L.	181.291	25

Dare Banca Lunnet,

1902						
apertura	—		1	a *stato patrim.*, s. debito . . . . L.	9.400	—
giugno	12	3	30	a *esattore,* pagatele . . . . »	95.550	—
dicembre	16	13	30	» » . . . . »	95.340	—
				TOTALE . . . L.	200.290	—

Debitori e cre

1902						
esercizio	—	21	30	a *esattore,* pagate al dott. Gorla . . . . L.	400	—
»	—	26	4	a *spese e rendite estr.,* ribasso sul debito precedente »	200	—
chiusura	—	—	31	a *rimanenze,* importare dei debiti diversi . . . »	2.826	—
				TOTALE . . . L.	3.426	—

Spese rim

1902						
ottobre	31	10	30	a *esattore,* pagate per conto degli utenti . . . . L.	1.784	93
»	31	11	—	a *diversi,* quota spese a carico degli utenti . . . »	1.256	33
				TOTALE . . . L.	3.041	26

Fondo per i guardiani

1902						
chiusura	—	—	31	a *rimanenze,* importare di questo fondo . . . . L.	2.126	—
				TOTALE . . . L.	2.126	—

Cassa di

1902						
apertura	—	—	1	a *stato patrim.*, montante suo debito al 31-XII-01 . L.	2.000	—
esercizio	—	25	27	a *fondo guardiani,* versate . . . . »	65	—
chiusura	—	33	27	» » interessi . . . . »	61	—
				TOTALE . . . L.	2.126	—

Zurigo (prest. 1896) (24). *Avere*

1902						
chiusura	—	29	—	da *diversi,* pagate . . . . L.	194.800	—
»	—	—	31	da *rimanenze,* s. debito . . . . »	5.490	—
				Totale . . . L.	200.290	—

ditori diversi (25).

1902						
apertura	—	—	1	da *stato patrim.,* importare dei debiti diversi . . L.	2.585	—
esercizio	—	24	6	da *spese di ammin.,* conti dei fornitori . . . . »	841	—
				Totale . . . L.	3.426	—

borsabili (26).

1902						
ottobre	31	12	30	da *esattore,* caricate agli utenti nei ruoli . . . . L.	3.041	26
				Totale . . . L.	3.041	26

vecchi o malati (27).

1902						
apertura	—	—	1	da *stato patrim.,* importare di questo fondo . . . L.	2.000	—
esercizio	—	25	28	da *cassa di rispar.,* versate . . . . »	65	—
chiusura	—	33	28	» » interessi . . . . »	61	—
				Totale . . . L.	2.126	—

risparmio (28).

1902						
chiusura	—	—	31	da *rimanenze,* montante del suo debito . . . . . L.	2.126	—
				Totale . . . L.	2.126	—

Dare Cassa del

1902						
apertura	—	—	1	a *stato patrim.*, danaro a mano del segretario . . L.	61	—
esercizio	—	33	10	a *rendite extrapatr.*, ricavi di atti e multe . . . »	133	—
				TOTALE . . . L.	194	—

Esattore-

1902						
apertura		—	1	a *stato patrim.*, fondo di cassa . . . . L.	872	—
esercizio		1	13	a *concorsi*, riscossi i concorsi del 1° collaudo . . »	86.754	11
maggio	1	2	10	a *rendite extrapatr.*, consegnatigli i ruoli 1ª rata . »	217.500	—
luglio	1	8	13	a *concorsi*, riscossi i concorsi del 2° collaudo . . »	40.745	88
»	1	9	9	a *rendite patrim.*, riscosso semestre rendita . . . »	245	—
ottobre	31	12	—	a *diversi*, consegnatigli i ruoli 2ª rata . . . . »	220.541	26
esercizio	—	20	—	» riscossioni . . . . »	13.175	50
				TOTALE . . . L.	579.833	75

Rima

1902						
chiusura	—	—	11	da *valori da amm.*, loro valore attuale . . . . . L.	6.688.480	—
»	—	—	12	da *fondi p. e p.*, » » . . . . . »	14.245	—
»	—	—	13	da *concorsi gov. e p.*, » » . . . . . »	1.520.014	42
»	—	—	14	da *cassa dep. e p. c. d.*, montante del deposito . . »	3.183	—
»	—	—	23	da *banca Finzi*, debito come da conto 31-XII-01 . . »	4.372	50
»	—	—	24	» *Lunnet*, » » » » . »	5.490	—
»	—	—	28	da *cassa di risp.*, debito per capitale ed interessi . »	2.126	—
»	—	—	29	» *segretario*, danaro a mano del segretario . »	14	—
»	—	—	30	da *esattore*, danaro a mano dell'esattore . . . . »	19.370	—
				TOTALE . . . L.	8.257.294	92

segretario (29). *Avere*

1902						
esercizio	—	24	6	da *spese di amm.*, piccole spese d'ufficio . . . . L.	180	—
chiusura	—	—	31	da *rimanenze*, restano a sue mani . . . . »	14	—
				TOTALE . . . L.	194	—

cassiere (30).

1902						
giugno	12	3		a *diversi*, pagate per il servizio prestiti 1° semestre L.	184.804	62
ottobre	31	10		» pagate per lavori . . . . »	7.167	93
dicembre	10	13		» » » il servizio prestiti 2° semestre »	184.248	11
esercizio		18	15	a *espropriati*, pagate in conto loro crediti . . . »	18.650	—
»		21	—	a *diversi*, pagate per spese . . . . »	156.832	26
»		22	—	» » aggio di riscossione . . . . »	8.760	83
chiusura		—	31	a *rimanenze*, danaro a sue mani . . . . »	19.370	—
				TOTALE . . . L.	579.833	75

nenze (31).

1902						
chiusura	—	—	15	da *espropriati*, importare di questi debiti per capitale ed interessi . . . . L.	395.195	60
»	—	—	16	da *cassa dep. e p. c. m.*, residuo s. credito . . . »	195.809	51
»	—	—	17	da *obb. in circolazione* 95, n. 7.088 a L. 410 . . . »	2.906.080	—
»	—	—	18	» *estratte* 95, n. 6 a L. 500 . . . . »	3.000	—
»	—	—	19	» *in circolazione* 96, n. 8.931 a L. 400 . . . »	3.572.400	—
»	—	—	20	» *estratte* 96, n 6 a L. 500 . . . . »	3.000	—
»	—	—	21	da *obbligazionisti c. int. m.*, interessi del 2° semestre 1902 . . . . »	2.161	25
»	—	—	22	da *obbligazionisti c. int. arr.*, interessi dei semestri precedenti al 2°, 1902 . . . . »	1.701	25
»	—	—	25	da *debitori e creditori div.*, ammont. dei debiti diver. »	2.826	—
»	—	—	27	da *fondo per i guardiani*, ammont. di questo fondo »	2.126	—
»	—	—	2	da *patrimonio netto*, suo ammontare . . . . . »	1.172.995	31
				TOTALE . . . L.	8.257.294	92

PARTE SECONDA

Consorzi, unioni e sindacati agrari.

Capitolo I.

Generalità, diffusione, scopi.

236. I consorzi agrari sono sorti allo scopo di comperare, con le necessarie garanzie di qualità e di prezzo, per conto dei soci, i concimi chimici.

Non mancano esempi di cooperative italiane sorte con intendimenti simili prima dell'introduzione e della diffusione di questi concimi negli usi agricoli: per citarne qualcuno, l'*Associazione agraria friulana*, che fin dai suoi primordi, nel 1835, acquistava per conto comune seme bachi, sementi da orto e macchine ed attrezzi; l'*Unione cooperativa viticola* di Canneto Pavese, costituitasi sino dal 10 febbraio 1884; ma sono rare eccezioni rimaste senza alcun seguito.

Col progresso dell'agricoltura, di cui i consorzi sono dapprima un effetto, ma della quale poi, costituitisi, divengono causa efficacissima, la loro sfera di azione si è grandemente estesa: la scintilla di un largo movimento in questo senso è partita dal congresso degli agricoltori tenutosi a Siena nel 1888.

237. In Francia l'attività dei singoli consorzi agrari non oltrepassa il dipartimento. I consorzi dipartimentali sono collegati in unioni regionali e pressochè tutti sono affigliati all'Unione centrale di Parigi, « la quale attualmente rappresenta ed assomma, spontaneamente e nel modo più perfetto e potente, gli interessi dell'agricoltura e degli agricoltori dell'intera nazione » (Niccoli).

In Italia i singoli consorzi agrari non estendono la rispettiva sfera d'azione oltre i confini della provincia. Sino dal 1892, a Piacenza, si è costituita la *Federazione dei consorzi agrari cooperativi*, la quale, sôrta con mezzi modesti, è ora prosperosa e potente. Essa, col valido aiuto delle banche popolari, a mezzo dello speciale suo *ufficio di propaganda*, in breve volger di tempo ha ottenuto risultamenti maravigliosi.

238. Infatti all'atto della sua costituzione il 10 aprile 1892 non si dànno la mano che 18 *enti* e 32 *persone!* E di enti pochi più ve ne sono in Italia. Nel 1899 i consorzi agrari italiani sono 192 sparsi in 55 provincie, ma nel centro e nel mezzogiorno d'Italia sono così scarsi che la Federazione, a proposito di essi, scrive: « pur troppo tolgono assai al rapporto complessivo di densità, sia colla popolazione sia coll'area coltivata ».

In generale poi la stessa Federazione afferma: « il confronto della Germania e della Francia riesce umiliante ».

Nel 1911 i consorzi agrari sono 653, di cui però circa 200 sono istituzioni di credito o di istruzione; anche nel centro e nel mezzogiorno d'Italia e specialmente in Sicilia si constata un notevole risveglio, ed il confronto coi paesi che sono all'avanguardia del movimento cooperativo agricolo non è più umiliante.

Perchè il lettore possa farsi un concetto di tale rapido progresso riproduciamo dal « Secondo annuario 1911 » della Federazione, « *Le società agrarie di acquisto in Italia sino al* 1910 » l'eloquente diagramma riportato alla pagina seguente.

Tale diagramma non comprende che consorzi agrari d'acquisto e non tutti tali consorzi perchè qualcuno non ha mandato alla Federazione i dati relativi alla propria gestione. Le forzate omissioni però riguardano poche associazioni e poco importanti.

Il fatto che sono esclusi i consorzi agrari di vendita dimostra come essi non siano ancora assurti a grande importanza.

Molti dei consorzi d'acquisto compresi ammettono nei proprii statuti operazioni di vendita per prodotti di associati, ma effettivamente in questo senso la loro attività non ebbe modo di esplicarsi.

239. Gli scopi che, secondo i loro atti costitutivi, si propongono attualmente i consorzi agrari sono:

1° acquistare, per conto proprio e dei terzi, e distribuire ai proprii soci ed agli agricoltori in genere, concimi, sementi, attrezzi, macchine, scorte vive e morte, ecc., occorrenti all'esercizio dell'industria agraria ed al consumo delle famiglie coloniche;

2° vendere, per conto proprio e per conto dei terzi, i prodotti agrari dei soci e degli agricoltori in genere, aprendo, quando ne sia il caso, degli spacci o magazzini, sia in provincia che fuori, partecipando con altre società o con privati alla vendita dei prodotti stessi, sia all'interno che all'esterno;

3° avere un deposito di macchine e strumenti agrari da darsi ai soci in prestito o in affitto;

4° stabilire laboratori od opifici per la lavorazione di prodotti agrari;

5° esercire magazzini generali;

6° esercitare il credito agrario a favore dei proprii soci;

Diagramma riassuntivo delle diverse regioni italiane
capitale azionario
numero delle società
ammontare delle vendite
fondo di riserva
numero dei soci
Numero delle società
Numero dei soci (centinaia)
Capitale azionario fondo di riserva (migliaia di lire)
Ammontare delle vendite (milioni di lire)
570 1.900 9.500 95
540 1.800 9.000 90
510 1.700 8.500 85
480 1.600 8.000 80
450 1.500 7.500 75
420 1.400 7.000 70
390 1.300 6.500 65
360 1.200 6.000 60
330 1.100 5.500 55
300 1.000 5.000 50
270 900 4.500 45
240 800 4.000 40
210 700 3.500 35
180 600 3.000 30
150 500 2.500 25
120 400 2.000 20
90 300 1.500 15
60 200 1.000 10
30 100 500 5
1887 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 900 01 02 03 04 05 06 07 08 1909

7° fabbricare per conto dei soci o dei terzi mezzi e prodotti occorrenti all'esercizio dell'agricoltura e delle industrie affini;

8° promuovere la istituzione di industrie affini all'industria agricola;

9° esercitare l'assicurazione agraria entro i limiti della provincia;

10° raccogliere le offerte e le domande di lavoro agrario ed agire come ufficio di collocamento;

11° avere una o più camere arbitrali per risolvere amichevolmente i dissidi tra proprietari ed affittuari, tra affittuari e coloni, tra compratori e venditori;

12° fare saggi, analisi ed esperienze; istituire corsi, scuole e biblioteche circolanti nell'interesse dell'agricoltura;

13° esaminare tutte le misure economiche e le riforme legislative che possono essere reclamate nell'interesse dell'agricoltura.

La molteplicità degli scopi che i consorzi agrari possono proporsi non significa già che un medesimo consorzio si debba costituire per il conseguimento di tutti od anche soltanto di parecchi degli scopi anzidetti.

240. I consorzi non si possono sottrarre alle leggi generali e speciali che regolano tutte le aziende.

Il successo è subordinato alla *specializzazione*, la quale consente competenza profonda di dirigenti, condensazione di pensiero e di opere, omogeneità di organizzazione.

Inoltre, osserva acutamente il Niccoli, la fusione di diverse e svariate funzioni economiche in una medesima associazione cooperativa corrisponde alla spontanea rinunzia ai benefizi della divisione del lavoro e nuoce dallo stesso punto di vista della mutualità.

« Si consideri in fatto che mentre la funzione fondamentale degli acquisti, se bene organizzata e diretta, non può dar luogo a perdita alcuna, tutte le altre sono invece, dal più al meno, suscettive di disavanzi passivi ed ognuna di esse presenta un grado di rischio notevolmente diverso »; e « quei soci, che desiderano soltanto di acquistare le materie prime a buon mercato e bene controllate, non vorranno certo correr l'alea di pagare di più per sanare le piaghe indotte eventualmente dall'esercizio del credito, o da un magazzino di vendita o da altre funzioni economiche diverse per le quali non hanno alcun diretto interesse ».

I consorzi agrari che si sono vittoriosamente affermati ovunque sono quelli d'acquisto.

I consorzi agrari di vendita, molto *specializzati*, prosperano in Germania; in Francia non hanno ancora potuto superare le grandi difficoltà di organizzazione, di funzionamento, di concorrenza, benchè non manchino indizi bene auspicanti.

Vogliamo osservare come l'agricoltore trovi molta maggiore difficoltà a comperare e comperare a credito a prezzi bassi concimi, macchine, attrezzi, che non a vendere: quella è funzione nuova per lui ed oltre alle

relazioni gli mancano cognizioni di fatto necessarie e molte volte il suo bisogno non è sufficiente a fare il *minimo* di una *ordinazione;* questa, dal consorzio, può essere resa più vantaggiosa, ed è già molto, ma non *possibile*, perchè *possibile* lo è anche all'agricoltore singolo.

Presso di noi esiste qualche consorzio di vendita: funziona da tempo e con buonissimi risultati il Consorzio Imolese di vendita fra i produttori d'ortaggi; prosperano pure parecchie cooperative per la vendita in comune degli agrumi; quella sôrta nella provincia di Novara per la vendita in comune dei vini, ed altre.

I consorzi agrari d'acquisto e di vendita coadiuvano efficacemente i soci nelle loro domande di credito.

CAPITOLO II.

Veste giuridica dei consorzi agrari.

241. I consorzi agrari prendono forme e caratteri molto diversi: gli uni si costituiscono sotto forma di associazione libera temporanea per acquistare materie utili all'agricoltura a conto di coltivatori e si sciolgono non appena hanno compiuti gli acquisti ed ultimata la liquidazione; gli altri prendono forma di associazione permanente, talora preferendo la forma di società civile e tal'altra la forma di società commerciale.

242. Nelle associazioni temporanee si fa spreco delle energie che sono pur necessarie per la costituzione di un'azienda; non si può trar profitto dall'esperienza e non si può contare sui benefizi relativi al credito che la correttezza abituale, costante, inveterata apporta immancabilmente. Le stesse persone preposte alla direzione dell'azienda non possono acquistare quella profonda conoscenza dei mercati, dei prodotti e dei produttori, che è gran parte del successo; necessariamente la loro sfera d'azione è molto limitata.

Gli inconvenienti e le deficienze cui abbiamo accennato diminuiscono, non scompaiono se l'associazione temporanea sorge in seno ad altra associazione agricola permanente: un *comizio agrario*, una *cassa rurale di prestiti.*

243. I consorzi permanenti civili, in confronto di quelli commerciali, hanno maggiore libertà di azione e risparmiano molte spese, ma per converso hanno il grandissimo svantaggio di non avere personalità giuridica propria, cosicchè non possono far valere direttamente il proprio diritto nè godere del credito se gli amministratori non assumono per essi responsabilità morali e ben anche materiali.

I consorzi temporanei o permanenti in forma di società civili si capiscono soltanto come tentativi od esperimenti di istituzioni volte a nuovi scopi, o in ambienti in cui la cooperazione è poco o punto svi-

luppata, ma là dove essa è giunta ad un alto grado di evoluzione i consorzi devono assumere risolutamente la forma di società commerciali.

La Commissione giudicatrice del concorso bandito nel 1890 fra sindacati agrari — e da allora a oggi di strada se ne è percorsa e di molta — affermava che «il credito per somme corrispondenti agli acquisti non viene accordato all'agricoltore se non si può, dalla rappresentanza dell'istituzione, attestare a favore di chi lo richiede, sia riguardo alla sua moralità, sia riguardo all'uso delle merci; e che il prestigio dell'attestazione va di pari passo col *prestigio commerciale* della società; e l'elemento di questo prestigio è una forma sociale che determina rigorosamente le responsabilità e pone in grado la rappresentanza di mantenere i diritti collettivi e in faccia ai soci e in faccia ai terzi».

244. I consorzi agrari, pur assumendo la forma di società commerciali, non diventano mai società di speculazione: gli statuti sanciscono disposizioni atte ad impedirlo e bella parte degli utili tornano a coloro che hanno concorso a costituirli.

Il consorzio di Cremona non permette che un socio possegga più di 20 azioni da L. 25 ciascuna e inibisce che si assegni un dividendo superiore al 3 %.

In quanto al riparto degli utili si adottano tre diversi criteri:

1° il capitale e la riserva si mantengono nei limiti minimi e quindi la maggior parte degli utili resta disponibile e dev'essere ripartita fra i soci-clienti;

2° il capitale e la riserva si aumentano per dare all'istituzione in breve volger di tempo la massima potenzialità materiale e morale;

3° il terzo sistema consiste in una ingegnosa variante del secondo: la quota di utile da restituire ai soci, come compratori nei consorzi d'acquisto, o come fornitori di prodotti nei consorzi di vendita, non si paga loro in contanti ma si passa nel loro conto corrente. Ogni qualvolta il credito di un socio raggiunge il valore di un'azione, gli si consegna un certificato per la azione stessa diminuendo di altrettanto il suo credito.

Quando un socio possiede in tal guisa, od in seguito ad acquisti diretti, azioni per un valore nominale di L. 5000, l'utile gli viene pagato in contanti.

Il Niccoli ritiene che sarebbe più vantaggioso aumentare, sia pure in più modesta misura, il fondo di riserva perchè al capitale azionario è necessario corrispondere un interesse, mentre non è così per la riserva, i cui frutti sono interamente disponibili.

Questa opinione del Niccoli non risponde al vero; la maggiore riserva farebbe aumentare il valore delle azioni, ed è su questo loro maggior valore, il quale per i nuovi soci sarebbe il prezzo d'acquisto delle azioni stesse, che dovrebbe essere pagato l'*interesse.*

CAPITOLO III.

Costituzione ed organizzazione dei consorzi agrari.

245. Non ci soffermiamo a dettare le norme di costituzione dei consorzi agrari perchè esorbiteremmo dal nostro compito.

246. Gli uffici di un consorzio agrario, salva la *differenziazione* che può rendersi necessaria quando l'azienda raggiunga uno sviluppo grandioso o quando attenda a operazioni di diversa indole, possono essere, nella generalità dei casi e per enti di estensione già considerevole, i seguenti:

ufficio di direzione;
ufficio delle commissioni ed analisi;
ufficio di magazzino;
ufficio di cassa;
ufficio di ragioneria e controllo.

Tali gli uffici dell'importante ed esemplare Consorzio Agrario Bolognese. Analoga è l'organizzazione del Consorzio Agrario Cooperativo per la provincia di Cremona, che ha questi uffici: direzione, commissioni e spedizioni; magazzino; cassa; analisi e liquidazione fatture; conti correnti e fiduciari; ragioneria.

247. La direzione, organo esecutivo delle deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione, ha la sorveglianza sugli altri uffici.

È assistita dalla *commissione dei fidi* e dalla *commissione degli acquisti.*

Alla direzione ed alla commissione degli acquisti spetta anche la corrispondenza coi fornitori e corrispondenti.

248. L'ufficio delle commissioni riceve le prenotazioni di acquisti, stipula i contratti di vendita, ordina le spedizioni ai fornitori, ordina al magazzino i ricevimenti.

Questo ufficio tiene la contabilità cronologica e sistematica degli *impegni*, dalla quale devono risultare per qualità e quantità le merci dal consorzio commesse e ricevute, quelle vendute e consegnate; quelle che deve ancora ricevere e quelle che deve ancora consegnare.

249. L'ufficio commissioni, e in qualche consorzio un ufficio apposito, provvede anche all'*analisi dei concimi*, la quale ha lo scopo di determinare se i concimi stessi hanno il *titolo* denunziato nella fattura del fornitore, se sono genuini, puri, dotati della potenza fecondatrice convenuta.

Per *titolo* s'intende la percentuale di elemento fertilizzante che contengono (1).

Generalmente le analisi vengono compiute dai laboratori riconosciuti dal Governo. A far eseguire l'analisi del concime provvede il consorzio

(1) Si veda la Monografia 54.

o provvedono i soci, a seconda che i concimi stessi giungono dalla fabbrica a quello o direttamente a questi.

Consorzio e soci tengono intatti, dei concimi ricevuti, tre sacchi: se dall'analisi risultano delle differenze, esse vengono comunicate al fornitore per la relativa rettificazione del prezzo. Se il fornitore non le ammette si prelevano dai tre sacchi predetti tre boccette di campione, che vengono suggellate. Il prelevamento dei campioni, il loro collocamento nelle tre boccette ed il suggellamento delle boccette stesse hanno luogo alla presenza di due testimoni e di tutto si fa constare in apposito verbale.

Ciascuna boccetta è munita di un cartellino sul quale si scrivono le necessarie indicazioni. Preparati regolarmente i campioni, assume la pratica in ogni caso il consorzio, che manda una prima boccetta al laboratorio chimico per l'analisi.

Il laboratorio fa tenere al consorzio il *certificato d'analisi* ed il consorzio lo comunica al fornitore. Se il fornitore non ne accetta le risultanze, il consorzio fa ripetere l'analisi dallo stesso o da altro laboratorio su una seconda boccetta.

Se nemmeno questa nuova analisi conduce ad un accordo — che generalmente si ottiene facendo la media fra i risultati delle due analisi — la terza boccetta viene sottoposta ad un'analisi arbitrale!

Questo procedimento esige la preparazione solenne dei campioni soltanto nel caso di controversia ed è il procedimento che segue il Consorzio Bolognese.

Altri consorzi preparano sempre i campioni in presenza dei due testimoni ed erigendone verbale. Oltre a ciò notano i risultati delle analisi in *tre ordini di schede*, a seconda che sono analisi in corso, compiute o in contestazione.

Non vi è dubbio che il primo procedimento è di gran lunga preferibile.

250. L'ufficio di magazzino è tenuto da un magazziniere il quale, puro e semplice consegnatario delle merci, provvede per la loro conservazione e compie le operazioni di carico e scarico che gli vengono ordinate, mediante apposite *bollette*, rispettivamente dall'ufficio di ragioneria e dall'ufficio commissione.

Tiene uno *scontro di magazzino;* compila o giornalmente o periodicamente la *situazione di magazzino.*

Generalmente i consorzi agrari, per raggiungere più completamente il loro scopo, istituiscono altri magazzini nei villaggi e borgate che, per lo stato delle comunicazioni e per il numero degli agricoltori locali od accorrenti ai mercati, sono buoni centri di rifornimento e di smercio.

Questi magazzini in alcuni consorzi dànno luogo a vere e proprie *succursali;* in altri, con maggiore semplicità amministrativa e con risparmio di spese, sono semplici *depositi* staccati dal magazzino centrale per pura opportunità di vendita.

251. L'ufficio di cassa può essere affidato ad un Istituto di credito conseguendo per tal guisa due considerevoli vantaggi: la soppressione di un organo amministrativo ed il conseguente risparmio di spesa.

Il consorzio possibilmente deve avere la propria sede presso l'Istituto di credito che funge da suo cassiere: talvolta consorzio e Istituto di credito hanno sede comune.

252. L'ufficio di ragioneria deve, come è risaputo, tenere le scritture complesse e predisporre anche a tale suo còmpito le scritture elementari degli altri uffici.

CAPITOLO IV.

Compere e vendite in relazione al credito agrario.

253. La vendita ai soci delle materie utili all'agricoltura esige che il consorzio accordi loro un termine conveniente al pagamento.

254. L'operazione si compie mediante lo *sconto di cambiali dirette;* mediante l'*apertura di credito in conto corrente;* mediante *le fatture accettate.*

255. Col primo modo il socio dà al consorzio cambiali per l'importo delle somministrazioni ricevute: il consorzio, scontandole, può realizzare, quando creda, i proprii crediti.

256. La scadenza fissa degli effetti e il termine contenuto in quei brevi limiti che lo sconto presso Istituti di credito consente sono i due inconvenienti di questo procedimento, che si evitano invece con l'apertura di credito in conto corrente.

Due sistemi si seguono nella pratica. Il seguente è dovuto al Consorzio di Cremona: il socio che ha ottenuta l'apertura di credito in conto corrente rilascia al consorzio una cambiale per la totalità del credito stesso. La cambiale è a un anno. Sino alla concorrenza della somma rappresentata dalla cambiale il socio può ottenere dal consorzio somministrazioni di concimi, sementi ed altro.

Le cambiali dei soci con la firma del consorzio vengono date ad un Istituto di credito, che per il totale loro ammontare apre alla sua volta un credito in conto corrente al consorzio medesimo.

Il secondo sistema è quello usato anche dalla Cassa di risparmio di Bologna. Il socio del consorzio che desidera l'apertura di credito in conto corrente ne fa domanda alla Cassa, la quale delibera in base alle informazioni ed agli estremi forniti dal consorzio.

Se la deliberazione è favorevole, la Cassa stipula direttamente il contratto di conto corrente col socio del consorzio.

Non vi è dubbio che il primo sistema ha l'inestimabile vantaggio in confronto del secondo di non addossare all'Istituto di credito rischi che

devono pesare per ragioni di equità sopra il consorzio: il sistema adottato dal Consorzio Cremonese ha avuto maggiore successo.

257. Il credito ai soci mediante la *fattura accettata* è stato praticato per la prima volta dal Consorzio Agrario Bolognese, che lo ha ordinato come segue:

Alla ordinaria fattura il socio applica il bollo *graduale* e la munisce della propria accettazione a sei mesi.

La Banca popolare di credito sconta tali fatture e acconsente, occorrendo, la loro rinnovazione ad altri sei mesi.

Se a questi procedimenti semplici e pratici si potrà aggiungere a favore dei consorzi agrari di tutta Italia il privilegio di cui all'art. 1958 del codice civile sancito dalla legge 7 luglio 1901, n. 334 (1), non vi ha dubbio che la questione del credito agrario potrà, per ciò che riguarda l'impiego dei concimi chimici, delle sementi selezionate e delle macchine nell'industria agricola, dirsi felicemente risolto.

258. Nei consorzi di vendita i soci ottengono il credito in modo analogo a quello delle *fatture accettate* or ora descritto.

Il consorzio deve rilasciare ai singoli soci ad ogni loro consegna una *polizza di deposito*, per qualità e quantità, del prodotto affidatogli. Nella polizza il prodotto stesso dev'essere valutato al prezzo commerciale corrente detratte le spese generali di amministrazione e quelle particolari di vendita, tutte largamente calcolate.

Il socio, che abbisogna di credito, dà le *polizze di deposito* in garanzia a quegli Istituti di credito con i quali il consorzio ha, in via preventiva, stabiliti i necessari accordi.

Capitolo V.

Le scritture.

259. Il Consorzio Agrario Bolognese ha adottato un sistema di scritture complesse in base al piano contabile riportato alle pagine seguenti, salvo lievissime modificazioni specialmente riguardo ai valori dei terzi e che crediamo opportune anche per la più retta compilazione e corrispondenza dei rendiconti.

Il giornale-mastro del Consorzio Bolognese ha 30 colonne e 6 svolgimenti, dei quali due, quello delle merci e quello dei debitori diversi, hanno soltanto due sottoconti.

---

(1) La giurisprudenza, per quanto ci consta, non si è pronunciata in modo definitivo: una prima sentenza contraria della Corte d'appello di Bologna fu cassata dalla Suprema Magistratura giudicante.

Giornale-Mastro.

Numero degli articoli	1
Numero delle colonne, in cui sono segnati gli importi — *dare*	2
Numero delle colonne, in cui sono segnati gli importi — *avere*	3
Riferimento agli svolgimenti	4
Numero progressivo	5
Descrizione degli articoli	6
Colonna del giornale	8
Patrimonio sociale (svolgimento I)	9-10
Perdite e profitti (svolgimento II)	11-12
Cassiere	13-14
Merci — magazzino	15-16
Merci — succursali ed agenzie	17-18
Attività varie (svolgimento III)	19-20
Effetti attivi	21-22
Effetti passivi	23-24
Fornitori	25-26
Clienti	27-28
Debitori diversi (svolgimento IV)	29-30
Creditori diversi (svolgimento IV)	31-32
Beni dei terzi — Merci in deposito	33-34
Beni dei terzi — Valori a cauzione	35-36
Beni dei terzi — Fondo di previdenza del personale	37-38
Beni dei terzi — Depositanti e personale in c/ fondo di previdenza	39-40

SVOLGIMENTO I. — Patrimonio sociale.

Data	1
Numero dell'articolo nel giornale	2
Causale	3
Colonne del giornale-mastro	4-5
Capitale sociale	6-7
Riserva legale	8-9
Riserva extra-legale	10-11
Riserva straordinaria o fondo perdite	12-13
Riserve speciali	14-15

SVOLGIMENTO II. — Perdite e profitti.

Data	1
Numero dell'articolo nel giornale	2
Causale	3
Colonne del giornale-mastro	4-5
Perdite e profitti sulle merci	6-7
Interessi e sconti	8-9
Spese ed utili varii	10-11
Bollettino mensile	12-13

SPESE D'AMMINISTRAZIONE	*Dare*	Stipendi	14
		Salarii	15
		Imposte e tasse	16
		Assicurazioni	17
		Corrispondenza	18
		Affitti	19
		Illuminazione e riscaldamento	20
		Cancelleria, riparazioni e manutenzioni	21
		Viaggi	22
		Marche da bollo e moduli bollati	23
		Analisi	24
		Giornali, inserzioni e pubblicità	25
		Spese di propaganda	26
		Spese varie e minute	27
		Totale	28

SVOLGIMENTO III. — **Attività varie.**

Data	1
Numero dell'articolo nel giornale-mastro	2
Causale	3
Colonne del giornale-mastro	4-5
Mobilia ed attrezzi	6-7
Valori	8-9
Spese d'impianto	10-11
Tele	12-13

SVOLGIMENTO IV. — **Debitori e creditori.**

Data	1
Numero degli articoli nel giornale-mastro	2
Causale	3
Colonne del giornale-mastro	4-5
Debitori per effetti insoluti e fatture accettate scadute	6-7
Debitori diversi	8-9
Banca popolare e conto corrente	10-11
Creditori diversi	12-13
Creditori in conto azioni	14-15
Azionisti in conto azioni	16-17

Per evitare lo svolgimento del conto merci, lo abbiamo bipartito, e per separare il patrimonio sociale da quello dei terzi, che nel giornale-mastro del Consorzio Bolognese è confuso con quello, abbiamo aperti gli ultimi quattro conti d'ordine; per i debitori e creditori diversi abbiamo adottato uno svolgimento *doppio*.

Si ingannerebbe chi credesse che un giornale-mastro non potesse avere quaranta colonne. L'importante « Unione Legnami » di Ferrara ha un giornale-mastro con 19 conti e se ne trova benissimo, e potremmo citare molti altri esempi.

Scritture elementari.

260. Le scritture elementari sono costituite dai seguenti registri:

libro degli inventari;
libro dei soci;
partitario dei soci;
giornale di cassa;
libri delle merci;
giornale degli effetti attivi e scadenzario relativo;
giornale degli effetti passivi e scadenzario relativo;
giornale dei fornitori e partitario relativo;
giornale dei clienti e partitario relativo;
libro dei dividendi.

Scritture delle agenzie.

261. Alcuni consorzi hanno un vero e proprio corpo di scritture presso ogni agenzia.

Il Consorzio Agrario Bolognese ottiene tutti gli scopi di un illuminato e sicuro controllo con mezzi molto più semplici e spediti.

Il consorzio tiene *bollettari di carico* per le merci che fa mandare alle agenzie dai fornitori o manda dal magazzino del consorzio (mod. 1, pag. 171); le agenzie tengono *bollettari di scarico* per le merci che vendono ai clienti o mandano al magazzino del consorzio (mod. 2, pag. 174).

La *matrice* dei bollettari di carico resta al consorzio; la *contromatrice* e la *figlia* vengono dal consorzio mandate all'agente, il quale trattiene la prima e restituisce, munita della sua firma, la seconda.

La *contromatrice* e la *figlia* dei bollettari d'uscita servono rispettivamente per il cliente e per il consorzio, il quale manda al cliente direttamente la fattura; la matrice resta all'agente.

Giornalmente gli agenti spediscono alla sede tali bollette.

Quindicinalmente o mensilmente gli agenti compilano e spediscono alla sede la situazione di magazzino (mod. 3, pag. 172-173), nonchè la situazione di cassa (mod. 4, pag. 175).

Ogni agenzia tiene un libro di cassa ed uno scontro di magazzino come il seguente:

Scontro di magazzino — Schema dei conti.

Nitrato di soda

Data		Provenienza	Destinatario	Carico		Bolletta	Scarico	

CONSORZIO AGRARIO BOLOGNESE

Società Anonima Cooperativa

Agenzia di ....

Nota d'entrata delle sottonotate merci

N............ *Provenienza* ....

Speditore ....

Colli	Marche o n. vagoni	Qualità della merce	Lordo	Tara	Netto

CONSORZIO AGRARIO BOLOGNESE

CONSORZIO AGRARIO BOLOGNESE

Società Anonima Cooperativa

Agenzia di ....

Nota d'entrata delle sottonotate merci

N............ *Provenienza* ....

Speditore ....

Colli	Marche o n. vagoni	Qualità della merce	Lordo	Tara	Netto

IL CONTABILE

....

Bologna, li..............................

CONSORZIO AGRARIO BOLOGNESE

CONSORZIO AGRARIO BOLOGNESE

Società Anonima Cooperativa

Agenzia di ....

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto la merce di cui all'unita nota N. .... *in data* .... *che registra in carico di questa Agenzia.*

.... *il* ....

L'AGENTE

....

Osservazioni: ....

....

....

....

....

....

....

CONSORZIO AGRARIO BOLOGNESE

SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA

RENDICONTO MENSILE DEL MOVIMENTO DELLE MERCI

Agenzia di ....

(Pagina 1) li ....

NATURA DELLA MERCE	Esistenze al		Merce entrata		Somma colonne 2 e 3		Merce uscita		Esistenze al		Cali	
1	2		3		4		5		6		7	
	Ql.	Kg.	Ql.	Kg.	Ql.	Kg.	Ql.	Kg.	Ql.	Kg.	Ql.	Kg.
Scorie Thomas $^{20}/_{22}$												
» » $^{18}/_{20}$												
» » $^{16}/_{18}$												
Perfosfato minerale $^{16}/_{18}$												
» » $^{15}/_{17}$												
» »												
Perfosfato d'ossa												
Solfato d'ammoniaca												
Nitrato di soda												
Cloruro di potassa												
Solfato di potassa												
Sali riuniti di potassa												
Sangue essiccato in grumi												
» » macinato												
....												
Unghie e corna torrefatte												
....												
Crisalidi intere												
» frantumate												
Rizza												
Rizzina												

» ricino														
» sesame chiaro														
» cocco														
» granoturco														
....														
Solfato rame inglese														
» » nazionale														
» di ferro														
Calce bianca														
Solfo molito comune semplice														
» » » ramato														
» » extra semplice														
» » » ramato														
» » ventilato semplice														
» » » ramato														
» » Albani														
....														
....														

L'AGENTE ....

(Pagina 2)

DISTINTA DELLE BOLLETTE DI USCITA										DISTINTA delle note d'entrata		OSSERVAZIONI
N.	Quintali	N.	Quintali	N.	Quintali	N.	Quintali	N.	Quintali	N.	Quintali	
		Rip.		Rip.		Rip.		Rip.				

N. ....

CONSORZIO AGRARIO BOLOGNESE

Agenzia di ....

li ....

Distinta *delle merci consegnate al*

Sig. ....

da pagarsi ....

Colli	MERCI	PESO	
		lordo	netto

L'AGENTE

....

CONSORZIO AGRARIO BOLOGNESE

N. ....

CONSORZIO AGRARIO BOLOGNESE

Agenzia di ....

li ....

Distinta *delle merci consegnate al*

Sig. ....

domiciliato a ....

da pagarsi ....

Colli	MERCI	PESO	
		lordo	netto

L'AGENTE

....

CONSORZIO AGRARIO BOLOGNESE

N. ....

CONSORZIO AGRARIO BOLOGNESE

Agenzia di ....

li ....

Distinta *delle merci consegnate al*

Sig. ....

da pagarsi ....

Colli	MERCI	PESO	
		lordo	netto

L'AGENTE

....

(Pagina 1)

CONSORZIO AGRARIO BOLOGNESE

Agenzia di ....

Esazioni e pagamenti eseguiti dal .... *al* ....

Visto per la Contabilità L'Agente

li ....

(Pagina 2)

Esazioni

Data	Causale	N. della fattura o bolletta	Importo

Pagamenti

(Pagina 3)

Data	Causale	N. della fattura o bolletta	Importo

(Pagina 4)

Riepilogo

Totale delle esazioni . . . . L.		
» dei pagamenti . . . . »		
Somma da versarsi nel fondo di Cassa presso la Banca Popolare di Credito . . . . L.		

Documenti allegati N. ....

APPENDICI

282. PIANO DI ORGANIZZAZIONE DELLE CONGREGAZIONI CONSORZIALI
DEI GRANDI CIRCONDARI DI SCOLO

nelle legazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì, che si presenta alla S. Congregazione delle acque per l'approvazione, a termini dell'art. 298 del Motu proprio 23 ottobre 1817, ed approvato con decreto della stessa Sacra Congregazione 4 settembre 1820.

TITOLO I.

Nomina delle Congregazioni Consorziali.

Art. 1. — Tutti i possidenti interessati nei lavori di uno stesso circondario di scoli formeranno un'associazione, la quale sarà rappresentata da una Congregazione Consorziale. Motu proprio, art. 284.

Art. 2. — Ogni Congregazione sarà composta di nove membri nominati dal Corpo degli interessati convocato espressamente con pubblica notificazione.

Art. 3. — La convocazione si terrà in Bologna per tutti i circondari dipendenti dalla Commissione del Reno; per gli altri circondari si terrà nel capoluogo della legazione, dalla quale dipendono.

Art. 4. — Gl'interessati v'interverranno personalmente, non ammettendosi mandatari, o rappresentanti, salvo che per i minori e pupilli, che potranno essere rappresentati da' loro tutori o curatori. Ed in qualunque numero intervengano, avranno facoltà di risolvere.

Art. 5. — Nella convocazione, prima di ogni altra cosa, si stabilirà dai Convocati a pluralità assoluta dei voti il luogo di residenza della Congregazione Consorziale, indi si procederà alla nomina dei membri della Congregazione.

Art. 6. — Questa nomina si farà per ischedole. Resteranno eletti quei nove che avranno maggior numero di nomine. Dovranno essere interessati nel rispettivo circondario.

Art. 7. — I membri scelti a comporre le Congregazioni Consorziali non potranno essere sostituiti o rappresentati, intendendosi che il loro ufficio sia personale.

Art. 8. — Se, a termini dell'art. 296 del Motu proprio, vi sia luogo a creare qualche particolare assunteria, chi ne ha interesse dovrà farne speciale istanza all'eminentissimo presidente della Commissione, o all'eminentissimo legato che ha giurisdizione sul circondario. Queste istanze dovranno essere presentate entro due mesi dal giorno della nomina della Congregazione Consorziale. L'eminentis-

simo presidente o legato come sopra, sentito il parere della Congregazione Consorziale, deciderà sopra l'istanza (art. 299).

ART. 9. — Se più Congregazioni Consorziali hanno residenza nella medesima città, esse potranno, per maggior risparmio di spesa, convenire tra loro, onde avere uno stesso locale di residenza ed un ministero comune, ripartendone la spesa in proporzione del loro interesse. Potranno ancora destinare in comune un ingegnere consultore per la revisione delle perizie degli ingegneri di ciascun consorzio.

ART. 10. — La Congregazione si rinnoverà mediante la sortita di due dei suoi membri in ogni biennio, e di tre nel quarto biennio. La sorte deciderà dell'uscita dei primi eletti, ed in seguito l'anzianità della nomina regolerà il turno. I sortiti saranno rieleggibili (art. 285).

ART. 11. — Ogni Congregazione fisserà i giorni delle ordinarie sue sessioni, e li farà noti al pubblico. Dovrà però riunirsi anche straordinariamente ad invito del proprio presidente, o per ordine delle Autorità superiori.

ART. 12. — La presidenza della Congregazione si eserciterà per un anno in turno da ciascheduno de' membri di lei. Il turno verrà regolato dalla maggioranza de' voti riportati nella elezione.

ART. 13. — La Congregazione delibererà secondo la maggiorità de' voti dei presenti. La convocazione non sarà legittima se non v'intervengano almeno quattro de' membri della Congregazione, che non sono legittimamente impediti dall'intervenire, nel qual caso, per le risoluzioni, si esigeranno almeno tre voti conformi.

ART. 14. — Al presidente è affidata l'esecuzione delle determinazioni della Congregazione, la condotta degli affari ordinari e la vigilanza sugli impiegati. In caso di urgenza, potrà anche dare delle provvidenze immediate, con l'obbligo di riferire alla Congregazione nella prima seduta.

ART. 15. — Le Congregazioni avranno un ingegnere, un computista, ed un cassiere eletti da loro medesimi, i quali saranno incaricati delle funzioni a ciascuno appartenenti (art. 290). Potranno avere anche un campioniere (art. 321).

ART. 16. — Se per qualche circostanza particolare, e segnatamente nel caso in cui più Congregazioni avessero in tutto o in parte un ministero comune, si giustificasse la necessità di aggiungervi qualche impiegato, le Congregazioni saranno in libertà di farlo, premessa sempre l'approvazione dell'eminentissimo presidente o legato. Gli onorari di tutti gli impiegati verranno fissati dalle Congregazioni stesse, e proposti all'approvazione superiore.

TITOLO II.

Incombenze delle Congregazioni Consorziali.

ART. 17. — Le incombenze ordinarie delle Congregazioni saranno quelle d'invigilare alla conservazione de' canali di scolo, ed al regolamento delle chiaviche ed emissari esistenti nel proprio circondario.

ART. 18. — Sono specialmente incaricate di procurare l'esatta esecuzione di quanto in materia di scoli viene prescritto dal citato Motu proprio, ove trattasi della custodia e manutenzione dei canali di scolo e delle bonificazioni.

Art. 19. — Fanno conoscere quali sono le discipline, che credono più confacenti alla miglior conservazione degli scoli, onde si abbiano in vista nella formazione di un regolamento stabile diretto al suddetto scopo (art. 309).

Art. 20. — Nominano i custodi degli scoli e chiaviche del proprio circondario nel numero proporzionato al bisogno (art. 311).

Art. 21. — Compilato il conto preventivo di tutti i lavori e spese occorrenti per l'anno successivo per la custodia e manutenzione del circondario a termine dell'art. 312, presentano esse entro il mese di novembre all'eminentissimo presidente o legato il conto preventivo stesso per tutte le viste d'immediata tutela, che gli competono (art. 281).

Art. 22. — Presentano pure entro il mese di febbraio il conto consuntivo dell'anno precedente (art. 329).

Art. 23. — In caso di nuove opere e di lavori straordinari, sottomettono il progetto giustificante l'utilità della nuova spesa, le facoltà di eseguirla, e la spesa approssimativa, che si fa pubblicare nel modo e pei fini contemplati dagli art. 337 al 340 del Motu proprio.

TITOLO III.

Lavori e spese consorziali.

Art. 24. — I lavori consorziali riguardano l'interesse di tutto il circondario, o solamente quello di qualche solo particolare.

Art. 25. — Nel primo caso, l'importo del lavoro sarà classificato fra le spese comuni; nel secondo se ne darà debito speciale agli interessati nello scolo a beneficio di cui il lavoro si eseguisce. I lavori riguardanti, o tutto il circondarlo in comune, o specialmente qualche scolo particolare, saranno eseguiti con quel metodo, che la Congregazione Consorziale stimerà più economico ed espediente (art. 314).

Art. 26. — Alle spese di lavori consorziali si supplisce: 1° coi redditi delle pertinenze di ciascheduno scolo; 2° col prodotto delle multe; 3° col prodotto delle tasse da imporsi sui terreni interessati, dietro la proposizione della Congregazione Consorziale e l'approvazione dell'eminentissimo presidente o legato (art. 322 e 325).

Art. 27. — Ogni circondario avrà uno o più campioni di contributo di tasse, graduati in proporzione dell'utile. Sono confermati quelli che si trovano in corso, e dove non vi fossero si formeranno dietro le massime stabilite da sovrano Motu proprio (art. 319).

Art. 28. — Collo stesso metodo si procederà alla riforma de' campioni attuali, qualora sia provocata da una gran parte di contribuenti (art. 320).

Art. 29. — I ruoli di riparto delle tasse dovranno essere regolati sulla norma dei predetti campioni, e verranno firmati dal campioniere, dal presidente e da due membri della Congregazione Consorziale ed approvati dall'eminentissimo presidente o legato (art. 323).

Art. 30. — Le tasse si esigeranno dal cassiere della Congregazione per bimestre col privilegio della mano regia.

Art. 31. — Il cassiere dovrà dar cauzione tanto per le somme esatte, quanto per le inesatte, entro il limite però delle tasse regolarmente imposte (art. 324).

Art. 32. — Esso renderà conto ogni quadrimestre alla Congregazione Consorziale dell'esatto e dello speso (art. 328).

Art. 33. — La Congregazione disporrà dei fondi esistenti presso il cassiere per mezzo di mandati regolari, firmati dal presidente, da un altro membro della Congregazione e dal computista (art. 327).

Art. 34. — Essa non potrà disporre dei predetti fondi, se non per le cause espressamente contemplate nel preventivo. In caso di spesa urgente e straordinaria non compresa nel preventivo, dovrà riportarne speciale approvazione dai presidente della Commissione del Reno, o dall'eminentissimo legato.

Elenco dei Circondari di Scolo sotto la tutela della Commissione del Reno.

Denominazione dei Circondari desunta per lo più dallo scolo principale	CONFINI
Dosolo	Fra la via di Bassano, la Samoggia ed il Reno.
Riolo e Calcarata	Fra la via di Casalecchio, fiume Reno, e il canale Naviglio di Bologna.
Canale della Botte	Fra la via Emilia, il canale Naviglio, il fiume Reno dal passo Segni fino al *Traghetto*, l'Alveo d'Idice abbandonato, fino alla nuova sua deviazione, ed il torrente Idice fino alla via Emilia; scola in Reno.
Scolo a sinistra della colmata dell'Idice	Fra l'alveo abbandonato dell'Idice, l'Idice nuovo, ed il Reno.
Scolo a destra	Fra il torrente Idice in tutto il suo corso dalla via Emilia in giù e il torrente Quaderna.
Garda e Menata	Fra la Quaderna e il Sillaro.
Zaguolo	Fra il Sillaro e il canale di Conselice, meno le piccole frazioni, i di cui scoli passano nel seguente.
Fossa di Buon acquisto	Fra il canale suddetto e il Santerno Vecchio, meno la frazione, i di cui scoli passano nell'antecedente.
Canale Vela	Fra il Santerno Vecchio, il Senio, la via Emilia, ed il Reno.
Fosso Vecchio	Fra il Senio ed il Lamone fino a S. Alberto, e quindi l'alveo antico del medesimo.

263. REGOLAMENTO
PER LA CONGREGAZIONE CONSORZIALE O CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
DEL CIRCONDARIO DI GARDA MENATA

TITOLO I.

Organizzazione dell'Amministrazione del Consorzio.

Capo I.

Dell'assemblea generale degli interessati.

Art. 1. — Il Consorzio è costituito di tutti i possidenti del circondario, interessati in qualcuno degli scoli consorziali compresi nel medesimo.

Art. 2. — L'assemblea generale di detti possidenti si raduna, in via ordinaria, ogni anno entro il mese di maggio per:

a) l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo del precedente esercizio;

b) la nomina della Congregazione o Consiglio di amministrazione, o la parziale rinnovazione della medesima, quando ne scada il turno;

c) il completamento con apposite nomine della detta Congregazione o Consiglio di amministrazione, casochè nel corso dell'anno precedente vi fosse avvenuta una qualche mancanza;

d) la nomina, quando lo creda, di un Consiglio di delegati, da chiamarsi in sua vece nel corso dell'anno susseguente, in quei casi, in cui, secondo la legge, rendesi il suo intervento necessario.

Si raduna altresì nel mese di settembre per l'approvazione del bilancio preventivo, ogni qualvolta non sia stata fatta la nomina del Consiglio dei delegati, di cui sopra.

Art. 3. — Tutte le dette nomine vengono fatte per ischede ed a maggioranza relativa; e i nominati entrano in carica tostochè le deliberazioni siano state rese esecutive.

Art. 4. — L'assemblea generale degli interessati, o il Consiglio dei delegati, se ne è stata fatta la nomina, può essere convocata straordinariamente, dalla Congregazione o Consiglio d'amministrazione, quando questo ne trovi la necessità. — In ogni caso l'assemblea generale sarà convocata straordinariamente, quando ne faccia richiesta una buona parte degli interessati in numero non minore di cinquanta, i quali, presi insieme, paghino un quinto almeno delle imposizioni annue consorziali.

Art. 5. — Le adunanze dell'assemblea riguardanti le elezioni generali e l'approvazione del consuntivo sono presiedute da quell'individuo che dall'assemblea sarà per essere eletto a tale uffizio; elezione da farsi per mezzo di schede segrete.

Tutte le altre adunanze dell'assemblea stessa saranno presiedute dal presidente, o, in mancanza di questo, dal vice-presidente della Congregazione o Consiglio di amministrazione; il quale, nei casi delle elezioni generali e dell'approvazione del consuntivo, presiederà l'uffizio provvisorio, composto del medesimo, e di due degli interessati presenti, da lui invitati a disimpegnare l'incarico di verificatori.

ART. 6. — Le convocazioni dell'assemblea devono farsi per mezzo di avviso a stampa, da pubblicarsi, a cura dei sindaci comunali, nei centri più popolati di tutti i Comuni in cui si estende il circondario; e nel capoluogo della provincia dove ha sede la Congregazione, o Consiglio di amministrazione; e da inserirsi, almeno per estratto, nel *Giornale ufficiale* della provincia medesima.

ART. 7. — Se dietro la prima chiamata non concorra la maggioranza degli interessati, si procede a una seconda convocazione col metodo medesimo, nella quale le deliberazioni prese a maggioranza di voti saranno valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 8. — In dette assemblee i possidenti interessati potranno farsi rappresentare da persona munita di procura a forma di legge; con avvertenza che un mandatario non potrà disporre che di un solo voto, qualunque sia il numero delle persone, per le quali giustificherà di essere intervenuto.

CAPO II.

Del Consiglio dei delegati.

ART. 9. — Il Consiglio dei delegati, ove sia nominato, sarà composto di dodici individui presi dal novero degli interessati; e sarà convocato per mezzo di avviso a domicilio, in via ordinaria una volta l'anno in settembre, per discutere ed approvare a maggioranza di voti in concorso della Congregazione ordinaria il preventivo del Consorzio; e in via straordinaria al verificarsi di quei casi non contemplati precedentemente, in cui, per disposizione di legge, occorresse l'intervento dell'assemblea generale degli interessati.

ART. 10. — Tale Consiglio, in caso, sarà costituito annualmente dall'assemblea generale, nella sua convocazione ordinaria del maggio di cui all'art. 2.

ART. 11. — L'adunanza del Consiglio dei delegati verrà presieduta dal più anziano di età, e non sarà valida se non vi concorra la maggioranza de' suoi componenti; le sue deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza di voti.

CAPO III.

Del Consiglio d'amministrazione.

ART. 12. — La Congregazione, o Consiglio d'amministrazione, è composta di nove individui presi dal numero degli interessati, e risiede in Bologna, capoluogo della provincia di tal nome, sotto la tutela della Prefettura e della Deputazione provinciale della medesima.

ART. 13. — Non può far parte di detta Congregazione o Consiglio d'amministrazione un individuo appartenente all'Amministrazione di un altro Consorzio,

che sia con questo in permanente opposizione d'interessi; e, quando ciò si verificasse, il nuovo eletto dovrebbe optare fra le due amministrazioni.

Art. 14. — I componenti la Congregazione o Consiglio di amministrazione non possono farsi sostituire o rappresentare da altri, essendo l'incarico onninamente personale. Si eccettuano le rappresentanze amministrative legittimamente costituite e riconosciute, qualora dall'assemblea degli interessati venissero elette, essendo data facoltà a queste di farsi rappresentare in tali Corpi da uno de' loro componenti a loro scelta, però stabilmente e sintantochè l'individuo a tal uopo destinato appartenga a quell'Amministrazione, salvo l'effetto della rinnovazione, di cui all'articolo susseguente.

Art. 15. La Congregazione o Consiglio d'amministrazione viene rinnovata completamente in quattro bienni colla nomina di due nuovi membri alla fine di ognuno dei tre primi bienni, e di tre nel quarto. Escono per turno i membri più anziani (che nei tre primi bienni dalle elezioni generali dovranno essere designati dalla sorte), ma possono essere rieletti; e in tal caso rientrano come membri nuovi.

Art. 16. — Le dette rinnovazioni parziali hanno luogo del pari in assemblea generale degli interessati, come all'articolo 2.

Art. 17. — Se qualcuno dei componenti la Congregazione o Consiglio d'amministrazione prende domicilio fuori dello Stato, perde una tale qualifica.

Art. 18. — Accadendo una vacanza, sia pel motivo di cui all'articolo antecedente, sia per rinunzia, per cessazione d'interessenza, per morte o per altro qualsiasi motivo, provvede l'assemblea generale degli interessati nell'ordinaria sua convocazione del maggio colla nomina di un altro degli aventi interesse. Il quale andrà ad occupare il posto rimasto vacante, acquistando il grado di anzianità, che competeva al cessato membro.

Art. 19. — La presidenza della Congregazione o Consiglio d'amministrazione si esercita per un anno in turno da ciascuno dei suoi componenti: turno regolato dal maggior grado di anzianità. In caso di elezione generale l'anzianità si desume dal maggior numero di voti ottenuti all'atto della nomina, e a parità di voti sarà preferito il più anziano di età.

Art. 20. L'individuo che, per turno d'anzianità determinato come all'articolo precedente, viene appresso al presidente, ha la qualifica di vice-presidente, e sostituisce il primo in caso di sua assenza.

Art. 21. — Se la sostituzione eventuale, di cui all'art. 18, riguarda il presidente, o il vice-presidente, le funzioni relative sono esercitate da quello dei componenti la Congregazione che, per grado d'anzianità, viene appresso al nuovo nominato.

Art. 22. — È ufficio del presidente di far eseguire le deliberazioni della Congregazione o Consiglio d'amministrazione, di dar corso agli affari ordinari, e d'invigilare sugli impiegati. Ove ne trovi il bisogno, ha facoltà di convocare la Congregazione o Consiglio d'amministrazione straordinariamente, indicandone nell'invito il motivo, e in caso d'urgenza potrà anche ordinare provvedimenti immediati, con obbligo però di dar parte alla Congregazione o Consiglio d'amministrazione, nella prima seduta, di quanto avrà operato.

Art. 23. — La Congregazione o Consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza di voti fra i presenti; e le sue adunanze non sono legali, se non vi intervengano almeno quattro de' suoi componenti.

CAPO IV.

Incombenze del Consiglio d'amministrazione.

ART. 24. — La Congregazione o Consiglio d'amministrazione cura il mantenimento di tutti i condotti di scolo che sono compresi nel circondario, e che hanno la qualifica di consorziali, i quali sono i seguenti e cioè (segue l'elenco).

ART. 25. — Propone in occasione dei bilanci il numero, la qualità e lo stipendio degli impiegati di cui riconosce il bisogno, tanto pel servizio interno, quanto per la custodia e vigilanza esterna locale; ed, a bilancio approvato, procede alle nomine occorrenti, non senza farsi dare le debite guarentigie da quelli pei quali trovasse necessaria una tale cautela.

Si giova pure dell'opera di un ingegnere idraulico a sua scelta.

Gli obblighi di tali dipendenti risulteranno da appositi capitolati.

I custodi dovranno essere agenti giurati, come all'art. 67, ed avranno obbligo di rilevare e denunziare tutte e singole le contravvenzioni commesse contro le leggi e contro il presente regolamento.

ART. 26. — La detta Congregazione o Consiglio d'amministrazione si raduna, in via ordinaria, due volte il mese, salvo le adunanze straordinarie, a cui potesse essere invitata dal presidente, come all'art. 22.

ART. 27. — Se taluno dei componenti la Congregazione o Consiglio d'amministrazione non intervenga a sei adunanze consecutive, senza che di tale mancanza sia nota e giustificata la cagione, si ritiene come dimissionario, e si provvede a quel posto vacante nei modi indicati all'art. 18.

ART. 28. — La Congregazione o Consiglio d'amministrazione forma ogni anno il preventivo degli impegni da incontrarsi nel venturo esercizio, tanto per l'esecuzione de' lavori quanto per le spese d'amministrazione e ministero; e nel mese di settembre convoca il Consiglio de' delegati (o, in mancanza di questo, l'assemblea generale degli interessati) per sottoporlo alla sua approvazione.

ART. 29. — Compìto l'esercizio di un anno, forma il corrispondente bilancio consuntivo posto a confronto col preventivo, e, pubblicatolo per quindici giorni nel modo indicato all'art. 6, convoca l'assemblea generale degli interessati, entro il mese di maggio, per la relativa sua deliberazione e come all'art. 2.

ART. 30. — La Congregazione o Consiglio d'amministrazione dispone dei fondi esistenti presso il suo cassiere per mezzo di mandati firmati dal presidente, da un altro de' suoi membri, non che dal segretario e dal contabile della medesima.

ART. 31. — Di tali fondi non può disporre se non pei titoli espressamente contemplati nei preventivi. Verificandosi però l'urgenza di lavori per impedire o riparare guasti imprevisti, potrà ordinarne l'esecuzione, valendosi, per le spese relative, del fondo di riserva, ed anche, per insufficienza di esso, stornando fondi destinati ad altro uso. In quest'ultimo caso però introdurrà di nuovo nel preventivo venturo i fondi pei titoli rimasti così allo scoperto.

ART. 32. — Le deliberazioni dell'Assemblea generale, del Consiglio dei delegati, ove sia nominato, e della Congregazione o Consiglio di amministrazione, che secondo gli antecedenti speciali statuti e regolamenti e secondo la consuetudine erano soggetti alla sanzione del preside della provincia di Bologna, come all'art. 12, continueranno ad esserlo anche in avvenire a termini dell'articolo 118 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*.

TITOLO II.

Opere consorziali e discipline relative.

Capo I.

Lavori e spese consorziali e mezzi che vi provveggono.

Art. 33. — I lavori ordinari di mantenimento tanto riguardo allo scolo recipiente d'interesse comune, quanto in ordine agli scoli influenti di qualunque classe, si eseguiscono a carico generale di tutto il comprensorio tributario del detto scolo recipiente, ripartendo le spese sugli interessati secondo i gradi di interessenza, che risultano da apposito campione.

Art. 34. — Quando però si tratti di lavori fuori dell'ordinario, ossia di sistemazione, riguardanti uno scolo influente, la spesa relativa dovrà essere caricata a quegli speciali interessati che ne sentono il vantaggio: ripartita questa pure fra di essi secondo i diversi gradi d'interessenza che saranno fissati in un campione speciale.

Art. 35. — Qualsivoglia lavoro consorziale, sia che riguardi l'utile generale, sia che si riferisca a un utile parziale e subalterno, viene eseguito o in economia, o per mezzo di contratto. In quest'ultimo caso il contratto potrà essere stabilito per asta pubblica, per licitazione privata, od anche per trattative personali, secondochè la Congregazione o Consiglio d'amministrazione troverà più opportuno.

Art. 36. — Alle spese qualunque da sostenersi dalla Congregazione o Consiglio di amministrazione provvedono: 1° i redditi delle pertinenze consorziali; 2° i prodotti delle ammende e delle oblazioni, qualora vi si faccia luogo; 3° e principalmente i proventi delle tasse o quote di contributo da attivarsi a carico degli interessati, in relazione ai preventivi deliberati come all'articolo 28, ed all'appoggio dei campioni, di cui al susseguente art. 37.

Art. 37. — I riparti delle dette tasse, o quote di contributo, si fanno sulla base dell'imposta fondiaria e secondo le classificazioni determinate dagli appositi campioni, per ordine ed in ragione dell'interesse diverso che possono avere i possidenti nell'esecuzione dei lavori consorziali, a termini dell'art. 105 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, allegato *F*.

Art. 38. — Dovendosi formare campioni nuovi, sia in sostituzione degli esistenti, che abbisognassero di essere riformati, sia per un nuovo interesse consorziale che sorgesse permanente, od anche solo temporaneo, prima di essere attivati, saranno da porsi in pubblicazione nei modi indicati all'art. 6 affine di dar luogo ai reclami di quelli che se ne ritenessero indebitamente od eccessivamente gravati, e, lasciato campo alla presentazione di tali reclami col tenere esposti al pubblico i nuovi campioni per due mesi, si convoca dalla Congregazione o Consiglio d'amministrazione il Consiglio dei delegati (o in sua mancanza l'assemblea generale degli interessati) per l'esame così dei detti nuovi campioni, come dei reclami che su di essi fossero stati prodotti, e per le sue deliberazioni.

Art. 39. — I ruoli per l'esigenza delle tasse, o quote di contributo, sono formati in appoggio alle risultanze dei campioni; e devono portare la firma di

chi ha l'incarico dei relativi riparti, quella del presidente e di altri due membri della Congregazione o Consiglio d'amministrazione; nonchè il *visto* della R. Prefettura a termini della vigente legge sulla riscossione delle imposte. Così legalizzati, si procede all'esazione colle forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.

ART. 40. — La riscossione delle tasse di cui all'antecedente articolo viene affidata dalla Congregazione o Consiglio d'amministrazione, a seconda dei casi, ad uno o più esattori, i quali dovranno prestare idonea cauzione ed assumere l'obbligo del non iscosso per iscosso, col corrispettivo proporzionato all'ammontare ed all'importanza dell'esigenza loro commessa. Le somme date ad essi in iscossa dovranno essere versate nella Cassa della Congregazione o Consiglio d'amministrazione non più tardi della fine del mese, in cui avrà luogo l'esazione.

CAPO II.

Manutenzione e custodia dei canali di scolo.

ART. 41. — Tutti gli scoli consorziali devono essere conservati nella conveniente larghezza, e mantenuti alla profondità e cadente, che risultano dal profilo di livellazione, all'appoggio del quale se n'è fatta l'ultima sistemazione.

ART. 42. — Gli argini di detti scoli e gli altri traversagni, che fossero consorziali, saranno mantenuti nelle stabilite altezze e grossezze.

ART. 43. — Tutti i così detti manufatti consorziali, come chiaviche, botti sotterranee, ponti-canali, ecc., devono essere conservati in buono stato.

ART. 44. — Le chiaviche di sbocco di detti scoli sono da mantenersi fornite degli ordegni necessari per la più comoda manovra delle paratoie e travate; ed eziandio di quei materiali che potessero occorrere per fortificarle in tempo di piena. Tali chiaviche, in tutto che interessa la difesa della linea arginata de' fiumi e torrenti, sono sotto la sorveglianza degli ingegneri di quell'Autorità che è preposta a questi ultimi.

ART. 45. — Gli scoli consorziali devono essere ripuliti almeno due volte l'anno dalle erbe formatesi nei loro alvei, ed agli argini dei medesimi (e così pure agli argini traversagni consorziali) sarà fatta la guardia in tempo di piena; e ciò per mezzo dei custodi, sotto-custodi ed altri, al bisogno, sotto la direzione dell'ingegnere giusta le istruzioni, di cui i detti custodi saranno muniti dalla Congregazione o Consiglio di amministrazione per mezzo di un apposito regolamento.

ART. 46. — È obbligo dell'ingegnere della Congregazione o Consiglio di amministrazione di esibirle ogni anno il preventivo dei lavori e delle spese che giudica necessarie pel mantenimento degli scoli, e ciò in tempo debito, per gli effetti di che all'art. 28.

CAPO III.

Nuove opere negli scoli.

ART. 47. — Le nuove opere dirette al miglioramento degli scoli consorziali, sia col protrarne e variarne lo sbocco, sia coll'ingrandirne la sezione, sia col separare le acque dei terreni alti da quelle dei più bassi, sia con altri mezzi simili, saranno esaminate, approvate ed eseguite coll'ordine e col metodo seguente.

ART. 48. — Dovrà l'ingegnere d'ufficio farne una prima proposta alla Congregazione o Consiglio d'amministrazione, il quale, riconoscendone l'utilità, gli commette di formare il relativo progetto di massima.

ART. 49. — Compito tale progetto, dal quale risulti evidentemente l'utile dell'opera, la possibilità di eseguirla e la spesa approssimativa, se ne fa la pubblicazione per un mese, e si proclama la convocazione dell'assemblea degli interessati, o del Consiglio dei delegati quando sia stato nominato, per un giorno posteriore alla scadenza di detto periodo; pubblicazione e convocazione da praticarsi secondo le norme indicate agli art. 6 e 7.

ART. 50. — La deliberazione relativa sarà sottoposta alla omologazione della Prefettura a termini dell'art. 120 della legge sulle opere pubbliche 29 marzo 1865, allegato *F*.

ART. 51. — Ove per l'esecuzione di siffatte opere occorra occupare altrui proprietà, se non venga fatto di combinare amichevolmente i compensi dovuti ai possidenti da espropriarsi, si procederà per parte della Congregazione o Consiglio d'amministrazione all' adempimento di quanto a tale riguardo prescrive la vigente legge d'espropriazione per titolo di pubblica utilità.

ART. 52. — I fondi occorrenti per l'esecuzione di cotali lavori devono esigersi in base di apposito campione speciale, formato sul principio che ogni possidente concorra a quella spesa in proporzione dell'aumento di valore che acquisteranno i suoi terreni, in seguito del miglioramento prodottovi dal lavoro in discorso. Anche per tali campioni vale quanto si è detto all'art. 38.

CAPO IV.

Polizia dei canali di scolo.

ART. 53. — Ogni sbocco di fossi privati in pubblici scoli, o di scoli consorziali minori in altri maggiori, o di scoli maestri in un fiume o torrente, deve esser munito, ogniqualvolta la Congregazione lo giudichi necessario, di difesa, la quale impedisca lo smottamento del fondo e delle sponde, e quindi l'introduzione di terra nel recipiente; e, qualora tali sbocchi siano soggetti a rigurgito, devono essere muniti di ventola o di paratoia. Tali difese o manufatti devono essere eseguiti e mantenuti a spese rispettivamente dei proprietari, o delle aziende consorziali, e conformati in guisa, che servano efficacemente allo scopo pel quale furono costruiti, e che non rechino danno al sistema del recipiente.

ART. 54. — Per poter costruire cosiffatte difese, i privati dovranno chiederne il permesso alla Congregazione o Consiglio d'amministrazione, il quale prescriverà le condizioni e discipline da osservarsi per la incolumità dello scolo.

ART. 55. — Sono da tenersi separati gli sbocchi dei fossi inservienti allo scolo delle terre ad asciutta coltura da quelli degli altri destinati a smaltire acque provenienti da terreni irrigatorii. Pei primi basterà la difesa di semplice briglia o di manufatto con ventola; per gli altri invece è prescritta espressamente la paratoia.

ART. 56. — Qualora per qualche circostanza particolare la detta separazione non potesse effettuarsi, lo sbocco del fosso inserviente ad acque promiscue sarà considerato come emissario di acque d'irrigazione, e andrà soggetto alle regole di quelli.

ART. 57. — I manufatti destinati allo scarico delle acque non possono farsi servire ad uso inverso.

ART. 58. — Ogni variazione, innovazione od alterazione all'andamento ordinario e stabilito delle acque degli scoli per qualsiasi fine è vietata senza il permesso della Congregazione o Consiglio d'amministrazione, il quale, quando ne venga fatta speciale particolareggiata dimanda e la riconosca fondata — dopo che il richiedente avrà eseguito nella Cassa del Consorzio, per far fronte alle spese relative, il deposito di quella somma, che il detto Consiglio stimi proporzionata alla entità delle indagini da effettuarsi in proposito — fa praticare dal proprio ingegnere d'ufficio le verifiche locali necessarie per riconoscere le conseguenze della chiesta innovazione, tanto nell'interesse degli scoli, quanto in quello dei privati, dopo di che pubblica la dimanda nei modi indicati all'articolo 6 insieme col relativo riferimento del detto ingegnere.

Ove tale pubblicazione non dia luogo a reclamo, la Congregazione o Consiglio d'amministrazione aderisce alla dimanda sotto il vincolo delle condizioni e cautele che giudichi opportune per assicurarne l'innocuità.

Se all'incontro sorgano reclami che dalla Congregazione o Consiglio d'amministrazione siano riconosciuti giusti, la dimanda viene senz'altro reietta; ma in caso di dubbi, la Congregazione o Consiglio d'amministrazione convoca il Consiglio dei delegati, o, in mancanza di questo, l'assemblea generale degli interessati, per una deliberazione definitiva.

ART. 59. — Si fa eccezione per le more in servizio di maceratori da canapa, e ciò di conformità agli antichi regolamenti e consuetudini, che hanno sempre favorito in questa provincia lo sviluppo della nominata produzione agricola. Per la costruzione di tali more, quando riesca evidentemente accertato che non possano servire ad altro fine, il permesso può essere accordato dalla Congregazione o Consiglio d'amministrazione, non senza però tutti quei vincoli che esso Consiglio, sentito il parere dell'ingegnere d'ufficio, giudichi necessari a guarentire l'altrui incolumità.

ART. 60. — A traverso uno scolo consorziale può essere permesso il passaggio di altri acquedotti; semprechè però coi manufatti a tal uopo necessari (i quali saranno da costruirsi e mantenersi a spese del proprietario del fondo a cui benefizio è stato concesso il passaggio) non venga di nessuna guisa impedito, ritardato, o comechessia alterato il corso dell'acqua di quello scolo. Rispetto però alle conseguenze di un tale nuovo passaggio d'acque, la Congregazione o Consiglio d'amministrazione dovrà dar corso, secondo i casi, alle pratiche indicate nell'articolo 58, comprensivamente alla convocazione dell'assemblea degli interessati, o del Consiglio dei delegati ove esista, quando si tratti di cose gravi, che impegnino l'interesse generale.

ART. 61. — Salva l'incolumità degli scoli e riservato che, in caso di ampliamento o spostamento, i lavori di adattamento e coordinamento dei manufatti staranno a carico dei proprietari, potranno essere permessi eziandio a traverso i medesimi nuovi passaggi di strade sia pubbliche, sia private.

ART. 62. — Nell'alveo degli scoli, e cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, nessuno può eseguire opere o lavori senza il permesso della Congregazione o Consiglio d'amministrazione.

ART. 63. — A nessuno è lecito impedire agli agenti consorziali di percorrere la linea, o le sponde di uno scolo, quand'anche questo s'internasse nella

proprietà di un privato; essendo obbligo dei detti agenti d'invigilare lungo gli scoli la condotta delle acque, e di praticarvi gli espurghi e le riparazioni di cui fossevi bisogno.

Art. 64. — Le siepi e le piante qualunque (eccettuate le quercie) potranno essere piantate lungo gli scoli sino alla distanza di metri 0,285 (oncie nove del piede bolognese) dal piede esterno degli argini, per quelli che ne sono muniti; e alla stessa distanza dal labbro dei cavi, per quelli che di argini sono privi; intendendosi per *labbro* quella zona o quel margine che deve lasciarsi lungo gli scoli disarginati pel passaggio degli agenti consorziali e per la temporanea riposta delle materie d'espurgo, la larghezza della quale zona sarà determinata dalla Congregazione o Consiglio d'amministrazione, secondo l'importanza e le specialità degli scoli, non eccedendo però mai un metro e cinquanta centimetri.

Art. 65. — Per le quercie e piante simili, detta distanza, sia dal piede esterno degli argini, che dal labbro dei cavi, considerato come sopra, sarà di m. 5.

Art. 66. — Qualora, pel bisogno di sistemare uno scolo consorziale, faccia mestieri ingrossarne gli argini od allargarne la sezione; ed in seguito di tali opere alcune piante e siepi riescissero sulla scarpa degli argini o sulle ripe dei cavi, le une e le altre dovranno svellersi per fatto dei rispettivi proprietari senza pretesa di alcun compenso, a meno che non si trattasse di piante collocate alle distanze di cui all'art. 64, per le quali sarà dato, occorrendo, un equo compenso; e tale operazione dovrà eseguirsi coll'assistenza del custode di quello scolo, e premesse le dovute intelligenze colla Congregazione o Consiglio d'amministrazione.

Art. 67. — Per quegli alberi e per quelle siepi che si trovassero entro la sezione degli scoli di qualsiasi natura, o che appresso venissero piantate fuori delle prescrizioni di cui all'art. 64, il custode consorziale — che autorizzatovi dal signor prefetto ed in relazione all'art. 25 avrà prestato giuramento nei modi di legge — stenderà processo verbale di contravvenzione, in appoggio al quale si darà corso alle pratiche dalla legge a tale riguardo prescritte.

Art. 68. — La lavorazione e coltivazione dei campi nei poderi limitrofi agli scoli consorziali dovrà sempre lasciare intatta (per quelli che non hanno argini) la zona destinata al libero passaggio del custode e alla temporanea riposta delle materie di espurgo, di cui all'art. 64, e per quelli che sono arginati sarà da tenersi lontana almeno un metro dal piede esterno degli argini.

Art. 69. — Per la riposta e remozione delle materie provenienti dagli espurghi di fondo o dai ripulimenti di sponde, che vengono gettate lateralmente agli scoli sugli argini, o sulle campagne adiacenti, i possessori di queste non possono pretendere nessun compenso, essendo per antica consuetudine ogni proprietario frontista soggetto a una tale servitù.

Qualora però si trattasse di lavoro fuori dell'ordinario, che facesse aumentare il peso di detta servitù, si darà un compenso pel trasporto di quella parte di terra che eccedesse l'espurgo ordinario. Come si darà in tale occasione un compenso per l'occupazione stabile del suolo, se di tale occupazione sia il caso.

Pel trasporto da farsi nei suindicati casi dal frontista verrà ogni volta prefinito un termine.

Art. 70. — Rispetto agli alzamenti ed ingrossamenti d'argini, si darà un compenso pel suolo che andrà occupato dal nuovo piede dell'argine stesso, proporzionato al deterioramento di condizione a cui quel suolo va soggetto; e un compenso pure sarà dato pei prodotti pendenti, che, atteso l'urgenza del

lavoro, andassero perduti; e ciò tanto rispetto al suolo stesso occupato, quanto in ordine alle scarpe dell'argine.

Nulla però si darà per titolo di ritardo di rendita occasionato dalla costruzione delle spalle su terreno già atto a produzione naturale, essendo questa consuetudine sancita dall'uso, e dipendente dal maggiore interesse che ha il possidente frontista ad essere guarentito da sormonti e da rotte.

ART. 71. — Per ciò che riguarda le corrosioni e slamature di sponde negli scoli incassati o disarginati, è ufficio della Congregazione o Consiglio d'amministrazione di provvedervi per quanto può riferirsi all'interesse del Consorzio; e cioè di sbarazzare lo scolo dalla terra dilamatavi, affinchè l'acqua abbia il libero suo corso, gettando la terra stessa sulla corrispondente sponda; e, in caso di terreno scorrevole per natura, che conservi la tendenza a franare, deve fortificare il piede di quel tratto di sponda con adatto lavoro di legna portato sino a quell'altezza che nell'interesse dello scolo potrà essere necessaria.

ART. 72. — Qualora, per rendere più ferme e consistenti le dette sponde, fosse trovato opportuno dare alle medesime un aumento di scarpa, occupando terreno del possidente frontista, sarà dato dalla Congregazione o Consiglio d'amministrazione per tale occupazione un compenso, giusta quanto è stato indicato per l'ingrossamento degli argini all'art. 70.

ART. 73. — Per regola generale gli scoli non devono servire all'uso del barcheggio, ma questo vi può essere permesso dalla Congregazione o Consiglio d'amministrazione, se creda che possa aver luogo senza danno, prescrivendo le condizioni e discipline a tal uopo necessarie secondo i casi.

ART. 74. — È proibito di far servire sotto qualsiasi titolo o pretesto, neppure per piccolo tratto, l'alveo degli scoli ad uso di conduttori per le derivazioni da altri corsi d'acque; salvo le convenzioni o i diritti già acquisiti.

ART. 75. — È altresì assolutamente vietato di fare attraversare da bestiame gli alvei degli scoli; e più poi di introdurre bestiami o lasciarli andare al pascolo sopra gli argini, golene o ripe degli scoli medesimi.

ART. 76. — Tutti i manufatti di spettanza de' privati, che esistono negli scoli consorziali, devono essere mantenuti dai rispettivi proprietari a loro spese; salvo il caso di convenzioni in contrario. — Se in occasione di lavori nuovi in tali scoli i manufatti in discorso abbisognassero di essere modificati in relazione ai lavori stessi, od anche di essere affatto rinnovati, i proprietari dei medesimi non potranno opporsi alla loro modificazione o rinnovazione, riservata la competenza passiva della spesa a termini di ragione e di diritto.

ART. 77. — Anche i ponti delle pubbliche strade a traverso gli scoli consorziali dovranno essere mantenuti dalle aziende stradali rispettive, salvo il caso di convenzioni speciali, che dispongano altrimenti.

ART. 78. — Potrà la Congregazione o Consiglio d'amministrazione, per richiesta degli interessati, estendere la sua giurisdizione a uno scolo attualmente privato posto nei comprensori consorziali, il quale, sia per unanime volontà espressa da tutti gli aventi interesse, sia col mezzo del procedimento prescritto a tale riguardo dalla vigente legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, allegato *F*, abbia acquistato il carattere di consorziale. Per tale nuovo scolo dovrà formarsi un campione apposito, procedendo colle norme indicate all'art. 38; in base al quale si attiveranno le tasse occorrenti per le spese de' lavori e di amministrazione, a cui quel nuovo scolo desse motivo.

Capo V.

Disciplinare per l'esercizio delle umide colture, in relazione all'articolo 4 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1869, *n.* 5063, *per l'esecuzione in questa provincia della legge sulle risaie* 12 *giugno* 1866, *n.* 2967.

Art. 79. — Tutti i terreni, che godono il beneficio della irrigazione per qualsivoglia genere di umida coltura ed immettono le loro scolatizie in condotti consorziali, sono soggetti ad una sopratassa per l'ulteriore servitù che arrecano agli scoli, immettendovi acque non naturali di pioggia: sopratassa regolata da appositi speciali campioni già esistenti; o, in caso, da formarsi e legalizzarsi a termini di quanto si è detto all'art. 38.

Art. 80. — Le chiaviche d'immissione delle scolatizie di tali terreni nei condotti consorziali devono essere fornite di paratoia come all'art. 55; e queste saranno da costituirsi in guisa, che possano essere assicurate a chiave.

Art. 81. — Le dette chiavi dovranno essere consegnate al custode di quel riparto di scoli, a cura del quale saranno regolate tali paratoie in modo, che l'efflusso delle acque d'irrigazione non possa nuocere allo scarico delle piovane dei terreni ad asciutta coltura.

Art. 82. — Se le umide colture si esercitano su terreni adiacenti agli scoli consorziali, deve lasciarsi senza irrigazione, in corrispondenza ad essi scoli, una zona larga metri sei tanto dal piede esterno degli argini dei medesimi, quanto dal ciglio del cavo se trattasi di scoli disarginati; al di là della qual zona è da formarsi la fossa per le filtrazioni, indi l'argine circondario della irrigazione; il quale dovrà essere alto in guisa che sopravanzi sempre almeno per centimetri trenta (m. 0,30) il pelo d'acqua massimo della irrigazione medesima.

Art. 83. — Qualora, in qualche caso di scoli arginati, la prescrizione di cui all'articolo precedente o non potesse essere assolutamente praticata, o per qualche altro motivo i proprietari intendessero d'esimersene, la Congregazione o Consiglio d'amministrazione vedrà se siavi modo, o di rendere innocue tali umide colture, prescrivendo agli esercenti l'esecuzione di altre opere che guarentiscano gli scoli dai guasti attribuibili al contatto delle acque, o di procurarsi il rimborso delle maggiori spese di mantenimento derivabili da tale inosservanza di prescrizione, col sopraccaricare quei proprietari con una ulteriore sovraimposta, proporzionata ai presumibili danni, basandola sopra speciale campione da stabilirsi colle norme dell'art. 38.

Capo VI.

Delle contravvenzioni.

Art. 84. — Per le contravvenzioni al presente regolamento, si osserveranno le prescrizioni del Titolo VIII, Capo I, della legge 20 marzo 1865, allegato *F*; fatta eccezione pei casi in cui possa essere ammessso il contravventore all'oblazione, e che questa dalla Congregazione o Consiglio d'amministrazione venga accettata; il che escluderà ogni ulteriore procedimento (1).

(1) Vedasi *aggiunta* all'art. 84 in seguito.

TITOLO III.

Disposizioni transitorie.

CAPO UNICO.

ART. 85. — Approvato e reso esecutorio a forma di legge il presente regolamento, l'Amministrazione consorziale, che cessa d'ufficio, consegnerà alla fine dell'esercizio in corso l'Archivio dell'azienda, e renderà conto della propria gestione all'Amministrazione nuova, nominata secondo le norme del regolamento medesimo.

Aggiunta all'articolo 84.

« I contravventori alle varie disposizioni contenute nei Capi IV e V del Titolo II del presente regolamento saranno punibili con una multa non inferiore a L. 5 estensibile al massimo di L. 300, oltre al sequestro degli oggetti colti in contravvenzione, alla rifusione dei danni, se del caso, ed alla riduzione delle cose in pristino ».

Questa aggiunta venne approvata col decreto reale 18 *febbraio* 1904.

BIBLIOGRAFIA

Consorzi d'acque.

Atti del primo Congresso dei Consorzi di scolo e di bonificazione, Ferrara 1910, Zuffi e Vacchi, 1910.

BACCARINI A., *Sul compimento delle opere di bonificazione.*

BERTAGNOLLI C., *Vicende dell'agricoltura in Italia,* Firenze, G. Barbèra, 1881.

BOFFI, *I Consorzi idraulici.* Tesi di laurea presentata all'Università Bocconi, 1911.

DE' BOSIO CASIMIRO, *Dei Consorzi d'acque del Regno Lombardo-Veneto,* Verona, Vicentini e Franchini, 1855.

DE' PASSA JAUBERT, *Recherches sur les arrosages chez les peuples anciens.*

FANO L., *Cenni storici sulla « grande bonificazione ferrarese »,* Ferrara, Bresciani, 1903.

FERRARI G., *Le condizioni del Consorzio Alto Agro Veronese,* Verona, Civelli, 1893.

FOSCHINI G., *La teorica delle acque,* Torino, Belgrano, 1871.

GIANZANA S., *Dei Consorzi di irrigazione, di difesa, di scolo e di bonificazione,* Torino, Unione Tip.-Editrice, 1880.

ID., *L'onere reale e il contributo dei fondi consorziati,* Torino, Unione Tip.-Editr., 1892.

ID., *Limiti della giurisdizione ordinaria e delle attribuzioni amministrative in tema dei Consorzi amministrativi,* Torino, Unione Tip.-Editrice, 1892.

GIOVANETTI, *Du régime des eaux,* Paris, Impr. Royale, 1844.

MARGINI S., *I Consorzi di bonificazione,* Verona, Cabianca, 1910.

PARETO R., *Bonificazioni.*

RABBENO, *Sui Consorzi d'irrigazione e bonificazione.*

Riforma delle leggi sulle bonificazioni. Pubblicazioni varie. Tip. Pastorio, Este; Tip. Zuffi, Ferrara; Stab. tip. romagnolo, Forlì.

ROMAGNOSI A., *Condotta delle acque,* Milano, Perotti e Mariani, 1842.

RONNA A., *Les irrigations,* Paris 1888.

SPEROTTI E., *I Consorzi irrigui,* Vicenza 1902.

ID., *Cenni storico-critici intorno ad alcuni articoli del disegno di legge* 1898 *sulle bonifiche.* Ferrara, Zuffi, 1898.

ID., *Consorzio idraulico dell'isola di Ariano,* Ariano, Pol. Cristi, 1910.

ID., *Consortium du second arrondissement Polesine St. Georges,* Bologna, Neri, 1910.

ID., *Dell'amministrazione del Consorzio secondo circondario Polesine S. Giorgio,* Ferrara, Bresciani, 1903.

ID., *Delle condizioni economico-finanziarie del Consorzio Alto Agro Veronese,* Verona, Civelli, 1894.

ID., *Raccolta degli autori idraulici che trattano del moto delle acque.*

Statuti e regolamenti dei diversi Consorzi.

Consorzi agricoli.

BALESTRIERI F., *L'organismo contabile-amministrativo di un Consorzio agrario cooperativo*, Padova, Crescini. 1907

D'ALVISE P., *Applicazioni reali di ragioneria*, Padova, Crescini, 1906.
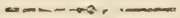
FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI AGRARI, *Secondo annuario*, Milano, Bassi e Vaccari, 1911.

NICCOLI V., *Cooperative rurali*, Milano, Hoepli, 1899.

ID., « Bollettino del Consorzio Agrario Bolognese ».

ID., *Consorzio Agrario Bolognese. Bilanci, statistiche, diagrammi.* Bologna, Zamorani, 1906.

ID., « Rivista Emiliana di ragioneria ».

INDICE

LIBRO SECONDO. — Le funzioni esecutive.

LIBRO TERZO. — Le funzioni terminative.

LIBRO QUARTO. — Le scritture.

PARTE SECONDA

Consorzi, unioni e sindacati agrari.